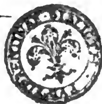


COMMENTARIO
FILOLOGICO-CRITICO
SOPRA
I DELITTI E LE PENE
SECONDO IL GIUS DIVINO.

OPERA

DELL' ABATE CESARE MALANIMA

Pubblico Professore nell' Universita' di Pisa
Rettore del Collegio Reale della Sapienza,
e Socio dell' Accademia Etrusca.



IN LIVORNO

Nella Stamperia di TOMMASO MASI, E COMPAGNI,

Con Approvazione.

1786.

A SUA ALTEZZA REALE

PIETRO LEOPOLDO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA,
ARCIDUCA D' AUSTRIA,
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Eccitato da un Saggio Ministro a rintracciare l' origine e la ragione delle Pene Capitali, per quindi arguire con sicurezza la loro durazione, o cessazione, ho preso a esaminare il Dritto Noachiano, e ad illustrare varj punti di Filologia, i quali a mio parere hanno luogo in sì fatto Esame. E siccome alla vigilanza e al braccio del Sommo Imperante è commessa da Dio la custodia e la di-

fesa dei Divini Oracoli, per questo motivo ancora credo di dovere umiliare all' ALTEZZA VOSTRA REALE il presente Letterario lavoro, qualunque e' sia: tanto più che nelle prove di tale assunto ho sempre tenuto avanti gli occhj il Sistema delle Pene Giudiciarie, che VOI, SAPIENTISSIMO ed UMANISSIMO PRINCIPE, ben persuaso non convenire le Mosaiche Leggi a chi professa il Vangelo, e secondando gl' impulsi del Vostro Cuore, avete con provido consiglio stabilito nei Tribunali di questi felicissimi Stati.

Che però, lusingandomi di aver fatto uffizio conveniente ad un suddito verso il suo SIGNORE, ardisco dare in questo Commentario una picciola testimonianza di gratitudine a tante Vostre Beneficenze, nell' atto che genuflesso al bacio del Regio Manto ho la gloria di essere

DI VOSTRA ALTEZZA REALE

Umilissimo Servo e Suddito
CESARE MALANIMA.

INDICE
DEI
CAPITOLI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.

CAPITOLO XIV.

CAPITOLO XV.

CAPITOLO XVI.

CAPITOLO XVII.

CAPITOLO XVIII.

CAPITOLO XIX.

CAPITOLO XX.

CAPITOLO XXI.

CAPITOLO XXII.

CAPITOLO XXIII.

CAPITOLO XXIV.

CAPITOLO XXV.

CAPITOLO XXVI.

CAPITOLO XXVII.

CAPITOLO XXVIII.

CAPITOLO XXIX.

CAPITOLO XXXVIII.

CAPITOLO XXXIX.

CAPITOLO XXXX.

CAPI-

CAPITOLO I.

SOGGETTO DELL' OPERA.

Le lunghe meditazioni, che assai volte ho fatto, desiderando chiaramente vedere, qual sia la più plausibile ragione, perchè da Mosè fu proibito agli Ebrei, e dagli Apostoli ai primi Cristiani il cibarsi del sangue (1), mi hanno indotto a dover prendere in esame la Legge, che Iddio diede a Noè e a tutti i suoi discendenti *Genes. Cap. IX. v. 4. 5. & 6.* (2) Imperocchè, quando Mosè promulgò la Legge, o, per me-

A

(1) Due sono le principali ragioni, che si sogliono allegare di sì fatto divieto, una Fisica, l' altra Morale. La Fisica è, perchè il sangue usato in cibo rende l' uomo crasso e stolido: *Constat*, scrive il Rabbino Nacmanide, *illud, quod comeditur, migrare in corpus comedentis; ac proinde, si homo edat sanguinem, densitatem & crassitiem in anima hominis [illegible], quemadmodum anima bestiæ densa est & crassa. Apud Hottinger. in Jure Hebræor. Leg. 148.* La ragione Morale è, perchè l' uomo mangiando il sangue, viene facilmente tirato alla crudeltà. *Hottinger citat. loc.* Per quanto vere sieno queste due ragioni, alle quali però osta l' uso presente di mangiare comunemente il sangue senza contrarre gli enunciati difetti e vizj, io per me credo, che, quando il Sacro Testo ci somministra una ragione chiara e convincente, sia una follia il volere cervelloticamente escogitare altre ragioni, d' ordinario capricciose. Vedi il Cap. XI.

(2) Dall' Epoca della Legge Noachiana principiò il divieto del sangue, non perchè in addietro fosse lecito cibarsi del sangue, avvegnachè anche di prima vigeva la ragione di doversene astenere, voglio dire l' uso de i Sacrifizj; ma perchè, avendo allora per la prima volta accordato Iddio agli uomini la licenza di mangiare la carne, licenza che non avevano gli Antediluviani Capp. IX. X. e XIV., fù necessario, che espressamente vietasse l' uso del sangue per la ragione allegata nel detto Cap. XI., affinchè insieme con la carne non credessero concesso anche l' uso del sangue.

glio dire, quando Iddio diede la Legge a Mosè, perchè questi la promulgasse al popolo Israelitico, non altro per conto del sangue ebbe in veduta, che di confermare quanto Egli aveva già prescritto ai Noachidi: gli Apostoli poi nel Concilio Gerosolimitano intesero unicamente di uniformarsi agli Ebrei in un'affare, che non accordato poteva esser motivo di sollevazione e di scisma nel popolo (3). E sebbene Gio. Seldeno nei Libri *De Jure Naturali et Gentium juxta disciplinam Ebraeorum* (4) abbia con vasta Erudizione e con sana Critica trattato questo argomento in guisa, che dopo lui e dopo tanti altri Scrittori non resti oggimai più materia da questionare, pure ciò non ostante, considerando io, che il prelodato Seldeno si è in special maniera prefisso, come anche apparisce dal titolo istesso dell' Opera, non tanto di richiamare ad esame, quanto di ridurre in sistema la dottrina della Sinagoga, stimo di non impiegare del tutto inutilmente la mia fatica, ingegnandomi il meglio, che per me si potrà, di mostrare la vera ragione di sì fatto divieto. So bene ancor' io, che la ragione di non pochi dei Divini Comandamenti è imperscrutabile alla mente umana, e specialmente dopo che per il lasso di tanti secoli si è perduta la notizia di molti riti e costumi; ma quando per via di giusta Critica e di retta combinazione si può felicemente giungere a discuoprire la ragione di alcuno di essi, in tal caso è uffizio di coloro, che o come Ministri del Santuario istruiscono il popolo, o come Precettori nelle Scuole erudiscono la studiosa Gioventù, procurare con ogni studio possibile di schiarare tutto ciò, che resta ancora nel bujo della sempre venerabile Antichità. Dal quale illustramento nella proposta materia ne ri-

(3) Vedi il Cap. XV.
(4) E segnatamente nel Lib. VII. Cap. I.

sulta un vantaggio della più grande importanza, e questo è, che i docili si confermano sempre più nel rispetto e venerazione verso i Divini Oracoli: ai capricciosi si toglie la sfrenata licenza di opinare a suo talento: e si confondono coloro, che con filosofica libertà spregiano tutto quello, che non intendono, e non trovano confacente al suo guasto pensare. Molto più poi devono gli antidetti Ministri e Precettori studiare di porre in chiaro ciò, che tuttavia è oscuro, quando l'illustrazione di qualche Testo non concerne semplicemente l'Erudizione Teologica o Letteraria, ma bensì qualche domma di Fede, o regola di disciplina, o assioma di civile polizia, quale appunto è l'Articolo, che in questa Operetta io prendo a esaminare. Imperocchè, ove mi riesca di provare, che la proibizione di cibarsi del sangue degli animali fosse diretta a quel fine, che esporrò, sarà agevol cosa il conchiudere, che, siccome è oggimai cessata la detta proibizione, così debba dirsi cessato anche il Divino Precetto di spargere il sangue umano: il qual Precetto non bene inteso in tutti gli scorsi secoli del Cristianesimo, ha fatto sì, che, mentre dai Principi si crede di eseguire il volere di Dio, facendo morire i rei di più e diversi delitti, *S'irrita il Ciel con folle culto e rio* (5).

CAPITOLO II.

Distinzione dei Precetti della vecchia Legge, e donde quella si parta.

Il divieto di cibarsi del sangue degli animali ha tale e tanta correlazione col comandamento di spargere il sangue umano

(5) Tasso nella Gerusalemme Liberata Cant. II. Ott. 7.

nel caso di omicidio, o d'altro grave delitto, che non si può intender l'uno senza comprendere la ragione dell'altro, come a suo luogo si farà concludentemente vedere. Ma, per procedere con ordine nel nostro esame, convien premettere, che i Precetti della vecchia Legge, siccome ognuno ben sà, altri sono ***MORALI***, e perciò immutabili (1): altri ***POLITICI***, o vogliamo dire ***FORENSI***, e come tali in quanto alla pratica presente rimessi alla prudenza e all'arbitrio del Principe Cristiano: altri finalmente ***RITUALI***, o sieno ***CEREMONIALI***, e questi dovevano durare quanto la legge, che li prescrisse (2). Per bene intendere

(1) La natura di queste Leggi o Precetti è mirabilmente descritta dal Coro di Vecchi Tebani appresso Sofocle nell' Edipo Tiranno *vers. 882. & seqq.*

Εἴ μοι ξυνείη φέροντι μοῖρα τὰν
Εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων
Ἔργων τε πάντων, ὧν νόμοι πρόκεινται
Ὑψίποδές γ' οὐρανίαν δι' αἰθέρα
Τεκνωθέντες· ὧν Ὄλυμπος
Πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν θνατὰ
Φύσις ἀνέρων ἔτικτεν, οὐδὲ
Μήν ποτε λάθα κατακοιμάσει·
Μέγας ἐν τούτοις θεὸς,
Οὐδὲ γηράσκει.

Utinam mihi cohabitet felicitas, ut retineam
Venerandam verborum puritatem
Factorumque omnium, quæ Legibus sancita sunt
Sublimibus, Cœlesti æthere
Genitis, quarum Olympus
Pater est solus, neque eas mortalis
Natura virorum peperit, neque
Sanè unquam oblivio sopiet.
Magnus in his inest Deus,
Neque senio obnoxius marcescit.

(2) *Wagenseilius in Confutatione Carminis Rab. Lipmanni pag. 554.* = ibi = *Non sunt verò Leges, quas Dei jussu Moses promulgavit, omnes ejusdem generis,*

la ragione di questa divisione dei Precetti in tre classi, bisogna richiamarsi alla mente le quattro faccie, o periodi generali, ch' ebbe il governo del popolo di Dio. Nel primo periodo, che fu da Adamo sino alla dazione della Legge sul monte Sinai, la forma del reggimento si può considerare come economica, poichè i Padri di famiglia, o Patriarchi, o Primogeniti, che si abbiano a chiamare, erano quelli, che istruivano il popolo, e rendevano ragione ai loro discendenti e sottoposti (3): nel secondo, che durò dalla dazione della Legge fino al regno di Saulle, il popolo stiede sotto la Teocrazia, o vogliamo dire sotto il governo di Dio, considerato in tutto e per

---

neris, sed inter MORALES, CÆREMONIALES, & FORENSES discrimen facere oportet. Lex MORALIS, sive DECEM ILLA VERBA, quæ Deus omnium hominum mentibus in prima creatione inscripsit, & postea solemniter in monte Sinai repetiit, ac duabus Tabulis insculptas in Sacro Scrinio asservari jussit, citra ullum dubium pertinent ad naturam humanam universam, continentque vitæ, officiis tum erga Deum, tum proximum bene instituendæ, regulam perfectissimam. Atque hæ Leges, quia cum humano genere cœperunt, itaque eo superstite salvæ quoque sunt, nec abrogationem patiuntur; & tantum abest, ut Christus istis detrimentum aliquod attulerit, ut potius eas perpetuò inculcarit, illarum puritatem & genuinam vim a corruptelis hominum male feriatorum liberaverit, ipsisque plenum præstiterit obsequium. Quam ob rem & nos Christiani, quanta possumus Religione, Moralia Præcepta observamus, certè observare tenemur, nec solis septem Noachidarum Præceptis, ceu Judæi perperam existimant, contenti vivimus, si modo illa, quæ de origine, ordine, & numero illorum Præceptorum ipsi perhibent, cum veritate consentiunt. Cæterùm præter MORALES LEGES, alias quoque ad solum externum Sacrorum Cultum, & civilem Rempublicam attinentes, Deus Legislator promulgavit, quæ CÆREMONIALES, & FORENSES vulgò vocantur: has solos Judæos obligasse, & obligasse tum primùm, quum Mosis ministerio sancitæ fuissent, uti inter omnes constat, ita eas ex temporis intervallo iterum tolli potuisse, immo Templo ac Republica Judæorum deletis, & Messia, cujus imaginem gerebant, in lucem edito, reapse e medio sublatas esse, nec in usum revocari debere, Christiani contendimus. Aggiungasi il Meyero *de Temporib. Sacr. Part. II. Cap. I.*

(3) Di quì riconosce la sua origine la patria potestà tanto condannata da coloro, che biasimano tutto ciò, che non intendono. Ma questo argomento sarà da me trattato in una Dissertazione, che vedrà in breve la luce.

tutto come Re politico (4): nel terzo, dal regno di Saulle fino alla schiavitù di Babilonia, fu la Monarchia, o sia comando assoluto di un solo (5): nel quarto finalmente, che dalla schiavitù di Babilonia durò fino a Gesù Cristo, la forma del governo fu mista, e varia (6). Ora avendo Mosè promulgato la Legge dentro il periodo della Teocrazia, quando cioè Iddio, oltre il suo costante uffizio di supremo Regolatore dell' universo, avea la cura speciale anche delle cose Ecclesiastiche e Civili nel suo popolo (7), non essendo Aronne con i suoi discendenti, come pure Mosè e Giosuè con gli altri Giudici, che semplici Ministri e Luogotenenti di Lui (8), facilmente intendiamo, perchè nel corpo della Mosaica Legislazione si trovano framischiate queste tre diverse specie di Precetti. Qui forse mi si potrebbe opporre, che io a poco a poco mi vado scostando dal primiero istituto, perchè essendomi proposto di trattare del Gius Noachiano (9) promulgato nel primo periodo, e per tutto il genere umano (10), adesso salto al Mosaico, stabilito nel secondo periodo, e per il solo popolo Ebreo (11). Sodisfarò a questa obbiezione in un' altra Operetta, che vado ultimando *de Jure Antemosaico*, nella quale

---

(4) E Mosè, Giosuè, e gli altri Giudici erano come tanti suoi Luogotenenti. Questo periodo secondo il computo di S. Agostino *de Civitate Dei Lib. XVIII. Cap. 22.* durò trecento ventinove anni.

(5) Questo periodo durò circa cinquecento venti anni *Goodwinus Lib. I. Cap. 1. §. 5.*

(6) *Vide Goodwinum cit. loc. §. 6.*

(7) *Spencerus in Dissert. de Theocratia Judaica*.

(8) *Theodoretus Quæst. XIV. in I. Lib. Reg.*

(9) Non si deve confondere una Legislazione coll' altra, se nell' una e nell' altra non militano l' istesse istessissime ragioni. Vedi il Cap. XXX.

(10) Vedi il Cap. XXXVI.

(11) Il Dritto Noachiano si può dire il Gius comune di tutte le genti, il Mosaico poi il Gius Civile di un solo popolo o nazione §. *1. & 2. Inst. tit. de J. N. G. & C.* Vedi il cit. Cap. XXXVI.

faccio vedere, che nel corpo delle Leggi Mosaiche furono riportati tutti gl' istituti, che servirono a regolare il popolo eletto nel primo periodo (12). Per l' oggetto del presente Commentario basta, che io premetta quelle nozioni, che credo necessarie, per felicemente giungere a dimostrare il mio assunto, quale è, che tanto il comandamento di spargere il sangue umano per cagione di omicidio, o d' altro grave delitto, quanto il divieto di cibarsi del sangue degli animali, o si considerino in rapporto al Gius Noachiano, o al Mosaico, e l' uno e l' altro costituiscono un Precetto *Rituale*, o sia *Ceremoniale*, non esclusa però, riguardo al primo, la qualità secondaria anche di *Politico*, o sia *Forense* (13).

E primieramente la ragione del mio istituto richiede, che io metta in veduta l' economia dei delitti e delle pene secondo le Sanzioni del Vecchio Testamento, e secondo le Tradizioni della Sinagoga, dal consenso dei Critici, e dall' autorità della Chiesa approvate (14). Nella quale dimostrazione non tralascerò

---

(12) E per questo, partendosi le Mosaiche e l' Antemosaiche dagl' istessi principj, l' une servono d' intelligenza all' altre.

(13) Vedi il Cap. XXXI.

(14) Sebbene fra le Tradizioni della Sinagoga si trovino delle favole e delle inezie, pure senza di queste non si possono intendere a fondo i Libri del Vecchio e del Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo medesimo ha più volte approvato diverse Tradizioni della Sinagoga: *Immo probabilius*, scrive Riccardo Simone nella Storia Critica del Vecchio Testamento Part. III. Cap. 21. pag. 105. dell' Ediz. Lat. *Enochum nullum unquam Librum composuisse, sed ejus verba tantummodo Judam allegasse* vers. 14. *quemadmodum Judaica Traditio illi tunc temporis ea tribuebat, non secus ac Paulus Jannis & Jambris meminit*, Epist. II. ad Timoth. Cap. III. v. 8. *secundum eandem Traditionem*. E Cristo istruendo le Turbe disse loro: *In Cathedra Mosis sedent Scribæ & Pharisæi: Omnia ergo, quæ dixerint vobis, ut servetis, servate, & facite. Matth. Cap. XXIII. v. 2. & 3.* al qual luogo dell' Evangelista riporta Gio. Ligtfoot il seguente passo di Maimonide: *Synedrium magnum Hierosolymitanum fuit fundamentum Legis Traditionalis, & columna Doctrinæ, unde prodierunt statuta & judicia ad omnem Israelem, & de iis* hoc

di riportare anche i provvedimenti di altre Nazioni, ove questi possano dar luce, e servire di prova al mio discorso, perchè fatti sulle notizie, che più o meno confuse si avevano della Giurisprudenza Ebrea; o perchè gli uomini, facendo uso di quelle massime, che dai primi popolatori del Mondo trapassarono nei loro posteri, si sono per questa via combinati nelle idee (15).

CAPITOLO III.

Stando a tutto il rigore, il trasgressore di qualunque Precetto è reo di morte.

EGLI è fuori di questione, che Iddio, il quale detesta tutte quante le iniquità e le trasgressioni *PS. V. v. 5. et seqq.* non voglia queste condonare senza manifesta dimostrazione dell' odio suo contro le medesime *Exod. Cap. XXXIV. v. 7. Deut. Cap. V. v. 9. Jer. Cap. XXXII. v. 18.* Il gastigo pertanto d'ogni e qualunque reato, stando a tutto il rigore, è la morte del reo, come, esaminando attentamente il Sistema Ecclesiastico = Politico dal bel principio del Mondo, non che per tutto il primo periodo, si può chiaramente vedere. Iddio dà l' essere al primo Uomo, lo arricchisce di tutti quei lumi, per i quali conoscer possa interamente i suoi doveri verso Lui e verso gli altri uomini, e l' investe di tutte le cose create, a sola condizione, che si astenga dall' albero della scienza del bene e del male, minacciandogli la morte, tosto che egli ne avesse mangiato *Genes. Cap. II. v. 16. et 17.*

La

hoc ipsum asserit Lex, dicens: Juxta Legem, quam docuerint te &c. Deut. Cap. XVII. v. 11. *Quicumque ergo Mosi, Magistro nostro, ejusque Legi credit, illis inniti tenetur de rebus Legis.*

(15) Vedi il Cap. XXVI.

La ragione di tal divieto fu, perchè astenendosi Adamo da quel pomo tutte le volte, che il rimirava, (e a tal fine appunto Iddio lo creò buono al gusto, e desiderabile agli occhi *Genes. Cap. III. v. 6.*) venisse così a esercitare un atto di virtù, e nel tempo stesso a riconoscere Iddio per suo Creatore e supremo Signore (1). Che se noi di quel divieto non ammettiamo sì fatta ragione, in vece di essere una condizione degna della Mente Divina, essa è certamente una ridicolezza puerile. Mangiato ch' e' n' ebbe, per sua e per nostra comune sciagura, dallo stato d' immortalità, o di vita simile a quella, che al dire di Pindaro (2) vivono gl' Iperborei, passò ad

---

(1) *Bertramus de Rep. Jud. Cap. I.* » ibi » *Jam tum tamen opus fuisse præterea externâ divinæ voluntatis declaratione, ex eo apparet, quòd Dominus, etiam ante peccatum, Legem de arboris illius usu interdicto, adhibitâ quoque gravissimâ minimèque vanâ comminatione, sancivit: quæ Lex nimirum ejus, quam homo Deo debebat, observantiæ testimonium externum esset.*

(2) *Pythior. Od. X. Stroph. 3.*

Νόσοι δ', οὔτε γῆρας οὐλόμενον
Κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ· πόνων
Δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ
Οἰκέοισι, φυγόντες
Ὑπέρδικον Νέμεσιν.

Nec morbi, nec senectus perniciosa
Permiscentur sacræ genti: laboribus
Sed & pugnis absque
Habitant, evitantes
Ultricem Nemesin.

Similmente appresso Omero *Odyss. Lib. XV. v. 406. & seqq.* Eumeo nobil Porcajo di Laerte racconta ad Ulisse, che gli abitatori dell' Isola Siria non muojono mai di morte languida, ma dopo una ben lunga vecchiezza vengono a mancare senza alcun dolore:

essere alla morte sottoposto, e dallo stato di doviziosa opulenza passò a quello d' inopia, dovendo col sudore del volto procacciare a se il quotidiano sostentamento *Genes. d. Cap. III. v. 17.* La ragione poi del gastigo a me pare ch' altra esser

---

Πίνη δ' οὔποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη
Νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι.
Α'λλ' ὅτε γηράσκωσι πόλιν κατὰ φῦλ' ἀνθρώπων,
Ε'λθὼν ἀργυρότοξος Α'πόλλων Α'ρτέμιδι ξὺν
Οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν.

Paupertas autem numquam populum invadit, neque aliquis alius
Morbus odiosus existit miseris hominibus :
Sed, quando senuerunt in urbe gentes hominum,
Veniens argentei arcus dominus Apollo cum Diana
Suis blandis sagittis aggrediens interficit.

Ed Esiodo parlando de i primi uomini dice *in Op. & Dieb. v. 108. & seqq.*

Ὠ'ς ὁμόθεν γεγάασι Θεοὶ θνητοί τ' ἄνθρωποι,
Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων
Α'θάνατοι ποίησαν, Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες.
Οἱ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ' οὐρανῷ ἐμβασίλευεν.
Ὠ'ς τε Θεοὶ δ' ἔζωον, ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες,
Νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀϊζύος, οὐδέ τι δειλὸν
Γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι
Τέρποντ' ἐν θαλίῃσι, κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων,
Θνῆσκον δ' ὡς ὕπνῳ δεδμημένοι.

Ut simul nati sunt Dii mortalesque homines,
Aureum primò genus diversiloquentium hominum
Dii fecerunt, Cœlestium domorum incolæ.
Et ii quidem sub Saturno erant, quum in Cœlo regnaret :
Et ut Dii vivebant securo animo præditi,
Planè absque laboribus & ærumna : neque molesta
Senecta aderat : semper verò pedibus ac manibus similes
Delectabantur in conviviis, extra mala omnia,
Moriebantur autem ceu somno domiti.

non possa, che la seguente: Adamo con trasgredire il comandamento di Dio, mangiando il pomo espressamente vietato, venne in certa maniera ad impugnare col fatto l' alto dominio di Dio sopra di se, e sopra le cose, delle quali egli avea da Lui ricevuto un amplissimo usufrutto. Lo spregio adunque della Maestà Divina per via di sì fatta trasgressione richiedeva, che Iddio pure col fatto mostrasse, Se essere il Padrone di lui e di tutti i di lui averi: e così, maledicendo la terra, questa non produsse più spontaneamente i frutti *d. v. 17.* e sottoponendo lui alla morte, lo fece come cosa sua ritornare a Se. Nè a coloro, che mettono sfacciatamente in ridicolo i Sacri Volumi, per sostenere la propria ignoranza ed empietà, giova il dire, che un pomo, per quanto raro e pregievole esso sia, non stà in proporzione colla vita di un' uomo. Prendendo la cosa in astratto, questo è vero verissimo; ma nel caso nostro doviamo considerare la gravità della trasgressione non relativamente al soggetto, sul quale essa cade, ma bensì in rapporto all' eccellenza di chi comanda o proibisce una cosa (3): e così facilmente ci persuaderemo, che ogni colpa, qualunque essa sia, dichiara la ribellione dell' uomo da Dio, e perciò Iddio, in segno della sua suprema Autorità sopra di lui, lo dichiara cosa a Se immediatamente dovuta, cioè lo sottopone a dover morire. E da questo principio bene inteso, cioè dal divenire l' uomo per via di qualche delitto cosa a Dio dovuta, e quasi consacrata, devesi per mio credere, e non altronde, ripetere la ragione del Divino comandamento, e la facoltà, anzi l' obbli-

---

(3) Tutti i Precetti Divini hanno o una ragione intrinseca, che obbliga all' osservanza de i medesimi, quantunque da noi non conosciuta, o almeno un fine, al quale sono diretti, cioè il fine di provare per essi la soggezione e l' ubbidienza delle creature. *Maimonides in Morè Nebochim Part. III. Cap. 26.*

gazione, che gli uomini uniti insieme (4), o i Principi sotto la vecchia Alleanza avevano di far morire i suoi simili, come farò ad evidenza vedere coll' autorità della Scrittura, e dei Classici antichi Scrittori (5).

CAPITOLO IV.

Provvedimento di Dio per risparmiare le vite degli uomini per mezzo dei Sacrifizj.

MA siccome l'indole umana è tale, che anche il giusto, per usare la frase di Salomone, cade sette volte il giorno *Prov. Cap. XXIV. v. 16.* e perciò Iddio medesimo nella riparazione del genere umano dopo l'universale sterminio espressamente si protestò, che in veduta della pravità, a cui è l'uomo sottoposto fino dalla sua nascita, non sarebbe mai più venuto a sì fatto gastigo *Genes. Cap. VIII. v. 21.* fu necessario, ch' Egli, come provido Regolatore dell' Universo, ritrovasse un temperamento, per il quale nel caso di lieve o dubbia trasgressione si soddisfacesse alla Divina Giustizia, e nel tempo stesso si risparmiassero le vite degli uomini, i quali certamente sarebbero mancati in una sola generazione, se per tutte le colpe anche più leggiere e incerte avessero dovuto subire la pena di morte. Al qual proposito, con verità di fatto non minore della grazia, che esprime nel concetto poetico, disse Ovidio in domandando a Cesare perdono del suo fallo (1):

Si, quoties peccant homines, sua fulmina mittat
Juppiter, exiguo tempore inermis erit.

Egli adunque providamente stabilì, che, ove la trasgressione

---

(4) Vedi il Cap. XVIII.
(5) Vedi il Cap. XXII.
(1) *Trist. Lib. II. Eleg. un. v. 33. & 34.*

fosse dubbia, o involontaria, o commessa per ignoranza, e inavvertentemente, il reo ad espiazione della sua colpa offerisse un Sacrifizio nel modo, che la consuetudine o la legge prescriveva. I Sacrifizj della vecchia Legge, perocchè di molti si fa menzione nel Sacro Codice, e la loro intelligenza giova assai al presente Argomento, si possono a quattro specie riferire: I. agli Olocausti: II. ai Sacrifizj *pro peccato*, o Piaculari, cioè Espiatorj: III. ai Sacrifizj *pro delicto*: IV. finalmente ai Salutari, o Pacifici (2). Gli Olocausti, così detti, perchè restavano interamente arsi (3), avevano un' uso più degli altri Sacrifizj esteso, avvenga che s' immolassero e in forza della Legge Divina, e per voto, e ad arbitrio degli uomini, in somma per qualunque motivo (4). I Sacrifizj *pro peccato* si offerivano per alcun peccato involontario, o per ignoranza commesso, e tale, che il reo, se lo avesse maliziosamente commesso, sarebbe stato condannato a morte (5). I Sacrifizj *pro delicto*, o *pro reatu*, o *pro noxa*, secondo che si trova prescritto nel Pentateuco, avevano luogo: I. nei delitti dubbj, dei quali la coscenza era incerta: II. nella contaminazione di un Nazireo: III. nella violenza usata ad una serva: IV. nella defraudazione non conosciuta delle cose Sacre: V. nell' interversione di una cosa altrui, o affidata, o per caso trovata, o violentemente estorta, e con giuramento negata (6). Finalmente i Sacrifizj Salutari o Pacifici erano di tre sorti: I. Volontarj, quando alcuno faceva oblazioni al Signore

---

(2) *Relandus Antiq. Sacr. Part. III. Cap. I. §. 2.*

(3) *Holocaustum dicitur* עולה olàh, *quasi ascensio*, *a Verbo* עלה alàh, ascendit, *quod totum igne absuntum*, *sursum ascenderet*, *& evanesceret*. Così il Buxtorfio Padre *in Lex. Ebr.*

(4) *Carpzovius in Mantissa de Sacrif. Sect. II. §. 3.*

(5) *Carpzovius cit. loc. §. 5.*

(6) *Carpzovius cit. loc. §. 6.*

spontaneamente, mosso dal solo zelo della Religione, fuori di ogni necessità di Precetto: II. Votivi, quando alcuno con voto si era obbligato di offerire se stesso, o qualche animale mondo: III. Eucaristici, i quali si offerivano in rendimento di grazie da coloro, che o erano stati liberati da gravi pericoli, o avevano ricevuto considerabili benefizj (7). In somigliante modo i Sacrifizj, che offerivano i Gentili, si riducevano ad uno di questi quattro fini: I. a placare lo sdegno degli Dei, e dicevansi Placatorj, o Propiziatorj: II. ad espiare le persone e le cose, e si appellavano Espiatorj, o Lustratorj: III. a contestare la gratitudine ai benefizj degli Dei, e si chimavano Eucaristici: IV. finalmente a indovinare l'avvenire, e si denominavano Divinatorj, o Vaticinatorj. Di tutti questi quattro fini ha trattato con vasto apparato di erudizione e di autorità lo Stuckio (8), al quale, per non essere soverchiamente e inopportunamente prolisso, rimetto il benigno Leggitore. Ma quale è mai la ragione, per cui Iddio prescrisse agli uomini questo modo di espiare le colpe, e di mostrare la sua divozione e gratitudine? Sono tante e sì varie le ragioni, che io ritrovo appresso gli Espositori e i Critici, che queste più tosto, che soddisfare la curiosità del Lettore, gli muovono la nausea. In tanta varietà e discrepanza di opinioni sia permesso anche a me di manifestare ciò, che, seguitando le traccie della Scrittura, ne sento, sottomettendo sempre il mio debole sentimento al purgatissimo giudizio di coloro, che hanno letto in fonte, e drittamente inteso la Scrittura medesima.

---

(7) *Carpzovius cit. loc.* §. 4.
(8) *In Sacrorum Sacrificiorumque Gentilium Descriptione pag.* 221. & *seqq. Edit. Lugd. Batav.* 1695.

CAPITOLO V.

Origine delle Sacre Oblazioni, e dei Sacrifizj.

L'uso di tutte le Sacre Oblazioni in generale, se noi bene il consideriamo, nella sua primiera istituzione non ad altro scopo tendeva, che a testificare la suprema potestà di Messer Domine Iddio sopra gli uomini, e sopra tutte le cose a loro concesse (1), nella guisa appunto, che tra le civili Società mostrano i sudditi la loro dipendenza dal proprio Sovrano per via di censi e di tributi (2). E siccome quest' atto era il più giusto, che potessero praticare gli uomini, come quello, mediante il quale davano a Dio il suo diritto (3), e conseguentemente il più accetto a Lui, perchè con esso veniva ad essere riconosciuto per Creatore e Signore, di qui ne avvenne, che anche gli atti spontanei di pietà, gli obbligatorj di Religione, e i necessarj per causa di delitto, o di quasi delitto, si facevano consistere in Oblazioni e in Sacrifizj. Di fatto, che Iddio considerasse le Oblazioni e i Sacrifizj come testimonianze della soggezione degli uomini, si arguisce chiaramente da quelle parole, colle quali Egli per bocca del Profeta Malachia *Cap. I. v. 6.* riprende gl' Israeliti, o perchè tralasciavano le consuete Offerte, o perchè le offerivano viziate: *Filius*, Ei dice, *honorat Patrem, et servus timet Dominum suum: quod si Pater ego sum, ubi est honor mei?*

---

(1) *Fagius ad Paraphrasim Caldæam Genes. Cap. IV. v. 3.* » ibi » *Sunt Sacrificia gratiarum actiones, deditiones in obsequium Dei. animique attestationes sese Deo mancipantis, ac de gratuito favore gratiam habentis.*

(2) *Heinecc. Antiq. Rom. Lib. I. Adpend. §. 114. & seqq.*

(3) *Justitia*, secondo la definizione de' Giureconsulti, *est constans & perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi. pr. Tit. Inst. de Just. & Jur. L. 10. ff. eod. Arist. Lib. II. Eth. Cap. 5.*

et si Dominus sum, ubi est timor mei? (4). E veramente la prima Offerta, della quale si trova fatta menzione nella Scrittura, fu quella, che fecero i due figlioli di Adamo, uno de i prodotti della terra, l'altro de i primogeniti della greggia *Genes Cap. IV. v. 3. et 4.* offerta che si deve riferire alla specie dei Sacrifizj Eucaristici, perciocchè con essa intesero i due fratelli di render grazie all' Altissimo de i loro respettivi averi, e nel tempo stesso praticare con esso Lui quegli uffizj, che si convengono ad un' uomo verso il suo Creatore e Signore (5). E qui torna in acconcio di notare, sebben cosa notoria, che, caduto l' uomo dallo stato d' innocenza in quello di reità, fu necessario, che agli atti di riconoscenza e di ringraziamento a Dio si unissero immantinente anche quelli di penitenza, da doversi mostrare con segni esterni, come i primi (6). Per questo adunque da coloro, che presedevano al corpo della Chiesa, furono subitamente praticati, oltre i Sacrifizj Eucaristici, anche gli Espiatorj, per sottrarsi con essi da quella pena, alla quale i rei si erano per la trasgressione sottoposti: e questi Sacrifizj con nome speciale furono appellati Olocausti *Genes. Cap. VIII. v. 20. et Cap. XXII. v. 2. 3. 7. 13. Exod. Cap. X. v. 25. et Cap. XVIII. v. 12. et Cap. XX. v. 24. et Cap. XXIV. v. 25.* Così Giobbe, il quale

(4) *Vide Kimchium ad istum locum.*

(5) *Witsius de Oecon. Fœd. Dei Lib. III. Cap. VIII. §. 67.* Vedasi la Nota 1. di questo Capitolo.

(6) *Witsius cit. loc. §. 65.* » ibi » *Prioris hujus declarationis fundamentum est justitia inhærens, gratiosè homini per Spiritum Sanctificationis communicata, & bona opera exinde procedentia. Non enim propter aliam rationem quis verè pius & sanctus declarari potest, nisi quia sanctimoniæ habitu est instructus, & pietati operam dat.* Matth. Cap. XII. v. 37. Ex verbis tuis justificaberis, i. e. *justus declaraberis, quia verba sunt indicia animi, & vel boni vel mali thesauri cordis τεκμήρια.* Quando Dominus in lucem producet occulta tenebrarum, & manifestabit deliberationes cordis, tum cuique sua laus erit a Deo. I. ad Cor. Cap. IV. v. 5.

le visse avanti la Legge Mosaica, o, se visse in quel torno (7), per la distanza non n' ebbe notizia, per tutti quei giorni, che i suoi figlioli si davano scambievolmente dei pranzj, offeriva Olocausti al Signore, perciocchè diceva fra se, *Forsitan peccaverunt filii mei, et maledixerunt Deo in cordibus suis. Cap. I. v. 5.* Era Giobbe uomo pio e ortodosso, ma non apparteneva al corpo di quella Chiesa, di cui Mosè tesse l' istoria nel Libro della Genesi, e nella metà del Esodo (8): onde senza timore d' errare possiamo conchiudere, che anche prima della Legge scritta gli uomini costantemente aveano questa tradizione, o insegnamento, che i reati si dovevano espiare per via di Sacrifizj (9).

---

(7) *Fridericus Spanhemius Hist. Jobi Cap. VI. per tot. & signanter* §. 19. Questo Autore pone Giobbe fra gli ultimi tempi di Giuseppe e l' uscita degl' Israeliti dall' Egitto. Vedi il Sig. Ceruti nella Prefazione al suo Giobbe pag. XXXVIII.

(8) Nel Capitolo XIX. dell' Esodo comincia Iddio a disporre il suo popolo al ricevimento della Legge.

(9) *Witsius de Oecon. Fœd. Dei Lib. III. Cap. III. §. 18.* » ibi » *Unde mirum est, Virum Magnum ad quæstionem, An Sacrificium Abelis fuerit Hilasticum, vel Eucharisticum, respondisse:* Ante Mosen non fuisse instituta a Deo Sacrificia pro peccatis: quorum est accusare peccatum. *Id gratis dictum esse hinc patet: I. Quia tum nulla Sacrificia ante Mosen instituta forent, quæ typi existerent Sacrificii Hilastici Christi. Uti enim convenientia sit inter typum & antitypum, necesse fuit, ea Sacrificia, quæ Hilasticum Christi Sacrificium obumbrabant, Hilastica quoque suo modo fuisse: i. e. ita peccatum ad mundationem carnis expiantia, ut simul peccatum accusarent, ostenderentque, se illi verè expiando non sufficere, quum repeti identidem debuerint. Neque dubitant Viri Eruditi, quin Sacrificia etiam antiquissimorum Patrum Sacrificii Christi Sacramenta typique fuerint, quum disertis verbis scribant:* Patres ante Mosen obtulisse talia, qualia & Moses, & easdem res significare apta. *II. Constat, etiam Jobum, quem credibile est, ante, certùm extra politiam Mosaicam vixisse,* עולות Holocausta *pro filiis & amicis suis obtulisse, ad expiationem, quæ commiserant, peccatorum.* Job. Cap. I. v. 5. & Cap. XXXXII. v. 8. *Holocausti autem hic finis est,* ut sit acceptum pro offerente ad expiandum ipsum. Lev. Cap. I. v. 4. Et istiusmodi Sacrificiis testabantur fideles istius temporis, *(ipso Viro Magno id observante)* uti agnoscerent, Deo deberi satisfactionem pro peccatis, ita a se præstari non posse. *Quod accusatio erat reatus & impotentiæ. Quam*

idem

Veduto lo scopo, al quale in origine tendevano i Sacrifizj, e l'altre Sacre Oblazioni, adesso è prezzo dell'opera il rintracciare l'Autore, che in principio suggerì agli uomini di così fare. Dicendo S. Paolo *ad Ebr. Cap. XI. v. 4.* che Abelle offerì Sacrifizj *per Fidem*, ed essendo la Fede, siccome la definisce il Grozio (10), *qua Dei dictis creditur, atque fiditur*, di qui noi siamo assicurati, chè Iddio fu quello, che insegnò loro ad esternare la Fede per questi modi e vie. Di fatto, se i Sacrifizj, come alcuni empiamente opinano, fossero stati escogitati dagli uomini, non sarebbero stati accetti a Dio (11), il quale esige il culto a modo suo, non a capriccio degli uomini: ora la Scrittura parlando del Sacrifizio di Abelle dice, *Et respexit Deus ad Hebelum et ad munus ejus. Genes. Cap. IV. v. 4.* e degli Olocausti di Noè, *Et odoratus est Dominus odorem quietis. Genes. Cap. VIII. v. 20.* le quali ultime parole i due Interpetri Caldei Onkelo e Gionatane traducono, *Et acceptavit Dominus cum beneplacito Sacrificia illius*. E veramente, se la Fede, come dice il medesimo S. Paolo *cit. loc. v. 1.* è ciò, per cui sussistono

---

idem ille Vir magnus dissimulare non potuit, ubi de Holocaustis a Jobo pro amicis suis jussu Dei oblatis agit, & in hæc verba fatur : Nam quantumvis multæ victimæ cæsæ essent, & homo quidem, oblata pecude, inter homines nou amplius pro peccatore, sed pro justo haberetut, tamen accusabatur conscientia a peccato, ideoque & cumulandæ & repetendæ oblationes erant sine fine.... Jobus Cap. VII. v. 1. non queritur de ea servitute, qua Deo paremus, sed de servitute illa, quæ Patribus incubuit, quod est grave jugum timoris, & terrore Legis, cum maxima molestia rituum ..... Quanquam autem Jobus ante Legem Mosis fuisse videatur, Cæremoniis, quot Israelitis impositæ fuerunt, non fuisse oneratus; & tamen non fuit melior ipsius conditio. *Fuit ergo in Sacrificiis ab ævo a Deo jussis exprobratio & accusatio peccati, atque adeo jugum, non conveniens cum illa Patrum libertate, quam sibi Viri Docti fingunt.*

(10) *Comment. in Epist. ad Hæbr. d. Cap. XI. v. 1.*

(11) *Wagenseilius in Confutatione Carminis Rab. Lipmanni pag. 549. & seqq.*

quelle cose, che si sperano, e si dimostrano quelle, che non si vedono, egli è necessario, che la Fede abbia per base e fondamento l'espressa precedente promessa di Dio. Così Abramo credette, che la sua discendenza sarebbe stata numerosissima, e tal credenza gli fu imputata a giustizia, *Genes. Cap. XV. v. 6.* perchè lagnandosi di essere invecchiato senza avere avuto figliolanza, Iddio gli avea detto, *Suspice in Cœlum, et numera Stellas, si potueris numerare eas: et dixit, sic erit semen tuum. cit. loc. v. 5.* Ma pure per breve momento accordiamo agli opinanti in contrario, che l' Oblazioni fossero escogitate dagli uomini, come difenderemo poi la virtù de i Sacrifizj Espiatorj? Se gli uomini in luogo di far morire il trasgressore, ciò che per le cose dette erano obbligati di fare, perchè così voleva Iddio, avessero capricciosamente fatto morire un' animale, come che questo in sostanza era l' istesso, che burlarsi di Dio, lungi dal placarlo, avrebbero Lui maggiormente provocato a sdegno. Perchè gli offerenti possano dire, come Grane appresso Ovidio (12),

Hanc animam vobis pro meliore damus,

non basta la sola volontà dell' offensore, ma è onninamente necessario, che preceda l' assenso dell' offeso, a cui spetta dar la legge all' offensore. È dunque gioco forza il confessare, o che i Sacrifizj non operavano il noto effetto, o, se l' operavano, riconoscevano la sua istituzione da Dio (13).

(12) *Fastorum Lib. VI. v. 162.*
(13) *Carpzovius in Mantissa de Sacrificiis Sect. I. per tot.*

CAPITOLO VI.

Modo di praticare il Divino Provvedimento: cve della Confessione del peccato.

Esposta brevemente l' origine delle Sacre Oblazioni secondo il mio parere, ritorno al provvedimento Ecclesiastico per risparmiare le vite degli uomini. Ove dunque alcuno avesse peccato in cosa di non gran momento, o senza malizia, dovea condurre al luogo per ciò destinato (1), davanti al cospetto del Signore (2), una Vittima da sacrificarsi nel modo seguente: Giunto ch' egli era nell' Atrio interno del Tempio, quivi fermandosi, e poste con tutta la forza ambe le mani sopra il capo della Vittima, confessava il suo paccato, trasferendo così nel capo di quella, mediante l' imposizione delle mani, e la confessione del peccato, tutta la sua colpa, *Num. Cap. V. v. 7.* Mentre che il

---

(1) Tosto che fu fissato lo Stato della Chiesa, che principiò col principiare degli uòmini, fu destinato ancora sì fatto luogo. Il Fagio sopra quelle parole della Genesi *Et adduxit Kainus Cap. IV. v. 3.* così scrive: *In certa enim laco (quod hinc colligitur) conveniebant, in qua sacris solemniter operabantur, Deumque colebant, audiendo verbum ejus, orando, & sacrificanda. Vides erga, Exclesiam incæpisse statim ab Orbe condito, semperque fuisse celebres ac salemnes conventus hominum piarum; quas quicumque negligunt & cantemnunt, non erunt participes promiss.onum Dei, quæ tantùm in Ecclesia valent, & efficaces sunt, non extra Ecclesiam. Quod certè & veteres Hebræorum tenuerunt: hinc dixerunt,* המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא *h. e.* Qui contemnit Ecclesiæ cœtus, non habebit partem futuri sæculi. *Hæc notent Sectarii. Sed unde habuerunt Cain & Abel, quòd Sacrificiis Deum honorent? Nimirum a Patre suo, penes quem tum erat rerum potestas, functia Sacerdatii, ac Verbi ministerium, quo familiæ suæ præibat, instituens eas in Verba Damini, & explicans illis pramissianem factam de Semine Mulieris caput serpentis conculcatura. Unde & Hebræarum quidam sentiunt, quòd Sacrificia sua ad Patrem attulerunt.*

(2) In detto luogo si manifestava Iddio sotto diversi segni, e si faceva per diversi modi conoscere. Dopo eretto il Tabernacolo, e costruito il Tempio, il luogo della sua residenza fu il solo Propiziatorio.

reo, il quale per ragione di rito era presente a tutta la funzione del Sacrifizio, stava a vedere scannare, scorticare, tagliare in pezzi, e abbruciare sull' Altare la Vittima, dovea seco stesso pensare, che così sarebbe dovuto addivenire a lui, se al proprio sangue non avesse la Divina Misericordia sostituito quello della Vittima. Tal pensamento del reo sul fatto del Sacrifizio ci viene dalle Tradizioni della Sinagoga, e lo vediamo altresì confermato da i Padri della Chiesa: e siccome occupa la più gran parte nell' argomento, che ho preso a trattare, non deve rincrescere, che io lo convalidi colle autorità de i migliori Scrittori Ebrei e Cristiani. Il Rabbino Nacmanide sopra il Capitolo primo del Levitico così scrive » Egli era giusto, che il suo sangue » fosse sparso, e fosse abbruciato il suo corpo; ma il Divino » Creatore per un tratto della sua Clemenza in vece di tutto questo » si compiacque d' accettare per riscatto una Vittima, di modo » che il sangue di questa si spargesse in luogo del sangue di » lui, e così dare sfogo al Precetto *Anima pro anima* » Don Isacco Abrabanello nella Prefazione al Commentario sopra il Levitico » Era degno l' offerente, che il suo sangue si spargesse, e il » corpo si abbruciasse per il suo peccato, ma Iddio, usando » della sua Clemenza, in vece di tutto questo, e per riscatto, » si degnò di ricevere da lui una Vittima, il di cui sangue » si spargesse in luogo del sangue di lui, e la di lei anima » subisse le veci dell' anima di questo » Mosè Maimonide. (3) » Quello, che imponeva le mani, le applicava con tutte le forze sul capo della Vittima, perciocchè quel detto della Legge » *Super caput Victimæ Lev. Cap. I. v. 4.* esclude il collo e i » fianchi. Del resto tra l' animale da immolarsi e la mano

(3) *Tract. de Sacrificiis Cap. III,*

» dell' uomo non vi dovea esser di mezzo cosa alcuna. In
» questa guisa dunque faceasi l' imposizione delle mani: Se
» la vittima era delle più Sante, si fermava dalla parte Settentrionale dell'Altare, di modo che fosse rivolta verso Occidente,
» e quello, che imponeva le mani, stava dalla parte d' Oriente
» in guisa, che riguardasse l' Occidente, e poste le mani tra le
» corna della Vittima confessava i peccati; cioè sopra la Vit-
» tima offerta per il peccato confessava il peccato (4), e so-
» pra la Vittima offerta per il delitto confessava il delitto (5),
» sopra l' Olocausto confessava la violazione d' un Precetto
» affarmativo, e di un Precetto negativo, il quale fosse annesso a
» un Precetto affermativo (6). La formula della Confessione
» era la seguente: Ho peccato, ho iniquamente adoperato,
» ho prevaricato, ritorno a penitenza, ed ecco la mia purgazio-
» ne » Il Beato Teodoreto (7) » Non a tutte le Vittime i Sa-
» cerdoti imponevano le mani, ma soltanto a quelle, che of-

(4) Vedi il Cap. IV. n. 5.

(5) Vedi il detto Cap. IV. n. 6.

(6) Precetto negativo annesso all' affermativo si dice quello, la di cui trasgressione si ripara per l' affermativo: ex. gr. dice il Sacro Testo, *Et non relinquetis ex eo*, cioè dell' Agnello Pasquale, *usque ad mane: Exod. Cap. XII. v. 10.* ecco un Precetto negativo: poi seguita, *quod autem relictum fuerit usque ad mane, in igne comburetis. cit. loc.* ecco un Precetto affermativo a quello annesso, il quale eseguito ripara la violazione del negativo. Altro esempio simile a questo è quello del Deuteronomio: *Quum occurrerit nidus avis coram te in via in quavis arbore aut super terram, in quo sint pulli aut ova, & mater cubans super pullos aut super ova, non capies matrem cum filiis. Cap. XXII. v. 6.* Se alcuno trasgredirà questo Precetto negativo, prendendo insieme con i figli o coll' ova anche la madre, vi potrà rimediare, lasciando andare la madre: *Dimittendo dimittes matrem, & filios capies tibi, ut bene sit tibi, & prolongabis dies. cit. loc. v. 7.* Si noti però, che, sebbene vi rimediasse per sì fatta via, egli era per altro tenuto di offerire l' Olocausto, e di confessare sopra di esso il suo peccato.

(7) *Quæst. LXI. in Exod.*

» ferivano per se, e specialmente per alcun suo peccato: all' » altre imponevano le mani gl' istessi offerenti; con che sim- » bolicamente dinotavano, esser quella Vittima sostituita in » luogo dell' offerente, per il quale era immolata » E più diffusamente del B. Teodoreto parla di questo rito Eusebio Vescovo di Cesarea nella Dimostrazione Evangelica (8). Queste autorità, oltre tante altre, che si potrebbero riportare, non lasciano luogo a dubitare della proposizione sopra fissata (9), che il reo di qualunque trasgressione, stando a tutto il rigore, dovrebbe indistintamente farsi morire.

CAPITOLO. VII.

Rito praticato nello spargimento del sangue, sopra, intorno, e a piè dell' Altare.

FRA i diversi riti, che costituiscono l' intera funzione del Sacrifizio, la ragione del mio discorso richiede, cha io faccia special menzione dello spargimento del sangue, al quale in sostanza si riduce quasi tutto l' affare del Sacrifizio medesimo (1). Giunta la Vittima nell' Atrio del Tempio (2), e quivi

(8) *Lib. I. Cap. 10.*

(9) Cap. III.

(1) *Tract. Talmud. Zebachim 26. 1.* כיון שהגיע דם למזבח נתכפרו בעלים h. e. *Quum sanguis attigit Altare, expiantur peccata offerentium*: e S. Paolo agli Ebrei *Cap. IX. v. 22.* χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις i. e. *Sine effusione sanguinis non fit remissio*. Vedi il Cap. seguente VIII. n. 1. e 2. *Relandus Antiq. Sacr. Part. III. Cap. I. §. 22.*

(2) E prima della costruzione del Tempio la Vittima si conduceva alla porta della Tenda dell' adunanza, ed ivi si scannava, *Lev. Cap. III. v. 2.* e prima dell' erezione del Tabernacolo conducevasi al luogo individuato nel Cap. precedente VI. n. 1.

fermata nel luogo consueto giusta la qualità del Sacrifizio (3), subito dopo l' imposizione delle mani, e contemporanea confessione del peccato, il Sacerdote, o qualunque altro (4), tenendola colla mano, le tagliava col coltello sacro la gola e l' aspera arteria. Quindi raccolto il sangue in uno o più vasi, e portato all' Altare, il Sacerdote, prima che si venisse ad altro, ne faceva l' aspersione in uno dei seguenti quattro luoghi e modi, secondo la diversità del Sacrifizio, che si offeriva: cioè I. A i corni dell' Altare esteriore (5), se il Sacrifizio era Espiatorio, con quest' ordine: Il Sacerdote intingeva il dito indice della mano destra nel sangue, e con l' unghia del pollice da una parte, e con quella del dito medio dall' altra lo faceva colare sull' angolo del corno fra il Mezzogiorno e l' Oriente, astergendo all' orlo del vaso quello, che dopo l' aspersione restava attaccato al dito, di modo che, quando passava ad asper-

---

(3) Se il Sacrifizio era de i più Santi, la Vittima si scannava dalla parte Settentrionale dell' Altare *Lev. Cap. I. v. 11.* per la qual parte s' intende tutto lo spazio dell' Atrio dal lato Settentrionale dell' Altare fino al muro Settentrionale dell' Atrio stesso *Siphr. fol. 63. 2.* Se poi era de i meno Santi, la vittima si poteva scannare in qualunque luogo dell' Atrio, eccettuata la parte Settentrionale e Occidentale dell' Altare, *Lev. Cap. III. v: 2. & 8.* ove non è definita alcuna parte per lo scannamento, come ne i Sacrifizj più Santi, e perciò si poteva scannare in qualunque parte, a riserva della Settentrionale, come destinata ai più Santi, *Relandus cit. loc. §. 9.* I diversi gradi della santità ne i Sacrifizj vedansi appresso il medesimo Relando *cit. loc. §. 8.*

(4) Anche un semplice Israelita, sebbene non fosse della Tribù di Levi, non che Sacerdote, anzi una donna, e un servo, tuttochè immondo, poteva scannare la Vittima, quantunque delle più Sante, *Jarchius Comment. in Lev. Cap. I. v. 5.* purchè non entrasse nell' Atrio, ma stesse di fuori, e scannasse l' animale stendendo la mano col coltello dentro l' Atrio, *Zebachim 111. 1. Gemar. Hierosol. Joma 39. 2.* Ma d' ordinario la scannavano i Sacerdoti, e in difetto di questi i Leviti. *Relandus cit. loc. §. 18.*

(5) Questo Altare era nell' Atrio del Tempio. *Relandus Part. I. Cap. IX. §. 8. Constantinus l' Empereur ad Tract. Middòth Cap. III. §. 1.*

aspergere l' altro corno fra l' Oriente e il Settentrione, il nuovo intingimento del dito nel sangue si facesse dell' intero: e così in aspergendo il terzo corno fra Settentrione e Ponente, e finalmente il quarto fra Ponente e Mezzogiorno, dove si terminavano tutte le aspersioni, e alla base di questo corno si versava il restante del sangue, acciocchè per il foro Australe scorresse al Torrente Cedron (6). II. In *Sancto Sanctorum*, o a i corni dell' Altare del suffumigio (7), se era di quelle Vittime Espiatorie, che si abbruciavano; e il rito di questa aspersione era l' istesso, che l' indicato di sopra, se non che il corno, che di sopra si aspergeva il primo, qui si aspergeva in ultimo luogo, principiandosi da quello di fra l'Oriente e il Settentrione; e il resto del sangue si effondeva alla base dell'Altare esteriore per il forame di Occidente (8). III. A i quattro angoli dell'Altare esteriore, se era sangue di Olocausti, di Sacrifizj per un delitto, e di Sacrifizj Salutari, o Pacifici che si abbiano a chiamare, privati o pubblici che fossero, e il rito era il seguente: Il Sacerdote portando il vaso del sangue all' Altare lo effondeva a quell' angolo, che è fra l'Oriente e l' Aquilone, al di sotto della linea rossa (9), di modo che scorrendo il sangue per il lato Orientale e Aquilonare, venisse così a formare un Γ Greco: quindi andando il Sacerdote all' angolo opposto, bagnava nell' istesso modo gli altri due lati di Ponente e Mezzogiorno, e il rimanente del sangue lo versava alla base per

---

(6) *Maimonides de Sacrificiis Cap. V. §. 7.*

(7) Del luogo, ov' era situato quest' Altare, vedi il Relando *d. Part. I. Cap. IV. §. 10.*

(8) *Maimonides cit. loc.*

(9) Di questa linea, o filo rosso, che cingeva l' Altare a mezzo, vedi la Misna *Tract. Middòth Cap. III. §. 1. & ibi L'Empereur n. 12.*

il forame Australe (10). IV. Finalmente alla base dell' Altare, se era sangue di animali primogeniti, o di decime di questi, o dell' Agnello Pasquale; e qui si ricercava una sola aspersione, perciocchè il corno fra Mezzogiorno e Oriente era mancante del fondamento (11).

CAPITOLO VIII.

Scopo dello spargimento del Sangue, sopra, intorno, e a piè dell' Altare.

QUESTO spargimento del Sangue sopra, intorno, e a piè dell' Altare era di tale e tanta importanza, che non prima si credeva condonato il peccato, o soddisfatto al Precetto, che il Sangue della Vittima avesse bagnato l' Altare: e quando S. Paolo in scrivendo agli Ebrei *Cap. IX. v. 22.* dice: *Sine Sanguinis effusione non fit remissio* (1), non si ha già da intendere di quella effusione, con la quale il Sangue esce delle vene, ma bensì di quella, con la quale si asperge l' Altare (2). Ed eccone la ragione: Iddio, per risparmiare la vita a quegli uomini, che per certi delitti tuttoche non gravissimi si erano meritati la morte, si compiacque di accettare in iscambio il sangue di una Vittima, che è quanto dire, l' anima di una bestia per l'anima del reo, dicendo la Scrittura, *Quia anima carnis in sanguine est. Lev. Cap. XVII. v. 11.* dunque non

---

(10) *Maimonides cit. loc.*

(11) *Maimonides cit. loc. L'Empereur cit. loc. n. 13.*

(1) *Adde Tract. Joma fol. 5. 1. & Tract. Menachòth fol. 93. 2.* „ ibi „ *Non est expiatio nisi per sanguinem, quia dicitur*, Sanguis pro anima expiabit. Lev. Cap. XVII. v. 11.

(2) Vedi il Cap. antecedente VII. n. 1.

si può intendere compiuto l' atto dell' equivalente soddisfazione, finchè in certa maniera non si è fatta a Dio la tradizione dell' anima sostituita a quella del delinquente: questa tradizione poi intendevano che si facesse mediante l' aspersione del Sangue intorno all' Altare. Imperocchè i Presidi della Chiesa fino dal bel principio del Mondo fissarono, o ciò eseguissero per Divino Comandamento, o il facessero per quei lumi, che allora avevano maggiori, fissarono, dissi, un luogo pubblico ritamente a Dio consacrato (3), affinchè tutti quelli, che volevano o prestar culto al Creatore, o placarlo dei reati, praticando quest' atto dell' Offerte e dei Sacrifizj sopra l' Altare in detto luogo eretto, venissero a esercitare con esso Lui l' istessa funzione, che il vassallo rispetto al Padrone, e l' uomo rispetto all' altr' uomo, colla prestazione dei tributi, e colla soluzione del debito ad essi fatta in persona (4). E qui si noti, che, se il Sangue nel tempo, che dal luogo dello scannamento era portato all' Altare, avesse dato alcun segno di coagularsi, il Sacerdote, per impedire il congelamento, doveva agitarlo (5). E la ragione di questo si è, perchè, se si fosse condensato, di modo che nell' atto dell' aspersione intorno all' Altare non scorresse, il Rito Sacro non sortiva il suo effetto, avvenga che nel Sangue coagulato non possa es-

---

(3) Ved. il Cap. VI. n. 1.

(4) Vedi il Cap. V. n. 1. e 2. *Joh. Fridericus Breithauptus ad Jarchii Commentarium in Num. Cap. XV. v. 3. n. 2.* „ ibi „ *Nam Sacrificia festorum solemnium veniunt ex debito, & propterea illa distinguntur a votivo, atque oblatione voluntaria.*

(5) *Joma Cap. IV. §. 3. in Misna* „ ibi „ *Mactabat ipsum, & paterâ sanguinem excipiebat, dabatque ei, qui miscebat eum super scamnum quartum, quod erat in Sanctuario, ut non concresceret.* E nella Parafrasi Caldea di Ester: ורובי כהנא הוו מרכן ובחשן ית דמא *Juvenes verò Sacerdotes agitabant & miscebant sanguinem. Cap. I. v. 14.* Aggiungasi Gio. Sauberto *De Sacrificiis Veterum Cap. XXV. pag. 661. Edit. Jenæ 1659.*

sere , nè supporsi l' anima : era dunque necessario , che in tal' atto ritenesse l' istessa qualità, che aveva essendo nelle vene dell' animale , voglio dire la qualità di fluido . I Gentili pure nei loro Sacrifizj procuravano con ogni diligenza, che il Sangue non si congelasse , perchè scorresse sull' Altare , o nella fossa , dove , secondo la diversità dei Numi , ai quali sacrificavano, si spargeva . Così quando Omero nella descrizione dei Sacrifizj dei suoi Eroi usa le particelle *θοῶς celeriter, αὐτίκα extemplo, καρπαλίμως subito, αἶψα statim*, vuole alludere alla sollecitudine , che avevano di presto spargere il Sangue, affinchè non si condensasse , e non alla prestezza di tutta la funzione , come crede lo Stuckio (6) , il quale in proposito di dette particelle scrive : *Colligimus , in Sacris peragendis summam alacritatem, agilitatem , celeritatemque a gentilibus fuisse adhibitam , ne diuturniore mora & cunctatione , sinistra quaedam minusque laeta acciderent, quo minus litari posset .* Imperocchè non v' ha cosa alcuna tanto contraria alla santità e maestà delle funzioni religiose, quanto la soverchia fretta nell' eseguirle (7) .

---

(6) *In Sacrorum Sacrificiorumque Gentilium Descriptione pag. 179. Edit. Lugd. Batav. 1695.*

(7) Orazio parlando dell' incostanza di Ermogene Tigellio in tutte le cose , e segnatamente nel caminare , dice *Lib. I. Sat. III. v. 9. & seqq.*

. . . . . Sæpe velut qui
Currebat fugiens hostem , persæpe velut qui
Junonis sacra ferret .

ove il Torrenzio commenta : *Notum proverbium* H'ρ*αιον βαδίζειν, i. e.* Junonium incedere , *vel ab ipso Deæ illius incessu, pleno majestatis , vel a sacrorum ejus pompa , lento gradu duci solita . Quamquam ad sacra quod attinet, cæterorum quoque Deorum Dearumque fercula , propter DIGNITATEM ac REVERENTIAM , summa cum gravitate deferebantur .*

CAPITOLO IX.

Autorità, onde si prova, che gli Antediluviani non ebbero da Dio l' indulto della carne.

Con la premessa di tutte queste notizie, inerendo criticamente alle traccie della Scrittura, egli è agevol cosa il fissare la vera ragione della proibizione del Sangue degli animali, fatta da Dio ai Noachidi, e posteriormente ripetuta e confermata agl' Israeliti. Ma prima conviene appianare il meglio, che si può, anche un' altra difficoltà. Non convengono fra di se gli Eruditi in determinare, se agli Antediluviani, oltre l' uso degli erbaggi, e dei frutti degli alberi, fosse da Dio concesso anche l' indulto della carne (1). Io esaminando attentamente quelle parole, colle quali Iddio dà agli Adamiti (2) il dominio di tutte le cose, credo di potere sicuramente fissare, che gli Antediluviani non ebbero la licenza di cibarsi della carne degli animali. Creato ch' ebbe Iddio l' Universo, e finalmente l' Uomo, nel dare a questi (per parlare col linguaggio dei Naturalisti) l' investitura del regno animale, così disse: *Fructificate, & multiplicate, & replete terram, & subjicite eam: & dominamini in piscibus maris, & in volatilibus Coelorum, & in omni bestia reptanti super terram. Genes. Cap. I. v. 28.* Queste parole dimostrano unicamente, che Iddio concesse all' uomo di dominare sopra gli animali, non già di

---

(1) Il Relando *Antiq. Sacr. Part. III. Cap. I. §. 13.* è d' avviso, che gli Antediluviani mangiassero comunemente la carne. Le di lui congetture a me sembrano assai deboli.

(2) Per *Adamiti* io intendo quì gli uomini dalla creazione del Mondo fino al Diluvio.

cibarsi della loro carne: nè dal dominio, come alcuni malamente fanno, si può conseguentemente argomentare alla licenza di mangiarne, argomento che nulla forza riceve dalla distinzione degli animali, che noi ritroviamo fra gli Antediluviani, in mondi, e in immondi, *Genes. Cap. VII. v. 2.* perciocchè questa serviva solamente all' oggetto dei Sacrifizj. Si osservi per altro, che, prevedendo Iddio di dovere un giorno accordare agli uomini l' uso della carne, nel dare in principio a Adamo il dominio sopra gli animali, non volle vietargli espressamente l'uso della carne, ma si contentò semplicemente di tacerlo, riserbandosi a concederlo quando l' ingordigia umana glielo avesse, per così dire, violentemente strappato delle mani. Veduta l'investitura del regno animale, si ponga mente all' altre parole, colle quali Iddio passa ad investir l' uomo del regno vegetabile: *Et dixit Deus, ecce dedi vobis omnem herbam seminificantem semen, quae in superficie omnis terrae, & omnem arborem, in qua fructus arboris seminificantis semen: vobis erit in escam. cit. loc. v. 29.* Quì, che Iddio volle dare all' uomo la facoltà di mangiarne, gliela concesse espressamente, *vobis erit in escam;* ma rispetto al regno animale, avendola taciuta, devesi conseguentemente credere, che non gliela volesse accordare. Nè, per rispondere agli opinanti in contrario, quel *vobis erit in escam* si può all' un regno e all' altro riferire: imperciocchè la potestà di dominare sopra gli animali, e la facoltà di cibarsi dei vegetabili, non sono espresse, come suol dirsi, in un solo contesto, cioè in un discorso continuato e connesso, ma bensì in un discorso separato; la qual separazione, se non si rileva dalla materiale giacitura delle parole, si arguisce però chiaramente dalla frase. E vaglia il vero: dopo aver dato all' uomo nel versetto ventesimo ottavo il dominio sopra gli animali, nel versetto susseguente ven-

tesimo nono, quasi passando ad altro, e ricominciando un nuovo discorso, dice, *Et dixit Deus, Ecce dedi &c.* Chè se avesse voluto fare del regno animale e del vegetabile un'istessa concessione, oltre che avrebbe dovuto apporre quel *vobis erit in escam* al versetto ventesimo ottavo, avrebbe tralasciato quell' *Et dixit Deus &c.*, e principiato il versetto ventesimo nono, conforme principia il trentesimo, il quale, avvenga che sia una continuazione del precedente, perocchè Iddio per conto del cibo parifica gli uomini e gli animali, si legge annesso a quello, come se l'uno e l'altro fossero un solo versetto: *Et omni bestiae terrae, & omni volatili Coelorum, & omni reptanti super terram, in quo anima vivens, omne olus herbae in escam: & fuit sic.* In questi due ultimi versetti ventesimo nono e trentesimo, i quali si possono considerare come un solo periodo, pare, che lo Scrittore soverchiamente abondi di parole senza precisa necessità, ponendo in fine dell' uno *vobis erit in escam*, e in fine dell' altro *omne olus herbae in escam*, quando che l'una o l'altra frase, nell' uno o nell' altro luogo che fosse, poteva bastare. Ma si risponde, che si fatta ripetizione è propria dell' indole e del genio della Lingua, di modo che, se insieme col dominio dato agli uomini sopra gli animali Iddio gli avesse voluto concedere ancora la facoltà di mangiare la loro carne, l'Istorico avrebbe ripetuto l'istessa cosa anche tre volte. Ora nulla dicendo ove era il maggior' uopo, e ripetendo la cosa dove meno bisognava, è gioco forza il confessare, che in fine del versetto ventesimo ottavo tacque *vobis erit in escam*, o altra simil frase, perchè allora Iddio non ebbe in animo di accordargli di mangiare quanto sottoponeva al loro dominio.

CAPITOLO X.

Licenza espressa di mangiare la carne accordata per la prima volta ai Noachidi.

QUESTE Grammaticali riflessioni brevemente fatte sopra i tre allegati versetti del primo Capitolo della Genesi bastano a dimostrare, che Iddio di principio non concesse agli Adamiti la facoltà di cibarsi della carne degli animali: esaminando poi l' altre parole, colle quali Egli rinnova e conferma ai Noachidi l' istesso dominio, l' affare si riduce all' evidenza. *Omne reptile*, Ei dice, *quod est vivens, vobis erit in escam: sicut olus herbae, dedi vobis omnia. Genes. Cap. IX. v. 3.* quasi che dica: In quella guisa appunto, ch' io già concessi agli Adamiti la facoltà di cibarsi degli erbaggi, ora concedo a voi la licenza di mangiare la carne degli animali. Che se anche avanti il diluvio fosse stato permesso di mangiarne, come che Noè e i suoi figlioli, ai quali solamente qui parla Iddio, perchè essi soli allora esistevano, erano nati non pochi anni innanzi al diluvio, non v' era bisogno, che Iddio rinnovasse loro un indulto, che quelli già sapevano di avere, o, volendolo rinnovare, lo averebbe detto in modo, che dalle parole medesime arguir se ne potesse la rinnovazione; e noi tutto all' opposto ne rileviamo la novità. Ed in fatti l' uso degli erbaggi si vede enunciato in guisa tale, che quando anco non si leggesse il versetto ventesimo nono del Capitolo primo della Genesi qui sopra riportato, si potrebbe asseverantemente dire, che già lo avevano, *sicut olus herbae*. Io quì non intendo asserire, che di fatto gli Antediluviani non mangiassero mai della carne, potendo a ciò servire di contrario argomento il

il sistema di vita, che, secondo che accenna la Scrittura, tennero Lemecco, e i di lui figlioli, e specialmente Tubal-Caino *Genes. Cap. IV. v. 19. & seqq.* (1), anzi appunto perchè i Noachidi, se non ne mangiarono essi, videro altri mangiarne, e forse, se si ha riguardo a Cam, con quegli stimoli alla gola, che di Filodemo dice Settano (2),

Et gula conspecto suspirat avara macello,

per questo, a mio parere, venne Iddio nella deliberazione di accordargli l' indulto della carne, non essendo verisimile, che senza una qualche ragione volesse loro conceder quello, che poco o nulla gl' importava. Intendo unicamente di asserire, che, stando all' Istoria di Mosè, gli Antediluviani non ebbero da Dio la facoltà di cibarsi degli animali.

CAPITOLO XI.

Ragione, per cui Iddio proibì agli uomini di cibarsi del sangue degli animali.

Dopo riportate le autorità per provare, che agli Antediluviani non fu concesso l' uso della carne, ora si dovrebbe allegarne la ragione: ma siccome questa dipende in gran parte dalla proibizione del sangue, il buon' ordine richiede, che finalmente si venga a fissare la ragione di detta proibizione. Abbiamo di sopra veduto, che fino dal bel principio del Mon-

(1) Dicendosi di Tubal-Caino, *qui acuebat omne artificium aeris & ferri: Genes. Cap. IV. v. 22.* è molto verisimile, che, oltre l' essere violento contro gli uomini, fosse ancora cacciatore di animali.

(2) *Satyr. IV. v. 24.*

do il sangue degli animali, nel quale è l'anima loro, fu da Dio destinato ad espiare i delitti, *Quia anima carnis in sanguine est, & ego dedi eum vobis super Altare ad expiandum super animas vestras: quia sanguis ipse in anima expiabit. Propterea dixi filiis Israelis, Omnis anima ex vobis non comedet sanguinem: et peregrinus peregrinans in medio vestri non comedet sanguinem. Lev. Cap. XVII. v. 11. et 12.* e la ragione dell'espiazione per sì fatto mezzo si è, perchè, come è detto, dovendosi dare a Dio l'anima del reo, Egli, per risparmiare la vita degli uomini, si compiacque di accettare in iscambio il sangue, che è quanto dire l'anima di una Vittima, e così ricevere *animam pro anima*. Ora, se fosse stato permesso agli uomini di far uso del sangue alle mense, come che tutto ciò, che serve di cibo, per il continuo usarne alla perfine degenera in vile, il mezzo importante dell' espiazione de i reati averebbe per questa via perduto onninamente la sua venerazione nella mente degli uomini, e per conseguenza l' obbligo di dovere espiare i delitti averebbe portato alla dura necessità di far morire il reo medesimo. Per questa ragione adunque il provido Regolatore dell' Universo, volendo inviolabilmente preservare a i Sacrifizj la dovuta venerazione, fulminò la sentenza di morte contro chiunque ardisse mangiare il sangue, fosse, o non fosse del popolo eletto, *Lev. Cap. VII. v. 27. et Cap. XVII. v. 10.* nel che fare, prendendo la cosa anche in un' altro aspetto, Egli venne in certa maniera a tenere co i Noachidi la medesima strada, che tenuto avea con gli Adamiti: Imperocchè, siccome nel dare a questi la facoltà di mangiare di ogni sorta di frutti, eccettuò per la ragione sopra allegata (1) l' Albero della

---

(1) Vedi il Cap. III.

scienza del bene e del male, minacciando la morte nel caso della trasgressione, *De omni arbore horti comedendo comedes. De arbore verò scientiæ boni et mali, non comedes de ea: quia in die comedere te de ea moriendo morieris. Genes. Cap. II. v. 16. et 17.* così nell' ampliare a quelli i generi del vitto, accordando loro di più anche l' uso della carne, volle eccettuato il sangue, perchè con astenersene praticassero un' atto di soggezione a Lui, e il riconoscessero per supremo Signore: *Veruntamen carnem, in anima ejus sanguine ipsius* (2), *non comedetis. Genes. Cap. IX. v. 4.* Colla quale eccettuazione venne a scostarsi poco assai dalla prima concessione dell' erba e de i frutti: poichè, come bene osserva il B. Teodoreto (3), » Se tu prendi la carne senza il sangue, questo è

---

(2) Cioè *in anima ejus adhuc existente sanguine ipsius*; e, riducendo il nostro passo a frase Latina, *dum adhuc in ipsamet carne existit sanguis ejus*: imperocchè in Linguaggio Biblico *anima mea* è l' istesso, che *egomet ipse*, e *anima ejus* è l' istesso, che *ipsemet*: così *Multi dicunt animæ meæ, Ps. III. v. 3.* cioè *mihimetipsi*. Che quel בנפשו *in anima ejus* non si possa spiegare nel proprio e rigoroso significato di anima, ne siamo accertati dall' osservare, che nel fraseggiare della Bibbia non si dice mai, che il sangue è nell' anima, ma bensì tutto all' opposto, che l' anima è nel sangue: così *Quia anima carnis in sanguine est, Lev. Cap. XVII. v. 11.* Prendendo poi la preposizione Beth in senso di *cum*, cioè *cum anima ejus*, di modo che il דמו *sanguine ipsius* sia come una spiegazione del *cum anima ejus*, allora il vocabolo *anima* si può intendere nel proprio significato, nè vi è variazione di sentimento. Ma, oltre che il Zakèph gadòl sopra la voce בשר *carnem* distingue il membro del periodo, e perciò rigorosamente non si può annettere la detta voce alla susseguente, sì fatta spiegazione non mi par coerente alle regole di Grammatica Ebraica, e al fraseggiare Biblico, e molto meno al sentimento del Precetto: per la qual cosa io inclino a preferire la prima dichiarazione alla seconda, e conseguentemente a rigettare co i nostri più dotti Critici la spiegazione, che comunemente ne danno i Rabbini, e segnatamente Salomone Jarchi: *Prohibuit eis Deus membrum de animali vivo; ac si diceret: omni tempore, quo anima ejus animalis in illa carne est, non comedetis carnem.*

(3) *Quæst. LIV. in Genes.*

» l'istesso, che mangiare dell' erba, avvenga che l'erba sia pri- » va di anima, se poi prendi la carne col sangue, tu mangi » l' anima ».

CAPITOLO XII.

Altri provvedimenti fatti da Dio per preservare la venerazione al sangue.

Nè, per conciliare al sangue ogni immaginabile venerazione, si contentò Iddio di proibire, che non si adoperasse in cibo: con altri provvedimenti ancora ne volle di più assicurare il rispetto e la maestà contro la semplice incuria. E per conto del sangue a i Sacrifizj destinato, Ei comandò a Mosè, che, adunati Aronne e i di lui figlioli e gl' Israeliti tutti, così loro dicesse » Chiunque della schiatta d' Israele scannerà (1) un bo- » ve, o un'agnello o una capra, dentro o fuori dell'accampa- » mento, e alla porta della Tenda dell' adunanza non mene- » ralla, per offerirne oblazione al Signore, davanti al Taber- » nacolo del Signore, quel sangue sarà a lui imputato, come se » avesse commesso un omicidio, e perciò quell' uomo resterà » sterminato di mezzo al suo popolo, *Lev. Cap. XVII. v. 3. et 4.* » Convengo io pure con gl' Interpetri in credere, che Iddio facesse questo provvedimento, per richiamare l' Israeliti dal culto de i Pelosi, o sia de i Demoni, a i quali essi erano usi di offerir Sacrifizj alla campagna aperta, *quae ipsi sacrificant super facies agri. cit. loc. v. 5.* imperocchè, per tacere di altre nazioni,

(1) Il Diodati sopra questa parola *scannerà* nota quanto segue » Ben- » chè fusse per uso comune, pure Iddio voleva, che, durante il viaggio » del deserto, ogni tal sangue fosse sparso a piè dell' Altare, e che il » grasso fosse arso sopra esso. Dopo l' entrata in Canaan, questa Legge » fu ristretta agli animali de i Sacrifizj ».

gli Zabj, gente Caldea, come scrive Maimonide (2), prestavano culto a i Demoni, i quali essi credevano che apparissero agli uomini in sembianza di Capri, e perciò li chiamavano *Pelosi* (3), opinione che fu molto in voga a i tempi di Mosè, *Et non sacrificabunt amplius Pilosis, post quos ipsi fornicantur: cit. loc. v. 7.* Ma devisi altresì accordare a me, che volesse Iddio prescrivere un luogo solo all' offerire de i Sacrifizj per un' altra potissima ragione, e questa si è, perchè per ogni dove nella superfice della terra, non senza grave scandolo e orrore de i fedeli, non si vedesse dispregiato il soggetto espiatorio de i delitti, e conciliatorio di Dio con gli uomini; all' opposto poi veduto per breve tempo in un luogo solo, e questo per altri giustissimi motivi al tutto rispettabile, venisse ad acquistare maggior venerazione negli occhi e nella mente de i riguardanti. Per questo adunque Egli ordina, che tutte le Vittime da offerirsi si menino alla porta della Tenda dell' adunanza *cit. loc. v. 5.* e di poi soggiunge, *Et sparget Sacerdos sanguinem super Altare ad ostium Tentorii conventus: cit. loc. v. 6.* Ora ogniuno ben vede, che mentre in un luogo, da Dio specialmente eletto, si concilia l'uomo con esso Lui, e si contesta la suprema autorità del Creatore sopra le creature, si accresce in conseguenza un' altissimo grado di venerazione anche al soggetto, mediante il quale si praticano quegli atti, riflettendo, che appunto per esso è destinato quell' Altare in si tremendo luogo eretto. Per conto poi del Sangue non destinato a i Sacrifizj, ma che esce dalle vene degli animali in occasione di essere ammazzati per mangiare, o per altro uso non sacro, Iddio così comanda: *Et vir vir e filiis*

---

(2) *Morè Nebochlm Part. III. Cap. 46.*
(3) Vedasi il Bocharto *Hierozoic. Lib. II. Cap. 52.*

Israelis, et e peregrino peregrinante in medio eorum, qui venatus fuerit venationem feræ, aut avis, quæ comeditur, effundet sanguinem ejus, et operiet illum cum pulvere. cit. loc. v. 13. In forza di questo comandamento Ei vuole, che non si lasci scoperto e negletto nè pure il sangue degli animali ammazzati alla caccia, si perchè in ogni caso il sangue è sempre la sede dell' anima, e perciò sempre degno d' onore, si ancora perchè non lo lambiscano altri animali; in somma perchè nell' opinione degli uomini, e specialmente del volgo, il rispetto verso una cosa di tanta importanza si conservi costantemente illibato. Forse ad alcuno sembrerà strano, come mai, avendo Iddio provveduto al sangue degli animali uccisi alla caccia, niente dica del sangue degli animali scannati al macello; del che veramente in tutto il Pentateuco non si legge nè pure una parola. Fra i tanti precetti de i Rabbini circa il ricuoprimento del sangue uno ve n' ha del seguente tenore, appoggiato al passo del Levitico sopra allegato: *Contegendum esse sanguinem cujusvis* עוף oph *et* חיה chajjàh, i. e. *volucris et feræ* (4): riguardo poi al sangue degli animali, che vengono sotto il nome di בהמה *behemàh* (5), dicono, non esser tenuti a ricuoprirlo; ed ecco la ragione, che danno dell' uno e dell' altro: *Quia anima pendet a sanguine, quemadmodum dixit Moses in prohibitione sanguinis. Congruum proinde est, ut tegamus animam, eamque abscondamus ab oculo intuentium, antequam edatur caro. Nam et hinc facile aliquid contraheremus crudelitatis in animabus nostris, dum, edentibus nobis carnem, effunderetur anima in cospectu nostro. De* behe-

---

(4) *Apud Hottingerum in Jure Hebr. Leg. 158. Vide Bochartum Hierozoic. Lib. I. Cap. 1.*

(5) *De hac voce vide latè disserentem Bochartum d. Lib. I. Cap. 2.*

màh (*jumentis*) *tamen præceptum nobis datum non est, quia jumenti sanguis in sacrificium expiationum consecratur pro animabus nostris, qui proinde tegi non potest* (6). Ma vedendo, che il sangue delle tortore e de i colombi egualmente, che quello de i giumenti (7), è dato per l' espiazione de i peccati, e se ne aspergeva l'Altare, *Lev. Cap. V. v. 7. 8. et. 9.* non so, quanto vera sia l' accennata distinzione Rabbinica. Che però senza una più convincente ragione, io per me inclino al sentimento del Lorino (8), che durante la Repubblica Ebrea costumassero di ricuoprire il sangue di ogni e qualunque animale. E veramente, dando luogo alle congetture sopra il silenzio della Scrittura in questo punto di erudizione, e ripensando, che l' onore dovuto al sangue, e l' uso de i Sacrifizj sono al Mondo stesso contemporanei, egli è molto verisimile, che Iddio nel dare la Legge a Mosè niente dicesse del sangue degli animali scannati al macello, perchè già per antica costumanza, o sivvero per di Lui comandamento, facevano ciò, che far conveniva; e che intanto Egli provvedesse al sangue degli animali uccisi alla caccia, perchè di questo in fatto non si davano alcun pensiero. Caduta poi la Repubblica, io penso, che gli Ebrei non curino più il precetto di ricuoprire il sangue de i giumenti, perchè scannano bestie non sue, e in terra parimente non sua; onde poco o nulla importa loro, che sopra di essa si veda il sangue scoperto.

---

(6) *Hottingerus cit. loc.*

(7) Per *giumenti* qui non si devono intendere i cavalli, o altre bestie da soma, come spiega la Crusca, ma gli animali mondi di qualche mole, che si sacrificavano, e si mangiavano.

(8) *Comment. in Lev. Cap. XVII. v. 13.*

CAPITOLO XIII.

Necessità di sì fatti provvedimenti.

MA, per intendere a fondo la materia, di che si tratta, conviene rivolgersi col pensiero agli elementi della Vecchia Legge; i quali non essendo altro, che segni della Nuova, e questi desunti dall' università delle cose, era troppo necessario, che Iddio, per conciliare ad essi quella venerazione, che per se stessi non avevano, li elevasse con provido consiglio a così alto grado di maestà, e ordinasse molte e rigorose Ceremonie, colle quali si avessero a trattare (1). Imperocchè, come scrive S. Tommaso (2), l' indole umana è tale, che quelle cose, che sono comuni, e non distinte dall' altre, abbiano meno di venerazione; quelle poi, che ottengono qualche discernenza di dignità dall' altre, sieno maggiormente rispettate e venerate. Giovanni Spencero (3) ha discorso a lungo sopra questo Articolo, toccando tutti i soggetti, sopra i quali cade il culto religioso: io, per non espilare li scrigni altrui, col significato grammaticale della voce קדוש *Sanctus*, cioè Segregato, Separato, Distinto, mi lusingo di rappresentare in un solo periodo tutta l' economia della Vecchia Alleanza su questo proposito. Sovente Iddio intuona alle orecchie degl' Israeliti, Se esser Santo, volere abitare in un popolo Santo, e ricever culto per via di cose Sante: dicendo, Se esser Santo, vuol dinotare, ch' Egli non solamente non accomuna la Mae-

(1) *Tost. in Lev. Cap. XI. Quæst. III.*
(2) *I. 2. Quæst. CII. Art. 4.*
(3) *De Legib. Hebr. Ritual. Lib. I. Cap. 10. per tot.*

Maestà sua con i falsi Iddii, al che spetta quel detto del Decalogo, *Non erunt tibi Dii alii coram me. Exod. Cap. XX. v. 3.* (4) ma nè pure i mezzi del culto suo con quelli del culto estraneo: dicendo poi, volere abitare in un popolo Santo, ordina agl' Israeliti, che si dimostrino separati e distinti dagli altri popoli, non solo nei Dommi, nella Disciplina Ecclesiastica, e nei Civili Istituti, ma anche nel cibo stesso: finalmente dicendo di volere ricever culto per via di cose Sante, vieta al suo popolo di adoperare negli usi comuni quelle cose, ch' Esso ha consecrate, e distinte dall' uso volgare, destinandole al suo culto. Ed in vero, se quel Sangue, con cui gli uomini nell' atto del Sacrifizio vedevano aspergere l' Altare per fini così santi, poscia usciti del Tempio lo avessero veduto alle mense domestiche, e usato nelle gozzoviglie, il Culto Divino non si sarebbe prestato più per via di cose Sante, cioè separate e distinte dall' uso volgare; il popolo eletto si sarebbe così accomunato con gli altri; nè si sarebbe fatta distinzione tra il vero Dio e gl' Idoli. Per questo adunque Iddio non solamente comanda, che con tutta l'esattezza sia osservata la santità delle cose al Culto Religioso spettanti, ma di più con tutto il rigore ne punisce la violazione. Fra i tanti precetti in parole, ed esempj di fatto, che allegar si potrebbero, io qui riporterò il caso tremendo accaduto ai due figlioli di Aronne, Nadab ed Abihu, che si racconta nel Levitico *Cap. X. v. 1. & seqq.* Entrati questi un giorno nel Santuario per incensare l' Arca del Signore, funzione che se-

(4) Sopra le quali parole *coram me* commenta il Rabbino Aben Ezra: *Quandoquidem ego sum Deus tuus, & praesto sum jugiter in omni loco, & video id, quod agis, minimè convenit, ut associes mecum Deos alios.*

condo il prescritto della Legge dovevasi ogni giorno ripetere due volte, mattina e sera, in vece di porre nel Turribolo il fuoco Sacro, che a tale oggetto perpetuamente ardeva sull' Altare degli Olocausti, *Lev. Cap. VI. v. 13. & 14.* vi posero il fuoco comune. Ma che? nell' atto, che sono per incensare, o, come altri vogliono, nell' atto di mettere l' incenso nel Turribolo, una fiamma uscita dal cospetto del Signore li soffogò. Ora, se Iddio con un' esempio sì memorando mostrò di non volere accettare un suffumigio fatto mediante il fuoco preso dall' Atrio del Tempio, dove ordinariamente si teneva acceso per comodo dei Sacerdoti, perchè era stato comune agli uomini, molto meno averebbe gradito il Sangue dei Sacrifizj, che è l' oggetto immediato della Sacra Funzione, se di questo si fossero serviti gli uomini per cibo.

CAPITOLO XIV.

Ragioni, onde si dimostra, che gli Antediluviani non ebbero da Dio l' indulto della carne.

DA quanto ho detto fin qui dell' onore sempre mai avuto verso il Sangue per il fatto dei Sacrifizj, io ne deduco la prima delle ragioni, per le quali, oltre le autorità, mi sono determinato a credere, che gli Antediluviani ordinariamente non mangiassero la carne degli animali. E veramente, se non si può rivocare in dubbio, che dopo il diluvio fosse proibito di cibarsi del Sangue per il solo rispetto ai Sacrifizj, perocchè questi si facevano per via del Sangue, bisogna confessare, che prima del diluvio, e specialmente sul cominciare delle cose, quando cioè il Mondo non era per anche tanto corrotto, e guasto, gli uomini avessero, per l' istessa ragione dei Sacrifi-

zj, un particolar riguardo non solamente al Sangue, ma alla carne ancora, che il contiene nelle vene, non potendosi e questa e quello considerare che come una cosa istessa. Ora, essendo il Sangue (nel quale è l'anima) e la carne i due costitutivi del corpo animale, se le gole dei primi uomini non furono dell'istessa tempra, che quelle dei Luculli (1) e degli Apicj (2) dopo il lasso di più e più secoli, convien credere (ed ecco l'altra ragione, perchè non si cibarono della carne) convien credere, dissi, che, se pure vi pensarono, avessero non poco di ribrezzo in ammazzare, e molto più in mangiare gli animali, i quali, prescindendo dalla sola ragione, erano un' istessa cosa con esso loro (3). Io per me, usando la frase di Pindaro (4), abborrisco di spacciare per crapuloni quei semplici uomini, nati e vissuti nell'infanzia del Mondo. Nè credo di essere errato in questa opinione, se per terza ed ul-

---

(1) Dallo splendido e magnifico di lui trattamento nacque il Proverbio: *Le Cene di Lucullo*. Vedi Plutarco nella di lui vita pag. 519.

(2) Tre furono gli Apicj famosi per la gola, il secondo de i quali, come più celebre degli altri, da Plinio il Vecchio *Lib. X. Cap. 48.* è chiamato *omnium nepotum altissimus gurges*.

(3) *Plutarchus Orat. I. de Esu carnium in pr.* Ἀλλὰ σὺ μὲν ἐρωτᾷς, τίνι λόγῳ Πυθαγόρας ἀπείχετο σαρκοφαγίας. ἐγὼ δὲ θαυμάζω, καὶ τίνι πάθει καὶ ποίᾳ ψυχῇ ἢ λόγῳ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἥψατο φόνου στόματι, καὶ τεθνηκότος ζώου χείλεσι προσήψατο σαρκὸς, καὶ νεκρῶν σωμάτων καὶ εἰδώλων προθέμενος τραπέζας, ὄψα καὶ τροφὴν, καὶ προσέτι εἰπεῖν τὰ μικρὸν ἔμπροσθεν βρυχόμενα μέρη καὶ φθεγγόμενα καὶ κινούμενα καὶ βλέποντα. Πῶς ἡ ὄψις ὑπέμεινε τὸν φόνον, σφαζομένων, δερομένων, διαμελιζομένων, κ. τ. λ. h. e. *Tu verò quæris, qua ratione inductus Pythagoras esu carnium abstinuerit. At ego miror, quomodo affectus, quo animo, qua ratione impulsus homo ille fuerit, qui primus ore suo tangere cadaver, & mortui animalis carnes gustare aggressus, mortuorum corporum & simulacrorum mensas proposuerit, ac pro obsonio & alimento habuit membra, quæ modò mugiebant, vocem edebant, movebantur, & videbant. Quomodo oculi sustinere conspectum cædis, quum animal jugularetur, pelle spoliaretur, in frusta secaretur* ; &c.

(4) *Olymp. Od. I.*

tima ragione si riflette, che i frutti della terra, e massimamente quelli dell' Orto di Eden, o sia del Paradiso Terrestre, prima della maledizione dovevano certamente essere più saporosi, che non lo furono dopo, di modo che, volendo anche allora deliziarsi nella varietà dei cibi, avevano con che appagare il gusto nella diversità dei frutti. Tutto questo discorso pare che si possa convalidare colle parole medesime della maledizione: *Maledicta terra propter te; in labore comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. Genes. Cap. III. v. 17.* ove sebbene per quell' *ex ea* si possano intendere anche gli animali, come prodotti nella terra, non dimeno dicendo avanti, *in labore*, e più sotto, *in sudore vultus tui vesceris pane cit. loc. v. 19.* si vede chiaro, che Iddio lo volle condannato a lavorare la terra, tacendo il divertimento della caccia, colla quale egli averebbe potuto procacciare a se il vitto quotidiano senza gran fatica, e senza sudore del volto. Ma forse mi si dirà: Che prò adunque ricavavano i primi uomini dal dominio degli animali, se non avevano ancora la facoltà di mangiarne? Primieramente rispondo, che Iddio nel crear l' uomo non ebbe punto in animo di formare un semplice mangiatore, ma un' immagine di Se medesimo; e perciò, volendo dimostrare la di lui eccellenza, l' investì del dominio di tutte le cose (5). In secondo luogo si replica, che nè pur noi siamo soliti mangiare la carne di più e diversi animali, che abbiamo in nostro dominio, e dai quali ci viene un vantaggio non indifferente. Per ultimo soggiungo, che la vita pastorale di Abelle chiaro dimostra, quali comodi ritraessero gli antichi dal be-

(5) Così Virgilio volendo enunciare l' eccellenza, e la grandezza degli antichi Romani, li fa chiamare da Giove *Romanos rerum dominos, gentemque togatam. Aeneid. Lib. I. v. 286.* Vedansi altri passi simili riportati dal Della Cerda nel Commento sopra il detto verso.

stiame, di cui egli fu possessore. E sebbene la precisione, con la quale Mosè scrive l' Istoria dei primi uomini, non ci somministri argomenti, onde fissare esattamente i cibi, che usavano quei pastori, pure sapendosi altronde, che assai popoli dei più antichi, fra i quali i Numidi e gli Sciti (6), si cibavano di solo latte, possiamo con tutto il fondamento asserire, che l' istesso facessero anche i primi pastori. Per non dilungarmi di soverchio in una materia, che può vedersi appresso i Filologi, che hanno trattato delle cose convivali, chiuderò questa parte del mio ragionamento con i seguenti versi di Ovidio (7):

Non pudet herbosum, dixi, posuisse moretum (8)
  In Dominae (9) *mensis? an sua caussa subest?*
Lacte mero veteres usi memorantur & herbis,
  Sponte sua si quas terra ferebat, ait.
Candidus elisae miscetur caseus herbae,
  Cognoscat priscos ut Dea prisca cibos.

(6) *Stuckius Antiq. Convival. Lib. II. Cap. 8. pag. 261. Edit. Lugd. Batav. 1695.*

(7) *Fastorum Lib. IV. v. 367. & seqq.*

(8) Sopra questa voce *moretum* i Critici notano quanto appresso: *Omne tritum fere* moretum *dixere veteres. Glossæ*, moretum, τρίμμα, *quod* ἀπὸ τῦ τρίβειν, *i. e. conterere. Aliæ*, *intritum*, ἐμβροχή, *quod* ἀπὸ τῦ βρέχειν, *i. e. madefacere. Ergo* ἐμβροχὴν, *&* moretum, & intritum *unius facio significatus. Sed quod Galatis* ἔμβρεκτον *Gr.* ἐμβροχή: *quæ vox purè respondet Latinis* perfusio. *Hæc in moreto conficiendo necessaria: erat enim ex oleo, & aceto, quod in allia, apium, rutam, coriandrum, bulbum, & caseum infundebatur*. Neap.

(9) Cioè della Dea Cibele.

CAPITOLO XV.

Motivo, ch' ebbero gli Apostoli di proibire il Sangue ai primi Cristiani.

L'OPINIONE del rispetto verso il Sangue sì altamente radicata nella mente degli uomini non si poteva di leggieri svellere nel quasi momentaneo passaggio dalla Legge di servitù a quella di Libertà o sia di Grazia: onde i primi Banditori del Vangelo, i quali sparsero i semi della vera prudenza Cristiana, saggiamente pensarono di risecare insensibilmente quelle opere Legali soltanto, le quali omesse, il popolo minuto, che è la più parte degli uomini, non ne soffrisse scandalo, e lasciare, che il tempo a poco a poco inducesse il disuso, e quindi la dimenticanza di quelle, che principalmente costituivano la Vecchia Religione, e non distruggevano la Nuova (1). Ma per la piena intelligenza di tutto questo conviene riportare in compendio gli Atti del Concilio Gerosolimitano, secondo che ci vengono riferiti da S. Luca nei Fatti degli Apostoli *Cap. XV.* Alcuni dei Giudei, i quali avevano di fresco abbracciato la Religione Cristiana (2), e fra questi, secondo S. Epifanio (3), il famoso Cerinto con gli altri disturbatori della Chiesa Antiochena, essendo dalla Giudea andati a trovare i loro fratelli, insegnavano loro, non potersi in conto alcuno l'uomo salvare, se non mediante la Circoncisione, a forma di quanto ave-

---

(1) *Carpzovius in Dissert. de Synagoga cum honore sepulta. Sect. II. §. 1. & seqq.*

(2) *Sunt enim multi contumaces, & vaniloqui, & mentium seductores, maximè ii, qui sunt ex circumcisione: Quibus oportet os obturare, qui totas domos subvertunt, docentes quæ non oportet, turpis lucri gratiâ. Paul. Epist. ad Tit. Cap. I. v. 10. & 11.*

(3) *Heres. XXVIII.*

va prescritto Mosè: con che intendevano di fare un contrapposto alla Dottrina dei SS. Paolo e Barnaba, i quali insegnavano, salvarsi l' uomo per la Fede, e per la Grazia di Cristo Signore. Fatta per tanto una fiera sedizione, i due mentovati Apostoli crederono di dovere comunicar l' affare con gli altri Apostoli e Seniori: al quale oggetto si portarono a Gerusalemme, ove trovarono il medesimo scisma suscitato dalla setta dei Farisei, i quali pure inculcavano la Circoncisione, e l' osservanza di tutto il rimanente della Legge Mosaica. Dopo lungo dibattimento su questo affare, S. Pietro parlando il primo disse, non doversi porre sul collo ai Discepoli un giogo, che nè i padri, nè essi avevano potuto portare; e giacchè gli uomini erano giustificati per la Fede nei meriti di Cristo, non si avevano a caricare di altri inutili Precetti. A S. Pietro, dopo il racconto, che fecero i SS. Paolo e Barnaba dei segni e prodigj operati da Dio nei Gentili, successe nell' Arringa S. Giacomo, il quale approvò pienamente il parere di S. Pietro: ma, siccome in ciascheduna Città ogni Sabbato si leggeva e si spiegava il Libro di Mosè, e perciò tutti erano imbevuti di quelle massime (4), fu d' avviso, che si dovesse scrivere ai titubanti Fedeli, che si astenessero dalla carne dei Sacrifizj offerti agl' Idoli (5), dal Sangue (6), dal soffogato (7), e dalla

---

(4) *Grotius Comment. ad Act. Apostol. Cap. XV. v. 21. Carpzovius cit. loc.* §. 5.

(5) In alcuna specie di Sacrifizj, come ne i Pacifici, o sieno Eucaristici, la vittima non si abbruciava interamente, ma se ne toglievano alcune parti, che mangiava l' offerente, *Lev. Cap. VII. v. 15. & seqq.* Tale fù il Sacrifizio, che offerse Elcana, del quale egli diede alcune porzioni alle due sue mogli, e a i figlioli, *Lib. I. Sem. Cap. I. v. 4.* tale ancora fù il Sacrifizio, che offerse Samuelle, del quale esso fece parte a Saulle ivi sopraggiunto, *Lib. I. Sem. Cap. IX. v. 24.* Questo medesimo rito per i modi, che vedremo nel Cap. XXVI, passò ne i Gentili, onde fù necessario, che Iddio ammonisse Mosè, e il popolo, dicendogli: *Ne forte percutias*

jacus

fœdus cum habitatoribus ejus regionis : & fornicentur post Deos eorum , & sacrificent Diis eorum ; & vocet te aliquis , & comedas de Sacrificio ejus . Exod. Cap. XXXIV. v. 15. La quale ammonizione non avendo gl' Israeliti osservato , intervennero a i Sacrifizj de i Moabiti , motivo per cui seguì nel popolo quella strage , che si legge nel Libro dei Numeri *Cap. XXV. v. 1. & seqq.* Per servire alla brevità , riporterò le parole di Claudio Salmasio *Lib. II. de Fœnore Trapezitico pag. 444.* » ibi » *Hoc enim moris apud antiquos fuit , ut , exceptis partibus hostiæ ; quae porriciebantur & adolebantur , reliqua domum referrent , & iis epularentur . Quod adeo verum est , ut rarò admodum veteres soliti sint carnes ex majoribus animalibus ad vescendum usurpare , nisi Deo alicui immolatis . Unde* ἱερεῖα *passim apud Auctores dicuntur omnia animalia , quibus vescebantur , ut oves , boves , sues , & similia , quia nunquam , ut dixi , eorum carnibus ad cibum utebantur , nisi in honorem alicujus Dei mactata ea forent . Qui secus facerent , etiam proverbio reprehensi, quo notabantur tanquam impii, &* ἄθυτα ἱερὰ κατεσθίοντες. *Quum igitur legimus apud Auctores Atticos , & antiquos , multa* ἱερεῖα *in aliquo loco reperiri , intelligere par est , omnia animalia ad vescendum , i. e. ad mactandum idonea. Nam* ἱερεῖον, *ut Grammatici* exponunt, πᾶν τὸ θυόμενον Θεῷ. Chi desidera riscontrare le decisioni de i Concilj , e l' autorità de i Padri , veda l' Elmenhorstio *ad Minucii Felicis Octavium Cap. XXXVIII.* Iddio adunque proibì agli Ebrei , e gli Apostoli a i primi Cristiani l' intervenire a sì fatti conviti , perchè quei Sacrifizj non si offerivano al vero Iddio , ma agl' Idoli , e perchè ogni Sacrifizio si considerava come un rito di Alleanza : *Nam Sacrificii finis præcipuus* , dice lo Spencero , *erat oblatio fœderalis , aut ritus ille , quo Deus & homines fœdus inibant , & sibi invicem arctè jungebantur . De Legib. Hebr. Ritual. Lib. III. Cap. 7.* Aggiungasi lo Schoettgenio *Horæ Hebraicæ in Acta Apostol. Cap. XV. v. 29.*

(6) Sebbene , per essere oramai cessati i Sacrifizj , era in conseguenza cessata ancora la ragione , per cui aveva Iddio proibito di cibarsi del sangue , pure gli Apostoli stimarono bene di prescrivere a i fedeli , che si astenessero dal sangue , a fine di non dare a i nemici della Chiesa motivo di maggiormente inveire contro di essa , per non dare scandalo al popolo minuto , tenace per natura degli usi antichi , e finalmente per richiamare i fedeli dal comunicare co i gentili ne i conviti . Imperocchè i gentili , oltre il bevere il sangue puro , siccome costumavano i Trogloditi , *Grotius Comment. in Genes. Cap. IX. v. 4.* ne facevano grand' uso nelle vivande : *Multi* , scrive Paolo Egineta Lib. I. Cap. *85. ipsum sanguinem cum jecore solent incoquere ; quidam verò & cum aliis visceribus : nonnulli & juvenis porci sanguinem edunt : caprinum verò nonnullos comedisse etiam Homerus testatur.* Il passo di Omero è nel Canto XVIII. dell' Odissea v. 44. e 45.

Γαστέρες αἵδ' αἰγῶν κέατ' ἐν πυρί, τὰς δ' ἐπὶ δόρπῳ
Κατθέμεθα κνίσσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.

Ventriculi isti caprarum jacent in igne : quos in cœna
Deposuimus pinguedine & sanguine impletos .

Apicio

fornicazione (8), e rilasciare al tempo distruggitore di tutto, che abolisse dalla mente degli uomini questi Precetti, per se stessi, a riserva dell' ultimo, indifferenti. Piacque universalmente a tutti il sentimento di S. Giacomo: onde, per quietare in quel frangente il pernicioso tumulto, stabilirono, che si astenessero dalle cose sopra mentovate; e per i medesimi Barnaba e Paolo mandarono gli Atti del Concilio alle Chiese di Antiochia, della Siria, e della Cilicia. Da questo poco, senza fare altra pompa di quella immensa erudizione, che quì riportare si potrebbe, noi comprendiamo, qual fu la ragione, perchè gli Apostoli, sebbene fossero oramai cessati i Precetti Legali, ordinarono, o più tosto permisero l' astinenza dal

G

Apicio dell' arte di cucinare Lib. VIII. Cap. 8. *Ex sanguine & jecinore & pulmonibus leporis minutal.* Plinio il Vecchio nell' Istoria Naturale Lib. XXVIII. Cap. 9. *Drusus Tribunus plebis traditur caprinum bibisse sanguinem, quum pallore & invidia veneni sibi dati insimulare Q. Cæpionem inimicum vellet.* E finalmente Tertulliano nell' Apologetico Cap. IX. attesta, *Botulos*, cioè Salcicciuoli, *cruore distentos Christianis admotos fuisse*.

(7) Cioè dalla carne degli animali fatti morire senza l' effusione del sangue, conforme costumavano i Gentili, per la ragione, che n' assegna Orazio *Lib. II. Satyr. IV. v. 17. & seqq.*

Si vespertinus subitò te oppresserit hospes,
Ne gallina malum responset dura palato,
Doctus eris vivam musto mersare Falerno.
Hoc teneram faciet.

Sopra le quali parole Martino Listero, commentando il Capitolo 9. del Libro VI. d' Apicio, così scrive: *In suffocatis autem ex aqua & vino animalibus, sanguis in venis subito concrevit, h. e. globuli cum sero misti, prout circumfluere contingerint; carnique, per quam venæ discurrunt, hac mistura teneritudo conciliatur.*

(8) Prescrivono l' astinenza dalla fornicazione, e nulla dicono dell' adulterio, perchè questo era proibito dalle Leggi di tutte le culte nazioni; la fornicazione poi era permessa. *Vide Josephum Laurentium in Tract. de Meretricibus apud Jac. Gronovium Tom. VIII. Thesauri Antiq. Græc.*

Sangue. Di fatto, scorrendo i monumenti dei primi secoli della Chiesa, noi troviamo, che in un luogo si osservava questo Precetto, in un' altro nò: un Vescovo ne inculcava l' osservanza, un' altro praticava tutto il contrario, ed altri finalmente lo consideravano come al tutto indifferente (9). Nè questa diversità di pensare e di agire derivava da varietà di opinione, ma dalla prudenza dei respettivi Vescovi, i quali nelle cose indifferenti, lungi dal suscitare, o fomentare, o riprodurre nuove e inette questioni, sostenevano, o lasciavano correre quelle opinioni, che avessero mantenuto, o non disturbato la pace della Chiesa (10). In somma, oltre il riflesso, ch' ebbero gli Apostoli di seppellire la Sinagoga con onore, e di provvedere alla tranquillità della Chiesa nascente, questo loro provvedimento si può con-

---

(9) *Adi Binghamum Orig. Ecclesiast. Lib. XVII. Cap. V. §. 20. Elmenhorstium ad Minucii Felicis Octavium Cap. XXX. in fin.* A i tempi di S. Agostino, essendo quasi del tutto abolita l'idolatria, i Cristiani, a riserva di pochi, non osservavano più questa distinzione de i cibi: *Ac ubi Ecclesia gentium*, scrive il prelodato S. Padre, *talis effecta est, ut in ea nullus Israelita carnalis appareat, quis jam hoc Christianus observat, ut turdos vel minutiores aviculas non adtingat, nisi quarum sanguis effusus est, aut leporem non edat, si manu a cervice percussus, nullo cruento vulnere occisus est? & qui forte pauci adhuc tangere ista formidant, a cæteris irridentur: ita omnium animos in hac re tenuit illa sententia veritatis*: Non quod intrat in os vestrum, vos coinquinat, sed quod exit. Matth. Cap. XV. v. 11. *Nullam cibi nuturam, quam societas admittit humana, sed, quæ iniquitas committit, peccata condemnans. Contra Faustum Lib. XXXII. Cap. 13. Tom. VIII. pag. 457. Edit. Venet. 1733.*

(10) A questo proposito mi sovviene, che un giorno il Dottissimo nostro Sig. Dottor Tommaso Perelli, discorrendo delle dispute, che dopo la conversione di Costantino suscitarono i Vescovi, disse, che, se gl' Imperatori, in vece di farsi fautori delle loro questioni, gli avessero dato una pedata nel sedere, e gli avessero rimandati alle rispettive Diocesi ad istruire i fedeli nelle cose puramente necessarie, la Chiesà di Dio non averebbe sofferto tante lacrimevoli vicende. E veramente tutti quelli, che hanno fior di mitidio, intendono benissimo, che le dispute Teologiche ordinariamente non servono ad altro, che a far perdere la Religione a chi l' ha, e fare uscir la voglia di abbracciarla a chi non l' ha.

venientemente riferire al tenore di quelle Leggi, delle quali L. Valerio Tribuno della plebe così parla appresso T. Livio (11): *Ego enim quemadmodum ex his Legibus, quae non in tempus aliquod, sed perpetuae utilitatis causa in aeternum latae sunt, nullam abrogari debere fateor, nisi quam aut usus coarguit, aut status aliquis Reipublicae inutilem fecit; sic quas tempora aliqua desiderarunt Leges, mortales, ut ita dicam, & temporibus ipsis mutabiles esse video. Quae in pace latae sunt, plerumque bellum abrogat: quae in bello, pax; ut in navis administratione, alia in secundam, alia in adversam tempestatem usui sunt.* Chi desidera vedere più diffusamente l' illustrazione di queste quattro cose dagli Apostoli vietate ai primi Cristiani, legga la Dissertazione del Carpzovio *De Synagoga cum honore sepulta*: a me per il mio scopo basta quel poco, che ne ho accennato.

CAPITOLO XVI.

Del Dritto Noachiano secondo i Rabbini: ove de i Proseliti.

Prima però di passare ad altro, non posso dispensarmi dal soggiungere alcuna riflessione sul Dritto Noachiano, considarato in quell' aspetto, che noi l' abbiamo dalle Pandette Giudaiche, perciocchè arreca non poco di luce al Provvedimento Apostolico. Egli è antichissima Tradizione della Sinagoga, che a i figlioli di Noè furono da Dio rinnovati i seguenti Sette Precetti, che io riporterò coll' ordine tenuto dal Seldeno (1):

(11) *Lib. XXXIV. Histor. Cap. 6.*
(1) *De Jure Naturali & Gentium juxta Disciplinam Ebræorum Lib. I. Cap. 10.*

I. *De Cultu extraneo, seu Idololatria* (2).

II. *De Maledictione Nominis Sanctissimi, seu Numinis* (3).

III. *De Effusione sanguinis, seu homicidio* (4).

IV. *De Revelatione turpitudinum, seu turpitudine ex concubitu* (5).

V. *De Furto ac rapina* (6).

VI. *De Judiciis, seu regimine forensi, ac obedientia Civili* (7).

VII *De Membro animalis viventis non comedendo* (8).
Ho detto *rinnovati*, perchè credono gli Ebrei, che Adamo fosse il primo, che li ricevette, a riserva del settimo, il quale, secondo loro, fu aggiunto nella riparazione del Mondo per la famiglia di Noè (9). Circa poi questi Sette Precetti la comune sentenza de i Critici è, che la loro dazione, conforme a noi vogliono far credere i Rabbini, sia una mera e pretta favola (10). Io pure, per quanta venerazione porto alle Tra-

---

(2) *Idem Seldenus Lib. II. Cap.* 1. *& seqq.*

(3) *Idem d. Lib. II. Cap.* 10. *& seqq.*

(4) *Idem Lib. IV. per tot.*

(5) *Idem Lib. V. per tot.*

(6) *Idem Lib. VI. per tot.*

(7) *Idem Lib. VII. Cap.* 4. *& seqq.*

(8) *Idem d. Lib. VII. Cap.* 1. *& seqq.*

(9) Da quelle parole: *Verumtamen carnem, in anima ejus sanguine ipsius non comedetis. Genes. Cap. IV. v.* 4. i Rabbini meno antichi hanno ricavato il precetto *De membro animalis viventis non comedendo*, precetto non approvato da i nostri, perchè ivi si parla della carne degli animali soffogati nel modo esposto nel Capitolo antecedente n. 7. e le parole si devono intendere, conforme ho spiegato nel Cap. XI. n. 2. Vedi il Grozio *Comment ad d. l.* Così ancora scrive Flavio Giuseppe Ebreo: χωρὶς αἵματος· ἐν τούτῳ γάρ ἐστιν ἡ ψυχή. h. e. *tantum ne carnem cum sanguine comedatis: nam in eo est anima. Antiq. Jud. Lib. I. Cap. III. n. 8.* E così pure l' intese S. Agostino: *Ne quidquam ederent carnis, cujus sanguis non est effusus. Contra Faustum Lib. XXXII. Cap. XIII. Tom. VIII. pag. 457. Edit. Venet. 1733.*

(10) *Carpzovius in Dissert. de Synagoga cum honore sepulta Sect. II.* §. *3.*

dizioni della Sinagoga, riflettendo, che gli Antediluviani avevano molti altri Precetti oltre questi, e che Mosè nella Storia, che prese a scrivere dell' origine e reggimento de i primi uomini, tiene su questa special Legislazione un'alto silenzio, non so persuadermi di sì fatta rinnovazione: ma dall' altro canto, considerando l' economia Ecclesiastico-Politica della Repubblica Ebrea, io giudico, che non si possa negare al Dritto Noachiano, compilato, e disposto, come si trova appresso i Rabbini, un grado assai rispettabile di antichità e di autorità. Imperocchè gl' Israeliti non rigettavano alcuno, che volesse farsi parte di loro, nè il costringevano ad abbracciare tutta la Legge Mosaica: *Moses Magister noster*, scrive Maimonide (11), *non sancivit Legem aliis, quam Israeli, quia dicitur*, hæreditatem congregationi Jacob. Deut. Cap. XXXIII. v. 4. *et illis, qui volunt nobis associari de reliquis gentibus, quia dicitur*, sicut vos, sic et peregrinus erit coram Domino. Num. Cap. XV. v. 15. *at qui non vult, eum neque cogunt :* ma dall' altro lato il Sistema Ecclesiastico-Politico non permetteva, che nel loro paese si commettessero quegli atti, da i quali ne venisse, come a suo luogo vedremo (12), la contaminazione alla terra e al popolo, e il disturbamento alla società. Ora considerando il Sinedrio, che tutti quegli Ortodossi, che furono dal diluvio fino alla dazione della Legge, osservando i pochi Precetti componenti il Gius Noachiano Biblico, avevano mantenuto il Patto fra Dio e se, giudicò ben fatto, che tutti quelli, che abbandonavano l' Idolatria, e si ponevano ad abitare nella terra d'

---

(11) *De regno Cap. VIII. §. 11. Schickardus de Jure regio Cap. V. Theor. 17. pag. 323. & seq.*
(12) *Cap. XIX.*

Israele, ma non si sentivano disposti a caricarsi di tutti i Precetti Mosaici, dovessero almeno osservare i dati a i Noachidi, a i quali ne aggiunse altri, non espressi dal Sacro Istorico, ma però già ricevuti dal popolo, e osservati, come altrove ho dimostrato (13). Per breve dire, il Gius Noachiano si può in certa maniera considerare nella Repubblica Ebrea, come in Roma l' Editto Pretorio, che proponeva il Pretore Peregrino nell' esercizio del suo impiego in render ragione a i forestieri (14). Questi nuovi abitatori della Palestina, con nome speciale *Proseliti* appellati, si dividevano in due specie, in Proseliti di Giustizia, e in Proseliti di Abitazione (15). I primi dicevansi quelli, che insieme colla Circoncisione spontaneamente ricevevano tutta la Legge Mosaica, e questi a tutti gli effetti erano considerati come Giudei: i secondi non erano obbligati ad altro, che all' osservanza degli accennati Sette Precetti. *Quicumque Israelitarum*, scrive il Rabbino Becài (16), *ex una urbe in aliam proficiscitur, is vocatur* גר Ger, h. e. *Advena, Peregrinus, Proselytus. Sic etiam is, qui a gentilibus venit ad amplectendum Religionem & Fidem Judaicam, vocatur Proselytus, & quidem Proselytus Justitiæ, eoquod venerit, ut sese protegat sub alis Providentiæ Divinæ. Similiter gentilis, qui susceperit in se, quòd nolit amplius Idololatriam colere, venitque ad habitandum inter nos, vocatur Proselytus Domicilii.* Bene è vero, che i Proseliti di Abitazione egualmente, che tutti gli altri, trasgredendo alcuno de i detti Precetti, erano rei di morte, siccome osservandoli avevano parte nel secolo futuro:

---

(13) *In Opusculo de Jure Antemosaico.*
(14) *Heineccius Histor. Jur. Civ. Lib. I. §. 64. & seqq.*
(15) *Schickardus cit. loc. & ibi Carpzovius n. o. & p.*
(16) *In Cad Hakkèmach Lit.* Ghimel *Tit.* גר *fol. 18. col. 3. Carpzovius cit. loc. n. o.*

Quicumque suscepit, sono parole di Maimonide (17), *haec Septem Praecepta exequi, ecce is est de fidelibus gentium, habetque partem in Saeculo futuro: modò faciat hoc ideo, quia Deus Optimus Maximus praecepit ea Mosi, et ante ipsum Noacho, non quia naturalis ratio suadet; talis enim pro vero Proselyto habendus non foret*. Gli Apostoli aduque, e per quietare in parte i troppo tenaci assertori de i Riti Mosaici, e per non gettare a terra tutto in un tempo il vecchio sistema, non senza spregio alla memoria della sepolta Sinagoga, e pregiudizio alla nascente Chiesa, saviamente pensarono di ammettere nella Chiesa i gentili quasi per l' istesso modo, che innanzi erano ammessi nella Sinagoga; e perciò ordinarono l' astinenza dalle quattro cose di sopra mentovate.

CAPITOLO XVII.

Traduzione dall' Ebraico de i due Versetti 5. e 6. del nostro Capitolo IX. della Genesi.

Spiegato il meglio, che per me si è potuto, il divieto di cibarsi del sangue degli animali, contenuto nel Versetto quarto del nostro Capitolo Nono della Genesi, che si è dichiarato nel Capitolo XI. del presente Commentario, passando adesso al Comandamento di spargere il sangue umano per cagione di omicidio, convien dare una più esatta traduzione de i Versetti quinto e sesto del medesimo Capitolo Nono della Genesi, ne i quali si contiene l' enunciato Comandamento, e il modo di eseguirlo. Imperocchè, oltre tutto il sentimento, la parola באדם *baadàm*, che si legge nel Testo originale Ebrai-

(17) *De Regno Cap. IX. §. 13. Schickardus cit. loc.*

co, non bene intesa dagli antichi Traduttori, e male spiegata dagl' Interpetri, da i Giuspubblicisti, e da i Teologi, è stata cagione, che, come nella barbara Scizia a i tempi del Gentilesimo il Tempio di Diana era di teschi ricoperto, e l' Altare sempre grondante di sangue (1), così nelle più culte Provincie d' Europa si vedono per ogni dove le forche, ed i patiboli, anche dopo la predicazione del Vangelo. Prima però di dare la mia Traduzione, piacemi di riportare le più antiche, e specialmente quelle, che hanno fatto, e tuttora fanno autorità nella Chiesa, e presso i Critici. Cominciando dunque dalla Greca de i Settanta Interpetri, che è la più antica, che si abbia, questa così dice: *Etenim vestrum sanguinem animarum vestrarum, de manu omnium bestiarum exquiram ipsum: et de manu hominis fratris, exquiram animam hominis. Qui effuderit sanguinem hominis, pro sanguine ejus effundetur, quia in imagine Dei feci hominem*. Il dottissimo Sig. Canonico Alessio Mazochi (2), il quale pure con mia gran maraviglia ritrova difficile a spiegare il nostro Testo, appoggiato a questa Interpetrazione, crede di toglier di mezzo ogni difficoltà colla mutazione di una sola Lettera Gutturale, cangiando il באדם in בהדם, cioè *pro sanguine*: e, se questa spiegazione non piace, ne dà un' altra, che quel באדם si può prendere per una parola accorciata in luogo di due parole, cioè

(1) *Ovidius Trist. Lib. IV. Eleg. IV. v. 63. & seqq.*

Nec procul a nobis locus est, ubi Taurica dirâ
Cæde pharetratæ pascitur ara Deæ &c.

Adde & Lib. III. de Ponto Eleg. II. per tot. & in Ibin v. 384. Euripid. Iphigen. in Taur. Herodot. Lib. IV. Cap. 103.

(2) *Spicileg. Bibl. ad h. l. v. 6.* Chi desidera vedere la confusione di un Espositore, che brancola al bujo, veda il Calmet sopra questo Testo.

cioè בדם האדם, *pro sanguine hominis illius*. Io, parlando con tutta l' ingenuità, in sì fatta congettura non so vedere quella Critica, ch' egli mostra in tutto il restante de i suoi eruditissimi Scritti; nè credo di fargli ingiuria, perchè, quando un' Espositore riporta due spiegazioni di un istesso passo, o parola, chiaramente mostra, non esser nè pur lui persuaso di alcuna di esse. Onkelo, il primo fra quelli, che voltarono la Bibbia in Lingua Caldea, spiega nel seguente modo: *Etenim sanguinem animarum vestrarum requiram, de manu cunctarum bestiarum requiram eum: & de manu hominis, de manu viri, qui effuderit sanguinem fratris sui, requiram animam hominis. Qui effuderit sanguinem hominis, per testes, juxta verbum judicum sanguis ejus effundetur, quia in imagine Domini fecit hominem.* E nell' altra Parafrasi Caldea, che comunemente viene attribuita a Gionatane figliolo di Uziele, si legge: *Enim verò sanguinem vestrum animarum vestrarum repuiram de manu omnis animalis, quod occiderit hominem, quæram ipsum, ut interficiatur pro illo: & de manu hominis, de manu viri, qui fuderit sanguinem fratris sui, requiram animam hominis istius. Qui fuderit sanguinem hominis, per testes judices condemnabunt ipsum ad mortem: qui verò fuderit absque testibus, Dominus Mundi ultionem sumet de eo in die judicii magni: quoniam in imagine Dei fecit hominem.* Questi due Interpetri Caldei spiegarono quel *baadàm* per testimoni, perchè, come io credo, ebbero riguardo al precetto, che è nel Libro dei Numeri: *Quicumque percussurus est* (3) *aliquem, ad depositionem testium occidet homicidam: Cap. XXXV. v. 30.* Quanto poi soggiunge il secondo, che, mancando i testimoni al fatto dell' omicidio, Iddio

(3) Vedi il Cap. XX. n. 2.

si vendicherà dell' omicida nel giorno del Giudizio, questo dipende dalla verità dell' argomento, che con profonda erudizione e sana Critica ha trattato il Dottissimo Sig. Dottor Tommaso Vincenzo Fassini mio rispettabilissimo Collega, che attualmente è sotto i torchi, *Moses futuri saeculi Assertor*. Io non nego la validità della conclusione legale, che essi fissano, perciocchè ella è appoggiata al fondamento della verità, e in conseguenza è giustissima: disapprovo soltanto la loro interpetrazione, perchè aliena non poco dal Grammatical significato della parola, riflettendo, che, quando la Scrittura ha voluto dire *testimone*, si è prevalsa del termine proprio e specifico, non di un vocabolo generale e troppo vago, qual' è quello di *uomo*. Ma questa non è la ragione della mia disapprovazione. Finalmente, per tacere delle Versioni Samaritana, Siriaca, ed Araba, l' Autore della nostra Vulgata Latina traduce: *Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum: & de manu hominis, de manu viri, & fratris ejus, requiram animam hominis. Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius: ad imaginem quippe Dei factus est homo*. Ciascuno, che voglia confrontare queste Versioni colla verità Ebraica, può vedere, che in esse o manca qualche parola, che è nell' Ebraico, o ve ne sono di più, aggiunte dai Traduttori. Che però, insistendo religiosamente all' Interpunzione Ebraica e al Grammatical significato delle parole, con tutto il rigore della lettera, e semplicità del senso, io così traduco dal Testo Originale: *Et profectò Sanguinem vestrum pro animabus vestris* (4) *requiram*

(4) Cioè che serve a rendere animati i vostri corpi; e perciò il sangue si trova chiamato anche col nome di anima: *Anima cujuscumque carnis est sanguis. Lev. Cap. XVII. v. 14.* E Virgilio, parlando della morte di Reto trapassato da Eurialo con la spada, dice *Aeneid. Lib. IX. v. 349. & seq.* Pur-

(5), *de manu omnis bestiae requiram illum* (6) *: & de manu viri fratris ejus* (7), *requiram animam hominis. Qui effuderit sanguinem hominis, IN HOMINIBUS sanguis ejus effundetur, quia in imagine Dei fecit hominem*. Riepilogando adesso il sentimento dei nosri tre Versetti, nei quali si dispone del sangue degli animali e degli uomini, noi vediamo, che nel quarto (8) Iddio proibisce agli uomini di mangiare insieme colla carne degli animali anche il sangue, come cosa di sua privativa, perchè riservato ai Sacrifizj: nel quinto passando a discorrere del Sangue degli uomini sparto da una bestia, ordina, che questa sia fatta morire nel modo, che più piacerà a coloro, cui si spetta ciò fare, e però dice semplicemente *de manu omnis bestiae requiram illum;* e l'istesso Ei vuole, se sarà stato sparto da un' altro uomo: ma siccome in questo secondo caso il fatto è più atroce, perciò nel sesto prescrive un modo speciale da doversi osservare in far morire quell' uomo, che abbia sparto il sangue di un' altr' uomo. Forse alcuno di principio non vedrà

Purpuream vomit ille animam, & cum sanguine mista
Vina refert moriens.

Vedasi Celio Rodigino *Lib. VIII. Cap. 11.*

(5) Me ne vendicherò, me ne farò render conto colla morte dell' uccisore, fattagli soffrire per mano degli uomini, o per opera del Cielo. Vedi il Cap. XXXIV. n. 10. Così il Real Profeta dice: *Nam requirens sanguines, eorum recordatus est: non oblitus est clamorem humilium. Ps. IX. v. 13.*

(6) Vuol dire ciò, che più chiaramente spiega nell' Esodo: *Et si cornupetierit bos virum vel mulierem, ita ut moriatur, lapidando lapidabitur bos, neque comedetur caro ejus &c. Cap. XXI. v. 28.*

(7) Con questa parola *fratris ejus* si dichiara maggiormente la precedente *hominis*, secondo il genio della Lingua, e per fare intendere, che, se alcuno commetterà un omicidio, gli altri uomini non devono avere rincrescimento di far morire l' omicida.

(8) Dico il *quarto* in ordine a tutti i versetti del nostro Capit. IX. della Genesi.

la tanto decantata diversità fra l' altre Versioni e la mia; ma, se vi è questo tale, è pregato di sospendere il suo giudizio, finchè non abbia letto quanto io sono per dire del nostro Testo, e specialmente della parola *in hominibus*.

CAPITOLO XVIII.

Spiegazione della parola baadàm, in hominibus, *esistente nel Versetto 6.*

QUANDO dunque alcuno ha commesso appostatamente un' omicidio, Iddio, lungi dal ricevere l' espiazione di sì atroce delitto per via del sangue delle Vittime, espressamente richiede il sangue dell' omicida stesso, ordinando, che questo gli sia sparto *in hominibus*. Per bene intendere il senso di questa parola *in hominibus*, la quale *crucem fixit Interpretibus*, convien rammentare, che le Funzioni Sacre, alle quali, come si proverà nel Capitolo XXII., apparteneva l' atto, con cui si faceva morire un reo di grave delitto, si eseguivano in un luogo pubblico, ritamente a Dio consacrato per gli atti religiosi. Imperocchè, siccome la verità della Fede è una sola, e l' unità della Credenza dipende in gran parte dall' uniformità degli atti, con i quali si esterna la Religione, per questo fino dal bel principio del Mondo si vede stabilito, e ciò per divina rivelazione, che il culto esteriore si dovesse prestare in un luogo a tal' effetto destinato, e dalla frequenza del popolo celebrato, conforme, esaminando attentamente le parole del Sacro Codice, noi vediamo praticato in tutti i tempi. Così in proposito delle Oblazioni e dei Sacrifizj di Caino e di Abelle *Genes. Cap. IV. v. 3. & 4.* laddove la Vulgata Latina usa il verbo *obtulit*, il Testo Ebraico legge *adduxit*. cioè, come spiegano comunemente

gl' Interpetri, al luogo destinato per l'Orazione, e per l' altre Sacre Funzioni (1). Scendendo poi ai tempi più bassi, noi troviamo, che, quando il Patriarca Giuda ebbe inteso, che la sua nuora Tamar, allora vedova, era gravida, in proferire contro di lei la sentenza di morte, disse, *Educite eam*, & *comburatur*. *Genes. Cap. XXXVIII. v. 24.* quasi che volesse dire, conducetela al luogo destinato per l' adunanze del popolo, ed ivi sia abbruciata. Quindi nella dazione della Legge a Mosè, insistendo Iddio al Rituale già prescritto ai Patriarchi, ordina, che tutte l' Offerte e i Sacrifizj si portino alla Tenda dell' adunanza, e non altrove, sotto pena di morte, *Lev. Cap. XVII. v. 4.* e nel Deuteronomio, parlando del modo, con cui si deve far morire l' Idolatra, dice, *Manus testium erit primùm in illum, & manus universi populi postea : Cap. XVII. v. 7.* Dalla sentenza dunque di Tamar e dell' Idolatra, per non empire le pagine d' infiniti altri esempj, che allegar si potrebbero, chiaro apparisce, che la morte dei rei si doveva eseguire *in hominibus*. Finalmente a questo istesso costume di punire i rei nell' adunanze del popolo volle alludere Gesù Cristo nell' Evangelio appresso S. Matteo *Cap. X. v. 17.* quando, ammonendo gli Apostoli di esser cauti e guardinghi, disse loro, *Cavete autem ab hominibus : tradent enim vos in consessus, & in Synagogis suis flagellabunt vos*. Nel qual luogo o per Sinagoghe s' intendano le adunanze non solenni del popolo, o le civili, cioè le giuridiche, delle quali si parla nei Maccabei *Lib. I. Cap. VII. v. 12.* e appresso Daniello *Cap. XIII. v. 41.* o pure s' intenda specialmente il Sinedrio Triunvirale, che era in cadauna Sinagoga, o finalmente, siccome altri vogliono le Sinagoghe così propriamente

---

(1) Vedi il Cap. VI. n. 1.

dette, come quelle, nelle quali si flagellavano, e si scomunicavano i rei (2), certa cosa ella è, che le pene e minori e maggiori si facevano pagare pubblicamente. E quando i principali dei Sacerdoti e gli Anziani del popolo, avendo fra se risoluto nel Cortile di Caifas di far morire Gesù Cristo, dissero in fine dell' esecrando conciliabolo, che ciò non dovea farsi in giorno di Festa, allorchè il popolo è tutto raunato, perchè non ne seguisse tumulto dalla parte dei di Lui seguaci *Math. Cap. XXVI. v. 5.* pervertirono, come nota lo Schoettgenio (3), l' ordine già prescritto alle condanne, le quali si doveano eseguire in Geruselemme, in giorno di Solennità, e alla presenza di tutto il popolo. Il qual' uso si trova istoricamente narrato anche nel Talmud (4) colle seguenti parole riportate dall' antidetto Schoettgenio (5): *Non interficiunt aliquem neque in Synedrio cujuscumque urbis, neque in Synedrio Jafnensi, sed adducunt illum ad Synedrium magnum Hierosolymitanum, eumque usque ad solemnem aliquam Festivitatem adservant, & tunc durante Festo interficiunt*. Quasi l' istesso modo tenevano i Romani, i quali costumavano di risolvere i giudizj capitali dei loro cittadini nei Comizj di tutto il popolo: *De capite civis*, dice Cicerone (6), *nisi per maximum Comitiatum, ollosque, quos Censores in partibus populi locassint, ne ferunto*. Per conto dei Greci, Omero ci rappresenta i Dicasterj loro alle navi, dove nella risoluzione degli affari si adunava tutto il popolo; e racconta di più, che rendevano

(2) *Relandus Antiq. Sacr. Part. I. Cap. X. §. 7.*
(3) *Horæ Hebraicæ in Matth. Cap. XXVI. v. 5.*
(4) *Tract. Sanhedrin fol. 89. 1.*
(5) *Cit. loc.*
(6) *De Legib. Lib. III. Cap. 4. & 19.*

Sacro il luogo, costruendovi degli Altari, come appunto faceva il popolo Ortodosso. Così dice nell' Iliade (7):

Α'λλ' ὅτε δὴ κατὰ νῆας Ο'δυσσῆος θείοιο
Ι'ξε θέων Πάτροκλος, ἵνα σφ' ἀγορή τε θέμις τε
Ηἦν, τῇ δὴ καί σφι Θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί.
Sed quum jam ad naves Ulissis divini
Pervenit currens Patroclus, ubi eis forumque dicasteriumque
Erat, ubi & eis Deorum extructa erant Altaria.

Come in tempo di guerra alle tende, così in tempo di pace gli affari si trattavano nelle pubbliche piazze: perciò volendo il medesimo Omero attribuire le dirotte pioggie autunnali devastatrici delle campagne all' ingiuste sentenze, che proferiscono i Giudici nei Tribunali, dice (8):

Ω'ς δ' ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
Η'ματ' ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
Ζεὺς, ὅτε δὴ ῥ' ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
Οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιςας,
Ε'κ δὲ δίκην ἐλάσωσι, Θεῶν ὄπιν ὐκ ἀλέγοντες.
Veluti sub procelloso nimbo omnis nigra gravatur terra
Tempore autumnali, quum rapidissimum fundit imbrem
Jupiter, quando viris iratus saevit,
Qui per vim in foro obliquas pronunciant sententias,
Justitiam autem expellunt, Deorum vindictam non verentes;

---

(7) *Lib. XI. v. 805. & seqq.*
(8) *Iliad. Lib. XVI. v. 384. & seqq.* Vedasi il Pottero *Archaeolog. Lib. I. Cap. 17. & seqq.*

CAPITOLO XIX.

Effetti, che produceva il delitto nella terra e nel popolo.

MESSO in chiaro il significato della parola *in hominibus*, che è stata lo scoglio, dove hanno urtato tutti gli Scrittori, fa di mestieri adesso rintracciare la vera ragione, perchè la morte di un reo si abbia da considerare come Funzione Sacra o Ecclesiastica, e perchè si abbia da eseguire *in hominibus*, cioè nell' adunanza degli uomini (1). Per giunger sicuramente a ritrovare una tal ragione, bisogna vedere gli effetti, che a tenore della Vecchia Legge produceva il delitto, e lo scopo, al quale secondo la medesima Legge tendeva la morte del delinquente. Per conto adunque degli effetti, che produceva il delitto, convien premettere, come per base fondamentale di tutto il mio discorso, che, siccome il Ceto dei Credenti si considera (specialmente poi nel Vecchio Testamento) come un sol Corpo di varj membri composto (2), così per la sozzura del misfatto, che commette un solo individuo, resta contaminata tutta la terra e tutto il popolo *PS. CV. v. 38. Jer. Cap. III. v. 1. & 9.* e perciò Iddio, che si è manifestamente dichiarato volere abitare in regione monda di ogni scelleratezza, e in un popolo Santo *Lev. Cap. XI. v 44. & 45. & Cap. XX. v. 7. & 26.* sovente sdegnato minaccia di partirsi, o di nascondersi *Deut. Cap. XXXI. v. 17. & 18.* Così il Cocchio da Ezechiello veduto in Spirito Profetico non altro dinotava, che la partenza della Divina Maestà dalla Pale-

---

(1) Vedi il Cap. XXII.
(2) Vedi il Cap. XX. n. 3.

Palestina, non potendo più sopportare le loro empietà, le quali oggimai erano pervenute all'eccesso (3). La partenza poi della Divina Maestà (perciocchè la Scrittura, per farsi intendere, usa il fraseggiare degli uomini) significa, che Iddio non spargerà più le sue benedizioni sopra la terra, negherà agli abitatori gli opportuni soccorsi nelle private e nelle pubbliche urgenze, e lascerà loro in preda alle più disordinate passioni *Deut. cit. loc.* Tutto questo, per non uscire dei termini dell'omicidio, e dei tempi anteriori alla Legge Mosaica, non si può altronde e più evidentemente comprendere, che dalla sentenza, che Iddio proferì sulla morte di Abelle contro il fratello uccisore, sentenza che afflisse non solamente il reo, ma la terra ancora: *Vox Sanguinum fratris tui*, dice Iddio a Caino, *clamantium ad me de terra. Nunc ergo maledictus es de terra* (4), *quae aperuit os suum, ut susciperet sanguinem fratris tui de manu tua. Quando coles eam, non dabit ultra fructum suum tibi: vagus & profugus eris in terra. Genes. Cap. IV. v. 10. 11. & 12.* E perchè non si dica, che l'atrocità del commesso delitto, cioè del fratricidio, violentemente strappò di mano a Dio sì fatta maledizione con tutte le sue perniciose conseguenze, si osservino le seguenti parole del Libro dei Numeri, ove senza distinzione tra parricidio e altro omicidio, purchè per altro dolosamente commesso, il Divino Legislatore comanda: *Et non polluetis terram, in qua estis, quia Sanguis ipse polluit terram: Cap. XXXV. v. 33.* e di poi rendendo ragione, perchè devono guardarsi dal contaminare la terra collo spargimento del Sangue, o espiarla, e

I

(3) *Kimchius in Comment. de Opere Currus.*

(4) Cioè *ex parte ipsius terrae*, o *respectu ipsius terrae*, come, dopo Aben Ezra, spiega il Fagio con altri dei nostri: vuol dire, la terra, che coltiverai, sarà maledetta, siccome fanno vedere le parole, che seguono.

mondarla, dopo che è restata contaminata, soggiunge: *Et non polluetis terram, in qua vos habitatis, quia ego habito in medio ejus: siquidem ego Dominus habitans in medio filiorum Israelis. cit. loc. v. 34.* Colle quali parole vuol dire: Non potendo per modo alcuno stare insieme la contaminazione della terra e la Presenza della Maestà Divina, necessariamente conviene, o che sia espiata quella, o che questa se ne parta. Questo punto di sana Teologia diede motivo ai Poeti di dire, che gli Dei costretti dalle scelleratezze degli uomini si ritirarono in Cielo, e che l'ultima fu Astrea, per la quale s'intende la Giustizia, dicendo Ovidio nelle Trasformazioni (5):

. . . . *& Virgo caede madentes*
Ultima Coelestum terras Astraea reliquit.

Ma più esattamente di Ovidio descrive la partenza degli Dei il vecchio Esiodo (6):

Καὶ τότε δὴ πρὸς ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης,
Λευκοῖσιν φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν,
Ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ
Θνητοῖς ἀνθρώποισι, κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή.

Tum demum ad Coelum a terra spatiosa,
Candidis vestibus tectae corpus pulchrum,
Deorum ad familiam abierunt, relictis hominibus,
Pudor & Nemesis; relinquentur autem dolores graves
Mortalibus hominibus; mali verò non erit remedium.

---

(5) *Lib. I. v. 149. & seq.*
(6) *Op. & Di. v. 195. & seqq.*

CAPITOLO XX.

Scopo , al quale tendeva la morte del delinquente .

PER espiare adunque la terra e il popolo da sì fatta contaminazione, (ed' eccoci allo scopo, al quale secondo la vecchia Legge tendeva la morte del delinquente) e conseguentemente rimuovere i perniciosi effetti, che alla terra e al popolo venivano dalla partenza della Divina Maestà , fu con Legge sacrosanta stabilito, che si spargesse il sangue del reo, cioè che si facesse morire per una delle quattro Pene Capitali , che allora si praticavano , voglio dire , o per via di *Lapidazione* , o di *Combustione* , o di *Decollazione* , o di *Strangolazione* (1) , dopo che, compilato legalmente il processo , e' fosse pienamente convinto. *Quicumque* , ordina Iddio parlando dell' omicidio, *percussurus est* (2) *aliquem , ad depositionem testium occidet homicidam : testis verò unicus non respondebit* (o sivvero *testificabitur*) *adversus animam , ut moriatur . Et non accipietis redemptionis pretium pro anima homicidæ* ,

---

(1) *Tract. Sanhedrin Cap. VII. §. I. in Misna . Relandus Antiq. Sacr. Part. II. Cap. VII. §. 6.* Questo insigne Scrittore esclude la Crocifissione dalle pene capitali , dicendo : *Crucifixio pœna capitalis non fuit , licèt id quidam colligant ex Lib. II. Sem. Cap. XXI. v. 6. Num. Cap. XXV. v. 4. Jos. Cap. VIII. v. 29. & Cap. X. v. 26. nam illa suspensio non erat hominum vivorum , sed mortuorum , adeoque pœnæ consequens , non pœna .* Aggiungasi il Wagenseilio *in Sota pag. 459.* e il Casaubono *Exercit. XVI. in Annal. Baron.*

(2) Nella traduzione di questo passo mi è piaciuto di seguitare l' interpetrazione del Giunio e del Tremellio, i quali per quel *Quicumque percussurus est aliquem* intendono il Vindice del sangue , o il Giudice . Chi sia il Vindice del sangue , vedilo in questo Capitolo n. 5. L' Autore della Vulgata Latina traduce , *Homicida sub testibus punietur* , non senza mutilazione di parole , e alterazione di sentimento .

qui est reus mortis : sed moriendo morietur . . . . . Et non polluetis terram, in qua estis, QUIA SANGUIS IPSE POLLUIT TERRAM : AC TERRÆ NON FIET EXPIATIO PROPTER SANGUINEM, QUI EFFUSUS EST IN EA, NISI PER SANGUINEM ILLIUS, QUI EFFUDIT ILLUM. *Et non polluetis terram, in qua habitatis, quia ego habito in medio ejus : siquidem ego Dominus habitans in medio filiorum Israelis . Num. Cap. XXXV. v. 30. et seqq.* Quelle parole *quia sanguis ipse polluit terram* ci mostrano, come è detto, l' effetto sopra enunciato del delitto : l' altre poi *ac terræ non fiet expiatio &c.* ci fanno, quasi dissi, toccar con mano, non che vedere, che il sangue del reo è una specie di Sacrifizio, come appunto quello delle Vittime sopra esposto per le colpe meno gravi, e che il fine di tale specie di Sacrifizio è quello di espiare la terra e il popolo dall' immondezza contratta per lo spargimento del sangue (3). Di fatto, che l' omicidio espiar si debba mediante un Sacrifizio, ne siamo accertati anche per quel provvedimento, che si legge nel Deuteronomio *Cap. XXI. v. 1. et seqq.* Essendo ritrovato per la campagna il cadavere di un' uomo ucciso, nè potendosi scuoprire l' autore dell' omicidio, in tal caso gli Anziani della Città più vicina al ritrovato cadavere sieno tenuti di prendere una vitella non doma, e questa condotta in una vallea incolta, ivi decollarla, e far pubblicamente quella protesta e preghiera, che nel detto luogo si legge : e così *expiabitur ab eis sanguis. cit. loc. v. 8.* (4). Ma, per meglio

---

(3) *Grotius Comment. in Jos. Cap. VII. v. 10.* » ibi » Neque sine pœna sontis expiari populus potest. *Et Comment. in Lev. Cap. XXIV. v. 14.* » ibi » Quia populus ejus morte tanquam victimâ expiatur.

(4) E nel versetto seguente si dice: *Tu verò auferes sanguinem innocentem e medio tui : quum feceris, quod rectum est in oculis Domini :*

intendere questa purgazione, e con maggiore evidenza dimostrare, che la morte del reo è una specie di Sacrifizio, facciamoci a esaminare il caso, che si propone nel Deuteronomio *Cap. XIX. v. 11. et seqq*: Ivi comanda Iddio, che, se alcuno, preso in odio il suo prossimo, gli tenderà insidie, e l'ucciderà, e poscia, per mettersi al sicuro, fuggirà in una delle Città destinate per l'asilo, in tal caso gli Anziani di quella Città lo faranno prendere, e lo consegneranno nelle mani del Redentore del sangue, o sia di uno de i più prossimi parenti (5), acciò questi l'uccida: e in ultimo conchiude, *Non parcet oculus tuus ei: sed auferes sanguinem innocentem ex Israele, et bene erit tibi. cit. loc. v. 13.* Da questo luogo apprendiamo, che la morte dell' omicida toglie in certa maniera di sopra terra il sangue dell' ucciso, il qual sangue, finchè è invendicato, si dice stare sopra la terra, e chiamare contro quella, come abbiamo veduto parlando della morte di Abelle (6), tutti gli effetti dell' ira Divina. Bello è il leggere a questo proposito quel passo del Profeta Ezecchiello *Cap. XXIV. in pr.* ove ci rappresenta la Città di Gerusalemme immonda e grondante di sangue innocente. Giacchè, dice Iddio, l'impudenza di lei è giunta a un segno, che più non curando di spargere il sangue sulla terra, cioè in luogo, ove in breve spa-

---

d' onde si vede, che il Sacrifizio dell' omicida, e, in mancanza di questo, quello della vitella toglie il sangue di sopra la terra, cioè gli effetti perniciosi del commesso omicidio. *Vide sis Wagenseilium in Sota pag. 909. n. 10.*

(5) Quale tra i parenti dell' ucciso fosse il *Goël*, cioè il Redentore, o Vindice del sangue, lo spiega Maimonide appresso l' Osiandro colle seguenti parole: *Præceptum est de Vindice sanguinis, ut homicidam interficiat, juxta illud, quod dicitur*: Redemptor sanguinis morte plectat homicidam: Num. Cap. XXXV. v. 19. & 21. *& quisquis jure hæreditario ei succedere debuisset, is Vindex erat sanguinis.* Vedi il prelodato Osiandro nella Dissertazione *de Asylis Hebræorum* presso l' Ugolino Tom. XXVI. pag. 379. e segg.

(6) Vedi il Capitolo antecedente n..

zio di tempo resti dalla terra assorbito, siccome fanno coloro, che riconoscono l'atrocità del misfatto, lo ha posto sull' alto di una rupe aprica, acciò più lungamente si conservi il trofeo della sua empietà, Io pure, perchè quel sangue tenga accesa l' ira mia, l' ho collocato in vetta d' un' eminente scoglio, e così venga per buona pezza a rimanere scoperto e patente agli occhi miei: *Sanguis enim ejus in medio ejus fuit, super eminentem petram posuit eum: non effudit illum super terram, ad operiendum illum pulvere. Ut ascendere faciat iram ad ulciscendum ultionem, posui sanguinem ejus super locum apricum scopuli, ne operiatur. cit. loc. v. 7. et 8.*

CAPITOLO XXI.

Osservazioni pratiche circa le Teorie fissate ne i tre precedenti Capitoli.

VEDUTE ne i Capitoli antecedenti le Teorie Criminali, adesso è prezzo dell' opera, che se ne faccia brevemente vedere la pratica nel Tribunale medesimo di Messer Domine Iddio. Il processo, che fu fatto in occasione del furto sacro di Acanno, secondo che si racconta nel Libro di Giosuè *Cap. VII.*, ne somministra un bel prospetto, onde noi possiamo pienamente comprendere, quali effetti in tutto il popolo produce il delitto di un solo individuo, e quale la morte fatta soffrire di pubblica autorità al delinquente. Aveva ordinato Iddio, che, presa che fosse la Città di Gerico, tutte le spoglie più preziose si riponessero nella Cassa Ecclesiastica; tutto il restante poi della Città si desse alle fiamme. Acanno, adocchiato un mantello di scarlatto alla moda di Babilonia, con dugento Sicli d' argento, e una verga d' oro del peso di cinquanta Sicli, prese furtivamente tutte queste robe, e l' appiattò sotto ter-

ra. Per questo furto si accese l' ira del Signore non contro il solo Acanno, ma contro tutti gl' Israeliti, *Et accensus est furor Domini contra filios Israelis. cit. loc. v. 1.* Laonde nella spedizione, che poscia intrapresero contro la Città di Ai, furono dagli abitanti di questa respinti e rotti. Giosuè, che affidato alle promesse di Dio si aspettava tutt' altro, che una sconfitta si vergognosa, strappate le vesti, ricoperto di cenere, e prostrato avanti l' Arca, fece piangendo le sue doglianze con Iddio. Allora Iddio, senza nominare il reo, ma semplicemente dicendo, *peccavit Israel, & etiam transgressi sunt pactum meum &c. cit. loc. v. 11.* (1) gli scoperse la cagione del male, che gli affliggeva, essendo rimasti privi dell' Assistenza Divina; e nel tempo stesso suggerì loro il rimedio per liberarsi da quello, *Non addam esse vobiscum, nisi disperdatis anathema* (2) *e medio vestri. cit. loc. v. 13.* Udito questo, Giosuè gettò subitamente le Sorti, per ritrovare il reo; e trovatolo, il fece abbruciare, e ricuoprire di pietre nell' adunanza di tutti gl' Israeliti, *et omnes Israelitae erant cum eo: cit. loc. v. 24.* e quindi, ripresa la spedizione contro Ai, la cosa gli riuscì con prospero successo. Ora, se per il furto sacro del solo Acanno fu gastigato l' intiero popolo, è gioco forza il confessare, che il delitto di lui (effetto che a senso della Scrittura producono tutti i reati) contaminò universalmente il popolo: la qual contaminazione, se noi vogliamo stare all' autorità della Vulgata Latina, viene letteralmente dal

---

(1) *Transgressi sunt fœdus*, commenta il Drusio, *quia obedientiam, quam promiserant in fœdere* Exod. Cap. XIX. v. 8. & Cap. XXIV. v. 7. *non præstiterunt*. E nel prestare il giuramento di fedeltà a Giosuè dissero: *Omnia, quæ præceperis nobis, faciemus . . . . Omnis vir, qui rebellaverit ori tuo, & non audierit verba tua in omnibus, quæ præceperis ei, morte afficietur. Jos. Cap. I. v. 16. & 18.*

(2) Vedi il Cap. XXIII.

Testo, leggendosi in quella, *Non poterit Israel stare ante hostes suos, eosque fugiet, quia pollutus est anathemate: cit. loc. v. 12*. Ma l' Originale Ebraico dice, כי היו לחרם, *quia fuerunt in anathema*, parole che, come vedremo nel Capitolo XXIII., hanno un senso più recondito, dal quale non si scostarono i Settanta Interpetri Greci, traducendo *ὅτι ἐγενήθησαν ἀνάθεμα*, *quia facti sunt anathema*. Del resto la vera ragione di sì fatta contaminazione è data dal dottissimo Masio (3) in queste parole: *Porro rursus quod ab uno Acane est patratum sacrilegium, toti Israeliticæ gentis corpori tribuitur. Ipsa enim corporis soliditas atque integritas vitiatur, et quodammodo dissipatur, quum pars una vitiata est; neque coire rursus et consistere ea integritas potest, nisi vitiosa illa parte aut curata aut resecta. Unde est illa tam frequens in Lege monitio Dei: AUFERTE MALUM A VOBIS*. In sequela della contaminazione noi vediamo, che Iddio si parte dal consorzio degli uomini, *non addam esse vobiscum, cit. loc. v. 13*. e altronde sappiamo, che dalla partenza di Dio vengono sopra gli uomini tutte le calamità, *Et exardescet furor meus in eum in die illa, et derelinquam eos, et abscondam facies meas ab eis, et erit ad devorandum, et invenient eum mala multa et angustiæ: et dicet in die illa, An non propterea quod non est Deus meus in medio mei, invenerunt me mala haec? Deut. Cap. XXXI. v. 17*. e finalmente siamo accertati, che la morte del reo è il Sacrifizio, o il mezzo espiatorio per purificare il popolo, e richiamare la Presenza Divina, *Non poteris stare coram hostibus tuis, donec amoveritis anathema de medio vestri. d. Cap. VII. v. 13*. In prova e conferma dell' infezione in tutto il popolo per il delitto di un solo individuo si osservi, che i trentasei Israeliti, i quali resta-

(3) *Comment. in Jos. Cap. VII. v. 11.*

restarono morti sul campo nella rotta di Ai *cit. loc. v. 5.* non erano consapevoli, non che complici, del furto: e solamente si potevano considerare come rei, avuto riguardo a quella solidale Mallevadoria, o sivvero Alleanza, in forza della quale tutti gl' Israeliti erano tenuti d' impedire per ogni modo i delitti, o soggiacere senza scusa e scampo all' ira Divina (4). Siccome poi era necessario, che la morte, affinchè producesse il fine in essa proposto, si facesse soffrire al reo dagli uomini con animo già determinato di soddisfare al Divino Comandamento, per questo Iddio non permise, che fra quei trentasei, che restarono morti sul campo, vi fosse ancora Acanno; ma il preservò, perchè voleva, che il di lui reato fosse fatto palese, e di pubblica autorità punito. Lo che facendo, oltre lo scopo principale dell' espiazione, facevano due altri beni della massima importanza, mostravano cioè ubbidienza alla Legge, la quale ubbidienza si deve esternare coll' esercizio delle cose comandate; e davano nella persona del reo un' esempio agli altri Israeliti *Deut. Cap. XVII. v. 13.* Col furto sacro di Acanno ne i Libri Santi combina pienamente la violenza, che i Poeti raccontano aver fatto Ajace figliolo di Oileo alla vergine Cassandra nel Tempio di Pallade: per la qual violenza sdegnata la Dea non contro il solo Ajace, ma contro tutti gli Argivi, incendiò la flotta, e sommerse gli uomini nel mare (5):

. . . . . Pallasne exurere classem
Argivûm, atque ipsos potuit submergere ponto
UNIUS ob noxam & furias Ajacis Oilei?
Illa Jovis rapidum jaculata e nubibus ignem,

(4) Vedi i Capitoli XXII. e XXIII.
(5) *Virgilius Aeneid. Lib. I. v. 43. & seqq.*

Disjecitque rates, evertitque æquora ventis:
Illum expirantem transfixo pectore flammas
Turbine corripuit, scopuloque infixit acuto.

E similmente Ovidio nelle Trasformazioni raccontando questo istesso infortunio dice (6):

Noryciusque Heros (7), *a virgine* (8), *virgine captâ,*
Quam meruit SOLUS, pœnam digessit in OMNES:
Spargimur, & ventis inimica per æquora rapti,
Fulmina, noctem, imbres, iram Cœlique marisque
Perpetimur Danai, cumulumque Capharea (9) *cladis.*

La ragione poi fu, perchè, come dice Euripide nella Tragedia, che ha per titolo le *Trojane* (10):

Οὐδὲν γ' Ἀχαιῶν ἔπαθεν, ὐδ' ἤκυσ' ὕπο.
Nihil ab Achæis passus est, nihil audivit.

cioè non solamente non n' ebbe alcun gastigo, ma nè pure alcun rimprovero, quasi che gli altri Greci avessero tacitamente approvato il fatto. Il racconto probabilmente sarà fa-

(6) *Lib. XIV. v. 468, & seqq. Adde Q. Calabrum Lib. XIV. Paralipom. v. 589. & seqq.*
(7) Ajace figliolo di Oileo, così detto, perchè oriundo di Noricia città de' Locresi.
(8) Cassandra rapita dal Tempio di Pallade ec. ec.
(9) Promontorio dell' Eubea. Nauplio, volendo vendicare la morte di Palamede suo figliolo, di notte tempo, mentre i Greci erano agitati da una fiera tempesta, per suggerimento di Pallade accese delle fiaccole, le quali i Greci avendo prese per il Fanale del Porto, colà s' indirizzarono, e fecero naufragio alli scogli Euboici.
(10) *Vers. 71.*

voloso, ma la Teologìa, che contiene, è sana sanissima, e concorda in tutto e per tutto con quella degli Ebrei.

CAPITOLO XXII.

Per qual ragione la morte di un reo si considerava come Funzione Sacra, e si dovea eseguire nell' adunanza del popolo: ove dell' Alleanze.

AVENDO nei Capitoli antecedenti dimostrato teoricamente e praticamente l' effetto, che produceva il delitto, e lo scopo, al quale tendeva la morte del delinquente, resta adesso di vedere, perchè la morte di un reo si abbia da considerare come Funzione Sacra, o Ecclesiastica, e perchè si abbia da eseguire *in hominibus*, cioè nell' adunanza degli uomini. La morte adunque del reo si considerava come Funzione Ecclesiastica, perchè per le cose dette nel Capitolo XX. ella era una specie di vero e legittimo Sacrifizio, mediante il quale si espiava il delitto del reo medesimo, e si mondava dalla contaminazione il popolo e la terra, ove quello era stato commesso, dicendo chiaramente il Profeta, *Si expiabitur iniquitas haec vobis, donec moriamini. Isa. Cap. XXII. v. 14.* (1) Ma, per intendere a fondo questo punto di Teologia Biblica, senza un più lungo discorso, ascoltiamo il dottissimo Giovanni Coccejo (2), il quale in poche parole risolve da suo pari la presente questione, scrivendo: *Politicum hic fuit, puniri scelera gravissima violentae mortis genere gravissimo, & ignominiâ post mortem* (3), *aliosque a facinoribus poenâ reorum absterreri: Cae-*

(1) *Ubi vide Kimchium.*
(2) *In Tract. Sanhedrin pag. 253.*
(3) Vedi la n. 1. del Cap. XX. e il Cap. XXIII. in fin.

remoniale, & Typicum, & Pprophecticum, quòd in similitudine supplicii Christi, insignis cujusdam execrationis latione & deletione externâ, ejus maledicti, quod morti aeternae addicit peccatores, abolitio, per Christum facienda, umbrabatur, & praemonstrabatur. Se nella morte violenta de' rei si considerava principalmente la Rituale espiazione del peccato, del popolo, e della terra, e insieme si adombrava il Sacrifizio dell' Ostia Divina, che dovea immolarsi per l'espiazione delle colpe di tutto il genere umano, bisogna confessare, che quella pure, come è detto, era una specie di vero Sacrifizio, e conseguentemente una Funzione Sacra, o Ecclesiastica, non potendosi in conto alcuno supporre l'Adombrante di natura diversa dall'Adombrato. A questo proposito, ed in conferma di questo discorsò non si deve tralasciare il caso, che si racconta nel Levitico *Cap. XXIV. v. 10. & seqq.* Un certo uomo nato di un' Ebrea e di un' Egiziano, avendo nell' anno secondo dell' uscita degl' Israeliti dall'Egitto bestemmiato e maledetto il Nome Santissimo, fu perciò condotto davanti a Mosè, il quale ordinò, che si ritenesse in carcere, finchè non avesse sentito la risposta dell' Oracolo Divino, il quale consultato rispose: *Educ blasphemum extra castra, & ponant omnes, qui audierunt, manus suas super caput ejus, & lapidet eum universus coetus. cit. loc. v. 14.* Al qual Testo appoggiato Maimonide dice: *Omnes testes atque judices manus suas imponebant, unusquisque capiti blasphemi, & dicebat: Sanguis tuus super caput tuum; tu ipse commeritus es*. L' Hottingero nelle Note al Mosè ed Aronne di Tommaso Goodwino (4), dopo riportato il detto passo di Maimonide, suggiunge: *Conferre licet cum χειροθεσία*, i. e. *manuum impositione offerentium* (5). Di

(4) *Lib. V. Cap. VI. n. 2.*
(5) Vedi il Cap. VI.

quì venghiamo sempre più in chiaro della qualità della Funzione, essendo l' imposizione delle mani, che facevano i Giudici e i testimoni, un' atto meramente Rituale, con cui essi trasferivano la colpa di tutti nel capo del reo: e altrove in proposito della morte dell' Idolatra si dice: *Manus testium erit primùm in illum, ad interficiendum illum, & manus universi populi postea*. *Deut. Cap. XVII. v. 7.* ove per quelle parole *& ita auferes malum e medio tui*, che ne seguono, si dichiara, che l' atto è Rituale. Per queste autorità, e molto più per l' addotte nel Capitolo XX., resta concludentemente provata la qualità della Funzione, ed in parte risoluta l' altra questione: Perchè la morte del reo si abbia da eseguire *in hominibus*, cioè nell' adunanze degli uomini: ma questa richiede una più alta indagine. Nei Libri degli Ebrei si trova spesso fatta menzione di quella celebre Mallevadoria (6), che secondo loro le dodici Tribù divise per egual porzione su i monti Ebàl e Gerazìm prestarono a Dio in occasione delle Benedizioni e delle Maledizioni *Deut. Cap. XXVII. v. 12. & 13.* obbligandosi di far sì, che uno impedirebbe i delitti dell' altro: *Omnes Judaei*, si legge nel Libro Chasidìm (7), *vadimonium pro se invicem subiverunt, absque enim ista fidejussione non conaretur alter prohibere peccata alterius, nec quisquam propositum haberet pervestigandi impios, eosque extirpandi*. In forza di sì fatta Mallevadoria, commesso che sia un delitto nel popolo, che si è obbligato d' impedire ogni trasgressione, tutti e singoli sono responsabili del misfatto a Dio, e perciò tutti devono aver parte nella morte del reo: imperocchè il reo con soffrire la morte, e gli altri con prendervi parte, almeno con

---

(6) *Jarchius Comment. in Deut. Cap. XXIX. v. 28. Coccejus d. Tract. Sanhedrin pag. 101. n. 2. Wagenseilius in Sota pag. 803. n. 18.*

(7) *Num. XCIII. ap. Wagenseilium in cit. loc.*

la presenza e con l' approvazione, satisfanno, quello al commesso delitto, questi alla negligenza in impedirlo. Sebbene una tal Mallevadorla non si debba onninamente rigettare fra i sogni Rabbinici, perciocchè ella è appoggiata agli atti seguiti nei due monti sopra divisati, io credo, che la reità di tutto un popolo per il misfato di un solo individuo non si debba altronde ripetere, che dalle convenzioni penali, che si apponevano, e dai riti, co' quali si stabilivano l'Alleanze. Costumavano gli antichi nello stabilimento dell' Alleanza, o di qualche Patto pubblico, di dividere uno o più animali in due parti, tra le quali separatamente poste passavano coloro, che si collegavano in Alleanza, o per altro motivo pattuivano: lo che, come spiega il Vatablo (8), facevano, *ut sanctius in unum corpus coalescerent, Sacrificio simul inclusi*. All' atto di questa funzione, dopo aver proferito i patti, che i confederati volevano tra se osservati, soggiungevano l'orribile imprecazione; Così sia fatto al corpo del trasgressore, come adesso è fatto al corpo di questo animale in due parti squarciato. Il primo esempio, che di questo rito si trova espresso nella Scrittura, fu, quando Iddio stabilì l' Alleanza tra Se ed Abramo, e gli promise, che averebbe liberato i di lui discendenti dall' oppressione degli Egiziani dopo quattrocento anni di pellegrinaggio e di servitù *Genes. Cap. XV. v. 13. & 14.* In tale occasione gli ordinò, che prendesse una vitella, una capra, ed un' ariete, tutti di tre anni, e che dividesse quegli animali, ponendo le respettive parti in una certa distanza l'una dall' altra, quanta potesse bastare a passarvi di mezzo *cit. loc. v. 9. & 10.* Ed in fatti, andato sotto il Sole, e fatto bujo, fu veduta a lui una fiaccola, che passava tra quelle membra

(8) *Comment. in Genes. Cap. XV. v. 10.*

così divise *cit. loc. v. 17.* nella qual fiaccola si fece Iddio sensibilmente vedere, ad oggetto di stabilire con esso lui l' Alleanza nei modi convenienti. Ma più chiaramente si trova parlato di questo rito appresso Geremia *Cap. XXXIV.*, per bocca del quale Iddio intima ai Giudei di rimettere in libertà i servi, che avevano servito per tutto il tempo dalla Legge prescritto. Ubbidirono tosto i Giudei alla Divina intimazione, e si obbligarono alla dimissione dei servi nella guisa di sopra esposta: ma poscia pentiti del fatto, ridussero nuovamente in servitù coloro, cui avevano dato la libertà. Sdegnato Iddio, che sì poco di rispetto si avesse al Patto seco stipulato, disse: *Tradam viros istos, qui transgressi sunt Pactum meum, qui non ratificaverunt verba Foederis, quod pepigerunt: vitulum quem conciderunt in duas partes, & transierunt inter dimidiatas partes ejus. Principes Judae, & Principes Jerusalaimae, Eunuchos, & Sacerdotes, atque universum populum terrae, qui transierunt inter dimidiatas partes vituli. Tradam eos in manum inimicorum suorum, & in manum quaerentium animam eorum: eritque cadaver eorum in escam volatilibus Coeli, & animalibus terrae. cit. loc. v. 18. 19. & 20.* E qui si noti, che, essendo i trasgressori del Patto il Re Sedecia, e le primarie Dignità del regno, e però non potendosi far loro pagare la meritata pena per autorità umana, se ne fece esecutore Iddio medesimo (9), servendosi dell' opera di Nebucadnesar Re di Babilonia *cit. loc. v. 1. & 2.* I Gentili ancora nelle loro Alleanze e convenzioni osservavano in tutto e per tutto questi medesimi riti. Racconta Ditti Cretense (10), che, quando gli Eroi della Grecia, i quali andarono alla presa

(9) Vedi il Cap. XXXIX. nella spiegazione del passo dell' Apocalisse.
(10) *Lib. I. Cap. 15.* Vedi T. Livio *Lib.X. Histor. Cap. 38.* riportato al Cap. seguente n. 9.

di Troja, si furono tutti ragunati in Argo, *Tum communi consilio super conditione praelii* (11) *jusjurandum interponi hoc modo placuit: Chalcas filius Thestoris, praescius futurorum, porcum in medium forum afferri jubet, quem in duas partes exsectum Orienti Occidentique dividit, atque ita singulos nudatis gladiis per medium transire jubet. Deinde mucronibus sanguine ejus oblitis, adhibitis etiam aliis ad eam rem necessariis, inimicitias sibi cum Priamo per religionem confirmant, neque prius se bellum deserturos, quam Ilium atque omne regnum eruissent*. Più certa e puntuale di questa (12) è l' autorità di T. Livio (13), presso cui M. Valerio, Feciale del Popolo Romano, dopo aver recitato le condizioni della pace a C. Cluilio Re degli Albani e a tutti gli Albani, venendo allo stabilimento dell'Alleanza, dice: *Audi Juppiter, audi Pater patrate populi Albani, audi tu populus Albanus, ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt, sine dolo malo, utique ea hìc hodie rectissimè intellecta sunt, illis legibus Populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio, dolo malo, tu illo die Juppiter Populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hìc hodie feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes pollesque. Id ubi dixit, porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani, suumque jusjurandum per suum Dictatorem suosque Sacerdotes peregerunt. Foedere icto &c.* Ora ritornando al Gius Noachiano, dopo che Iddio ebbe recitato la Legge contenuta nei tre Versetti 4. 5. e 6. del nostro Capitolo IX. della

(11) Quest' Autore, come osservano Uomini dotti, usa spesso la voce *prælium* in vece di *bellum*.

(12) Sopra l' autenticità di questo Scrittore è da vedersi Jacopo Perizonio *Dissertatio de Dictye Cretensi, & ejus Interprete Septimio*, premessa all' Edizione del medesimo Ditti Cretense fatta in Amsterdam 1702.

(13) *Lib. I. Histor. Cap. 24.*

della Genesi, soggiunse: *Et ego, ecce ego statuo Foedus meum vobiscum, & cum semine vestro post vos. cit. loc. v. 9. & seqq.* Di qui noi siamo accertati, che i Noachidi riceverono da Dio la Legge per via di solenne Alleanza, fatta di comun consentimento di tutti nei modi sopra esposti; e però ne segue, che la trasgressione della Legge, rispetto al Legislatore, il quale nelle debite forme ha esatto da tutti la cauzione dell' osservanza, sia imputabile a tutti, sebbene da un solo commessa: e solamente la morte del trasgressore è bastante per la piena soddisfazione alla Maestà del Legislatore, purchè però sia eseguita *in hominibus*, i quali o coll' opera, o colla presenza, o coll' assenso alla morte del reo, danno una sicura riprova dell' avversione dal delitto, e del rispetto alla Legge. E non importa, che l'Alleanza di Dio co' Noachidi apparisca monopleura, o sia da un lato solo, avvenga che questi nulla rispondano alle di Lui parole: imperocche quando Iddio conchiude un' Alleanza da se medesimo in persona, comecchè questa riguarda unicamente il vantaggio degli uomini, ed è fatta in forza della sua suprema potestà, non v'è bisogno di replica, o conferma, come nelle Stipulazioni dei Giureconsulti Romani; e così nè pure Abramo rispose cosa alcuna, per manifestare il suo assenso, allorchè Iddio fissò con esso lui l' Alleanza sopra accennata. Tutto l' opposto poi vediamo rispetto alla Legge Mosaica, perchè nella dazione di questa Iddio operò per interposta persona: *Et cepit Moses dimidium sanguinis, & posuit in crateribus: & dimidium sanguinis sparsit super Altare. Et cepit Librum Foederis, & legit in auribus populi: & dixerunt, Omnia, quae loquutus est Dominus, faciemus & audiemus. Et cepit Moses sanguinem* (14), *& sparsit super popu-*

(14) Cioè l' altra metà del sangue.

lum: & dixit, Ecce sanguis Foederis, quod pepigit Dominus vobiscum super omnibus verbis his. Exod. Cap. XXIV. v. 6. 7. & 8. Ove Niccolò di Lira così commenta: *Iste sanguis erat signum receptionis Legis a populo, & Foederis inter ipsum & Deum. Deus autem Spiritus est, & ideo loco ejus aspersit Altare, ut dicit Rab. Salomo, & postea populum. Fuit enim haec aspersio in signum, quòd transgressorum Legis sanguis deberet effundi.*

CAPITOLO XXIII.

Condizioni dei trasgressori dell' Alleanze e dei Patti pubblici: ove della voce Anathema *presso gli Scrittori Sacri, e della voce* Sacer *appresso gli Scrittori profani.*

ABBIAMO veduto nel Capitolo XXI., che per la trasgressione dell' Alleanze, o sia dei Patti pubblici, il tragressore, e tutto il popolo ancora, finchè quello non era punito, restava sottoposto all' Anatema. E siccome dall' Anatema dipende a mio credere la ragione principale della morte de' rei, conviene accuratamente spiegare la forza di questa parola, riportando quei passi più importanti, nei quali si trova usata dagli Scrittori Sacri. E per cominciare dal Grammaticale significato, la voce חרם *Chèrem*, che i Greci traducono per Α'νάϑεμα *Anathema*, vocabolo che hanno adottato anche i Latini, significa, secondo la spiegazione, che ne dà il Rabbino Mordocài (1), *Consecrazione di una cosa o persona a Dio*, e insiememente significa *Uccisione, Sterminio*, e *Perdizione*: ne il secondo di questi due significati stà in opposizione col pri-

(1) *In Concordantiis Ebraicis.*

mo. Imperocchè è da sapersi, che, quando si voleva, che gli ordini dati al popolo per un' affare o fine di somma importanza fossero esattamente osservati, costumavano gli antichi di consacrare a Dio tutti quelli, che gli avessero trasgrediti. E siccome le cose a Dio ritamente consacrate non potevano esser vendute, nè redente, ma doveano quell'istesse a Lui consegnare, facendole servire al culto Divino, così, se erano persone, queste, per ragione della Santità, giusta le cose dette nel Capitolo XIII., erano fatte morire, perchè non rimanessero negli usi profani, e perchè in altra maniera non se ne poteva fare a Dio la tradizione. Prima di venire ai fatti istorici, stimo bene di riportare le parole della Legge, nella quale si stabilisce tutto l'affare dell' Anatema: *Veruntamen omne Anathema, quod anathematizabit quispiam Domino de omnibus, quae sunt ei, de hominibus, & de animalibus, & de agris possessionis suae, non vendetur, neque redimetur: omne Anathema Sanctitas Sanctitatum est Domino. Omne Anathema, quod anathematizabitur de hominibus, non redimetur: moriendo morte-afficietur. Lev. Cap. XXVII. v. 28. & 29.* Nel primo di questi due Versetti si contiene l' Anatema privato, che era, allorchè un particolare consacrava a Dio una cosa sua, o una persona, sulla quale egli avesse piena potestà, o dominio, come un figliolo, o un servo, qual fù l' Anatema o Voto di Gefte Giudice e Capitano degl' Israeliti, il quale prima di accingersi alla spedizione contro gli Ammoniti fece il seguente Voto a Dio: *Et erit egrediens, quod egressum fuerit e foribus domus meae, quum revertar in pace a filiis Ammonis, erit Domino, & offeram illud in holocaustum. Jud. Cap. XI. v. 31.* (1). Nell'

(1) Uno de i più controversi punti nella Filologia Sacra è questo Voto di Gefte, non potendosi facilmente decidere, se egli veramente sacrificasse la figliola, o nò. A me piace assai il sentimento di Lodovico Cappello

altro dei due Versetti sopra riportati si comprende l'Anatema

---

pello *in Diatriba de Voto Jephthæ*, come più coerente allo spirito della Legislazione Ebraica: *Ad diritatem*, ei scrive, *& immanitatem quod attinet hujus Legis, dicimus, eandem prope hujus Legis esse rationem, quæ fuit Legis de Repudio. Non probabat Deus repudium; sed si quis erat tam duro & præfracto animo, ut nollet diutius uxori convivere, Deus, quatenus populi Judaici Rex erat veluti politicus & civilis Legislator, non prohibebat, quo minus illam a se amandaret, dato repudii libello. Sic etiam Deus non probabat, ut quis personam humanam sibi per* חרם *Chèrem* (*Anathema*) *devoveret, sed si quis adeo temerarius erat, ut votum ejusmodi nuncuparet, non de bestia aut agro tantùm, sed de persona etiam, quæ ipsius esset juris, volebat, eam morte affici: non quòd illi probarentur, & gratæ essent humanæ hostiæ, sed aliis de causis legitimis, quas Lex quidem non aperit,* (*neque enim Deus legum & præceptorum suorum rationem reddere tenetur*) *sed aliquatenus nobis suspicari, & eas subolfacere licet. Ac primò quidem videtur, Deus sic tacitè voluisse innuere, se potestatem vitæ & necis concedere parentibus in liberos, & heris in servos, non quidem ipsismet pro arbitrio exercendam, quum liberet, quomodo eam Ethnici Græci, & Romani exercuerunt, sacrâ nempe capitis eorum devotione, ad cujus exequutionem intervenire oportebat Sacerdotum operam & ministerium; ad quos nimirum pertinebat votorum cognitio, rerumque Deo per* Chèrem *sacratarum jus & proprietas sive dominium*: Num. Cap. XVIII. v. 14. Omne Anathema in Israel tuum erit. *Qua sanctione Sacerdotes judices erant a Deo constituti, qui dispicerent, & judicarent, an vota illa essent legitimè necne concepta & nuncupata; atque ita mors liberorum & servorum a parentibus & heris devotorum, non simpliciter & nudè a parentum & herorum arbitrio & libidine pendebat, quandoquidem Sacerdotum judicium & sententiam intervenire oportebat. Ita abusus cavebatur, & simul parentes a liberis, & heri a servis tanto majore in honore habebantur, utpote quos tantùm viderent in se habere vitæ & necis potestatem, ut, si libuisset, ab uno oris ipsorum verbulo vita & mors sua penderet. Hac ratione magis in officio & debita erga parentes & heros obedientia continebantur*. Il Seldeno *de Jure Naturali & Gentium Lib. IV. Cap. 6. in fin.* non approva il sentimento del Cappello, perchè nella Legge e ne i Commentarj de' Rabbini non si trova un Testo puntuale e chiaro, al quale si appoggi l' autorità de i Sacerdoti in giudicare della validità o invalidità de i voti. In quanto al Pentateuco forse sarà vero ciò, che dice il Seldeno, sebbene non si possa con tutta la certezza asserire; ma in quanto a i Commentarj de i Rabbini, il Wagenseilio *in Sota pag. 784. & seqq. n. 9.* ne riporta varj, che per brevità io tralascio: e il Rabbino Salomone Jarchi *Comment. in Jud. d. Cap. XI.* scrive, che, se Gefte fosse andato al Sacerdote Finchas, o Finchas fosse venuto a Gefte, averebbero potuto sciorre il voto, e liberare la figliola dalla morte; ma avendo entrambi voluto tenere il suo posto, quella dovè morire. Per la qual superbia furono ambidue puniti, perchè da Finchas si partì la Profezia di Dio, e Gefte caricatosi d' ulceri cadde a pezzi.

pubblico, il quale si diceva, quando Iddio, o il popolo, o il Principe, per diritto di guerra, o per nimicizie capitali, destinava le intere Città e Nazioni ad essere totalmente disperse e sterminate. Ecco diversi esempj e autorità di sì fatto Anatema: *Et vovit Israel votum Domino, & dixit: Si dando dederis populum hunc in manu mea, anathematizabo civitates eorum. Et exaudivit Dominus vocem Israelis, & dedit Canaanaeos, & anathematizavit eos & civitates eorum. Num. Cap. XXI. v. 2. & 3. Et dederit eos Dominus Deus tuus coram te, percuties eos: anathematizando anathematizabis eos, non feries cum eis Foedus, neque misereberis eorum. Deut. Cap. VII. v. 2. Et erit civitas Anathema, ipsa, & omnia, quae sunt in ea, Domino: tantùm Rachab cauponaria vivet, ipsa & omnes, qui cum ea sunt in domo, quia abscondit Legatos, quos misimus. Jos. Cap. VI. v. 17. Et anathematizaverunt omnia, quae erant in civitate, a viro & usque ad mulierem, a puero & usque ad senem: & usque ad bovem & agnum & asinum acie gladii. cit. loc. v. 21. Nunc vade, & percuties Amalekitas, & anathematizabis omnia, quae sunt eis, neque parces eis, & morte afficies a viro usque ad mulierem, a parvulo & usque ad lactentem, a bove & usque ad agnum, a camelo & usque ad asinum. Lib. I. Sam. Cap. XV. v. 3.* (3).

(3) L' istesso punto di Religione avevano ancora i Gentili. Cesare parlando della Religione degli antichi Galli dice: *Huic*, cioè a Marte, *quum prælio dimicare constituerunt, ea, quæ bello ceperint, plerumque devovent. Quæ supervenerint, animalia capta immolant, reliquas res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum extructos tumulos locis consecratis conspicari licet: neque sæpe accidit, ut, neglectâ quispiam religione, aut capta apud se occultare, aut posita tollere auderet; gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est. De Bello Gall. Lib. VI. Cap. 19.* Questo provvedimento combina appieno co i provvedimenti degl' Israeliti. Cornelio Tacito scrive degli Ermunduri: *Sed bellum Hermunduris prosperum, Cattis exitiosius fuit, quia victores diversam aciem Marti ac Mercurio sacravere, quo voto equi, viri, cuncta victa occidioni dantur. Annal.*

A questa specie di Anatema, o sia Consecrazione, riferiscono gli Scrittori (4) il solenne Giuramento, al quale si astrinsero gl' Israeliti in occasione del famoso fatto di Mispa: *Quia juramentum magnum fuit ei, qui non ascenderet ad Dominum in Mispam, dicendo, Moriendo morietur. Jud. Cap. XXI. v. 5.* e l' altro Giuramento, che Saulle si fece prestare dai soldati in occasione della guerra co' Filistei: *Maledictus vir, qui comederit panem usque ad vesperam, donec ulciscar de inimicis meis: Lib. I. Sam. Cap. XIV. v. 24.* (5). Veduta la condizione del sottoposto all' Anatema, che è di dovere esser consegnato a Dio per via della morte, e veduto nel Capitolo XXI., che per la trasgressione del Patto o Alleanza, specialmente con Dio, l' uomo si sottopone all' Anatema, resta con-

---

Lib. XIII. Cap. 57. Ove il Freinshemio nota, ch' essi presero questo punto di Religione dagli Israeliti. Procopio racconta de i Tuliti: Θεοὺς μέντοι καὶ δαίμονας πολλοὺς σέβουσι, οὐρανίους τε καὶ ἀερίους, ἐγγείους τε καὶ θαλασσίους· καὶ ἄλλ' ἄττα δαιμόνια, ἐν ὕδασι πηγῶν τε καὶ ποταμῶν εἶναι λεγόμενα. Θύουσι δὲ ἐνδελεχέστατα ἱερεῖα πάντα, καὶ ἐναγίζουσι. Τῶν δὲ ἱερείων σφίσι τὸ κάλλιστον ἄνθρωπός ἐστιν, ὅνπερ ἂν δορυάλωτον ποιήσαιντο πρῶτον· τοῦτον γὰρ τῷ Ἄρη θύουσι, ἐπεὶ θεὸν αὐτὸν νομίζουσι μέγιστον εἶναι. Ἱερεῦνται δὲ, τὸν αἰχμάλωτον οὐ θύοντες μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ξύλου κρεμῶντες, ἢ ἐς τὰς ἀκάνθας ῥιπτοῦντες, ταῖς ἄλλαις τε κτείναντες θανάτου ἰδέαις οἰκτίσταις. h. e. *Complures Deos ac Genios colunt, partim Cælestes, partim aerios, alios terrestres, quosdam marinos, & alia quædam minora Numina, quæ in aquis fontium fluminumque versari perhibent. Operantur sacris assiduissimè, & victimis cujusquemodi litant: quarum præstantissimam esse judicant hominem, quem primum bello ceperint. Hunc Marti, quem Deorum maximum dicunt, immolant. Sic autem sacrificant, ut captivum non mactent cæde simplici, sed e ligno suspendant, vel projiciant in spinas, & quovis alio mortis genere miserando conficiant. De Bello Goth. Lib. II. Cap. 15.* In simigliante guisa narra Senofonte Efesio, che Ippotoo capo di una ladronaja si disponeva a sacrificare Anzia a Marte. *Ephesiacorum Lib. II. prope fin.*

(4) *Seldenus de Jur. Nat. & Gent. Lib. IV. Cap. 7.*

(5) Chi desidera vedere più diffusamente trattata questa materia, legga il prelodato Seldeno *cit. loc.*

cludentemente provata la proposizione da me fissata in fine del Capitolo III., che l' uomo per la commissione di un delitto espressamente proibito dalla Legge, ch' egli si è solennemente obbligato di osservare, diviene cosa a Dio dovuta, perchè a Lui consecrata; e perciò in forza del Patto o dell' Alleanza gli uomini uniti insieme, o il Principe, devono consegnarlo a Dio, facendolo morire di morte violenta. Questo punto di Giurisprudenza Canonica, o tratto di Politica, in quei tempi per la fierezza dei costumi necessaria, dalle Scuole degli Ebrei passò senz' alterazione in quelle dei Gentili. Per non essere oltre il bisogno prolisso, mi restringerò alla Polizia dei Romani. Leggesi appresso Festo Grammatico (6): *Si quis eum, qui eo Plebiscito SACER sit, occiderit, parricida ne sit.* Per intender questo, convien premettere la notizia delle Leggi, che gli Scrittori Latini appellano Sacre, o Consecrate: *Sacratae Leges dicebantur,* sono parole di Paolo Grammatico (7), *quibus sancitum erat, ut, si quis adversus eas fecisset, Sacer alicui Deorum esset cum familia pecuniaque.* Lo spirito adunque di sì fatte Leggi, come ognuno ben vede, era l' istesso, che l' Anatema Ebraico, di modo che il trasgressore di queste, come appunto il sottoposto Anatema, dovea consegnarsi agli Dei per via di morte violenta. Nè solamente le Leggi, che la Plebe Romana ritirata sul monte Sacro estorse dai Padri

---

(6) *In voce* Sacer.

(7) *In voce* Sacratæ: *Adde Agroëtium de Orthographia apud Putschium pag. 2270.* Il Cujacio in proposito di queste medesime Leggi scrive: *Sanctæ Leges sunt, quibus adjicitur novissimâ parte earum*: Qui in id aliquid commisit, capite puniatur. l. Sacra 9. §. pen. ff. de Rer. divis. *Leges quædam sunt non Sanctæ, ut quæ permittunt. Est enim in permissione libera potestas, non pœna. Commentar. in Tit. Dig. de Just. & Jur. Tom. II. Opp. pag. 95. & 96. Edit. Lugd. 1606. & Commentar. ad Papin. in L. 41. ff. de Pœnis Tom. IV. Opp. pag. 1311.*

(8), ma le più antiche ancora di quasi tutte le nazioni (9), e massimamente degl' Italiani, come sostiene Jacopo Perizonio (10), erano di questo tenore, perciocchè le munivano di sì fatte Sanzioni. E sebbene il dotto Scrittore non alleghi alcuna ragione del suo sentimento, non è però gran fatto difficile il ritrovarla. Ci assicura l' Istoria Sacra, che per il tratto di più e più secoli Iddio fu quello, che o come Padrone e Regolatore dell' Universo, o come Principe Politico (11) dava le Leggi alle Società, Leggi che, come si è veduto, ingiungevano la pena di morte al trasgressore, dichiarandolo consecrato a Dio. Il medesimo fu osservato rispetto ancora

cora

(8) *Tit. Liv. Lib. II. Cap. 32. Valer. Max. Lib. VIII. Cap. IX. Ex. 1. Flor. Histor. Lib. I. Cap. 23. Sigon. de Antiq. Jur. Civ. Rom. Lib. I. Cap. 6.*

(9) Degli Equi e de i Volsci scrive T. Livio: *Lege Sacratâ, quæ maxima apud eos vis cogendæ militiæ erat, delectu habito, utrimque validi exercitus profecti in Algidum convenere. Lib. IV. Histor. Cap. 26.* E de i Sanniti: *Ibi ex libro vetere linteo lecto sacrificatum, Sacerdote Ovio Paccio quodam, homine magno natu, qui se id sacrum petere affirmabat ex vetusta Samnitium religione, qua quondam usi majores eorum fuissent, quum adimendæ Etruscis Capuæ elandestinum cepissent consilium. Sacrificio perfecto, per viatorem Imperator acciri jubebat nobilissimum quemque genere factisque: singuli introducebantur. Erat cum alius apparatus sacri, qui perfundere religione animum posset: tum in loco circa omni contecto aræ in medio, victimæque circa cæsæ, & circumstantes Centuriones strictis gladiis. Admovebatur altaribus miles, magis ut victima, quam ut sacri particeps: adigebaturque jurejurando, quæ visa auditaque in eo loco essent, non enunciaturum. Dein jurare eogebatur diro quodam carmine in execrationem capitis familiæque & stirpis composito, nisi isset in prælium, quò Imperatores duxissent: &, si aut ipse ex acie fugisset, aut si quem fugientem vidisset, non extemplo occidisset. Id primò quidam abnuentes juraturos se, obtruncati circa altaria sunt: jacentes deinde inter stragem victimarum, documento cæteris fuere, ne abnuerent. Primoribus Samnitium ea detestatione obstrictis, decem nominatis ab Imperatore, eis dictum, ut vir virum legerent, donec sexdecim millium numerum confecissent: ea legio linteata ab integumento consepti, quo sacrata nobilitas erat, appellata est. Lib. X. Histor. Cap. 38.* Vedi Ditti Cretense riportato al Cap. antecedente n. 10.

(10) *Animadvers. Histor. pag. 418.*

(11) Vedi il Cap. II. n. 4.

cora agli ordini, che dava il di Lui Luogotenente: così quando gl' Israeliti prestarono il Giuramento di fedeltà a Giosuè, il concepirono in questi termini: *Omnia, quae praeceperis nobis, faciemus... Omnis vir, qui rebellaverit ori tuo, & non audierit verba tua in omnibus, quae praeceperis ei, morte afficietur. Jos. Cap. I. v. 16. & 18.* (12). Quando poi si fe sentire negli uomini il prurito di voler comandare da se, prevedendo essi, che le loro Leggi, come provenienti da potestà umana, non sarebbero state valevoli a tenere in ubbidienza i sottoposti, gl' Israeliti facevano parlare i falsi Profeti, ed i Gentili fingevano di ricevere le Leggi dagli Dei, come Minos da Giove, Licurgo da Apollo, Numa Pompilio dalla Dea Egeria (13): e quando non si lusingarono più di far credere agli uòmini questo loro congresso con le Divinità, pensarono di aggiungere alle Leggi le divisate Sanzioni, che i trasgressori divenissero Sacri agli Dei, con che ottenevano l' istesso intento, come se fossero Leggi veramente Divine. Imperocchè, essendo la Legge, siccome la difinisce Ulpiano (14), *Communis Reipublicae spon-*

(12) Da questo passo conchiude il dottissimo Masio: *Discimus ergo, eos, qui imperata non faciunt, multòque etiam magis qui contraria faciunt, imperiumque legitimum demutant, morte mulctari a justa Magistratu posse. Comment. ad h. l.* Saggiamente egli dice *posse*, in vece di *debere*, poichè sotto la Legge Evangelica possono i Magistrati, ove la ragione di Stato il richiede, punire colla morte, se così loro piace, i trasgressori de i loro ordini, ma non sono tenuti di farlo, come erano tenuti sotto la Vecchia Legge, attese le condizioni, che si apponevano alle Leggi, o all' atto di prestare il giuramento di fedeltà al Sommo Imperante, le quali condizioni non adempite ponevano Lui nella necessità di dover far morire i trasgressori, per soddisfare così a un precetto di Religione, che adesso manca del tutto.

(13) *Valer. Max. Lib. I. Cap. 2.*

(14) *Leg. 1. ff. de Legib.* Bello a questo proposito delle Alleanze o Patti pubblici è un passo di Cicerone *Orat. pro L. Cornelio Balbo Cap. XIV.* e perciò non si deve qui omettere: *Primùm enim Sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebesve sanxisset: deinde sacrandæ* (così si de-

sio, convengono ad esse tutte le qualità, che abbiamo sopra veduto in parlando dell' Alleanze; anzi per l' uniformità delle ceremonie e delle convenzioni apposte si può considerare come una specie di Alleanza, o Patto pubblico fra gli uomini delle respettive società. E non importa, che per la Legge da Festo riportata, *Si quis eum, qui eo Plebiscito Sacer sit, occiderit, parricida ne sit*, sembri rimessa all' arbitrio e volontà degli altri uomini la sorte di colui, che era dichiarato Sacro: imperocchè la Teologia Dommatica dei Gentili obbligava ad ucciderlo per la ragione, che Aurelio Macrobio (15) allega nel seguente passo, il quale, avvengachè metta in chiaro questo importante punto di erudizione, non deve rincrescere, che io riporti interamente. Spiegando egli le parole, colle quali Virgilio racconta la morte di Aleso per mano di Pallante, così scrive: *Verbis etiam singulis de sacro ritu quàm ex alto petita significet, vel hinc licebit advertere:*

Injecere manum Parcae, telisque sacrarunt
Evandri. (16)

nam quidquid destinatum est Diis, Sacrum vocatur: pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libera ab onere corporis fuerit, quod nisi morte fieri non potest: ita ergo opportunè Sacratum Halesum facit, quia erat oppeiturus: & hìc proprietatem & humani & divini juris sequutus est, nam ex manus injectione paene mancipium designavit, & Sacrationis vocabulo observantiam divini juris implevit. Hoc loco non alienum videtur de conditione eorum hominum referre, quos Leges Sa-

---

deve leggere, ritenendo la lezione vulgata, non ostanti gli scrupoli de i Critici, i quali, per far pompa di sapere, mostrano di non averlo, con riverenza parlando, inteso) *sunt, aut genere ipso*, (s' intende la materia della Religione) *aut obtestatione Legis*, (s' intende il giuramento, o l' imprecazione dell' ira degli Dei) *aut consecratione pœnæ*, cioè *quum caput ejus, qui contra facit, consecratur*.

(15) *Saturnal. Lib. III. Cap. 7.*

(16) *Aeneid. Lib. X. v. 419. & seq.*

cros esse certis Diis jubent: quia non ignoro, quibusdam mirum videri, quòd, quum caetera Sacra violari nefas sit, hominem Sacrum jus fuerit occidi: cujus rei causa haec est. Veteres nullum animal Sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed abigebant ad fines Deorum (17), *quibus Sacrum esset: animas verò Sacratorum hominum, quos Graeci Ζωάνας vocant, Diis*

---

(17) I Commentatori di Macrobio, che io ho potuto vedere, nulla dicono, cosa fossero i confini degli Dei, de' quali parla Macrobio nel rifetito luogo. Io per me credo, che fossero quelle porzioni di campagne, che i Greci consacravano agli Dei, da Omero chiamate Τεμένη. Tale era il florido Pirraso, campagna consacrata a Cerere *Iliad. Lib. II. v. 699. vel Boet. v. 203.* tale il colle Gargaro sul monte Ida, consacrato a Giove con un' altare *Iliad. Lib. VIII. v. 48.* tale quello spazio di campagne consacrato al Fiume Sperchèo *Iliad. Lib. XXIII. v. 148.* tale la campagna di Pafo a Venere *Odyss. Lib. VIII. v. 363.* Moltissime altre sì fatte campagne si trovano sparsamente rammentate da Pausania nella Descrizione della Grecia. I Romani pure, come io stimo, avevano tali porzioni di campagne consacrate a i loro Dei, quasi serbatoj delle vittime da sacrificarsi nelle pubbliche solennità. Io credo di poter ciò dimostrare coll' autorità d' Orazio *Lib. III. Ode XXIII.* dove, facendo da direttore di coscenza alla sua fattoressa, la quale era donna divota e pia, e nella divozione e pietà era più generosa di quello, che comportassero le di lui entrate, perciocchè nelle solennità degli Dei rusticani era usa di fare Sacrifizj troppo dispendiosi, così le dice:

Cœlo supinas si tuleris manus,
Nascente Lunâ, rustica Phidile,
Si thure placaris, & hornâ
Fruge Lares, avidâque porcâ,
Nec pestilentem sentiet Africum
Fœcunda vitis, nec sterilem seges
Rubiginem, aut dulces alumni
Pomifero grave tempus anno.
Nam quæ nivali pascitur Algido
DEVOTA, quercus inter & ilices,
Aut crescit Albanis in herbis
Victima, Pontificum secures
Cervice tinget &c.

Se gli animali, che pascevano, e crescevano ne i monti Algido e Albano, erano destinati per vittime agli Dei, bisogna credere, che quei monti fossero ad

debitas aestimabant. Quemadmodum igitur quod Sacrum ad Deos ipsos mitti non poterat, a se tamen dimittere non dubitabant; sic animas, quas Sacras in Coelum mitti posse arbitrati sunt, viduatas corpore quam primùm illò ire voluerunt. Questa Dottrina ha tanta conformità colla Teologia Giudaica, che, se si eccettua il solo Politeismo, sembra presa dalle Scuole degli Ebrei, e spiega così bene l' argomento, che io ho preso a trattare, che questo solo passo potrebbe bastare in luogo del presente Commentario.

CAPITOLO XXIV.

Convenienza delle massime dei Greci con quelle degli Ebrei in quanto agli effetti, che produceva il delitto, e allo Scopo, al quale tendeva la morte del delinquente.

La Dottrina esposta nei Capitoli XIX. e XX., e comprovata dai fatti pur troppo frequenti, non fu propria del solo Popolo eletto, ma, rivolgendo i monumenti dell' antichità, la ritroviamo in pratica presso tutte le più culte, e le più inculte nazioni, nessuna eccettuata; e sono sì ovvj negli Scrittori profani i passi, con i quali si dimostra tal proposizione, che anco un' uomo di poca lettura, quale io sono, potrebbe agevolmente formare dei grossi Volumi. Io, lungi dal seguitare il gusto facchinesco di quegli sciocchi Letterati, che valutano i Libri dalla mole dei medesimi, mi contenterò di riportare alcune poche autorità, che mi vengono alla mente, per dimostrare la pratica di questa Teologia presso i Greci, ed i Romani, che sono i due Popoli, che con il vasto e profondo loro sapere hanno dato regola e norma al Mondo in-

ad essi consacrati. Finalmente nota Platone *Lib. VI. de Legib. Tom. II. pag. 579.* che i frutti di tali campagne si raccoglievano, e si serbavano sotto la custodia de i Questori.

tiero. E primieramente per conto degli effetti, che negli uomini produce l' omicidio, Stimavano gli antichi, dice Teone (1), così esecrabile, e agli Dii odioso l' omicida, che, se alcuno fosse entrato sotto un medesimo tetto con esso lui, veniva riputato partecipe e socio dell' atto esecrando; e chi usava coll' autore dell' omicidio, non era tenuto meno infame di quello. Così Oreste nel dialogo con Menelao suo zio paterno, fra l' altre sciagure accadutegli per la morte data a Clitennestra sua madre in vendetta del padre Agamennone, ch' ella innamorata di Egisto aveva ucciso al bagno, racconta ancor questa, dicendo appresso Euripide (2):

Μισούμεθ' οὕτως, ὥςε μὴ προσεννέπειν.
Ita sum in odio, ut nullus me alloquatur.

E Tindaro suo avo materno, volendo coll' autorità dell' antiche Leggi provare, che uno non deve procurare la morte dell' altro in vendetta di un' omicidio, per non moltiplicare l' uccisioni all' infinito, purchè non si faccia vedere, dice (3):

Καλῶς ἔθεντο ταῦτα πατέρες οἱ πάλαι·
Εἰς ὀμμάτων μὲν ὄψιν οὐκ εἴων περᾷν
Οὐδ' εἰς ἀπάντημ', ὅςις αἷμ' ἔχων κυρεῖ,
Φυγαῖρι δ' ὁσιοῦν, ἀνταποκτεῖναι δὲ μή.
Rectè statuerunt haec patres olim:
In oculorum conspectum non sinebant venire,
Neque in occursum, quisquis forte sanguinis reus esset,
Sed exilio expiabant, minimè verò vicissim occidere.

---

(1) Οὕτω δὲ δεινὸν, καὶ θεοῖς ἐχθρὸν, ἡγήσαντο τὸν ἀνδροφόνον, ὥςε κἂν τὸν αὐτὸν ὄροφον ὑπέλθοι τις τῷ τοῦτο τετολμηκότι κοινωνὸς τῆς ἀδικίας γενόμενος· καὶ τοῦ δεδρακότος οὐ πολὺ τιμιώτερος ὁ τῷ δεδρακότι συγγενησόμενος. *Theon in Paradigmate contra homicidam apud Meurs. in Themid. Att. Lib. I. Cap. 15. Opp. Tom. II. pag. 44.* Leggasi interamente il citato Cap. 15. del Meursio.

(2) In Oreste v. 427.

(3) Cit. loc. v. 510. & seqq.

E prima di questo, nell' atto di salutare Menelao, si lagna di essersi inavvedutamente incontrato in Oreste, temendo l' infezione, ch' e' tramandava col fiato e collo sguardo; onde in certa maniera riprende Menelao, per averlo trovato in compagnia e in colloquio con lui (4):

Εα̃· τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ ειδέναι·
Ο' μητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δράκων
Στίλβει νοσώδεις ἀςραπὰς, ςύγημ' ἐμόν.
Μερέλαε, προσφθέγγῃ νιν, ἀνόσιον κάρα;
Heu, quàm malum est non scire futura!
Iste matricida draco ante Ædes
Vibrat fulgura morbosa, odium meum.
Menelae, alloqueris eum, impium caput?

Dalla contaminazione degli uomini passando a quella della terra, mi sovviene il patetico racconto, che appresso il medesimo Euripide nel prologo della Tragedia intitolata le *Fenisse* (5) fa Giocasta, o Epicasta, come la chiama Omero (6), ove tra l' altre sventure narra, che per la morte data da Edipo a Lajo suo padre, sebben non conosciuto, e per la non fatta espiazione di tale omicidio, tutto il contado de i Tebani durò ad essere dalla Sfinge infestato, finchè non si trovò, chi gli enimmi dal Mostro proposti sciogliér sapesse (7). Io non fondo le prove

---

(4) *Cit. loc. v. 477. & seqq.*
(5) *Signanter v. 45. & 46.*
(6) *Odyss. Lib. XI. v. 270.*

Μητέρα τ' Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν Ε'πικάςην.

Matrem quoque Oedipodis vidi, pulchram Epicastam.

(7) *Euripides cit. loc. v. 47. & seqq. & ibi Scholiastes. Vide & Natal. Comit. Mythol. Lib. IX. Cap. 18.*

del mio discorso sopra un racconto poetico, e perciò verisimilmente favoloso, le fondo sull' opinione, che i Gentili avevano dell' omicidio non espiato, e sulla loro Teologia, la quale si ricava da i Libri Poetici (8) con egual sicurezza, che da tutti gli altri, e si vede chiaro, che in questa parte combina pienamente con quella degli Ebrei. Pure, perchè non mi sia fatta questa obbiezione, nè l' altra sopra la qualità delle persone da me rammentate, perciocchè Clitennestra era madre di Oreste e Regina, e Lajo era padre di Edipo e Re, riporterò un fatto istorico narratoci dal Depositario di tutto il sapere Greco e Latino sopra l' omicidio di un privato, e per niun lato paren-

---

(8) Anzi i Poeti sono quelli, a i quali noi siamo debitori di tutte le più antiche notizie, che si hanno in ogni genere: *Præterea*, scrive Isidoro appresso Lilio Gregorio Giraldi Dialogo I. dell' Istoria de i Poeti pag. 29. Ediz. di Leida 1696. *tam apud Græcos, quam apud Latinos longè anteriorem curam fuisse carminum, quam prosæ: omnia enim prius versibus condebantur; prosæ autem studium serò viguit. Primus apud Græcos Pherecydes Syrus solutâ oratione scripsit. Apud Romanos Appius Cæcus adversus Pyrrhum solutam orationem primus exercuit.* Poi seguita a dire il Giraldi: *Quæ quum ita sint, videtis Poeticæ ipsius antiquitatem ante prosam & solutam orationem: tametsi utriusque apud Hebræos eadem fere exordia colligamus. Apud gentes quoque, ut Firmicus Libro quinto docet, Poetæ multò ante priores fuere, quàm Philosophiæ nomen: immo Poetas ipsos ait pro Sapientibus habitos &c.* Non posso però accordare al Giraldi, ch' egli da tutte le nazioni eccettui gli Ebrei, dicendo, che presso questi e la prosa e il verso principiarono contemporaneamente; poichè è dimostrato, che ancor presso gli Ebrei cominciò il verso assai prima della prosa, riportando Mosè nell' Istoria, che tesse nel Libro della Genesi, varj frammenti di antiche Cantilene, che erano i mezzi, per i quali ne i primi tempi del Mondo si tramandavano a i posteri le notizie de i fatti seguiti. *Mazoch. Spicileg. Biblic. in Genes. Cap. IV. v. 23. & 24.* Anzi, se si deve prestar fede all' Interpetre Caldeo della Cantica, Adamo istesso rese grazie all' Altissimo per il perdono del suo peccato con un Carme: שירתא קמיתא אדם בזמן דאשתבק ליה חובתיה ואתא יומא דשבתא ואגן עלוי פתח פומיה ואמר מזמור שיר ליומא דשבתא, h. e. *Primum Canticum dixit Adamus in tempore, quo dimissum fuit illi peccatum suum: & venit dies Sabbathi, & protexit eum, aperuit os suum, & dixit Psalmum Cantici diei Sabbathi. Targum Cantici Canticorum Cap. I. v. 1.*

te degli uccisori. Racconta Plutarco (9), che Esopo, l'Autore delle Favole, con una gran quantità di oro datagli da Creso se ne venne in Delfo per venerare Apollo con la magnificenza de i Sacrifizj, e per distribuire al popolo quattro mine a testa. Ma, nata discordia tra lui e i Delfici, fece solamente l'offerta de i Sacrifizj, e il restante del denaro, perciocchè giudicò quegli uomini indegni di tal benefizio, lo rimandò a Sardi, motivo per cui i Delfici tutti d'accordo lo accusarono di sacrilegio, e l'uccisero, avendolo precipitato giù dalla rupe Jampeja. Gli Dei accesi d'ira contro i Delfici per questo omicidio, mandarono la sterilità nelle campagne, e tetre malattie d'ogni genere negli uomini; di modo che, riconoscendo essi la causa di sì fatti infortunj, in tutte le adunanze de i Greci facevano pubblicamente intendere, se esser pronti di subire qualunque pena per l'espiazione dell'omicidio, qualora vi fosse, chi avesse diritto di esigerla (10). Per buona pezza non comparve alcuno; onde il popolo continuando nella contaminazione della terra sofferse gli accennati guai, finchè nella terza generazione venne un certo Idmone Samio, al quale i Delfici, non perchè fosse dell'agnazione di Esopo, ma perchè era discendente da coloro, che avevano lui comprato in Samo, diedero la dovuta soddisfazione, e così, espiato il delitto, restarono liberati da quei mali. Ancora quì si potrebbe obbiettare, che cresce l'atrocità del delitto, perchè commesso non già da un particolare, ma da tutto un Comune: rispondo, che ancor quando l'omicidio è commesso da un solo individuo, e il popolo, o il Principe, che lo rappresenta, non ne prende la dovuta vendetta,

è

(9) *In libello de sera Numinis vindicta pag. 556. & seq.*
(10) Vedasi il Cap. XX. n. 5. e si ponga mente alla convenienza tra gl' Istituti degli Ebrei, e quelli de' Greci.

è l' istesso, come se tutto il popolo ne fosse complice, perocchè, trascurando la vendetta, viene in certa maniera ad approvarlo, e in conseguenza ad avervi parte. Ma della punizione di tutto un popolo per il delitto di un solo ne ho parlato anche nel Capitolo XXI. Il modo poi di espiare l' omicidio era la morte dell' omicida, la quale però egli poteva sfuggire, se, dopo aver fatto la sua prima difesa, e avanti di esser condannato, si prendeva spontaneamente l' esilio, ed in quello si faceva espiare, cosa che nè l' accusatore, nè il giudice, nè uomo del mondo potea vietargli. Gli esempj dell' età più rimote si possono vedere non una o due volte presso tutti gli antichi Scrittori, e specialmente appresso Omero, o Everardo Feitio (11): da i quali esempj nulla discordano i provvedimenti de i tempi storici, trovandosi per via di legge stabilito, che l' omicida convinto, se resta in Atene, è reo di morte; se fugge, purchè non vada nel paese dell' ucciso, o in alcuni altri luoghi dalla legge specificati, la legge lo lascia in pace. Se poi mette piede nella patria del morto, permette, che sia ucciso impunemente, quando non possa trarsi in Giudizio (12). Nè questa sostituzione dell' esilio alla morte distrugge quella uniformità di massime Teologiche, che abbiamo finora veduto negli effetti, che produce l' omicidio. Imperocchè ancor l' esilio per causa di omicidio era, come a suo luogo vedremo (13), pena Ecclesiastica egualmente, che la morte, e, come questa, si partiva in origine dal Gius Divino. Per tal ragione i primi istitutori di questi ordini, Eroi, o Dei, che si fossero, (sono parole di Demo-

N

(11) *Antiq. Homer. Lib. II. Cap. 8.*

(12) *Demosth. Orat. adversus Aristocr. pag. 736.* ed ivi l' Eruditissimo Sig. Abate Cesarotti n. 9. Tom. V.

(13) Vedi il Cap. XXXIV. n. 9.

stene) volendo conciliare la giustizia coll' umanità , si studiarono, per quanto l' onesto il comportava , di alleggerire la pena. Ma , se il Greco Oratore non avesse ignorato i fonti, da i quali quei primi Istitutori attinsero i suoi provvedimenti , in vece di attribuire l' alleggerimento della pena allo studio loro, avrebbe detto , che quelli in ritenere il Gius de i Noachidi non si dimenticarono del provvedimento , che certamente avevano inteso essere stato fatto per l' omicidio da Caino commesso (14). Quindi , passando a discorrere del Gius Pontificio sul fatto degli omicidj, soggiunge, che l' uomo convinto d' uccisione involontaria, per un certo spazio di tempo , e ad un certo intervallo di luogo stia ritirato e lontano, sino a tanto che gli riesca di placare alcuno della famiglia dell' ucciso . Allora gli si permette di ritornare, e di star sicuro, non però così assolutamente , ma dopo aver soddisfatto alla dovuta formalità . Perciocchè fa di mestieri, che sacrifichi, che si purghi, e che compia esattamente tutte le cerimonie dalla Legge e dalla Religione prescritte . Ciò , che Demostene dice del reo di omicidio involontario in quanto all' espiazione , Platone lo stabilisce anche del reo di omicidio volontario , e di qualunque altro enorme delitto, per il quale s' incorra nell' odio degli Dei, volendo, ch' esso sia espiato , e la di lui casa purgata, secondo che la Legge prescrive (15). E Menelao domanda all' infelice nipote , il quale era reo di omicidio pur troppo volontario (16) :

Οὐδ' ἥγνισαι σόν αἷμα κατὰ νόμυς χεροῖν ;
Non purificasti ab illo sanguine manus juxta leges?

---

(14) *Feithius Antiq. Homer. cit. loc. §. 3.*
(15) *Lib. IX. de Legib. pag. 877. in fin.*
(16) *Apud Euripidem in Oreste v. 428.*

Anzi l' opinione, che lo spargimento del sangue umano dispiacesse agli Dei oltre ogni credere era sì altamente radicata negli animi degli antichi Gentili, che si credevano in obbligo di doversi espiare per fino dagli omicidj necessarj, cioè da i commessi in guerra, o nella difesa della propria persona e roba. Così Enea nell' atto di fuggire da Troja dice al vecchio padre Anchise (17):

Tu, Genitor, cape Sacra manu, patriosque Penates:
Me, bello a tanto digressum, & cæde recenti,
Attrectare nefas, donec me flumine vivo
Abluero.

CAPITOLO XXV.

Conformità degl' Istituti dei Romani con quelli degli Ebrei nei due antidetti Articoli.

Nè solamente nelle massime dei Greci, ma in quelle dei Romani ancora si scorge una somma congruenza colla dottrina Mosaica: anzi, se si prende in considerazione il cominciamento di Roma, ritroveremo, che gl' Istituti degli antichi

---

(17) *Virgilius Aeneid. Lib. II. v. 717. & seqq.* Ma che dissi, negli animi degli antichi gentili? Ancora S. Basilio vuol persuadere tutti quelli, che sono stati necessitati a commettere un' omicidio, di astenersi per tre anni dalla Comunione: *Τοὺς ἐν πολέμοις φόνους οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο, ἐμοὶ δοκεῖν, συγγνώμην δόντες τοῖς ὑπὲρ σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυνομένοις. τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν, ὡς τὰς χεῖρας μὴ καθαροὺς, τριῶν ἐτῶν τῆς κοινωνίας μόνης ἀπέχεσθαι.* h. e. *Cædes in bellis factas Patres nostri pro cædibus non habuere, iis, ut mihi videtur, qui pro pudicitia ac pietate pugnant, ignoscentes. Fortasse tamen rectè suadebitur, ut ipsi, quum manus eorum puræ non sint, per tres annos a sola Communione abstineant. Can. III. pag. 26. Tom. III. Edit. Paris. 1638. & pag. 275. Tom. III. Edit. Paris. 1730.*

Romani assai più di quelli dei Greci si accostano al Precetto Noachiano. Una chiara e convincente riprova di questo si ha nella Legge di Romolo, o, come altri vogliono, di Numa Pompilio, sul fatto degli omicidj, la quale, lungi dall' accordare al reo la facoltà di sottrarsi alla pena con prendersi l' esilio, ordina senz' altro scampo: *Si quis liberum hominem sciens dolo malo morti duit, parricida esto* (1). Della qual legge, come di cosa singolare, parlando Plutarco (2) dice, che Romolo, il quale nessuna pena aveva stabilito contro quei, che avessero ucciso i genitori, chiama qualunque omicidio col nome di parricidio, tenendo quello per empio, questo per impossibile. E veramente, come Solone, interrogato, perchè niun supplicio avesse stabilito contro l' uccisore del proprio genitore, rispose, che non poteva indursi a credere, che ciò potesse mai succedere (3), così, al dire del medesimo Plutarco, per più secoli avvenire non si udì in Roma sì fatta empietà: e solamente dopo la seconda guerra Punica, cioè seicento anni dopo Romolo, un certo Lucio Ostio fu il primo a dimostrare, che, come dice Cicerone (4), non v' è cosa alcuna tanto santa, che alle volte non resti dall' audacia violata, avendo ucciso il proprio genitore. Quanto poi alla pena del parricidio, la dirò colle parole medesime di Tullio: *Insui voluerunt in culeum vivos, atque ita in flumen dejici* (5). Si maraviglia l' Ottomanno (6), come mai Cicerone, il quale tanto esalta la singolar sapienza dei maggiori in avere escogitato un tormento corrispondente all' atrocità del misfatto, non fac-

(1) *Gravina de Jur. Nat. Gent. & XII. Tab. Cap. LXII.*
(2) *In Romulo pag. 32.*
(3) *Cicero in Orat. pro Sex. Roscio Amer. Cap. XXV.*
(4) *Cit. loc.*
(5) *Cit. loc.*
(6) *Ad Ciceronem in cit. loc. Cap. XXVI.*

cia menzione alcuna del cane, del gallo, della vipera, e della scimmia, che insieme col reo si cucivano dentro il sacco di cuojo, quando che questi animali sono rammentati da Modestino Giureconsulto (7), il quale dice, che ciò facevasi *more majorum*. Ma si deve credere, ei soggiunge, che Triboniano vi apponesse questi animali del suo, o che li prendesse dalla Legge di Costantino, che è nel Codice Teodosiano (8). E veramente, quando il Re Tarquinio condannò a questa pena Marco Tullio Duunviro, perchè, essendo stato corrotto, avea dato a Petronio Sabino a trascrivere un Libro alla sua cura commesso, che conteneva i segreti delle cose civili-sacre, dice Valerio Massimo (9), che *culeo insutum in mare abjici jussit*, tacendo onninamente gli animali: che però e' pare, che, come dottamente osserva Jacopo Gotofredo (10), tal pena prendesse diversi aumenti secondo il gusto dei tempi, finchè giunse a quell' apparato di cose, che ci rappresenta il Giureconsulto Modestino. Dopo l' enunciato fatto seguita a dire il medesimo Valerio Massimo: *Idque supplicii genus multò post parricidiis lege irrogatum est. Justissimè quidem: quia pari vindicta Parentum ac Deorum violatio expianda est*. Ove si noti, che il delitto si dice *Violazione*, e la pena si chiama *Espiazione*. Ma, per meglio persuadersi, che i delitti non puniti cagionano negli uomini e negli Stati le tre maggiori calamità, cioè la peste, la fame, e la guerra, e che le punizioni de' rei sono Sacrifizj, o mezzi espiatorj per purgare gli uomini, e gli Stati, e per placare l'ira Celeste, osserviamo, in che aspetto gli Storici più accreditati ci rappresentano i de-

(7) *L. 9. pr. ff. Ad Leg. Pomp. de parricid.*
(8) *Lib. IX. Tit. 15. Leg. un.*
(9) *Lib. I. Cap. I. Ex. 13.*
(10) *Ad Cod. Theodos. cit. loc.*

litti e le pene nei tempi della maggior semplicità, quando gli uni e l' altre si consideravano unicamente in rapporto agli effetti, che producevano, non in rapporto alla ragione di Stato, cioè al capriccio dei Politici, e all' opinione dei Filosofi. Nell' anno quinto di Tazio, Collega di Romolo nel regno, alcuni suoi famigliari e parenti, mentre gli Ambasciatori dei Laurenti se ne venivano a Roma, per trattare di affari del loro Comune, li assalirono con animo di svalligiarli; e perchè questi fecero resistenza, e cercarono di difendersi, li uccisero. Romolo, udita cotanta scelleratezza, e istigato dai parenti degli uccisi, che secondo il Diritto delle genti domandavano le dovute soddisfazioni, voleva, che gli autori del misfatto fossero puniti. Ma Tazio, poichè fra questi vi era, come è detto, un suo parente, tirò tanto in lungo l' affare, che quasi andiede in dimenticanza; se non che un giorno i Laurenti, colta l' occasione, che Tazio sacrificava in un luogo di campagna, gli piombarono addosso inaspettatamente, e si vendicarono da per se, colle proprie mani uccidendolo. Quietati in tal guisa gli animi, nessuno pensava più a esigere, o a dare la soddisfazione: ma, suscitata una grave pestilenza negli uomini e nei bestiami, e quindi venuta la carestia, nacque non leggiero sospetto nella mente degli uomini, che ciò derivasse dalla morte degli Ambasciatori. Ove poi le medesime calamità si diffusero anche nel territorio dei Laurenti, allora fu tenuto per certo, che, per essere stati confusi i diritti delle due nazioni in Tazio e negli Ambasciatori uccisi (11), l'ira

(11) Il Testo Greco dice: Ἐπεὶ δὲ καὶ τοῖς τὸν Λαυρεντὸν οἰκοῦσιν ὅμοια συνέβαινεν, ἤδη παντάπασιν ἐδόκει, τῶν ἐπὶ Τατίῳ συγκεχυμένων δικαίων, ἐπί τε τοῖς πρέσβεσι φονευθεῖσι, μήνιμα δαιμόνιον ἀμφοτέρας ἐλαύνειν τὰς πόλεις. cioè secondo la traduzione del Cruserio, *Enimverò, ubi eadem Laurentes lues infestavit, tum pro certo habitum, ob necem tam Tacii, quam Legatorum jure non vindicatam, ultionem divinam utramque perse-*

e la vendetta Divina perseguitasse l' una e l' altra Città. Che però, avendo gli uni dato in potere degli altri i respettivi uccisori, e fatto ad essi soffrire il meritato supplizio, si vide tosto chiaramente cessare i malori: e Romolo, non contento di questo, volle di più espiare le Città colle solite Lustrazioni. Il fatto è raccontato da Plutarco (12), e da Dionisio d' Alicarnasso (13). Quindi, oltre il venire in chiaro degli effetti, che produce il delitto, e la morte del delinquente, apprendiamo ancora, che, per espiare un delitto, non basta, che in qualche modo ne sia presa vendetta, conviene onninamente, che questa sia presa di pubblica autorità, nelle debite forme, e con quell' idea, che dal Gius Pontificio si prescrive, a fine di costituire un' atto Canonico, capace di produrre la bramata espiazione. Dalle Persone Sacre, quali sono i Re e gli Ambasciatori, passiamo alle private. Il secondo degli antidetti Scrittori, in narrando l' Istoria di Orazio uccisore della sorella (14), tocca colla sua solita accuratezza molte circostanze, le quali fanno al mio proposito; però non deve rincrescere, che io riporti tutta la narrazione del fatto. Egli adunque racconta, che il padre di Orazio, udito l' atroce caso, non solo non se ne sdegnò,

---

persequi civitatem. Parendomi troppo vaga e libera sì fatta versione, io (sempre sotto la censura de i dotti Grecisti) con meno di eleganza, ma con più di fedeltà tradurrei: *Postquam verò & Laurentum incolentibus similia evenere, tum omnino visum est, ob jura in Tatio & in Legatis necatis confusa, iram Deorum utramque exagitare civitatem*. Il Ciel mi guardi, che io voglia dire, che il dottissimo Interpetre non abbia bene inteso questo passo; voglio solamente dire, che chi non ha studiato il Greco, non può prendere quelle parole del Cruserio *ob necem tam Tacii quam Legatorum jure non vindicatam*, per dinotare, che quei due popoli aveano erroneamente creduto l' un' omicidio scontato coll' altro.

(12) *In Romulo d. p. 32.*

(13) *Antiq. Rom. Lib. II. pag. 114. & seq. Edit. Lips. 1691.*

(14. *Dionys. Halicarnas. Antiq. Rom. Lib. III. pag. 157. & seqq. Edit. Lips. 1691.*

ma di più giudicò, che avesse convenientemente adoperato. Si opposero a lui uomini di non mediocre autorità nella Repubblica, e accusarono il figliolo, come contaminato del sangue della sorella, e perciò sottoposto a dovere lavare la macchia col proprio sangue. Fecero questi una ben lunga concione, allegando il disposto delle Leggi, le quali non permettono di uccidere alcuno, prima che questi sia giudicato, e riportando gli esempj dell' ira di tutti gli Dei contro quelle Città, che avevano lasciato senza punizione i delitti. Il padre all' opposto, difendendo il figliolo, e accusando la figliola, rispondeva, non doversi quell' atto appellare uccisione, ma pena; e che a se, come padre di amendue, spettava il giudicare dei proprj mali. La cosa per più giorni stette in controversia e in dibattimento, onde il Re non sapeva, come por fine alla lite: imperocchè egli, per non portare in casa sua l' imprecazione e il misfatto del reo, credeva di non potere ai termini di giustizia assolvere uno, che confessava di avere innanzi la cognizione della causa ucciso la sorella, e ciò fatto per motivi dalle Leggi non approvati: dall' altro canto non credeva di dover far morire qual parricida colui, che per la patria aveva messo a repentaglio la vita, ed era stato a lui motivo di non piccolo accrescimento all' impero, tanto più che lo assolveva il padre, per natura e per legge vindice della morte della figliola. Dopo lunga esitazione, al Re parve cosa ben fatta, rimettere la cognizione della causa al popolo, il quale, costituito allora per la prima volta arbitro di un giudizio capitale, confermò la sentenza del padre, e assolvette il figliolo dal delitto di uccisione. Ma non però credette il Re, che la sentenza dagli uomini a favore di Orazio proferita bastasse per assicurare la coscenza di coloro, che santamente e religiosamente vogliono preservare il rispetto e l' ubbidienza ai voleri espressi degli Dei: fatti adunque venire i Pontefici, ordinò loro,

loro, che placassero gli Dei e i Genj, e purgassero Orazio con quelle espiazioni, colle quali la Legge prescrive che siano purgati i rei di uccisione involontaria. Eressero quelli due Altari, uno a Giunone, Ispettrice delle sorelle, l'altro a Giano: sopra i quali avendo offerto alcuni Sacrifizj, e fatte certe espiazioni, in ultimo luogo mandarono Orazio sotto il giogo (15). Ciascuno ben vede, che, se questi due giudizj, da Plutarco e da Dionisio d' Alicarnasso riferiti, fossero stati agitati nei deserti dell' Arabia ai tempi di Mosè, o in un Tribunale della Palestina ai tempi di Giosuè, non gli averebbero risoluti con altri principj, nè per altri modi. Nè, a dimostrare insussistente un tal discorso, si può obbiettare la semplicità e rozzezza di quei primi tempi, o, come riflette il medesimo Dionisio, la severità degli antichi animi e costumi, la quale paragonata coll' umanità della sua età (viveva egli sotto l' Imperio di Augusto) si può chiamare durezza poco differente dalla crudeltà delle fiere. Imperocchè, siccome per le cose dette nel Capitolo precedente l' istesse massime di Religione erano in vigore innanzi Omero, e ai tempj di Demostene, quando la Grecia più che mai fioriva in cultura, così e sotto Romolo, e ai tempi di Cicerone, che visse, dopo che i Romani si furono spogliati della naturale austerità, e prima che gl' Imperatori avessero cangiato Roma in una sentina di Bu-

(15) Cosa voglia dire il mandare alcuno sotto il giogo, lo spiega il medesimo Istorico dicendo » I Romani, tutte le volte che divengono padroni de i loro nemici, i quali consegnano l' armi, hanno per costume » di piantare in terra due legni ritti, e sopra questi porne un terzo a tra» verso, di poi far passare gli schiavi sotto questi legni, e, passati che vi » sono, rimandarli liberi a casa. Questo presso loro dicesi Giogo: alla » qual funzione gli espiatori del Giovane diedero luogo fra gli ultimi atti » della solenne espiazione » *cit. loc.*

siridi, di Falaridi, e di Procrusti, voglio dire in un secolo, cui non si può sperare l' eguale, *quamvis redeant in aurum tempora priscum*, osserviamo in tutto e per tutto gl' istessi Dommi Teologici per conto dei delitti e della morte dei delinquenti: *Tua scelera*, ei rinfaccia a Pisone (16), *Dii immortales in nostros milites expiaverunt, qui quum uno genere morbi affligerentur, neque se recreare quisquam posset, qui semel incidisset, dubitabat nemo, quin violati hospites, Legati necati, pacati atque Socii nefario bello lacessiti, Fana vexata, hanc tantam efficerent vastitatem*. E segnatamente in proposito dell' impurità, che negli uomini cagiona il delitto, e del modo di purgarla, ritorcendo contro Clodio tutte le risposte degli Aruspici dice (17): *Nec confero nunc in te unum omnia: spes major esset salutis, si, praeter te, nemo esset impurus; plures sunt: hoc et tu tibi confidis magis, & nos prope jure diffidimus. Quis Platorem ex Orestide, quae pars Macedoniae libera, hominem in illis locis clarum ac nobilem, Legatum Thessalonicam ad nostrum (ut se ipse appellavit) Imperatorem venisse nescit? quem ille propter pecuniam quam ab eo extorquere non pote-*

---

(16) *Cicero Orat. in Pison. Cap. XXXV.*

(17) *Cicero in Orat. de Arusp. Respons. Cap. XVI.* Nè solamente il delinquente restava contaminato per la commissione del delitto, ma ancora comunicava la contaminazione a tutti quelli, che con esso lui usavano; e perciò al comparire di Catilina in Senato, racconta Cicerone, che tutti i Senatori si partivano: *Quid, quòd adventu tuo ista subsellia vacua facta sunt? quòd omnes Consulares, qui tibi persæpe ad cædem constituti fuerunt, simulatque assedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt? Orat. I. in Catil. Cap. VII.* Il medesimo narra Giulio Cesare di coloro, che non avessero ubbidito a i decreti de i Druidi: *Si qui aut privatus aut publicus eorum decreto non stetit, Sacrificiis interdicunt. Hæc pœna apud eos est gravissimà. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum ac scelestorum habentur: iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant: neque iis petentibus jus redditur, neque honos ullus communicatur. De Bell. Gall. Lib. VI. Cap. 13.* Vedi il Capitolo antecedente n. 1. & seqq.

rat, in vincula conjecit, & Medicum intromisit suum, qui Legato, Socio, Amico, libero foedissimè & crudelissimè venas incideret. Secures suas cruentari scelere noluit, nomen quidem Populi Romani tanto scelere contaminavit, ut id nulla re possit, nisi ipsius supplicio, expiari. Da queste autorità comprendiamo, quanto esser doveva, e quanto egli era di fatto, l'impegno di legalmente punire gli autori di gravi delitti, il quale, come per le cose dette apparisce, non si partiva già da superstizione di capi leggieri, o da ferocia di animi agguerriti, ma bensì da massime di Religione, e queste dai fatti confermate. Anzi, che che ciancino in contrario alcuni sciocchi Scrittori, oltre la somma sapienza, era tale e tanta la delicatezza del pensare in certi tempi, che perfino la semplice persona del carnefice, e gl'istrumenti della sua professione, fuori ancora dell' attuale esercizio, si credevano infetti, e capaci di contaminare i luoghi, e i ceti degli uomini. *Quam ob rem*, dice il mentovato Cicerone (18), facendo il paralello tra se e Labieno accusatore di C. Rabirio, denunciato reo di perduellione, *uter nostrum tandem, Labiene, popularis est? tune, qui Civibus Romanis in concione ipsa carnificem, qui vincula adhiberi puta. oportere, qui in Campo Martio, Comitiis Centuriatis, auspicato in loco, crucem ad civium supplicium defigi & constitui jubes, an ego, qui funestari concionem contagione carnificis veto? qui expiandum Forum Populi Romani ab illis nefarii sceleris vestigiis esse dico? qui castam concionem, Sanctum Campum, inviolatum Corpus omnium civium Romanorum, integrum jus libertatis defendo servari oportere?* Pure in mezzo a tanta sapienza, umanità, e aversione dai gastighi, credevano, che non fosse in loro arbitrio di rispar-

(18) *Cicero Orat. pro C. Rabirio perduell. reo Cap. IV.*

miare le vite di quelli, che fossero stati appieno convinti di certi delitti, perocchè l'affare si riduceva a punto di Religione, e a pubblico bene, siccome l'esperienza dimostrava. *Non id solum quaeritur*, dice il medesimo Cicerone di C. Verre, (19) *ut, isto damnato, bona restituantur iis, quibus erepta sunt; sed & religiones Deorum immortalium expiandae, & civium Romanorum cruciatus, multorumque innocentium sanguis, istius supplicio luendus est.*

CAPITOLO XXVI.

Donde provenga la somiglianza delle Leggi Sacro-Politiche de i Gentili con quelle degli Ebrei.

SEBBENE il dottissimo P. Carmeli nella *Storia di varj costumi sacri e profani* sia ordinariamente d'avviso, che molte massime sieno l'istesse appresso varie nazioni non per altra ragione, che per essersi combinati gli uomini nelle loro idee, pure egli non ha difficoltà di renderne un'altra ragione, che io credo la potissima e la vera. Egli adunque dice (1), che molte cose dalla malizia o dall'ignoranza degli uomini furono rendute profane e condannevoli, che prima profane e condannevoli non erano. Quindi, passando a provare questa sua proposizione, seguita a dire, che il Paganesimo, provenuto dagli Egizj infino da quel tempo, in cui caddero nell'idolatria, non è altro, che la Religione di quegli Uomini santi descritti nel Vecchio Testamento adoratori del vero Dio, depravata poi e contraffatta dalla follìa di passare dalle simboliche cose a farsi de

(19) *Cicero in Verrem Lib. I. Cap. 3.*
(1) *Lib. I. Cap. 2.*

i Numi; per il che molti costumi e riti, i quali ebbero onesto e santo incominciamento, poscia dalla malizia e dall' ignoranza furono renduti profani. Io per me sono talmente persuaso della verità di questo discorso, che credo esecranda ed empia, come distruggitrice della Rivelazione, la dottrina dello Spencero ne i Libri *De Legibus Hebræorum Ritualibus*, ne i quali in vece di derivare le costumanze de i Gentili dalla Teologia degli Ortodossi nella guisa, che dice il prelodato Carmeli, introduce la divina infinita Sapienza a mendicare, per formare la sua Repubblica, le massime Ecclesiastico-Politiche dalle vicine nazioni, come appunto i Romani sotto il reggimento de' Decemviri ebbero bisogno di prendere da i Greci le Leggi delle XII. Tavole. La qual cosa quanto assurda sia, e dalla fede dell' Istoria, non che dalla Rivelazione, aliena, chiunque ha letto con un poco di attenzione la Sacra Scrittura, purchè non abbia la mente da i pregiudizj affascinata, può di leggeri conoscere. Ma, rinunziando per breve momento al senso comune, supponghiamo vero, quanto asserisce lo Spencero: in questa supposizione il Pentateuco di Mosè, lungi dall' essere quel Libro sì santo e divino, quale da tutti in ogni tempo è stato tenuto e venerato, con tutta ragione si può dire un compendio degli Istituti degli Egizj, degl' Idumei, de i Moabiti, degli Ammoniti, de i Siri, de' Caldei, de' Cananei, e d' altri popoli, quale appunto fu quello, che delle leggi di tutte le città della Grecia, si racconta che compilasse Aristotele (2). Nè qui hanno fine gli assurdi: seguitando noi l' opinione dello Spencero, come difenderemo poi la santità della Legge e del popolo, la quale, come da infiniti passi della Scrittura apparisce, sta tanto a cuore al Di-

(2) Diog. Laert. Lib. V. Segm. 26. & ibi Henr. Steph. n. 68. Edit. Amstel. 1692. Fabricius Biblioth. Græc. lib. III. Cap. 7. pag. 194. Vol. II.

vino Legislatore, se gl' insegnamenti, a norma de i quali devono gl' Israeliti regolare i proprj pensieri e l' azioni tutte, sono comuni con popoli non santi? (3) Più ancora: se nel compilare un Corpo di Leggi per gl' Israeliti, Iddio adottò gl' Istituti de i Gentili, o pure, per parlare con più di rispetto della Divinità, si uniformò a quelli, bisogna dire, che Egli, quando sotto rigorose pene vieta al suo popolo di caminare negl' Istituti dei Gentili, e spesso spesso alle minaccie fa seguire orribili gastighi, contradica a se stesso, e ingiustamente adoperi castigandoli, perciocchè Esso il primo ne ha dato loro l' esempio con adottare, o uniformarsi alle aborrite usanze. Per togliere adunque sì empie e funeste conseguenze, che per dritto sentiero vengono dall' opinione dello Spencero, noi dobbiamo confessare, che quanto si legge nel Pentateuco, e negli altri Libri della vecchia Alleanza, per conto non solamente de i Dommi, ma ancora de i Precetti Ecclesiastico-Politici, viene immediatamente da Dio, senza riguardo veruno alle costumanze degli Egizj, alle quali gli Ebrei per la lunga dimora fra loro erano usi, nè degli altri popoli, a i quali essi erano confinanti, o vicini. Nè a fare una tal confessione deve noi cecamente indurre il solo rispetto alla Santità della Rivelazione dovuto: quella medesima Critica, che si usa nella spiegazione degli altri antichi Monumenti, deve a noi far toccare con mano, che la convenienza, la quale hanno i Precetti Mosaici con gl' Istituti dei Gentili, tuttoche questi sieno di gran lunga anteriori a quelli, non nasce già dall' averè Iddio santificato i riti profani, ma bensì dall' avere i Gentili profanato i riti Santi. Dice Tertulliano (4), *Id esse verum quodcumque primum, id esse adulterum quodcumque posterius:* imperocchè

(3) Vedi il Cap. XIII.
(4) *Adversus Praxeam.*

la verità è prima della menzogna, non altro essendo la menzogna, che la corruzione della verità. Ora noi troviamo, che Iddio in rinnovare a Isacco le promesse, che già aveva fatto ad Abramo suo padre, e in rammentare i di lui meriti, gli dice: *Et multiplicabo semen tuum sicut stellas Coelorum, & dabo semini tuo omnes terras hasce: & benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae. Pro eo quod audivit Abrahamus vocem meam: & custodivit Custodiam meam, Præcepta mea, Statuta mea, & Leges meas. Genes. Cap. XXVI. v. 4. & 5.* Questo passo ci assicura fuori di ogni dubitazione, che Iddio, molto tempo innanzi alla dazione della Legge sul Monte Sinai, aveva dato ai Patriarchi quelle Leggi Morali, Ceremoniali, e Forensi, (perocchè tutte queste sono in detto passo enunciate) ch' Egli giudicò necessarie per il buon regolamento della Chiesa e del popolo. Che poi le Leggi Patriarcali fossero l'istesse, che le Mosaiche, mi lusingo di averlo dimostrato il meglio, che per me si è potuto, nell' altra Operetta, promessa di sopra al Capitolo II. della presente, nella quale esaminando minutamente e con diligenza tutti i passi e le parole della Genesi, dei primi Capitoli dell' Esodo, e del Libro di Giobbe, mi è riuscito di raccorre non pochi frammenti di Leggi osservate non solo tra i Patriarchi discendenti da Noè, ma tra gli Antediluviani ancora; e fatto di queste il paralello con le Mosaiche, prescindendo ancora dall' autorità Divina poc'anzi riportata, si vede a un colpo d' occho, che sono fra se un'istessa cosa, come appunto le Pandette di Giustiniano possono dirsi un'istessa cosa con i libri degli antichi Giureconsulti Romani. Ciò premesso, e dimostrato, bisogna onninamente rinunziare al senso cumune, e al rispetto verso la Divinità, non che alla Critica, per giungere all' impudenza di asserire, che Iddio Ottimo Massimo, in vece di riportare nel suo Codice della repetita prelezione quelle medesime Leggi,

ch' Egli stesso avea precedentemente dato ai Santi Patriarchi, volesse più tosto adottare gl' Istituti dei sozzi Egiziani, e d' altri popoli idolatri, con scandalo universale e costante del popolo Ebreo, a cui unicamente cercava di raddrizzare il capo. Ma pure, per non mostrare animosità contro d' alcuno, concediamo, che Iddio formasse la Repubblica Ebrea sulle costumanze dei Gentili: questo in realtà non vuol dir' altro, se non aver fatto ritornare quasi per il Gius del Postliminio le Leggi dei Patriarchi; e poco ci vuole a dimostrarlo. Ognuno ben sa, che nell' universale sterminio dell' uman genere a niuno riuscì di scampare, a riserva di Noè e della sua famiglia. Ora quando i figlioli, nipoti, e discendenti di Noè, già cresciuti di numero, sciamarono dall' Assiria, menando Colonie, e fissando stabilimenti in diverse parti della terra, a fine di ripopolare il Mondo, conforme aveva loro comandato Iddio *Genes. Cap. IX. v. 1. & 7.* egli è indubitato e certo, che introdussero nelle nuove Sedi la Religione ancora ed i civili Istituti dei loro maggiori. Venghiamo alle prove istoriche. Quando Abramo stimolato dalla fame discese nell' Egitto con Sara sua moglie, ch' esso spacciava per sua sorella, Faraone non l' ebbe appena veduta, che se ne invaghì, e venne nella determinazione di sposarla (5). Ma avendo Iddio percosso lui e la sua casa con gravi flagelli, per tal risoluzione egli riconobbe tosto e la cagione del gastigo e la mano castigatrice; onde, fatto a se venire Abramo, lo sgridò da uomo pio e ortodosso, dicendogli: *Cur hoc fecisti mihi? cur non indicasti mihi, quòd uxor tua est? Cur dixisti, soror mea est? &*

accepi

(5) Come di Marte, tostochè ebbe veduto la Sacerdotessa Ilia, dice Ovidio *Fast. Lib. III. v. 21.*

Mars videt hanc, visamque cupit, potiturque cupitam.

accepi eam mihi in uxorem : & nunc, ecce uxor tua , accipe , & abi . Genes. Cap. XII. v. 18. & 19. L' istessa cosa dopo qualche tempo gli addivenne alla Corte di Abimelecco Re de' Filistei, al quale, come a Faraone, fece credere, che Sara era sua sorella, onde Abimelecco , come Faraone , la fece a se venire con animo di sposarla: ma avvertito in sogno della verità della cosa, e spaventato dalle minaccie, che Iddio gli fece , non egli solamente , ma tutti del regno temettero , e rispettarono il Profeta del Signore *Genes. Cap. XX. per tot.* Ancora ai tempi d' Isacco durava ne' Filistei l' ortodossìa della Credenza: perciocchè quando il Re dalla finestra vedde Isacco scherzare con Rebecca , ch' esso sull' esempio del Padre aveva spacciato per sorella , acremente il riprese , dicendo , che con far credere di esser fratello di Rebecca, e non marito , poteva aver dato ad alcuno cagione di peccare , e così causare involontariamente al regno un grave male . Mandò per tanto un' editto , che nessuno sotto pena della morte toccasse Rebecca *Genes Cap. XXVI. per tot.* (6) . Nè solamente per questo modo dell' emigrazioni si sparse in diverse regioni la sana dottrina: dovunque andavano i Patriarchi , o per fuggire la fame , o per cercare più ubertosi pascoli ai loro bestiami, o per altro motivo , facevano ancora l' uffizio di Missionarj , confermando i popoli nell' ortodossìa della Credenza , o introducendola ove non era . Nel quale uffizio si acquistò Abramo tale e tanta riputazione , che non solo gli abitatori dei paesi, ov' egli predicava , attentamente ascoltavano la di lui dottrina, ma vi accorrevano in folla dalle più rimote contrade dell' Oriente ; e chi non poteva intervenire alle sue missioni , mandava

P

(6) Vide sis Pauli Ernesti Jablonski Prolegomena ad Pantheon Aegyptiorum Cap. I.

a consultarlo come un' Oracolo. Nell' Occidente ancora penetrò la fama di Abramo: e ciò seguì con tanta venerazione, che perfino l' Imperatore Alessandro Severo dopo tanti secoli il tenne per un Nume insieme con Apollonio, Cristo, ed Orfeo (7). Del resto questo punto di Letteratura Orientale è stato già trattato dal dottissimo Tommaso Hyde (8) con sì profonda e recondita erudizione, che non resta oggimai più luogo a dubitare del fatto, nè a maggiormente illustrare la questione. In quei luoghi poi, nei quali la dottrina Orientale non vi fu portata dai nuovi abitatori, o pure vi giunse confusamente, ve la introdussero poscia i dotti Viaggiatori, i quali a solo oggetto di apprendere la dottrina dei Giudei, degli Assirj, degli Egizj, e de' Persiani, intraprendevano lunghi e disastrosi viaggi in tutte quelle contrade, ove correva fama essere uomini sapienti. Così Pittagora, dopo avere ascoltato Ferecide Sirio suo primo Maestro, alle persuasioni di Tale altro suo Precettore fece il giro della Caldea, della Persia, e dell' Egitto, nei quali luoghi, perciocchè allora vi erano dispersi gli Ebrei, potè agevolmente consultare gli Scolari usciti dalle Scuole del Profeta Daniello (9): anzi, per essere più liberamente ammesso nelle Scuole degli Ebrei, dicono molti, come riferisce Clemente Alessandrino (10), ch'e' si facesse circoncidere. Finalmente Ermippo Berizio appresso Origene (11) apertamente

---

(7) Lampridius in Alexandro Severo pag. 123. Script. Hist. Aug. Salmas. & Casaub. Edit. Paris. 1620. » ibi » *Usus vivendi eidem hic fuit: Primùm ut, si facultas esset, id est si non cum uxore cubuisset, matutinis horis in Larario suo (in quo & Divos Principes, sed optimos electos, & animas sanctiores, in queis & Apollonium, & quantum Scriptor suorum temporum dicit, Christum, Abraham, & Orpheum, & hujuscemodi Deos habebat, ac Majorum effigies) rem divinam faciebat.*

(8) Historia Religionis Veterum Persarum Cap. II. per tot.

(9) Euseb. Præparat. Evang. Lib. X. Cap. 4.

(10) Strom. Lib. I.

(11) Contra Celsum Lib. I.

confessa, che Pittagora trasportò la sua Filosofia dai Giudei nella Grecia, confermando l'istesso anche Clemente Alessandrino (12), ed Eusebio di Panfilo (13). Che il medesimo debba dirsi di Solone, non v'ha luogo di dubitarne, trovandosi ciò asserito dal divino Platone nel Timeo (14), come pure di tanti altri, che quì non occorre nominare. Parimente non occorre rammentare, in qual modo la medesima dottrina fu trasferita in Italia, perciocchè ne sono pieni i Libri di coloro, che hanno scritto l'istoria della Filosofia, e delle opinioni. Da tutto questo discorso noi comprendiamo, che gli antichi Istituti, nei quali fra se convenivano gli Ortodossi e i Gentili, si partivano in origine da un solo fonte, voglio dire dalle Scuole dei Patriarchi.

CAPITOLO XXVII.

Riflessioni sopra le cose fin quì dette.

VEDUTI gli effetti del delitto, e della morte del delinquente non solamente nella Repubblica Ebrea, ma nell'altre nazioni ancora, piacemi adesso di fare una breve riflessione sopra le seguenti parole del Deuteronomio in proposito dell'omicida: *Non parcet oculus tuus ei: sed auferes sanguinem innocentem ex Israele, & bene erit tibi. Cap. XIX. v. 13.* Queste parole, come ognuno ben vede, non altro vogliono significare, se non che, essendo vendicato il sangue dell'ucciso, resta purgata la terra dall'immondezza contratta per lo spargimento del sangue medesimo, e gli abitatori di essa non rimangono esposti a

(12) *Strom. cit. loc.*
(13) *Præparat. Evang. Lib. IX. Cap. 6. & 7.*
(14) *Tom. III. Opp. pag. 21. & in Critia d. Tom. III. pag. 113.*

quelle calamità, che già si sono accennate, e che in seguito vedremo. Da ciò noi comprendiamo, essere interesse di tutto quel popolo, nel quale è stato commesso un' omicidio, o altro grave misfatto, il procurare per tutti i modi e vie, che questo sia vendicato, per evitare così lo sdegno del Cielo. Essendo ciò vero, siccome egli è pur troppo verissimo, a me pare, (ed ecco dove la mia riflessione tende) che al tutto errino coloro, che ripetono la facoltà, che ha il Principe di far morire i delinquenti, dalla Costituzione Sociale (1), e che egualmente, che questi, errino ancora gli altri di contrario sentimento, allorchè dicono: *Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo?* (2) Il popolo,

(1) *Puffendorfius de Jur. Nat. & Gent. Lib. VIII. Cap. 3. per. tot. & signan.* §. 1. » ibi » *Heic igitur sciendum, quemadmodum in naturalibus ex commistione & temperatione plurium simplicium provenire potest compositum quid, cui tales adsint qualitates, quæ in nullo simplicium mixtionem ingredientium deprehenduntur: ita & corpora moralia, ex pluribus hominibus constantia, aliquod jus habere possunt, ex illa ipsa conjunctione resultans, quod formaliter penes neminem singulorum fuit; quale jus ex ejusmodi velut coalitione ortum per Rectorem istorum corporum exercetur.* Da questa operazione Chimica fatta de' corpi morali nel fornello della buona Critica, secondo il mio debole parere, non altro ne risulta, che un vapore agli occhi di coloro, i quali credendo di avere con lo studio appreso il vero Dritto di Natura e delle Genti, hanno in realtà appreso il Dritto Cervellotico; nè si accorgono di avere abbracciato una nuvola in vece di Giunone, perchè si appagano tosto della prima ragione, che loro vien data, qualunque ella sia: danno il più pernicioso e pestilenziale, che possa soffrire la Repubblica delle Lettere. Nelle cose positive e di fatto o la ragione si deve partire dal fatto medesimo, o dobbiamo confessare d' ignorarla, nè mai renderla a capriccio: altrimenti ne viene questo grande inconveniente, che, se l' Autore ha dei seguaci, si radica ne i corpi morali la falsità della dottrina, cosa ad essi di gran lunga più dannosa dell' ignoranza medesima.

(2) L' Autore de i Delitti e delle Pene Cap. XVI. Io non intendo quì di tacciare come erronea la Dottrina del Celebratissimo Autore, il quale fa tanto onore alla nostra Italia, che anzi, sebbene per vie diverse, convenghiamo nel medesimo sentimento; ma averei gradito, che uno Scrittore Italiano e Cristiano, riflettendo, che la pena di morte in origine si

parte

(con buona pace degli uni e degli altri) o il Principe, che lo rappresenta, non ripete la facoltà, ch' egli ha di privar della vita un reo, dalla supposta concessione, che il reo medesimo abbia fatto della sua vita a lui, ma bensì dalla necessità, in cui lo pone il delitto, di dovere a qualunque costo provvedere alla pubblica salvezza, *Salus populi*, savissimamente dispongono le Leggi delle XII. Tavole, *Suprema Lex esto* (3): e insiememente la ripete dal Comandamento di Dio, che così vuole. Ma entriamo più a dentro nell' esame di tal questione, e vediamo con maggior fondamento e sicurezza, in che modo l' obbligo di far morire i rei si possa derivare dalla Costituzione Sociale. Premesso, come punto d' Istoria, che Iddio promulgasse la Legge ai Noachidi, e poscia agl' Israeliti, non separatamente presi, ma in complesso considerati, e che ciascuno individuo in accettarla si obbligasse non solamente di osservarla, ma ancora di procurare, che altri l' osservasse *Exod. Cap. XXIV. v. 7.* (4) chi non vede, che tutti e singoli erano tra loro come mallevadori dell' osservanza, o della soddisfazione alla Divina Giustizia in caso di trasgressione? Oltre di che la vendetta di un reo presa di pubblica autorità è certo argomento, che la Legge, che la comanda, è pubblica-

---

parte da Libri di Mosè, avesse mostrato più di rispetto alla Rivelazione. Oltre di che conviene rispettare e venerare il consenso universale di tutte le Nazioni in espiare i più gravi delitti per un' istesso modo, cioè per la morte: donde per la difesa di tal' uso nasce nella mente di chi drittamente pensa una sì forte ragione, che senza un' altra contraria ragione egualmente forte non si può abbattere.

(3) *Cicero de Legib. Lib. III. Cap. 3.* Così nell' Edizione di Pier Vettori: in quella poi di Carlo Stefano, del Mannucci, e d' Isacco Verburgio si legge: *Ollis* (cioè *Consulibus*) *salus populi &c.* Il medesimo sentimento si trova espresso da Cicerone anche altrove: *Nec enim nunc primùm aut Brutus aut Cassius salutem libertatemque Patriæ legem sanctissimam & morem optimum judicavit. Philipp. XI. Cap. 11. in fin.*

(4) Vedi il Cap. XXII. n. 6.

mente osservata, come all'opposto è contrassegno indubitato, esser quella comunemente dispregiata, quando coloro, presso cui è la Suprema autorità, si mostrano addormentaticci negli atti del loro dovere. Per questo appunto nel riferito giudizio di Orazio (5) il Re Tullo Ostilio non voleva, usando della sua autorità, assolverlo, perchè, se mai quello nell' uccisione della sorella avesse adoperato contro le Leggi Divine, delle quali il Principe è difensore, temeva a ragione di non mostrarsi poco sollecito del rispetto verso le medesime, e conseguentemente, oltre lo scandalo universale al popolo, di non portare in casa sua i castighi al reo dovuti, facendo sua, come dicono i Legisti, la causa del reo. E di questa sollecitudine, che devono avere i Principi dell' osservenza delle Leggi Divine, intese Iddio di ammonire Giosuè, quando in sostituirlo nel posto di Mosè disse lui: *Non recedet Liber Legis iste de ore tuo, sed meditaberis in eo die ac nocte, ut custodias facere secundum omne, quod scriptum est in eo: quia tunc prosperabis omnes vias tuas, & tunc prudenter ages. Jehos. Cap. I. v. 8.* Tutto questo discorso prende luce, chiarezza, e forza dalla spiegazione data alla parola *in hominibus* (6), qualora attentamente si rifletta, che dall' epoca del comandamento, che Iddio diede ai Noachidi sul fatto degli omicidj, perocchè questi tra gli Antediluviani non si espiavano colla morte (7), si deve onninamente ripetere negli uomini uniti insieme, o nei Principi, che li rappresen-

(5) Vedi il Cap. XXV.

(6) Vedi i Capitoli XVIII. e XXII.

(7) *Ante diluvium,* scrive il Gualtperio citato dal Cartwrigto Comment. al Cap. IX. della Genesi v. 6. *non permittebatur homicidam interimere, ejusque sanguinem fundere. . . . . Hoc enim jus sibi soli reservat Dominus. At verò nunc post diluvium potestatem hanc etiam cum homine communicat.*

tano, l' autorità di far morire gl' individui per cagione di certi gravi delitti. La qual riflessione se avessero fatto coloro, che derivano l' enunciata autorità dalla Costituzione Sociale, non averebbero dato agli altri di contrario parere giusto motivo di opporgli, che nessuno mai è stato sì poco curante e sollecito della propria vita, che abbia voluto rilasciarla all' arbitrio altrui: nè questi altri averebbero spinto tant' oltre il suo discorso, da estenderlo per fino ai tempi anteriori al Vangelo, riguardo ai quali contro la loro opinione militano l' irrefragabili ragioni da me riportate. Riguardo poi ai tempi posteriori, sebbene il loro discorso in qualche parte combini colla Dottrina di Cristo, non è però appoggiata alle ragioni del Vangelo: sicchè, avendo tutte le apparenze di mero discorso filosofico, tutti quelli, che non pensano nell' istesso modo, e tutti i Credenti, i quali sanno e vedono, che per tanti secoli la Chiesa, sebbene abbia sempre aborrito lo spargimento del Sangue umano Capitolo XXXVIII., non si è però mai con speciali Sanzioni opposta ai Principi sul fatto della morte violenta dei rei, difficilmente si persuaderanno delle loro ragioni. E veramente, prescindendo ancora dall' autorità o tolleranza della Chiesa, il consenso universale dei popoli è una barriera sì forte, che di leggieri non cede agli urti di poche penne filosofiche; e solamente si può a poco a poco infrangere, dimostrando colla Critica, che la ragione, a cui circa il proposto argomento si appoggia l' universal consenso, è oggimai cessata. Non presumo già io di provare con tutta l' evidenza, quanto la gravità e l' importanza dell' argomento richiede: intendo solamente di comunicare al pubblico queste mie deboli riflessioni, affinchè, se in qualche picciola parte sono ritrovate plausibili, diano ad altra più felice penna della mia motivo di meglio trattare sì fatta questione. Se poi, come con tutta ragione io temo, prendendo sbaglio, erro lungi dal vero, mi con-

solerò sul destino comune del nostro secolo, siccome faceva ancor Giovenale (8):

. . . . *Stulta est clementia, quum tot ubique*
Vatibus occurras, periturae parcere chartae.

Dico bensì, che, quando si tenta di svellere dalla mente di tutti gli uomini una massima già da più e più secoli radicata, non bisogna proporre un capriccioso assioma, e sopra questo cervelloticamente discorrere, ma conviene rintracciarne con tutta la certezza il principio, da cui si parte, e la ragione, a cui si appoggia; e quindi esaminare criticamente, se la ritrovata ragione è invariabile e costante, o sivvero a cangiamento sottoposta.

CAPITOLO XXVIII.

Della cessazione della Vecchia Alleanza, e dello stabilimento della Nuova.

Se con l' autorità e ragioni fin qui addotte ho pienamente dimostrato, quanto mi sono proposto di provare, cioè che il sangue degli uomini uccisi per la colposa trasgressione de i Divini Precetti costituisse un vero Sacrifizio, siccome lo costituiva quello degli animali scannati *pro peccato, pro delicto &c.* anzi che il sangue degli animali, per tal motivo offerto, non altro fosse in realtà, che una benigna sostituzione al sangue degli uomini, egli è agevol cosa il persuadersi, che immolata nella pienezza de i tempi l' Ostia Divina per l' espiazione di tutte le colpe, insieme co i Sacrifizi degi animali dovevano ces-

(8) *Satyr. I. v. 17. & seq.* Vedi il Cap. XXXX. in fin.

cessare ancora quelli degli uomini , ne i quali unicamente si figurava e adombrava il gran Sacrifizio del Calvario : *Et roborabit Foedus multis in hebdomada una, et in dimidio hebdomadæ cessare faciet Sacrificium et Oblationem: Dan. Cap. IX. v. 27.* Nè, rispetto a i Sacrifizj degli animali, se ne trova predetta solamente la cessazione, ma di più manifestato ancora l'aborrimento, in che Iddio, se mai gli saranno offerti, gli averà, dicendo Egli stesso per bocca del Profeta » Chi scanna un » bue, m'è come se uccidesse un'uomo: chi sacrifica un'agnel- » lo, m'è come se tagliasse il collo a un cane: chi offerisce » offerta, m'è come se offerisse sangue di porco: chi fa pro- » fumo d'incenso per ricordanza, m'è come se benedisse un'Idolo » *Isa. Cap. LXVI. v. 3.* (1). Se a tal segno aborrisce i Sacrifizj degli animali, ch'Egli stesso aveva ordinato con tanta solennità, e si acremente riprendeva il suo popolo, quando non li offeriva, o li offeriva viziati, non so intendere, come mai i dilettanti di morte violenta nelle persone altrui abbiano a credere cotanto accetti a Dio i Sacrifizj degli uomini. Pareva più conveniente all'indole della Nuova Legge di Libertà e di Grazia, che, se in essa doveano restare atti espiatorj prescritti nella Vecchia di servitù, questi dovessero essere più tosto i Sacrifizj degli animali, che quelli degli uomini: altrimenti bisogna cadere nell'empio assurdo, che Iddio abbia promulgato la Nuova Legge per risparmiare il sangue degli animali, siccome nella Vecchia si era studiato di risparmiare le vite degli uomini, sostituendo loro in occasione di delitti l'anima delle bestie. Ma venghiamo alle prove del nostro assunto. Per dimostrare, che a tenore della nuova Legge i rei di

(1) *Wagenseilius in Confutatione Carminis R. Lipmanni pag. 550. & seq.*

qualunque delitto non si possono condannare a morte, io terrò la medesima strada, che ho battuto in ricercando le ragioni, perchè si dovevano far morire sotto la Vecchia, cominciando dalla costituzione dell' Alleanze. Abbiamo veduto, che nella morte del reo, oltre il riflesso del Sacrifizio, per espiare il reato, e toglier di mezzo gli effetti, che esso produceva (2), si osservavano ancora i Patti stipulati nell' atto di firmare l' Alleanza, che erano, Che si squarciasse il corpo del trasgressore, come quello degli animali in tal funzione scannati, e si spargesse il di lui sangue, come quello de i detti animali (3). Per continuare a punire i delinquenti nell' istessa guisa, bisogna, che ancora l'Alleanza, onde la punizione si parte, continui ad essere nel medesimo vigore; altrimenti, cessata l' Alleanza, devono necessariamente cessare anche l' altre cose, che da quella come accessorie dipendono. Ascoltiamo dal Profeta Geremia, se il Messia, al quale erano dirette tutte le Profezie e l' opere Legali, venuto che fosse, dovea abolire la Mosaica Alleanza (4), in virtù della quale si facevano morire i rei, di modo che fuori di quella non v' era questa obbligazione (5), e stabilirne una nuova: *Ecce dies veniunt, dixit Dominus: & feriam cum domo Israelis & cum domo Judae Fœdus novum. Non ut Fœdus, quod pepigi cum patribus eorum in die, qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos e terra Aegypti: quia ipsi irritum fecerunt Fœdus meum, & ego dominatus sum in eis, dixit Dominus. Etenim hoc est Fœdus,*

(2) Vedi i Capitoli XIX. e XX.

(3) Vedi i Capitoti XXII. a XXIII.

(4) E insieme con la Mosaica ancora la Noachiana, perciocchè ambedue si partivano da i medesimi principj, e tendevano a un medesimo scopo; perciò l' opere dell' una e dell' altra non sono combinabili coll' opere della Nuova Alleanza. Vedi il Cap. XXXVI.

(5) Di fatto avanti il Diluvio, cioè avanti l' Alleanza Noachiana e Mosaica, i delitti, e segnatamente l' omicidio, non si espiavano colla morte. Vedi il Capitolo precedente n. 7.

quod feriam cum domo Israelis post dies illos, dixit Dominus, Dabo Legem meam in interiori eorum, et super corde eorum scribam illam: et ero illis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum. Et non docebunt ultrà unusquisque socium suum, et unusquisque fratrem suum dicendo, Cognoscite Dominum: etenim omnes illi cognoscent me a minimo eorum et usque ad maximum eorum, dixit Dominus, quia parcam iniquitati eorum, & peccati eorum non recordabor amplius. Cap. XXXI. v. 31. et seqq. Ora, se Iddio perdona l'iniquità, e si scorda del peccato, dopo che, come malamente si crede, ha fatto morire di morte violenta il peccatore, io per me non so vedere, in che differisca la Nuova Alleanza dalla Vecchia, nè so discernere la Grazia e la Libertà del Vangelo dalla servitù della Legge. Che però, quando E' dice di perdonare le iniquità, e di scordarsi de i peccati, e ciò in virtù della Nuova Alleanza, Egli non esige da noi se non se l' osservanza de i Patti, per i quali siamo entrati nella detta Alleanza. Ascoltiamo adesso da S. Paolo i Patti, che Cristo Autore della Nuova Alleanza vi ha apposti. Egli, per provarne la predizione, primieramente riporta le medesime parole di Geremia nella Lettera agli Ebrei: *Hoc est Fœdus, quod paciscar cum eis post dies illos, dicit Dominus, dans Leges meas in cordibus eorum, et in mentibus eorum superscribam eas. Et peccatorum eorum & iniquitatum eorum non recordabor amplius. Cap. X. v. 16. et 17.* E poi spiegando l' indole di detta Nuova Alleanza soggiunge: *Ubi autem est remissio horum, non amplius est oblatio pro peccato. cit. loc. v. 18.* Se per il perdono de i delitti, dopo la Nuova Alleanza, non v'è più luogo all'Offerte, o queste sieno di sangue di animali, o sieno di sangue umano, con qual fondamento mai si vuol purgare il reato di un delinquente col sangue di lui? Quindi passando l'Apostolo a prescrivere gli atti, che noi dobbiamo praticare, per testificare la nostra comprensione nella detta Alleanza, perciocchè ogni Alleanza contiene in se certi Patti da osservarsi, ed ha

aggiunte le pene della trasgressione, dice: *Accedamus cum vero corde in plenitudine Fidei, aspersi corda a conscientia mala, & abluti corpus aqua munda* (6). *Teneamus Confessionem Spei indeclinabilem: fidelis enim est qui promisit. cit. loc. v. 22. et 23.* Quando adunque uno ha in se la certezza della Fede, e la fermezza della Speranza, per queste divise egli è arrolato al novero dei compresi nella Nuova Alleanza di Libertà, della quale Cristo l' ha francato, nè può esser di nuovo ristretto sotto il giogo della servitù. Finalmente venendo alle pene de i trasgressori de i Patti, e facendo il paralello tra la Legge Mosaica e l' Evangelica, soggiunge: *Irritam faciens quis Legem Mosis, sine miserationibus in duobus vel tribus testibus moritur. Quantò putatis deteriore dignus judicabitur supplicio Filium Dei conculcans, & Sanguinem Testamenti communem ducens, in quò sanctificatus est, & Spiritum Gratiæ contumeliâ afficiens? cit. loc. v. 28. et 29.* Di qui venghiamo sempre più in chiaro, che Iddio nella Nuova Alleanza non ha voluto rilasciare a i Magistrati della terra la facoltà di punirne i trasgressori, come incapaci di darne una conveniente soddisfazione, ma l' ha riservata a Se (7). Quali poi siano le pene, che Iddio farà pagare a i trasgressori della Nuova Alleanza, lo dice il medesimo S. Paolo nella Pistola prima a i Corinti *Cap. VI. v. 9. et 10.* in questi termini: *Num ignoratis, quòd injusti regnum Dei non hæreditabunt? ne erretis, neque scortatores, neque idololatrae, neque mœchi, neque molles, neque qui concumbunt cum masculis. Neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque convitiatores, ne-*

---

(6) Cioè, come spiega il Grozio, *Neque cor mala cogitet, neque corpus mala exequatur; sed purum sit utrumque vi doctrinæ purissimæ, quæ & per aquam significata est in Veteri Testamento, & nunc in Baptismo continetur. Est autem allusio ad locum Levitici:* Et abluet in aquis carnem suam. *Cap. XVI. v. 4.*

(7) *Witsius de Oeconomia Fœderum Dei Lib. I. Cap. 5. per tot.*

que rapaces regnum Dei hæreditabunt. Essendo così, come pur troppo lo è, averebbe fatto in vero il Redentore un bel servizio agli uomini colla sua Redenzione, se un povero disgraziato, dopo commesso per umana fragilità un delitto, dovesse nel Tribunale di questo Mondo esser condannato alle forche, e poi nel Tribunale dell' altro esser bandito dal Regno Celeste per tutti i secoli de i secoli, giacchè la morte del reo, come vedremo nel Capitolo susseguente, non vale a cancellare il reato, siccome non valeva nè pure sotto la Vecchia Legge senza gli altri atti interni ed esterni, che accompagnavano la dura sì, ma necessaria funzione (8). E se, durante ancora la Legge di servitù, il solo pentimento, senz' altra opera Legale, bastava a toglier di mezzo qualunque più grave misfatto, dicendo Iddio per bocca del Profeta: *Lavate, mundate vos, removete malitiam operum vestrorum a conspectu oculorum meorum: desinite malefacere. Discite benefacere, quærite judicium, dirigite oppressum: judicate pupillo, jus reddite viduæ. Venite modo, et disceptabimus, ait Dominus: Si fuerint peccata vestra sicut coccum, tanquam nix albescent; si fuerint rubra sicut vermiculus* (9), *tanquam lana erunt. Isa. Cap.* I. *v. 16. 17. et 18.* molto più deve ciò succedere dopo l' effusione della Grazia, quando l' affare della nostra giustificazione, secondo la dottrina di S. Paolo, si riduce unicamente alla Fede ne i meriti di Cristo Signore, e al pentimento de i peccati. Sicchè il condannare a morte un delinquente sotto specie di Religione altro non è, che distruggere la Religione, e mostrare il genio del

---

(8) Vedi il Cap. XXXII. n. 9.

(9) Cioè, se i vostri peccati saranno tali, che a voi sembrino non potersi cancellare, siccome da i panni non si possono levare i detti colori. Wolfgango Musculo Calvinista citato da Cornelio a Lapide *Comment. ad h. l. v. 18.* scherza sopra questo colore, spiegando: *Si fuerint peccata vestra rubra, sicut peccata Cardinalium*.

Re Toante di Scizia (10). Nè, per sostenere la contraria sentenza, v' è luogo a dire, che un Precetto della Vecchia Legge, passato che sia nella Nuova per il consenso universale di tutti, veste la natura di questa: imperciocchè il Comandamento di far morire i rei, considerato in rapporto alla Religione, che che si possa dire di esso considerato in rapporto alla ragione di Stato, distrugge onninamente la Nuova Alleanza (11), siccome in gran parte costituiva la Noachiana e la Mosaica, avvenga che nella Nuova non possano avere il minimo luogo le opere Legali, alle quali in qualche parte si possa, almeno in opinione, riferire la giustificazione dell' uomo, e la satisfazione alla Divina Giustizia. *Ex his porro nunc facile concluditur*, scrive Ermanno Witsio (12), *non ita Novum Foedus promitti, ut cum Vetere simul consistat, eique ad supplendos defectus superaddatur: sed ut priore, quatenus umbratile ac typicum erat, penitus sublato, in illius succedat locum*. Ora i supplizj, che sotto la Vecchia Legge soffrivano i rei, erano tante figure ed ombre del supplizio, che una sola volta dovea per tutti soffrire il Redentore: sicchè venuto il Figurato e l' Adombrato, aveano quelle necessariamente a cessare, e in luogo di esse succedere altri atti più liberi e più nobili (13). Nè questa mutazione di Alleanza è disdicevole all' infinita Sapienza, quasi che ella sia

---

(10) Vedi il Cap. XVII. n. 1.

(11) Vedi il Cap. XXX.

(12) *De Oeconomia Fœderum Dei Lib. IV. Cap. 14. §. 22.*

(13) Non rincresca qui al benigno Lettore di ritornare alle parole di Gio. Coccejo riportate al Cap. XXII. n. 1., per le quali si prova, che col supplizio del reo s' intendeva principalmente di premostrare la futura morte del Redentore: seguita la quale, è un' empietà il condannare a morte il rei, quando non si voglia richiamare alla memoria degli uomini una cosa già successa, siccome sotto la Vecchia Alleanza intendevano di prenunziare una cosa, che dovea succedere. Ma questa è una follia, perchè Cristo Signore ci ha insegnato, per che modo dobbiamo richiamarci alla memoria la grand' Opera della Redenzione, cioè per il Sacrifizio del' Eucaristia.

variablie; che anzi la dimostra costante, e sempre simile a Se, essendosi Iddio accomodato ad ogni età della sua Chiesa: cosicchè nell' infanzia e fanciullezza, quando ad essa conveniva un più semplice culto e più facile, le diede assai pochi Precetti: nell' adolescenza poi, età più petulante, le diede una più stretta e rigorosa disciplina, caricandola di molti Precetti: finalmente nell' età virile, quando non v' è più bisogno di pedagogo, le accordò un' ingenua e decorosa libertà.

CAPITOLO XXIX.

Paralello tra il Sommo Sacerdote nel giorno dell' Espiazioni, e Cristo Signore nel giorno dell' universale Redenzione

SEBBENE per le cose dette nel Capitolo precedente siasi concludentemente dimostrata la cessazione delle Pene Capitali, pure la gravità dell' argomento richiede, che, esaminando la cosa per tutti i lati, si faccia vedere colla dottrina di S. Paolo, essere stato pienissimamente soddisfatto alla Divina Giustizia per tutti i delitti di tutti, in guisa tale, che qualunque misfatto non produca più gli effetti, che prima produceva, e conseguentemente non vi sia più luogo all'espiazione Legale per la morte del reo. Per bene intendere tutto questo, convien fare il paralello tra il Sommo Sacerdote nel giorno dell' Espiazioni e Cristo Signore nel giorno dell' universale Redenzione. Comanda Iddio *Lev. Cap. XVI.*, che nel giorno decimo del mese Tisri, il quale in parte corrisponde al nostro Settembre, si celebri la Festa dell' Espiazioni, così detta, perchè il Sommo Sacerdote in quel giorno faceva al cospetto del Signore la Confessione dei peccati suoi e di tutti gl' Israeliti, e per via di certe Ceremonie gli espiava, e ne impetrava da Dio la remis-

sione . Queste Ceremonie concernevano o il popolo e il Sacerdote insieme , o pure il Sacerdote soltanto : quelle , che concernevano l' uno e l' altro , consistevano nell' affliggere se medesimi col Digiuno , d' onde l' enunciata Festa si appellava ancora Giorno del digiuno (1) . Quelle , che concernevano il Sacerdote soltanto , erano molte (2) . E , per tralasciare gli esercizj e le preparazioni , che si facevano per sette giorni precedenti (3) , venuto il dì dell' Espiazioni , alzavasi il Sommo

(1) E semplicemente *Giorno*, per eccellenza . Così con il semplice nome di *Joma*, cioè *Dies*, viene appellato il Trattato , che nella Misna e nel Talmud si ha sopra questa Solennità o Festa degli antichi e dei moderni Ebrei . Dico dei moderni ancora , perchè , sebbene per la distruzione del Tempio siano ancor presso loro cessati i Sacrifizj , nondimeno credono, che sì fatto giorno solennizzato nelle dovute forme operi per se stesso l' espiazione de i peccati , e che in questo giorno dell' anno , a differenza degli altri trecento sessantaquattro , Satanasso non abbia sopra gli Ebrei alcuna potestà , e lo provano con quelle parole della Cantica, *Nigra sum*, in tutti i giorni dell' anno , *sed pulchra*, nel giorno dell' Espiazioni . *Cap. I. v. 5.* Vedi il Relando *Antiq. Sacr. Part. IV. Cap. VI. §. 1. & seqq.*

(2) Vedi il Relando *cit. loc. §. 6.*

(3) *Tract. Joma Cap. I. §. 2. in Misna* » ibi » *Omnibus istis septem diebus ipse sanguinem spargebat*, cioè il sangue del Sacrifizio quotidiano : *suffitum adolebat , lucernas aptabat* , cioè , come spiegano Bartenora e Sheringamio, smoccolava le lampane, perchè non si spegnessero : *caput pedemque offerebat : cæteris autem diebus si offerre voluerit , offerebat* , *quia Sacerdos Magnus primus partem offerebat , primusque partem capiebat* . E qui si noti , che, durante il primo Tempio , il Sommo Sacerdote doveva essere dotto , sano , bello della persona , e bene agiato delle cose del Mondo *Lev. Cap. XXI. v. 10.* ma sotto il secondo Tempio si promovevano quelli, che erano nella grazia di coloro , cui si spettava di promuovere , avessero , o non avessero l' enunciate qualità . Quindi ne avveniva , che, come nella Chiesa nostra (sconcerto a cui hanno finalmente rimediato alla meglio ne i loro Dominj i Principi avveduti) sono stati , e sono tuttavia non solamente semplici Sacerdoti , ma anche Vescovi e Pontefici di crassa ignoranza , così nella Chiesa Ebrea vi erano alle volte de i Sommi Sacerdoti , che appena sapevano leggere . Ma siccome non altri , che il Sommo Sacerdote , poteva fare questa Funzione , perciò in quei sette giorni gli erano asseguati alcuni Anziani, che lo istruivano nel leggere : *Tradebantur ei Seniores ex Senioribus Synedrii Magni , qui legebant coram eo juxta ritum diei, dice-*

mo Sacerdote sullo spuntare dell' Aurora, e portatosi all' Atrio detto *Happarvàh* (4), ivi deposte le vesti ordinarie, e lavatosi, si rivestiva dei Sacri Apparati, ed eseguiva l' ordinario ministero di ogni giorno. Terminato questo, nuovamente si lavava le mani, e i piedi: poscia deposte le vesti auree, si lavava tutto nel bagno, e si rivestiva delle vesti line a tal Solennità prescritte, e allora dava cominciamento alle particolari funzioni di questo giorno. Primieramente portatosi al luogo, ove era il Giovenco suo proprio (5), e poste sul di lui capo ambe le mani, faceva la Confessione dei peccati suoi e della sua famiglia, concependola in queste parole: ***Obsecro, Domine, deliqui, rebellis fui, & peccavi coram Te, ego & domus mea. Obsecro, Domine, remitte nunc & delicta, & rebellio-***

---

dicebantque ei: Domine Sacerdos Magne, tu lege ore tuo, forte oblitus es, aut forte non didicisti. Misna cit. loc. §. 3. Nè quì aveva fine l' autorità del Sinedrio sul fatto di questa Sacra Funzione. Gli Anziani, deputati ad istruire il Sommo Sacerdote, lo conducevano nel luogo detto la Casa di Abtines, ed ivi l' obbligavano a giurare, che nella Funzione non avrebbe mutato cosa alcuna: *Adjurabant eum, & dimittebant, & ibant, & dicebant: Domine Sacerdos Magne, nos Legati sumus Synedrii Magni, & tu Legatus noster, & Legatus Synedrii Magni, adjuramus te per Eum, cujus nomen habitat in hoc Templo, quòd non mutabis quidquam ex omnibus istis, quæ tibi diximus. Misna cit. loc. §. 5.* Oltre la ragione di questi esercizj, doveva il Sommo Sacerdote star segregato sette giorni, perchè non contraesse alcuna immondezza. *Lev. Cap. XV. v. 24. Sheringamius in Misna d. Tract. Joma Cap. I. §. 10. n. 1.*

(4) Cioè Atrio del Sale: imperocchè, dovendosi in tutte le Oblazioni usare il sale, *Et omnem oblationem muneris tui in sale salies, Lev. Cap. II. v. 13.* nel costruire il Tempio, procurarono, che vi fosse un luogo per tenervi il sale in gran copia. Del resto poi la voce *Happarvàh* è Persiana, *Constantinus L' Empereur in Tract. Middòth Cap. V. §. 2. n. 2. Relandus Antiq. Sacr. Part. I. Cap. IX. §. 6.*

(5) In questa occasione immolavano quindici vittime, cioè dodici Olocausti, e tre Sacrifizj piaculari: di questi tredici erano pubblici, e due privati; e fra questi due vi era il Giovenco, che il Sommo Sacerdote immolava ad espiazione de i suoi peccati. *Lev. Cap. XVI. v. 6.* Vedasi il Relando *Antiq. Sacr. Part. IV. Cap. VI. §. 7.*

nes, & peccata, quae deliqui, & in quibus rebellis fui, & quae peccavi coram Te ego & domus mea, juxta quod scriptum est in Lege Mosis servi tui: Quoniam in die hoc expiabit super vos &c. cit. loc. v. 30. e gli altri rispondevano dopo lui: *Benedictum sit nomen gloriosum regni ejus in saecula saeculorum* (6). Finita la Confessione, e lasciato il Giovenco sotto la custodia di uno, se ne veniva al luogo, dove erano due Becchi, destinati per questa Funzione, uno de i quali s' immolava al Signore, l' altro, caricato di tutti i peccati del popolo, si cacciava al deserto, decidendo le Sorti il destino di loro. Erano le Sorti due Medaglie dell' istessa grossezza, coll' iscrizione, in una ליהוה *Domino*, nell' altra לעזאזל *Azazeli* (7), e queste si gettavano in un' Urna, nella quale potesse il Sacerdote, dopo l' agitazione, introdurre ambedue le mani, ed estrarre in un tempo istesso le Sorti. Seguita l' estrazione, alzava la mano, nella quale era la Sorte coll' iscrizione *Domino*: quindi poneva la Sorte della mano destra sul Becco, che gli stava alla destra, e la Sorte della mano sinistra sul Becco, che gli stava alla sinistra. Dopo di che legava una striscia rossa al capo del Becco emissario, e collocavalo nel posto, da dove cacciar si dovea; l' altro poi lo mandava al

---

(6) *Tract. Joma Cap. III. §. 8. in Misna*. Si noti, che, quando il Sommo Sacerdote principiava il citato Versetto *Quoniam in die hoc &c.* contemporaneamente il popolo intuonava ad alta voce quelle parole *Benedictum sit nomen &c.* perchè non si udisse il nome ineffabile di Dio, che è in detto Versetto, e che si poteva proferire solamente dal Sommo Sacerdote in questa sola occasione. *Sheringamius ad d. Tract. cit. loc. n. 4.*

(7) Il Bocharto *Hierozoich. Tom. I. Lib. II. Cap. 54. per tot.* ha lungamente e dottamente discorso sopra il significato di questa voce, che egli deriva dal Verbo Arabico עזל *azala*, cioè *Removere*, *Separare*, raddoppiata all' usanza degli Arabi la lettera Ze, e la spiega per *Separazione*, *Ritiramento*: perciocchè l' uno de i due Becchi si riteneva come destinato in Sacrifizio al Signore, l' altro si lasciava andare in luoghi rimoti del deserto.

luogo, ove doveasi immolare. Avendo così disposto i due Becchi, se ne ritornava al suo Giovenco, sul capo del quale poste nuovamente le mani, ripeteva la Confessione nell' istessa guisa, se non che dopo le parole *ego & domus mea* aggingeva quest' altre *& filii Aharonis, Sanctus tuus populus*. Poscia scannava il Giovenco, e prima dell' aspersione del sangue entrava ad incensare nel Penetrale, lo che facevasi in tanta copia, che restasse pieno di fumo: nell' uscire, sempre colla faccia rivolta verso l' Arca, faceva questa preghiera: ***O Domine Deus, placeat tibi, ut hic annus habeat tempestivas pluvias, nec patere, Sceptrum tuum discedere a Juda, nec populum tuum Israelem carere victu, nec preces transgressorum venire coram te*** (8). Dopo il suffumigio e la preghiera, prendeva il sangue del Giovenco, il quale fra tanto, perchè non si congelasse, era continuamente agitato, e rientrando nel Penetrale, ne faceva l' aspersione, spruzzando otto volte sul Propiziatorio. Compiuta la Funzione del Giovenco, scannava il Becco destinato al Signore, del di cui sangue spruzzava in somigliante guisa sul Propiziatorio; e poi uscito verso l' Altare, e confuso in un medesimo vaso il sangue del Giovenco e quello del Becco, ne spruzzava sopra l' Altare medesimo. Terminata ancor questa Funzione, finalmente veniva al Becco emissario, sopra il capo del quale poste le mani, faceva la Confessione de i peccati di tutti gl' Israeliti, concepita in questi termini: ***O***

---

(8) Così il Carpzovio *ad Goodwinum Lib. III. Cap. VIII.* §. 4. ma il Rab. Bartenora *Comment. ad Tract. Joma Cap. V.* §. 1. riporta l' orazione del Sommo Sacerdote non senza qualche varietà: *Sit beneplacitum coram Domino Deo nostro, ut, si hic annus sit siccus, pluviosus sit, & non removeatur Sceptrum a domo Jehudæ; & populo tuo domui Israelis non desit nutrimentum; & oratio viatorum non sit accepta coram Te, quia viatores semper petunt, ne pluat.* La Lezione di Bartenora è da preferirsi a quella del Carpzovio, il quale non accenna nè Codice, nè Autore, donde se l'abbia presa.

Domine, populus tuus, domus Israel, peccavit, rebellis fuit, & deliquit coram facie tua: Nunc Te rogo, o Domine, condona peccata, rebelliones, & delicta, quibus populus & domus Israelis peccavit, rebellis fuit, & perversè egit coram facie tua, sicut scriptum est in Lege servi tui Mosis: Quoniam in die hoc expiabit super vos ad mundandum vos ab omnibus peccatis vestris, coram Domino mundabimini. cit. loc. v. 30. (9) e con essa trasferiva in quello i peccati di tutti. Il Becco così carico di peccati, da un'uomo, a ciò destinato, era condotto in una boscaglia (10), ed ivi lasciato, restando gl' Israeliti mondi di tutte le loro passate iniquità. L' istessa Funzione appunto, secondo che insegna S. Paolo *Epist. ad Hebr. Cap. IX.* fece Cristo Signore nel giorno dell' universale Redenzione, e tanto più nobilmente ed efficacemente, quanto la Divinità è al di sopra di un Sacerdote uomo, e di una Vittima del genere degli animali; perciocchè Egli non espiò solamente in figura i peccati passati, lasciando il popolo sempre schiavo al peccato, siccome lo lasciava il Sommo Sacerdote degli Ebrei, e perciò bisognava ripetere ogn' anno tal Funzione, ma con un sol' atto da non ripetersi mai più annullò onninamente il peccato: *Sed nunc semel in consummatione saeculorum, ad abolendum peccatum, per immolationem sui ip-*

---

(9) *Tract. Joma Cap. VI. §. 2. in Misna.*

(10) Questa boscaglia era distante da Gerusalemme dodici miglia, e ad ogni spazio di due miglia vi era un drappello di uomini, ordinariamente de i più nobili, i quali a ciascuna fermata rinfrescavano il condottiere del Becco, se ne aveva bisogno, e l' accompagnavano fino all' altra stazione, e così fino al luogo destinato. Giunto poi che era al divisato bosco, ne davano un subito avviso a Gerusalemme in questo modo: Erano per tutto il viaggio diverse piramidi, sopra ognuna delle quali stava un'uomo, e quando quello della più vicina al bosco vedeva arrivato il Becco, con un pennoncello, o banderuola ne dava il segno all'altro, e questo al terzo; e così in un momento se ne aveva la notizia in Gerusalemme. *Joma d. Cap. VI. §. 8. in Misna.*

sius patefactus est. cit. loc. v. 26. Sicchè, o si consideri la morte di un delinquente come espiazione della terra e del popolo, o come soddisfazione alla Divina Giustizia, nell' una e nell' altra ipotesi quella non può aver più luogo. Considerata come espiazione, l'uso dell' espiazioni Legali cessò interamente, senza bisogno di mai più ripeterlo in avvenire, quando Cristo Signore col carattere di Sommo Sacerdote *per proprium Sanguinem ingressus est semel in Sancta, aeternam redemptionem nactus. cit. loc. v. 12.* considerata poi come soddisfazione, il medesimo Redentore la diede per tutti, e per tutte le colpe, allorchè in sembianza di Vittima *Se ipsum obtulit immaculatum Deo, cit. loc. v. 14.* Nè vale il dire, che dovendosi anche sotto la nuova Alleanza far penitenza dei reati, per il supplizio, che soffre il delinquente, si viene a togliere, se non la colpa, almeno la pena: imperocchè non si devono confondere le condizioni di un' Alleanza con quelle di un' altra, specialmente poi quando l' une stanno in opposizione coll' altre. Iddio nella Nuova Alleanza, per concedere il perdono de i reati, che non nega ad alcuno, lungi dall' usare la frase pur troppo frequente nella Legge Mosaica, *Exscindatur anima illa de medio populi sui*, ricerca soltanto lo spontaneo, e sincero pentimento, animato dalla Fede ne i meriti di Cristo: che però la morte violenta, e conseguentemente involontaria di un delinquente non potrà mai operare la tanto decantata soddisfazione. E bene intese il nostro maggior Poeta la disposizione di animo nel delinquente presso al punto fatale, quando parlando della positura, in cui si messe, per discorrere con Niccolò III., ch' egli avea maliziosamente cacciato nell' Inferno, dice (11):

---

(11) Dante Infer. Cant. XIX. v. 49. e segg. Per intendere il riferito passo, convien sapere, che secondo l' antico costume facevano morire gli assassini, sotterrandogli vivi col capo all' ingiù, lo che dicevano *propaginare*.

Io stava, come il Frate, che confessa
Lo perfido assassin, che, poich' è fitto,
Richiama lui, perchè la morte cessa.

Se ogni e qualunque reo potesse scampare dalle mani del carnefice col canape al collo, come Sinone appresso Virgilio (12) racconta di essere scampato dalle mani dei Greci colle bende al capo, io per me sono persuaso, che niente si curerebbe di dare a Dio la soddisfazione del suo reato. Essendo adunque la morte del reo contro il suo volere, non può questa essere in lui un vero atto di Fede, per il quale esso venga a dimostrare il pentimento, conforme Iddio richiede: e se una volta operava l'effetto dell'espiazione, ciò seguiva, perchè allora si ricercava principalmente la materialità di quest' atto, cioè il Sacrifizio mediante il sangue del reo (13). Per la qual cosa, quando uno è condannato a morte, (intendo parlare sempre ai termini della Religione, non già della ragione di Stato) soffre una patente ingiustizia; e il Magistrato, che il condanna, conculca la Nuova Alleanza, empiamente adoperando. Ma pure supponghiamo, che, essendo stato vero una volta, che le pene per i delitti meritate, fuori ancora di ogni riflesso Ceremoniale, dovessero essere i tormenti e i supplizj, ciò continui ad esserlo tuttora: nè pure in questo supposto hanno i Magistrati il diritto di far morire i rei, perciocchè ancora in questa parte il Redentore, che volle stabilire un'Alleanza tutta graziosa, soddisfece pienamente alla Divina Giustizia, soffe-

ginare. L'assassino adunque, per frapporre qualche indugio al suo morire, chiamava il Frate confortatore, fingendo di volersi accusare di qualche altro peccato; onde bisognava, che il Frate, per poterlo ascoltare, stesse con l'orecchio quasi in terra. Vedansi i Commentatori di Dante.

(12) *Æneid. Lib. II. v. 134.*

(13) Dicendo S. Paolo a i termini del Gius antico: *Sine sanguinis effusione non fit remissio. Ad Hebr. Cap. IX. v. 22.*

rendo nella sua Santissima Umanità tutti quei tormenti, che per causa di alcun misfatto averebbero dovuto soffrire i compresi nella Nuova Alleanza: *Verè languores nostros*, predice il Profeta molto tempo innanzi, descrivendo la Passione di Cristo quasi più esattamente degli Evangelisti medesimi, *ipse tulit, & dolores nostros bajulavit: & nos reputavimus eum plagatum, percussum Dei* (14), *& afflictionibus affectum. Et ipse vulneratus propter praevaricationes nostras, attritus propter iniquitates nostras: castigatio pacis nostrae* (15) *super eum, & in livore ejus sanatum est nobis. Isa. Cap. LIII. v. 4. & 5.* E più sotto: *Propter laborem animæ suæ videbit, saturabitur, in scientia sua justificabit justus Servus meus multos: & iniquitates eorum ipse bajulabit. Ideo partem dabo ei in multis, & cum fortibus partietur spolium, pro eo quod effudit in mortem animam suam, & cum praevaricantibus numeratus est: & ipse peccatum multo-*

---

(14) Quando gli Ebrei vogliono esprimere la grandezza di una cosa, vi appongono il nome di *Dio*, o del *Signore*: così si trova, *Rami ejus, cedri Dei*, cioè *altissimæ. Ps. LXXX. v. 11.* e altrove, *Prunæ ejus, prunæ ignis, flamma Domini*, cioè *maxima & vehementissima. Cant. Cap. VIII. v. 6.*

(15) Cioè, come spiega il Rabbino Salomone Jarchi: *Venerunt super illum castigationes pacis, quæ fuit nobis; ipse enim fuit castigatus, ut pax esset universo Mundo.* David Kimchi spiega la voce שלומנו *perfectionis nostræ*, cioè *omnium nostrum*, dichiarando, *Castigationes, quæ jure meritoque venire debebant super nos omnes, venerunt super illum.* L' una e l' altra di queste due spiegazioni è letterale, e ottimamente adattata al sentimento, che vuole esprimere il Profeta. Nè si dica, che quì v' è dell' anfibologia; perocchè in quelle Lingue, nelle quali si suol dir molto con poche parole, si usano spesse fiate vocaboli, che hanno più significati, e questi acconci a dichiarare il sentimento dell' Autore. Così appresso Geremia *Cap. XIII. v. 14.* dove occorre questo medesimo vocabolo nel numero del più, cioè שלומים, spiegato da i due mentovati Rabbini, come sopra, l' Interpetre Caldeo esprime i significati, di *totalità*, e di *retribuzione*, che la detta voce può avere, traducendo: *Migraverunt omnes de domo Jehudæ migratione perfecta; recopta est retributio operum vestrorum.* Così secondo l' Edizione di Walton. *Vide Kimchium & Jarchium ad d. l. & ibi Breithauptum n. 11. 12. & 13.*

rum tulit, *& pro praevaricantibus intercedet*. *cit. loc. v.* 11. & 12. Ora chi non vede, che, quando i Magistrati fanno soffrire tormenti, e morte a un reo, solo perchè così comanda la Legge di Mosè, impugnano patentemente la satisfazione del Redentore, e distruggono la Nuova Alleanza? Lusingandomi di avere brevemente soddisfatto a quanto dovevo su questo Articolo, chiuderò il presente Capitolo, riportando interamente il Paralello, che tra Cristo, e il Sommo Sacerdote fa Tommaso Goodwino (16).

AHARON.	CHRISTUS.
I. *Pontifex intravit Sanctum Sanctorum*. Lev. Cap. XVI. v. 3.	I. *Christus noster Pontifex intravit in Sancta*. Epist. ad Hebr. Cap. IX. v. 11. 12. 13. & 14.
II. *Hic semel quotannis intravit*. Exod. Cap. XXX. v. 10.	II. *Is semel intravit*. ibid. v. 12.
III. *Hic per sanguinem Hircorum & Vitulorum*. Epist. ad Hebr. Cap. IX. v. 12.	III. *Is per Sanguinem proprium*. d. v. 12.
IV. *Hic solus*. ibid. v. 7.	IV. *Is calcavit torcular, solus ipse*. Isa. Cap. LXIII. v. 3.
V. *Hic vestitus erat Sacerdotalibus vestibus*. Lev. Cap. XVI. v. 4.	V. *Is præfinitus, & obsignatus ad hoc munus a Patre ab aeterno*. Ad Rom. Cap. I. v. 4.

(16) *In Mose & Aharone Lib. III. Cap. 8.*

AHARON.	CHRISTUS.
VI. *Hic accepit duos Hircos.* cit. loc. v. 5.	VI. *Is duas assumpsit Naturas. Impassionabilitas Deitatis figurabatur hirco emissario. Passiones autem Humanitatis, hirco, qui mactabatur.* Theodor. Quæst. XXII. in Lev.
VII. *Hircus portavit populi iniquitates.* cit. loc. v. 12.	VII. *Is pro nobis factus est peccatum.* Epist. II. ad Cor. Cap. V. v. 21.

CAPITOLO XXX.

Se si vuol dare la morte a i rei, perchè così comanda la Vecchia Legge, bisogna osservarla interamente, e rinunziare alla Nuova.

INERENDO alla Dottrina del medesimo S. Paolo, io passo più avanti, e dico, che, se i Magistrati intendono di condannare a morte i delinquenti per il solo motivo della Religione, perchè così ordina e vuole la Vecchia Legge, bisogna questa osservare, e farla osservare in tutte l' altre sue parti, e soffrire di restare esclusi dalla conprensione nella Nuova Alleanza. Alcuni Dottori de i Galati, o falsi Cristiani che fossero (1), avevano per loro private ragioni (2) ripreso l' uso

(1) Di questi così scrive il Castalione nella narrazione della medesima Lettera a i Galati: *Eo tempore erant quidam Pseudapostoli Nazaræi nominati, qui nomine quidem volebant videri Christiani, quum rè vera Christi meritum*

della Circoncisione, facendo credere al popolo minuto, che questa unitamente all' osservanza del Sabbato, e all' astinenza da i cibi vietati, con altri pochi Precetti, bastar potesse al conseguimento della giustificazione (3). L'Apostolo delle Genti, inteso questo, scrisse loro, che, se credevano, che il Giudaismo fosse un mezzo bastante a conseguire la salvezza, doveasi questo interamente osservare, non essendo in loro facoltà il ritenere, e il rigettare delle due Alleanze quei Precetti,

ritum ac justitiam ignorarent, & ex virtutibus, operibusque, aut Legis justitiâ prorsus penderent. Ii ergo flagrantes partim pravo quodam Legis zelo, partim etiam ambitione, & denique commodorum gloriæque aviditate, aut potius ipsius mali Genii instinctu impulsi, neque tamen vel a Christo vel ab Apostolis jussi, passim discursabant, præsertim per Ecclesias rectè institutas, ac constitutas, contendebantque, solum Christi meritum minimè sufficere, sed etiam Circumcisionem Mosaicorumque Rituum observationem, & alia bona opera esse omnibus modis necessaria ad salutem. Atque ita tum Christum suâ gloriâ privabant, tum & ipsius fideles per ejus Evangelium beneficiaque à maledicto Legis & servitute Mosaica liberatos, ac omnino justificatos, regeneratos, & sanctificatos, multipliciter sua libertate bonaque conscientia spoliabant, & in pristinam Legis servitutem maledictionemque retrahebant.

(2) Queste ragioni ci vengono manifestate dall' Apostolo nel *Cap. VI. v. 13.* della medesima Lettera a i Galati; *Neque enim qui circumciduntur, Legem custodiunt:* Se la Circoncisione, commenta qui S. Girolamo, facesse custodire la Legge, parrebbe, che codesta persuasione avesse in se qualche ragione: *Sed volunt, vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur:* per aver lode, prosegue il citato S. Padre, dalla vostra carne appresso i Giudei; o per vantarsi di aver tirato a se de i Discepoli.

(3) Siccome sotto la Nuova Alleanza di Grazia gli uomini liberati dal peso strabocchevole degli antichi Precetti vengono giustificati per la sola Fede ne i meriti di Cristo, quei falsi Dottori, per fare un contrapposto alla dottrina degli Apostoli, e a se de i seguaci con l'agevolezza della Religione, insegnavano, che ancora la Religione Giudaica era in sostanza lieve di peso, e capace di operare la giustificazione, riducendola capricciosamente a certi pochi capi. Guai alla Religione, quando ne i Ministri del Santuario entra lo spirito di ambizione. L'Eresia di Ario, che infettò quasi tutta la Chiesa, ebbe origine da un' ambiziosa disputa, che senza la minima necessità promosse Alessandro Vescovo di Alessandria sopra le Persone della Santissima Trinità. *Socrat. Scholiast. Histor. Eccl. Lib. I. Cap. V.*

che ad essi più o meno tornassero in acconcio (4): *Testor autem rursus omni homini circumcidenti se, quòd debitor est universæ Legis faciendæ. Epist. ad Galat. Cap. V. v. 3.* Entriamo, per quanto è permesso al mio debole intendimento, nello spirito di questa sentenza, per poterla convenientemente applicare al nostro proposito. Nella nuova Legge di Grazia, seguita a dire l' Apostolo *cit. loc. v. 6.* niente giova, o nuoce, che uno sia circonciso, o incirconciso, valendo solamente la Fede operante per carità: sicchè, quando si vuole attribuire, come una volta, la salvezza alla Circoncisione, la quale dopo il Vangelo nulla più vale, bisogna rinunziare ai Privilegj e alla Grazia del Vangelo medesimo, giacchè non si può nell' istesso tempo appartenere a due Alleanze, che hanno condizioni tra se diverse, e bisogna altresì osservare tutti gli altri Precetti, che la Legge prescrivente la Circoncisione contiene; altrimenti senza l' osservanza di questi la Circoncisione niente vale, conforme non valeva durante la Legge. Imperocchè per la Circoncisione, come ora per il Battesimo, gli uomini entravano nel ceto dei Credenti; per l' osservanza poi di tutti gli altri Precetti, come noi per gli atti testificanti la Fede,

---

(4) *Grotius Comment. in Epist. ad Galat. Cap. V. v. 3.* » ibi » *Si Judaismus via est ad salutem, totus Judaismus est observandus: non ex eo eligendum & spernendum quod velis. Isti novi Doctores multa Legis non observabant* infr. Cap. VI. v. 13. *nimirum quia illud unum spectabant, ut Romani ipsos pro Judæis haberent, ac sic liberos esse sinerent a Legibus novas Religiones vetantibus. Id autem videbant satis obtineri posse per Circumcisionem*. Bella a questo proposito è la Lettera XXXX. della Classe I. di S. Ambrogio all' Imperatore Teodosio, dove al §. 21. così scrive: *Et quum ipsi*, cioè i Giudei, *Romanis Legibus teneri se negent, ita ut crimina Leges putent, nunc velut Romanis Legibus se vindicandos putant*. Imperocchè i Giudei de i tempi del detto Imperatore, quando gli tornava conto esser giudicati secondo le proprie Leggi, allegavano i privilegj concessi a i loro Corpi; quando poi era del loro interesse stare alle Leggi Romane, facendo tacere i privilegj dei loro Corpi, allegavano il disposto di ragion comune.

ratificavano l' ingresso, il quale, non essendo in questa guisa confermato, nulla giovava alla salvezza, siccome appunto nella nostra Religione la Fede senza le opere dicesi morta *Jacob. in Epist. Cap. II. v. 14. et seqq.* Con ragione adunque stabilisce S. Paolo, che colui, il quale per la Circoncisione si assoggetta alla Vecchia Legge, è in dovere di osservare tutti gli altri Precetti: altrimenti o non è compreso nell' Alleanza, o, se si ha da considerare come compreso, egli è sottoposto a tutte le Maledizioni, nelle quali incorrono i trasgressori de i detti Precetti (5). Per l' istessa ragione la morte de i delinquenti (6) nella Nuova Alleanza niente giova eseguita, e niente nuoce omessa, perchè già, come ho detto, è stato pienissimamente soddisfatto a tutti quei fini, che sotto la Vecchia si proponevano in essa. Che però, quando i Magistrati nella morte de i delinquenti si propongono di espiare i delitti, e ciò per secondare la Legge, e lo spirito della Legge, in tal caso, come appunto gli Assertori sopra enunciati della Circoncisione, rinunziano col fatto all' espiazione operata dal Redentore, e in conseguenza si costituiscono onninamente fuori della Nuova Alleanza, nè sono compresi nella Vecchia. Non sono compresi nella Vecchia, perchè il Precetto de i supplizj non può a tenore della Legge Mosaica esser disgiunto da tutti gli altri Precetti, essendo tutti fra se come una specie di concatenazione, e costituendo tutti insieme l' antidetta Alleanza: e però non è dato agli uomini di scegliere a suo capriccio uno o più Precetti da osservare, e omettere tutti gli altri; ma

---

(5) Vedi il Cap. XXXII.

(6) Considerata come opera Legale; nè si può, stando a i termini della Rivelazione, altrimente considerare, quando non si voglia considerare come Precetto Politico: ma in questa veduta, oltre che la ragione Politica è secondaria alla Rituale, non ha più forza di obbligare il Principe Cristiano, come si vedrà nel Capitolo seguente.

perchè l' osservanza di uno produca il suo effetto, bisogna onninamente, che vada unita coll' osservanza di tutti gli altri, dicendo S. Giacomo, *Quisquis enim totam Legem servaverit, offenderit autem in uno, omnibus tenetur. Cap. II. v. 10.* e prima di lui aveva detto il Divino Maestro, *Jota unum, aut unus apex nequaquam præteribit ex Lege, usque dum omnia facta fuerint. Matth. Cap. V. v. 18.* Si costituiscono poi fuori della Nuova Alleanza, perchè, dovendosi in essa tutto attribuire a i meriti di Cristo, e niente dovendo rimanere dell' opere Legali, tutte le volte, che i Magistrati per la morte de i delinquenti credono o di espiare il popolo e la terra, o di toglier di mezzo la colpa, o di far loro scontare la pena, rinunziano apertamente all' opera della Redenzione. Si conchiude adunque, che in quelle Repubbliche, nelle quali tuttavia si costuma di espiare i delitti colla morte de i delinquenti, non v' è il vero spirito del Cristianesimo, o sia della Dottrina Evangelica, perchè questa col fatto tacitamente s' impugna; e non v' è nè pure il Giudaismo, perchè non sono osservati tutti i Precetti, che il costituiscono.

CAPITOLO XXXI.

Si dichiara il Divino Comandamento di far morire i rei, considerato come Precetto Politico.

A tutto questo discorso fin quì fatto sento rispondere, che, quando i Magistrati condannano a morte un reo, non intendono già di fare un Sacrifizio, o altro atto espiatorio, in quel senso, che la Legge Rituale prescrive, ma intendono unicamente di fargli soffrire il gastigo, ch' esso per disposizione della Legge civile si è meritato, e d' incutere insiememente spavento agli altri. E

siccome Iddio medesimo nella sua Repubblica, oltre la ragione Ceremoniale, ha considerato la morte de' rei come un' atto anche Politico, dicendo apertamente nel Deuteronomio, *Ut universus populus audiat, & timeat, & non superbè agat ultrà. Cap. XVII. v. 12. Et qui remanserint, audient, ac timebunt: nec addent facere ultrà malum simile huic in medio tui. Cap. XIX. v. 20. Et universus Israel audient, & timebunt. Cap. XXI. v. 21.* non par cosa disdicevole, anzi egli è un dovere indispensabile agli Uomini aventi potestà sopra degli altri seguitare il precetto e l' insegnamento di tanto Maestro e Legislatore. A sì fatta risposta primieramente io replico, che in questo mio ragionamento non intendo d' impugnare nei Magistrati la facoltà di condannare a morte i rei, quando la ragione di Stato secondo la loro prudenza il richiede: intendo soltanto di provare, che il divieto di tutte le Pene Capitali, dopo la cessazione della Vecchia Legge, e dopo la susseguente promulgazione del Vangelo, non è contrario al Diritto Divino, anzi sembra più tosto coerente ad esso. Ma venghiamo all' esame di questo Precetto considerato semplicemente come Politico. Il sistema civile delle cose umane dal bel principio del Mondo fino a i giorni nostri è una connessione d' idee, che la costituzione delle cose medesime ha fatto nascere una dall' altra; di modo che non si può ben comprendere la seconda, la terza &c., se non s' intende chiaramente la prima. E di quì n' è avvenuto, che i moderni Scrittori empiono spesso gli Armadioni del sapere umano (1) di certe questioni, delle quali, come di cose inutili, ed anche inette, la Letteratura Orientale, voglio

---

(1) Menzini Sat. V. in pr.

Se talor miro aperti gli Armadioni
Dell' umano saper, sai quel, ch' io veggio?
Gallerie di Vesciche e di Palloni.

dire la notizia delle Leggi e de' Costumi de i primi uomini, potrebbe sgravare la studiosa Gioventù, mostrando loro con sicurezza la verità patente. Imperocchè, come ognuno ben sà, le parti Orientali del Mondo furono le prime ad essere abitate dagli uomini, e perciò in esse prima, che altrove, gli uomini si unirono in società, e in conseguenza delle società furono fatte le Leggi: le quali poi, come si è provato nel Capitolo XXVI., passarono ne i posteri, e da questi giunsero fino a noi. Per la qual cosa poco ci vuole a persuadersi, che senza risalire a i principj non si può avere una chiara e distinta idea di quelle antiche Leggi e Costumanze, che tuttavia ritroviamo usate da i popoli, o riferite dagli Scrittori: e però spesse fiate addiviene, che tanto coloro, che le applicano alla pratica presente, quanto quelli, che come barbare le impugnano, e ciò senza distinguere i tempi e le Religioni, errino egualmente dal vero. Nel cangiamento delle cose spesse volte avviene, che, non essendo bene intesa la ragione di varj provvedimenti, si seguitano questi, e sul tenore di questi se ne fanno de i nuovi, i quali osservati ne i Tribunali poscia si allegano per dichiarare i primi, e in questa guisa si viene a formare una catena di errori, l' uno derivato dall' altro. Ora, per venire al nostro proposito, io osservo, che sul cominciare del Cristianesimo i Magistrati facevano morire i rei, come si pratica a i giorni nostri, e come si praticava prima, che la Religione Cristiana fosse nata, e divenuta la dominante nelle più culte nazioni: onde si può con sicurezza dire, che, durando dal principio delle società fino ad ora il medesimo provvedimento, duri ancora nella mente di coloro, che il ritengono, la principal ragione di esso, cioè l' espiazione; perciocchè non si può supporre, che, se i Magistrati credessero cessata la principal ragione, volessero continuare a ritenerlo, tanto più che l' atto di far morire gli uomini non è de i più graziosi

del Mondo (1). Se poi sono persuasi, che sia cessato il motivo Rituale, ma che duri tuttavia il Politico, e che questo obblighi i Magistrati a condannare nell' istesso modo i delinquenti, io rileverò due ragioni, per le quali, se le cose finora esposte resistono alla Critica, mi lusingo di mostrare, che il motivo Politico, avuto in considerazione durante la Repubblica Ebrea, dopo la promulgazione del Vangelo non è più valevole a porre i Magistrati nella dura necessità di far morire i rei. La prima si è, che, quando Iddio, facendo da Principe Politico sovra gl' Israeliti, ordinò, che un reo si condannasse a morte, perchè gli altri vedendo o udendo temessero, non intese già, che questo fosse il fine primario, ma bensì un fine secondario: voglio dire, giacchè per sistema di Religione doveasi espiare il delitto colla morte del delinquente, Egli, come si è veduto, comandò, che ciò si facesse in pubblico, affinchè, oltre i motivi esposti ne i Capitoli XVIII. e XXII., sì fatta esecuzione cagionasse terrore e spavento negli altri, e si guardassero da i delitti. Ora quello, che da Dio è stato considerato per fine secondario, non si deve da noi prendere come fine primario, e così far motivo di morte quello, che una volta era un tratto di bene intesa Politica, in conseguenza della necessaria espiazione de i delitti. In prova e conferma di questo mio discorso si osservi, che a tutti e tre i versetti del Duteronomio qui sopra riportati precede la solita frase Biblica *& auferes malum ex Israele*, o pure *e medio tui;* ove per quella parola *malum* s' intende l' effetto, che nella terra e nel popolo produceva il delitto, siccome ho spiegato

(1) E perciò Iddio escogitò varj provvedimenti, per risparmiare le vite degli uomini Cap. IV. e, sull' esempio di Dio, anche gli uomini, come si vede dall' esilio appresso i Greci Cap. XXIV. e appresso i Romani Cap. XXXIV. n. 9.

gato nel Capitolo XIX. Dalla qual frase noi siamo accertati fuori d' ogni questione, che Iddio, come ho detto, nella morte de' delinquenti ha sempre considerato per oggetto primario l' espiazione de i delitti, nè mai ha fatto della morte degli uomini un motivo di semplice Politica, a fine di spaventare gli altri: perocchè questo, lungi dal dimostrare l' amore del Creatore verso le creature, olezza dell' odio de i tiranni contro l' umanità. E se una volta voleva, che con tanto rigore si punissero i mal viventi, ciò seguiva, perchè non si poteva in altra maniera espiare il delitto: ma dopo che per l' universale satisfazione del Redentore, e per il totale abolimento del peccato, non è più luogo a sì fatta espiazione, io per me non so intendere, come mai sotto la Legge di Grazia i Magistrati abbiano a tenere per motivo sufficente di condannare a morte gli uomini quel fine Politico, che solo nè pur sotto la Legge di servitù era riputato bastante. L' altra ragione si è, che, se nell' applicazione delle Leggi Politiche si deve aver riguardo alla diversità della Religione, de i tempi, de i costumi, e della maggiore o minor cultura, il riferito Precetto, emanato quattromila anni fà (3) per tenere a freno un popolo Asiatico, male accostumato, poco riverente, nulla virtuoso, e rozzo in tutto, non pare applicabile a i figlioli della Chiesa Cristiana, inciviliti per lo studio delle Scienze, e illuminati dalla Dottrina del Vangelo. Il B. Teodoreto (4)

(3) I Rabbini danno al Mondo la durazione di seimila anni, cioè due mila di vacuità, o sia senza Legge: due mila della Legge: e due mila del Messia. *Raym. Martini Part. II. Pug. Fid. Cap. X. §. 1. Galatinus Lib. IV. de Arc. Cath. Verit. Cap. 20. Schickardus de Jur. Reg. Hebr. Cap. VI. Theor. XX. pag. 470. & seqq. & ibi Carpzovius.*

(4) *Quæst. XXXIV. in Deut.*

meditando sulla diversità de i precetti, e de i premj, o gastighi, che si propongono nelle due Leggi Mosaica ed Evangelica, così scrive: Ὁ Δεσπότης Χριστὸς τὰ τέλεια μαθήματα τοῖς τελείοις προσενεγκὼν, βασιλείαν μὲν οὐρανῶν τοῖς ταῦτα πληροῦσιν ὑπέσχετο, ἠπείλησε δὲ τοῖς παραβαίνουσι γέενναν. Ἰουδαίοις δὲ χαμαιπετὲς ἔχουσι καὶ χαμαίζηλον φρόνημα, τὰς τῇ γῇ προσηκούσας ἀρὰς καὶ εὐλογίας ἀπένειμεν. οἱ γὰρ μηδὲ τοῖς ὁρωμένοις πιστεύσαντες θαύμασι πῶς ἂν ἐδέξαντο τὰ τῷ μέλλοντι βίῳ προσήκοντα; *Quum Dominus Christus perfecta documenta traderet perfectis, pollicitus est implentibus ista regnum Coelorum; transgressoribus autem Gehennam comminatus est. At verò Judaeis, humi repenti praeditis animo, & terrena sapiente, terrenas maledictiones & benedictiones attribuit. Qui enim ne conspicuis quidem miraculis credebant, quomodo suscepissent, quae spectant ad vitam futuram?* Ed Eusebio di Panfilo (5) parlando della Legge Mosaica dice: Τὸν ἁρμόδιον τοῖς τῶν ἀκροωμένων ἤθεσι προβάλλεται νόμον. *Congruam audientium moribus Legem promulgavit*. Per queste ragioni, se io devo parlare con ingenuità, a me pare, che il pretendere, che gli Europei, e specialmente gl' Italiani (6), si abbiano a governare alla moda Asiatica, sia un' ingiuria, o tacita riconvenzione al popolo e al Principe, quasi che quel-

---

(5) *Praeparat. Evang. Lib. VII. Cap. 8.*

(6) Properzio in persona degl' Italiani de i suoi tempi *Lib. III. Eleg. XXII. v. 21. & 22.* dice:

Nam quantum ferro, tantum pietate potentes
Stamus: Victrices temperat ira manus.

E se a i giorni nostri manca in effetto la prima parte del vanto, del che

lo sia di dura cervice, et abbia il cuore di pietra, come nella Scrittura spesse fiate si trova detto dell' Israeliti, e questo non abbia la necessaria prudenza, per rendere i sudditi virtuosi colle Leggi e coll' esempio (7), e colla vigilanza prevenire, se non tutti, perocchè questo è impossibile, almeno buona parte de i delitti, non ostante gli ajuti efficacissimi della cultura, e specialmente della Religione. Terminerò questo Capitolo esclamando: Guai a quel popolo, che, come gli antichi Israeliti, si astiene da i delitti per timore della pena, non per amore della virtù.

---

che certamente non è da dolersi gran fatto, non è però mancata, anzi è cresciuta la seconda, e conseguentemente viene sempre più a cessare la ragione delle Leggi Asiatiche nel loro Sistema Politico. Chi desidera vedere il carattere degl' Italiani sempre costante, e sempre simile a se stesso, anche nell'età più rimote, quando la ferocia e la crudeltà formavano il più bel pregio degli Eroi, e per fino degli Dei medesimi, legga interamente la citata Elegia di Aurelio Properzio.

(7) *Plinius in Panegyr. ad Trajan. Cap. XXXXV.* » ibi » *Nam vita Principis censura est, eaque perpetua. Ad hanc dirigimur, ad hanc convertimur: nec tam imperio nobis opus est, quam exemplo: quippe infidelis recti magister est metus, melius homines exemplis docentur, quæ in primis hoc in se boni habent, quòd approbant, quæ præcipiunt fieri posse. Claudian. in Panegyr. de quarto Consulatu Honorii, seu Carm. VIII. v. 298. & seqq.*

Componitur Orbis
Regis ad exemplum: nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, ut vita Regentis.

Vide Arnold. Vinnium Comment. ad §. 8. Instit. Tit. Quib. mod. Testamen. infirman.

CAPITOLO XXXII.

Della Maledizione della Vecchia Alleanza, tolta per la Benedizione della Nuova.

L'IMPORTANZA dell'Argomento trattato nel Capitolo antecedente richiede, che io, esaminando più accuratamente l'economia della Vecchia Alleanza, dimostri con maggior' evidenza, che il Comandamento di far morire i rei non poteva in conto alcuno essere un Precetto meramente Politico; e che sotto la Nuova Alleanza non possono i Magistrati, avendo una giusta idea degli antichi supplizj, ritener l'uso d'impiccare gli uomini senza un'eccesso di barbarie e d'empietà. L'Apostolo S. Paolo, per richiamare i Galati dall'opere della Legge, nelle quali, essendo sedotti dagli Assertori del Giudaismo, riponevano la loro giustificazione, gli dice: *Quotquot enim ex operibus Legis sunt, sub execratione sunt: scriptum est enim, Execrabilis omnis, qui non manserit in omnibus scriptis in Libro Legis, ut faciat ea* (1) . . . . . *Christus nos redemit ab execratione Legis, factus pro nobis execratio: Scriptum est enim, Execrabilis omnis suspensus in ligno*. (2) *Ad Galat. Cap. III. v. 10. & 13.* Per bene intendere, cosa sia questa Esecrazione, o Maledizione, di che l'Apostolo parla, conviene, che ci richiamiamo alla mente tutto ciò, che si contiene nei Capitoli XXVII. e XXVIII. del Deuteronomio, donde è preso quel passo, *Execrabilis omnis, qui non manserit &c.* Iddio adunque prima di dare la Legge a Mosè, perchè questi la promulgasse agl' Israeliti, aveva bene scandagliato l'indole di quel popolo, e conosciuto, che le prin-

(1) *Deut. Cap. XXVII. v. 12.*
(2) *Deut. Cap. XXI. v. 23.*

cipali molle, che in quello agivano, erano il lungo e copioso godimento de i beni temporali, ed ogni e qualunque allontanamento de i mali del corpo. Laonde Mosè, prima di terminare insieme colla vita il suo ministero di Legato di Dio, adunata un giorno per di Lui comandamento la concione del popolo nella terra de i Moabiti, così prese loro a favellare per la seconda volta sul fatto dell' Alleanza (3): Passato che averete il Giordano, per giungere al possedimento della terra, che Iddio con giuramento ha più volte promesso a i nostri Padri di darvi, erigerete sul Monte Ebàl dodici gran pietre, nelle quali scolpirete la Legge (4); e quindi alzato un' Altare al Signore, offrirete Olocausti, e farete Sacrifizj di pace. Ciò fatto, sei Tribù, cioè di Simeone, di Levi, di Giuda, d' Issacar, di Giuseppe, e di Begniamino, stando sul Monte Gerazim, benediranno il popolo: l' altre sei, cioè di Reuben, di Gad, di Aser, di Zebulon, di Dan, e di Naftali, stando sul Monte Ebàl, malediranno il popolo. I Leviti saranno quelli, che ad alta voce intuoneranno e pronunzieranno le Benedizioni e le Maledizioni; e il popolo di ciascun dipartimento in luogo di soscrizione risponderà COSI' SIA. Per procedere con ordine, convien premettere il vero e genuino significato del Verbo ארר *Aràr*, del quale si servirono i Leviti, per enunciare le Maledizioni, alle quali gl' Israeliti convennero di restare sottoposti, trasgredendo i patti dell' Alleanza. L' eruditissimo Alberto Schultens (5) per

---

(3) La prima volta l' Alleanza fra Iddio e gl' Israeliti fu stabilita sul Monte Chorebo: *Hæc sunt verba Fæderis, quod jussit Dominus Mosem pangere cum filiis Israelis in terra Moabitarum: præter Fædus, quod pepigit cum eis in Chorebo. Deut. Cap. XXVIII. v. 69. al. Cap. XXIX. vers. 1.*

(4) *Vide Wagenseilium in Sota pag. 747. ad plures seqq.*

(5) *Comment. in Jobum Cap. III. v. 8.*

primario significato del detto Verbo *Aràr* pone *Abigere*, *Expellere*, dandogli l'istessa forza, che i Greci al Verbo Ἀποπέμπομαι, *Rejicio*, *Aversor*, *Abominor*, conforme Euripide fa dire da Ecuba (6), dopò veduta in sogno l'ombra di Polidoro suo figliolo, ucciso da Polimestore Re di Tracia, Ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν, *Detestor & aversor nocturnum visum*. E siccome quelli, che male adoperando si rendono abominevoli e detestabili presso Dio e gli uomini, a ragione meritano le loro maledicenze, quindi per secondario significato è stato tradotto a dinotare il *Maledire*. Ora quando i Leviti dal Versetto 15. fino al 25. dell'antidetto Capitolo XXVII. del Deuteronomio dicevano ארור, cioè *Maledictus*, volevano significare, che chiunque fosse caduto nella commissione di uno di quegli undici delitti, o avesse in altra parte trasgredito la Legge, divenisse abominevole presso Iddio, e alla Maledizione sottoposto. Dalla dichiarazione del vocabolo *Maledizione* passando all'effetto, noi sappiamo, che, quando la Maledizione, la quale si parte da Dio, è determinata, allora consiste in qualche male particolare, che d'ordinario è individuato, e si riferisce a qualche special riguardo, come la Maledizione di Adamo *Genes. Cap. III. v. 17. & seqq.* e quella di Caino *Genes. Cap. IV. v. 11. & 12.* Quando poi la Maledizione è assoluta, semplice, e illimitata, allora senza dubbio riguarda tutto l'uomo, e tutto il di lui essere, cioè questo e l'altro secolo, o sia il male del corpo e dell'anima, e specialmente di questa, come più nobil parte dell'uomo. Che Mosè e S. Paolo intendessero di parlare della Maledizione assoluta, non v'ha luogo a dubitarne (7), sebbene le Benedizioni, osservati i Divini Comandamen-

(6) *In Hecuba v. 72.*
(7) *Vide Joh. Henricum Majum in Theol. Prophet. Loc. IX. §. 2.*

ti, producessero, come ivi si legge, moltitudine e prosperità di figlioli, fecondità di greggie e d'armenti, fertilità di terra, tranquillità e lunghezza di vita, conseguimento di vittorie nelle guerre, e simili; le Maledizioni poi, trasgrediti i Divini Precetti, causassero cose opposte a queste, cioè sterilità, infelicità, inopia, malattie, morte, miserie, siccità, carestia, fame, peste, guerra, strage, esilio, schiavitù, e simili. Imperocchè, se altramente fosse, si caderebbe nell'assurdo, che gli uomini sotto la Vecchia Alleanza fossero stati di miglior condizione, che non lo siamo noi sotto la Nuova, qualora cioè con le pene afflittive del corpo, fuori ancora del pentimento, si ponesse in sicuro l'importantissimo affare dell'anima e dell'eternità, cosa che non succede a i figlioli della Chiesa Cristiana. Bene adunque a tal proposito contro Giovanni Clerc (8) scrive Gio. Enrico Majo (9): *Eos porro, quibus poena infligebatur, maledictioni haud fuisse obnoxios, perperam existimat: neque enim omnes supplicio affectos verè poenituisse, credibile est; hi igitur sub maledictione manserunt, & sentire ejus vim in Orco debebant*. Ma sì fatto argomento è stato pienamente trattato dal prelodato mio Collega Sig. Tommaso Vincenzo Fassini. Che poi nella lettera Iddio esprimesse solamente beni temporali, e mali afflittivi del corpo, ciò fece, per adattarsi all'indole di un pòpolo rozzo e materiale, giusta le riflessioni del B. Teodoreto sopra riportate (10). Non posso io quì ritenermi di non dare la taccia di sciocchi a molti Saccenti del secolo nostro, i quali, pretendendo contro la natura delle cose, che in tutte l'età del Mondo la cultura esser dovesse l'istessa, che a i giorni nostri, insieme colla

(8) *Comment. in Epist. ad Galat.. Cap. III. v. 10.*
(9) *Cit. loc.* §. 3.
(10) Cap. XXXI. n. 4.

rozzezza degli uomini antichi biasimano la prudenza dei Legislatori, per aver' adattato le Leggi all' indole di quelli: nel che non la risparmiano nè pure a Dio medesimo, allorchè faceva da Principe Politico sovra il suo popolo, quasi che sia dicevole alla Maestà del Re il promulgare a i popoli editti tali, de i quali poscia i sottoposti si facciano beffe, non trovandoli in qualche parte adattati al suo modo di pensare, e di operare. Se agl' Israeliti, popolo errante nelle boscaglie dell' Arabia, e di fresco uscito dalle praterie e dalle montagne dell' Egitto, ove da tutti abominati, e sotto rigida schiavitù oppressi avevano per quattrocento anni dimorato nelle mandre co' loro bestiami, Iddio in vece della Legge Mosaica avesse dato l' Evangelica, non si sarebbe Egli (si perdoni all' espressione) messo in ridicolo presso loro, come presso quelli, che hanno fior di mitidio, si mettono in ridicolo i moderni Saccenti? Con ragione adunque Eusebio di Panfilo (11), parlando della Legge Mosaica, dice, *Congruam audientium moribus Legem promulgavit*. Quando poi per le vittorie di Alessandro Magno, e per le conquiste de i Romani, il sapere Greco e Latino ebbe in gran parte dirozzato il Mondo, allora, che gli uomini si resero capaci di riferire i pensieri e l' operazioni allo spirito, Iddio li emancipò dalla servitù della Legge, e li costituì nella piena libertà di Grazia. Ritorniamo adesso allo stabilimento dell' Alleanza, che gl' Isrealiti ripeterono sopra i monti Ebàl e Gerazìm, per unirvi le condizioni, cioè le Benedizioni all' osservanza, e le Maledizioni alla trasgressione, cose, come abbiamo veduto nel Capitolo XXII., solite apporsi in tutte le Alleanze. Sebbene dal Versetto 15. fino al 25. del Capitolo XXVII. del Deuteronomio si accennino soltanto undici delitti, per

(11) *Præparat. Evangel. Lib. VII. Cap. 8.* Vedi il Cap. XXXI. n. 5.

per i quali il delinquente incorre nella maledizione, non è per questo, che l' uomo non v' incorresse anche per tutti gli altri delitti, poichè nel Versetto susseguente 26. dice il divino Storico in modo generale: *Maledictus qui non statuerit verba Legis istius faciendo illa*: sulle quali parole commenta il Rabbino Salomone Jarchi: *Hic summatim complexa est Scriptura omnem omnino Legem; eamque receperunt in se Israelitae per execrationem & jusjurandum*: e S. Paolo pure in modo generale dice nel riferito luogo: *Quotquot enim ex operibus Legis sunt, sub execratione sunt: scriptum est enim, Execrabilis omnis, qui non manserit in omnibus scriptis in Libro Legis, ut faciat ea. Ad Galat. Cap. III. v. 10.* Gli undici delitti, enunciati in quegli undici versetti, sono quelli, che d' ordinario si commettono occultamente, e perciò non si possono espiare colla morte del reo; imperocchè la malizia di alcuni uomini è tale, che, quando si lusingano di poter commettere un delitto impunemente, niente curando l' indegnità dell' azione, riguardano solamente il piacere e il vantaggio, che loro viene da quello. Per questo adunque Iddio, che ben conosceva l' indole del suo popolo, pose il freno della Maledizione a tutti i delitti, occulti o scoperti che fossero, di modo che, se si lusingavano di scansare la punizione de i Tribunali, non si lusingassero di sfuggire l' ira e il gastigo del Cielo: *Sequitur superbos ultor a tergo Deus* (12). Ora, se all' atto, che si commetteva un delitto, succedeva immediatamente la Maledizione, e questa non si poteva togliere dal reo e dal popolo per altro modo, che per la morte del reo medesimo, il Precetto Politico, che gli altri, vedendo o udendo il di lui caso, temessero, non poteva necessariamente essere, che secondario, e

(12) *Senec. in Hercul. Furen. v. 385.*

accessorio al Ceremoniale, e perciò incapace di porre i Magistrati nella dura necessità di condannare a morte i delinquenti. Ciò premesso, essendosi il Redentore dell' uman Genere addossato tutti i reati, *& iniquitates eorum ipse bajulabit, Isa. Cap. LIII. v. 11.* e avendo con ciò liberato noi dalla Maledizione, *Christus nos redemit ab execratione Legis, factus pro nobis execratio: scriptum est enim, Execrabilis omnis suspensus in ligno. Ad Galat. cit. Cap. III. v. 13.* chiunque non ha rinunziato al senso comune, chiaramente vede, che in conseguenza dell' esser cessato il motivo principale della morte violenta, voglio dire la Maledizione, viene ad essere necessariamante mancato anche l' accessorio, non potendo questo senza quello sussistere. Tolta pertanto a i delitti la Maledizione, *Christus nos redemit ab execratione Legis, cit. loc.* e tolta all' opere Legali ogni virtù di giustificazione, *Quoniam autem in Lege nemo justificatur apud Deum, manifestum est, quòd justus ex Fide vivet. At Lex non est ex Fide: sed qui fecerit ea homo, vivet in illis. cit. loc. v. 11. & 12.* non so vedere, qual sufficente motivo resti nella mente de i Magistrati di dover condannare a morte i delinquenti, giacchè la ragione Politica, come fine secondario ed accessorio, non è per se sola bastante. Io non ho finora allegato alcuna puntuale autorità, onde si provi ancora la cessazione della pubblica vendetta, o soddisfazione al popolo, e dell' esempio da darsi agli altri; che però, essendomi proposto di provar tutto con autorità tali, che, come delle mani di Ercole disse Pindaro (13), non diano scampo, dovrei adesso soddisfare al benigno Lettore anche in questa parte: ma siccome tutto questo non si può ristringere in breve, mi riserbo a trattarne in un Capi-

(13) *Nemeor. Od. I. pag. 498. Edit. Joh. Benedicti. Salmurii 1620.*

tolo destinato a questo oggetto (14). Piacemi adesso di provare, quanto in principio di questo Capitolo ho accennato, Che non possono i Magistrati ritener l'uso d' impiccare gli uomini senza un' eccesso di barbarie e d' empietà. Per far questa prova, conviene intender bene i Versetti 22. e 23. del Capitolo XXI. del Deuteronomio, donde S. Paolo ha preso quella sentenza: *Execrabilis omnis suspensus in ligno. cit. loc. v. 13.* Ivi adunque ordina Iddio: *Quum fuerit in aliquo peccatum judicium mortis* (15), *& morte afficiendus fuerit, & suspenderis eum in ligno, Non pernoctabit cadaver ejus in ligno, sed sepeliendo sepelies eum in die illo, QUIA VILIPENSIO DEI EST SUSPENSUS: & non contaminabis terram tuam, quam Dominus Deus tuus dat tibi haereditatem.* Omessa la questione, se l' impiccagione fosse per se stessa una pena capitale, o pure un' appendice alla pena di tutti i lapidati, giusta il parere del Rabbino Eliezer, o sivvero degl' idolatri solamente, e de i bestemmiatori, che in bestemmiando avessero proferito il Nome Santissimo (16), mi ristringerò semplicemente a spiegare le parole, *quia vilipensio Dei est suspensus*. E primieramente convien sapere, che la voce Ebraica קללה *Kelalàh* significa *Maledizione*, e *Vilipensione*: e siccome in questo luogo pare che si possa prendere attivamente e passivamente, cioè che significhi la Maledizione, che Iddio fulmina contro il reo impiccato, o pure lo spregio, che per l' impiccagione del reo

(14) Cap. XXXVII.

(15) Le parole *judicium mortis* spiegano la parola antecedente *peccatum*, cioè, se alcuno averà commesso un delitto, per cui si debba condannare a morte &c.

(16) Leggasi il caso, che si racconta nel Levitico *Cap. XXIV. v. 10. & seqq.* Vedasi ancora l' erudita Dissertazione di Sistino Amama *in Antibarbaro Biblico pag. 297. & seqq.* Aggiungasi il Coccejo *in Tract. Sanhedrin. pag. 60. n. 10.*

soffre in certa maniera il Creatore, ad immagine del quale è creato l' uomo, quindi è, che alcuni Critici di gran nome, a i quali strana cosa sembra, che Iddio abbia voluto permettere, anzi comandare un' atto, che in dispregio di Se medesimo ridondava, sostengono acerrimamente, doversi prendere la detta voce *Kelalàh* in significato attivo. Io appoggiato all' autorità dell' antica Sinagoga, e persuaso della spiegazione, che ne darò, credo di dover seguitare il sentimento di Niccolò di Lira, che la prende in significato passivo. I Talmudisti adunque spiegano questo passo colla seguente parabola » Erano in una » Città due fratelli, tra se in tutto somiglianti, de i quali » uno fu creato Re, l' altro poi fattosi capo di una ladronaja, » fu per ordine del Re impiccato. Chiunque il vedeva in pas- » sando, diceva, quell' impiccato essere il Re, perciò il Re » ordinò, che fosse levato di su le forche (17) ». Da questa parabola apparisce, che i Dottori della Sinagoga presero l' impiccagione del reo per vilipensione di Dio, essendo l' uomo creato ad immagine e similitudine di Lui. E di fatto le parole, colle quali è concepita la sentenza del Deuteronomio, se noi bene l' esaminiamo, lungi dal lasciare il Lettore in forse, comprovano mirabilmente questa spiegazione, nè si possono altramente intendere; imperocchè il reo, come dice S. Girolamo (18), *non ideo maledictus, quia pendet; sed ideo pendet, quia maledictus*. Che però, se anche prima dell' impiccagione, cioè subito dopo commesso il delitto, conforme è provato, egli era affetto di Maledizione, non si può dire, che l' atto dell' impiccagione, del quale unicamente si parla nel riferito Precetto, cominci a porre in essere la Maledizione di Dio contro

(17) *Apud Joh. Coccejum in d. Tract. Sanhedrin. pag. 252.*
(18) *Comment. in d. Epist. ad Galat.*

del reo, ma bisogna dire, che l' impiccato, o sia il reo nell' atto, che pende dall'albero infelice, pone in essere la *Kelalàh*, cioè la vilipensione di Dio. E S. Paolo pure mostra di averla presa in queso senso, quando per provare, che Cristo Signore si assoggettò ancora alla *Kelalàh*, allega non già l' addossamento di tutte le nostre colpe, ma bensì l'alzamento in Croce: *Christus nos redemit ab execratione Legis, factus pro nobis execratio: scriptum est enim, Execrabilis omnis suspensus in ligno. Ad Galat. Cap. III. v. 13.* Si conchiude adunque, che la detta voce *Kelalàh*, si deve prendere in significato passivo, e che la spiegazione letterale e sincera del Testo Ebraico כי קללת אלהים תלוי, è la seguente: *Perchè vilipensione di Dio è l'impiccato*. Resta ora da vedere, perchè mai Iddio permettesse, anzi ordinasse l' impiccagione de' rei, se questa ridondava in contumelia di Se medesimo. Chiunque ha letto con ponderazione la Scrittura, deve avere più volte osservato, che, quando Iddio era sdegnato contro il suo popolo, ed avea risoluto di vendicarsi, non la perdonava nè pure alle cose più Sacrosante, e delle quali Egli era estremamente geloso. Così sebbene riguardasse il Tempio come Reggia della sua residenza fra gli Uomini, perciocchè in quello faceva visibilmente comparire la sua Maestà per via di una nuvola, o di fuoco, pure, quando non potè più sopportare l' empietà del popolo, ordinò al Profeta Ezecchiello, che a nome suo gli facesse la seguente intimazione: *Ecce ego polluo Sanctuarium meum, gloriationem fortitudinis vestrae, desiderium oculorum vestrorum, indulgentiam animae vestrae. Cap. XXIV. v. 25.* e prima avea detto: *Avertam faciem meam ab eis, & violabunt Adytum meum: & intrabunt in illam effractores, & polluent illam. Cap. VII. v. 22.* ove per quel pronome *illam* intendono gl' Interpetri la Divina Maestà, perciocchè, attesa la diver-

sità del genere, non si puo riferire all' *Adytum* (19). La ragione poi, perchè Iddio nel calore dell'ira volesse il dispregio delle cose sue più Sacrosante, si deve ripetere dall' orrore, che nasceva nella mente degli uomini, allorchè riflettevano, che per dato il fatto loro era vilipesa la Maestà Divina. Così quando Iddio venne nella deliberazione di sterminare gl' Israeliti, perchè disperavano di pòter giungere al possedimento della Terra promessa, non ostanti le replicate promesse di Lui, Mosè il ritenne con questo argomento: *Dicent gentes, quae audierint famam tuam dicendo: Propterea quod non potuit Dominus introducere populum istum in terram, quam juraverat eis, mactavit eos in deserto. Num. Cap. XIV. v. 15. & 16.* e altrove: *Ne forte dicant incolae terrae hujus, unde eduxisti nos, Propterea quod non potuit Dominus introducere eos in terram, quam dixerat illis: aut quòd odivit illos, eduxit eos, ut morte afficeret ipsos in deserto. Deut. Cap. IX. v. 28.* Similmente il Santo Re Ezecchia, ov' ebbe inteso da i suoi Commissarj le parole ingiuriose al Dio d' Israele, dette dagl' Inviati di Sancheribo Re degli Assirj, si strappò le vesti, e si ricuoprì di sacco *Lib. 2. Reg. Cap. XIX.* E il Real Profeta Davidde (o chiunque altro sia l' Autore del quì sotto allegato Salmo) volendo in certa maniera mettere Iddio a punto di proteggere il suo popolo in grave calamità costituito, e difenderlo contro il potere de i nemici, gli dice: *Ut quid dicent gentes: Ubi est nunc Deus eorum? PS. CXV. v. 2.* Di quì noi siamo accer-

---

(19) צפון *Adytum* è di genere mascolino, e i Suffissi בה *in illam*, e חללוה *polluent illam* sono di genere femminino: sicchè, dovendosi riferire all' *Adytum*, bisogna dire, che il Profeta abbia voluto intendere la Divinità ivi abitante per il luogo abitato. Altri spiegano quell' *illam* per la Città. L' Interpetre Caldeo traduce: *Et auferam Majestatem meam ab eis, pro eo quod violaverunt terram domus Majestatis meæ: & ingredientur in eam impii, & profanabunt eam.*

tati dell' orrore, che il dispregio della Divinità facea meritamente nascere nelle menti degli uomini, e comprendiamo la ragione, perchè Iddio, sdegnato a cagione del commesso delitto, voleva, che il reo nel suo corpo, e gli spettatori nella persona del reo soffrissero il massimo de i rincrescimenti, qual'è la vilipensione di Dio. Ora, se nell' animo di un popolo Asiatico, barbaro, feroce, e rozzo, faceva sì detestabile impressione l' esecrando spettacolo di un' uomo alle forche appeso, e perciò non ve 'l lasciavano che un solo momento, quanto bastasse all' adempimento del Precetto Legale (20), dopo che è cessato il Precetto, riterranno i Principi dell' Europa, e massimamente quelli dell' Italia il fiero costume di mostrare a i loro sudditi in mezzo ai supplizj dell' umanità il vilipendio di Dio?

CAPITOLO XXXIII.

Del Dritto del Taglione.

FRA gli Articoli analoghi a questo Commentario non tiene l' ultimo luogo il Dritto del Taglione, il quale, per non ommettere alcuna cosa, che vi abbia relazione, mi pone nella necessità di doverlo difendere contro coloro, che l' impugnano, e d' impugnarlo contro quelli, che il difendono: cosa assai facile ad eseguire, se si distinguono i tempi, e si considera la diversità della cultura, e de' costumi, e specialmente della Religione. Il Taglione adunque, secondo la definizione, che ne

---

(20) *Tract. Sanhedrin Cap. VI. §. 4. in Misna* » ibi » *Quomodo fit suspendium? Trabs in terra depangitur, ex qua lignum extet: dein revinctis manibus suspenditur. R. Joses ait: Trabs ad parietem inclinata destituitur, tum suspenditur, consimiliter atque a laniis fieri consuevit. E vestigio autem solvitur.* Si osservi, che non usavano la crudeltà e la barbarie d' impiccar vivi, e per il collo, ma morti, e per le mani. Vedi la n. 1. del Cap. XX.

dà S. Agostino, *Est quaedam justa vindicta, quae immoderatae, & per hoc injustae ultioni modum figit justum, ut, qualem quisque intulit injuriam, tale pendat supplicium* (1). E se il Gius delle genti è quello, *quod naturalis ratio inter omnes homines constituit* (2), e perciò *apud omnes populos peraeque custoditur* (3), pare, che il Taglione si debba riferire a questo, avvenga che il ritroviamo generalmente ricevuto, e approvato da tutti i popoli più culti e costumati. Cominciando da i Greci, Solone, de i viaggi del quale per l'Oriente si è parlato nel Capitolo XXVI., promulgò questa Legge agli Ateniesi: Καὶ ἐὰν ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψῃ τις, ἀντεκκόπτειν τοὺς δύο. h. e. *Et qui alteri unum reliquum oculum eruerit, ei ambos erui debere* (4). Caronda, della di cui saviezza dice Diodoro Siculo, Εἵλοντο δὲ καὶ νομοθέτην τὸν ἄριστον τὸν ἐν παιδείᾳ θαυμαζόμενον πολιτῶν Χαρώνδαν. h. e. *Delegerunt autem* (Thurini) *& Legislatorem optimum civium, eruditionis cultu spectatissimum, Charondam* (5), Caronda,

---

(1) *Augustinus contra Faustum Lib. XIX. Cap. 25.* Vedasi anche il Capitolo susseguente del medesimo Libro. Il prelodato S. Padre nell' allegato Cap. 25. dopo riportata la definizione del Taglione soggiunge: *Proinde,* Oculum pro oculo, dentem pro dente, Exod. Cap. XXI. v. 24. *non fomes, sed limes furoris est, non ut id, quod sopitum erat, hinc accenderetur, sed ne id, quod ardebat, ultrà extenderetur, impositus. Est enim quædam justa vindicta, justèque debetur ei, qui fuerit passus injuriam: unde utique, quum ignoscimus, de nostro quodammodo jure largimur. Unde etiam debita dicuntur, quæ in Oratione Dominica humanitus dimittere monemur, ut nobis & nostra divinitus dimittantur. Quod autem debetur, etsi benignè dimittitur, non tamen injuste repetitur.* Aggiungasi il Cap. 27. del medesimo Libro XIX.

(2) *§. 1. Instit. Tit. de J. N. G. & C.*

(3) *Cit. loc.*

(4) *Apud Diog. Laertium Lib. I. Seg. 57. Sam. Petit. ad Leg. Att. de Damnis Tit. III.*

(5) *Diodor. Sicul. Biblioth. Histor. Lib. XII. pag. 295. ubi vide Wesselingium n. 16.*

da, dissi, promulgò quest' altra ai Turini: Ἐὰν τις τινὸς ὀφθαλμὸν ἐκκόψῃ, ἀντεκκόπτεσθαι τὸν ἐκείνου. h. e. *Si quis alteri oculum excusserit, ut illi oculus erueretur* (6). La qual Legge, come seguita a dire il medesimo Istorico, venne poscia corretta su quella di Solone: e così, per testimonianza di Aristotele, fu ricevuta la regola del Taglione presso l' altre nazioni: Διὸ καὶ οὐκ ἴση ζημία, ἄν τις ἑτερόφθαλμον τυφλώσῃ, καὶ τὸν δύ᾽ ἔχοντα, ἀγάπητόν γαρ ἀφήρηται. h. e. *Itaque non aequalis poena est, si quis altero oculo utentem caecaverit, & duos habentem: quod enim amandum est sublatum est* (7). E

---

(6) *Idem d. Lib. XII. pag. 298.*

(7) *Arist. Lib. I. Rethor. Cap. 7. in fin.* Non è da omettersi quì un passo di Demostene nell' Orazione contro Timocrate pag. 478. dell' Ediz. di Parigi 1570. e pag. 794. e seg. dell' Ediz. di Francoforte 1604. che io riporterò della Traduzione dell' Eruditissimo Sig. Ab. Cesarotti Tom. V. pag. 304. e segg. » ivi » A questo proposito è prezzo dell' opera, o
» Giudici, il rappresentarvi, qual sia il modo di portar le Leggi presso
» i Locresi: perciocchè non vi fia disutile l' aver dinanzi un' esempio, spe-
» zialmente usato da una Città, che ha fama di buono e saggio governo.
» Essi adunque sono così persuasi di doversi attenere alle antiche Leggi
» e a i patrj istituti, nè andare a caccia di cose nuove, per assecondare l' al-
» trui mal talento, o procacciare à i malvagj l' impunità, che chi vuol
» portare una Legge nuova dee presentarsi al popolo col collo dentro un
» capestro, e, se la Legge par buona ed utile, ei vive, e và libero, se
» altrimenti, stretto il nodo, incontanente si muore. Con questo perico-
» lo niun' osa farsi autore di Leggi nuove, ma ciascheduno pensa ad os-
» servare scrupolosamente le antiche. Di fatto nello spazio di molti e
» molti anni una sola dicesi essere stata la Legge, che si portasse tra lo-
» ro. Conciossiachè sendoci colà una Legge vecchia, che comandava,
» che, se alcuno cacciasse un' occhio ad un cittadino, un' altro a lui ne
» fosse cacciato di fronte, nè con veruna somma potesse costui ricattarsi,
» dicesi, che il nemico d' un' uomo, che avea un' occhio solo, il minac-
» ciasse di fargli schizzar del capo anche quello. Allora il guercio, mal
» soffrendo una tal minaccia, e sembrandogli, che la vita fosse peggior
» della morte, se avesse sofferto un tal danno, fama è, che osasse porta-
» re una Legge, che, se alcuno cacciasse l' occhio ad un guercio, glie ne
» fossero cacciati due, perchè soggiacesse ad una uguale disgrazia. E que-
» sta è la sola Legge, che fosse da i Locresi adottata nello spazio di an-

ni

finalmente, per tacere di altri, Radamanto (8) Legislatore de i Cretensi fece la seguente Legge:

Εἴ κε πάθοι τά κ' ἔρεξε, δίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο.

Si quis, quod fecit, patiatur, jus erit æquum (9).

Da i Greci venendo a i Romani, il Magistrato de i Decemviri, creato per compilare un Corpo di Leggi, stabilì: *Si membrum rupit, ni cum eo pacit, Talio esto* (10). Da queste autorità noi intendiamo, che o per la combinazione delle idee, o più tosto per le ragioni da me rilevate nel Capitolo XXVI., tutte le più culte nazioni convenivano sul fatto del Taglione con gli Ebrei, a i quali ordina Iddio nell' Esodo: *Et si exitium fuerit, dabis animam pro anima. Oculum pro oculo, dentem pro dente: manum pro manu, pedem pro pede. Adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, vibicem pro vibice. Cap. XXI. v. 23. et seqq.* e nel Levitico: *Et vir, quum percusserit omnem animam hominis, morte afficietur. Percutiens autem animam bestiæ, reddet illam, animam pro anima. Et vir quum dederit maculam in proximo suo, quemadmodum fecit, ita fiet ei. Fractura pro fractura, oculus pro oculo, dens pro dente: quemadmodum dederit maculam in homine, ita dabitur in eo. Cap. XXIV. v. 17. & seqq.* e nel Deuteronomio: *Et non parcet oculus tuus: anima pro anima, oculus pro oculo, dens pro dente, manus pro manu, pes pro pede. Cap. XIX. v. 21.* Riportate l' autorità puntuali del Gius Divino e delle Genti, per le

---

» ni più che dugento ». Vedasi l' istesso racconto appresso Diodoro Siculo *d. pag. 298.*

(8) Dal quale il Taglione è chiamato ancora *Dritto Radamantèo*.

(9) *Apud Aristot. de Morib. Lib. V. Cap. 8. ex interpretatione Dionysii Lambini*.

(10) Le parole di questa Legge si leggono diversamente appresso i diversi Autori, e nelle diverse Edizioni d' un' istesso Autore. *Aul. Gell. Lib. XX. Cap. 1. Gotofr. Auct. Lin. Lat. pag. 461.*

quali resta chiaramente provata la costituzione, e il modo del Taglione, protestandomi di favellare unicamente di ciò, che in antico si praticava, non di ciò, che a mente di Uomini sapientissimi far si deve a i giorni nostri, vengo alla difesa del medesimo contro quelli, che, vedendo l' impossibilità di potere osservare l' equilibrio, ne impugnano l' esecuzione anche ne i primi tempi del suo stabilimento. Nella qual difesa io non intendo di fare l' apologia a un provvedimento di Messer Domine Iddio, perciocchè sarei troppo temerario, dovendo noi abbassare il capo ai di Lui voleri: intendo soltanto, come ho detto, di asserirne l' osservanza, e la pratica secondo la letterale disposizione, contro il parere di coloro, che il vogliono ridurre alla semplice pena pecuniaria. Lasciata dunque da parte la regola sempre costante di Critica, che, quando la lettera della Legge ci dà un senso chiaro, non la dobbiamo noi impropriandola trasferire ad un' altro, si osservi il provvedimento del Deuteronomio *d. Cap. XIX. v. 17. et seqq.* ove, se alcuno per far condannare il suo prossimo deporrà contro di quello il falso, e poscia sarà convinto di falsità, ordina Iddio: *Facietis ei, quemadmodum molitus est facere fratri suo: cit. loc. v. 19.* e di poi, per escludere ogni accomodamento fra le parti, soggiunge, *& removebis malum de medio tui. d. v. 19.* per la qual frase fuori di ogni dubbio vien significata la pena afflittiva del calunniatore, e tolta ogni redenzione. Ora, se un' uomo per il semplice tentativo di far soffrire al suo prossimo una pena, ma che per altro in effetto non ha sofferto, è condannato di subire quell' istessa pena, dovrà egli esserne esente, e potrà redimersi, quando di fatto gli ha cagionato una mutilazione, o inferito altro danno? *non parcet oculus tuus: anima pro anima, oculus pro oculo &c. cit. loc. v. 21.* Io non nego, che, come saggiamente rilevano alcuni dotti Scrittori moderni, e prima di loro aveva rilevato il Filosofo Favorino appres-

so Aulo Gellio (11), in riparare molti delitti impossibile cosa sia la giusta esecuzione del Taglione: ma sapendo noi, quanto proclive alla vendetta era il popolo Israelita, e quanto alieno dal perdonare (12), ed essendo persuasi, che a un popolo rozzo e feroce non convien promulgar leggi alla moda Toscana, dobbiamo tener per certo, che il Divino Legislatore avesse tutta la ragione di porre alla Giudaica licenza un freno, onde il potesse ritenere dentro i limiti del dovere, a scapito ancora di un' esatta proporzione, giacchè in altro modo non poteva ottenere il suo intento della quiete e salvezza pubblica. Di fatto anche i Decemviri, per testimonianza di Sesto Cecilio Giureconsulto appresso il medesimo Aulo Gellio (13), volendo col Taglione reprimere la violenza di offendere, non la pensarono tanto per la minuta, nè furono molto solleciti di osservare l'equilibrio della lesione fatta, e di quella da farsi: *Sed Decemviri minuere atque extinguere volentes hujuscemodi violentiam pulsandi atque lædendi Talione, eo quoque metu coercendos esse homines putaverunt. Neque ejus, qui membrum alteri rupisset, & pacisci tamen de Talione redimenda nollet, tantam esse habendam rationem arbitrati sunt, ut, an prudens, imprudensve rupisset, spectandum putarent, aut Talionem in eo vel ad amussim æquipararent, vel in librili perpenderent: sed potius eumdem animum, eumdemque impetum in eadem parte corporis rumpendi, non eumdem quoque casum exigi voluerunt: quoniam modus voluntatis præstari posset, casus ictûs non posset*. Ora, se Uomini per consentimento universale sapientissimi vollero nella

(11) *Noct. Att. Lib. XX. Cap. 1.*

(12) Dalla vendetta, che i figlioli di Giacobbe presero contro i Sichimiti per il fatto di Dina loro sorella *Genes. Cap. XXXIV.* pienamente si conosce l'indole del popolo Ebreo, e con quanto di prudenza fu posto il freno di tal moderazione alla Israelitica licenza.

(13) *Cit. loc.*

Repubblica stabilito il Taglione (14), è gioco forza il confessare, che il crederono conveniente a i costumi de i suoi tempi; e perciò niente curarono quelle riflessioni, alle quali adesso, per essersi mutati i costumi, convien dare tutto il peso: tanto più che in sì fatto provvedimento precedette loro l'esempio del Divino Legislatore, donde forse derivò nell' altre nazioni (15). Non posso però convenire con gli antidetti moderni Scrittori, quando dicono, che alle volte il Taglione è di ridicola e d'iniqua acerbità, come nell' adulterio, nell' incesto, nella fornicazione, nelle calunnie, nell' ingiurie &c. Imperocchè primieramente si risponde, che il Taglione era un provvedimento meramente Politico, e perciò, quando nel delitto aveva luogo la ragione Ceremoniale per l'espiazione del medesimo, come che la ragione Politica nel fatto delle punizioni era accessoria alla Rituale, doveasi dare sfogo prima a questa: ora, essendo il modo di espiare l'adulterio e l'incesto la morte de i rei, resta perciò esclusa la somiglianza della pena. Secondariamente si risponde, che quei casi, ne i quali Iddio, e sull' esempio d'Iddio gli altri Legislatori vollero ammettere il Taglione, li enunciarono espressamente, e tanto è lontano, che nella regola generale di detto Taglione volessero comprendere l'adulterio, l'incesto &c., che fissarono le pene da doversi far pagare a i rei di sì fatti delitti: sicchè il rilevare l'incongruenza del Taglione in essi altro non è in sostanza, che

---

(14) O il Grozio *de Jure Belli & Pacis Lib. II. Cap. XX. §. 10. n. 7.* non ha bene inteso l'affare del Taglione, o piuttosto io non intendo il Grozio. La Legge dell' Esodo *Cap. XXI. v. 19. & 20.* che egli cita, contempla un caso estraneo da i casi espressamente considerati nel Taglione: e Favorino presso Aulo Gellio *Noct. Att. Lib. XX. Cap. I.* parla da Filosofo, e però le di lui ragioni non devono prevalere al discorso, col quale gli risponde il Giureconsulto Sesto Cecilio, appoggiato al disposto delle Leggi positive.

(15) Vedi il Cap. XXVI.

un malizioso pretesto di mettere in ridicolo i saggi provvedimenti di Uomini sapientissimi, e, quel ch' è peggio, i Divini Oracoli. Parimente non posso convenire con esso loro in credere, che il Taglione presso gli Ebrei si redimesse per denaro; perocchè questo era accordato solamente dal Gius Romano, il quale rilasciava all' offensore l' arbitrio di eleggere o una somigliante pena, o la redenzione di questa per denaro: *Sed quoniam*, seguita a dire il mentovato Giureconsulto Sesto Cecilio (16), *acerbum quoque esse hoc genus pœnæ putas, quæ, obsecro te, ista acerbitas est, si idem fiat in te, quod tute in alio feceris? præsertim quum habeas facultatem paciscendi, et non necesse sit pati Talionem, nisi eam tu elegeris*. Ma presso gl' Israeliti, se si deve stare all' autorità di Flavio Giuseppe Ebreo (17), il ricevere la compensazione dell' offesa in denaro dipendeva unicamente dalla volontà dell' offeso: Ὁ πηρώσας πασχέτω τὰ ὅμοια, στερόμενος ὅπερ ἄλλον ἐστέρησε, πλὴν εἰ μή τι χρήματα λαβεῖν ἐθελήσειεν ὁ πεπηρωμένος, αὐτὸν πεπονθότα κύριον τοῦ νόμου ποιοῦντος τιμήσασθαι τὸ συμβεβηκὸς αὐτῷ πάθος, καὶ συγχωροῦντος, εἰ μὴ βούληται γίνεσθαι πικρότερος. *Qui mutilaverit aliquem, similia patiatur, privatus eo, quo privavit alium, nisi forte mutilatus pecuniam malit accipere, Lege injuriam passo plenam dante potestatem æstimandi casum, qui ei accidit, et concedente hoc facere, NISI ACERBIOR ESSE VELIT*. Io per altro credo, che questo, se pure è vero, fosse il solito arbitrio, che si prendono i Giusdicenti, d' interpetrare cioè e di modificare a suo talento e capriccio

(16) *Apud Aul. Gell. cit. loc.*
(17) *Antiq. Judaic. Lib. IV. Cap. VIII. n. 35.*

le Leggi de i loro Sovrani, quando anche non v' è il minimo luogo all' interpetrazione, ed è preclusa la strada a ogni modificazione, quali appunto sono le sanzioni di Dio quì sopra riportate. Imperocchè, se noi consideriamo le parole della Legge, queste per la loro chiarezza non solamente escludono ogni arbitraria interpetrazione, *animam pro anima* (18). *Oculum pro oculo, dentem pro dente: manum pro manu, pedem pro pede &c. Exod. Cap. XXI. v. 23. et seqq.* ma di più la proibiscono espressamente, *non parcet oculus tuus: Deut. Cap. XIX. v. 21.* e ci fanno vedere ad evidenza, che non si poteva fare diversamente da ciò, che era comandato nella lettera della Legge, *& removebis malum de medio tui. cit. loc. v. 19.* Se poi poniamo mente allo spirito della Legge, come che questo era di spaventare e atterrire gli animi di un popolo rozzo e scostumato, dando luogo alla modificazione, e alla redenzione del delitto per via di pecunia, non solamente non averebbe il Legislatore ottenuto il suo intento, ma tutto all' opposto averebbe rilassato il freno alla barbara licenza, avvenga che molti, specialmente ove non è gran cultura, valutino più lo sfogo di una privata vendetta e di un malnato capriccio, che una somma di denaro. Non starò io quì a esaminare, se appresso i Greci e i Romani il Taglione fosse dalle Leggi prescritto sì, ma in pratica mai, o quasi mai osservato; poichè questo esame richie-

---

(18) I Rabbini, per testimonianza di Salomone Jarchi, sono su questo passo fra se discordi: alcuni dicono, che si deve propriamente intendere dell' anima, o sia della vita; altri poi dicono, che si deve intendere del denaro sborsato per redimersi: ma questi ultimi parlano del caso, che uno abbia avuto intenzione di uccider Tizio, e per sbaglio abbia ucciso Sempronio, nel qual caso l' uccisore si può liberare dalla morte, pagando agli eredi dell' ucciso il prezzo di lui, come se fosse venduto al mercato. E di quì, credo io, è nato l' errore di ammettere la redenzione in tutti gli altri casi contemplati nel Taglione, errore che distrugge il Sistema Ecclesiastico-Politico della Repubblica Ebrea.

de una più accurata e lunga ricerca, che poco o nulla importa al mio proposito, mentre io parlo ai termini del Gius Mosaico. Bensì non tralascierò di rilevare, che Silla il Dittatore, della di cui famiglia non era mai stato in addietro abbruciato il cadavere di alcuno, temendo, che fosse fatto al suo cadavere ciò, ch' egli avea fatto fare a quello di Mario, ordinò, che fosse abbruciato: *In Cornelia Familia*, dice Plinio il Vecchio (19), *nemo ante Syllam Dictatorem traditur crematus: idque voluis-*

---

(19) *Histor. Natural. Lib. VII. Cap. 54.* al. *55.* L'Heineccio *Antiq. Roman. Lib. IV. Tit. 18. §. 8.* dopo riportate le parole del Taglione presso i Romani, conservateci da Aulo Gellio, soggiunge: *Verùm quum omnes Talionem hac transactione a se amoliri possent, neque credibile sit, quemquam adeo stolidum fuisse, ut oculum sibi excuti pro oculo, quàm pacisci cum læso, maluerit, facile est ad existimandum, etiam antiquissimis temporibus rarissimum apud Romanos fuisse Talionis usum, tantum abest, ut eam sequiore ævo obtinuisse, verosimile sit.* Circa i tempi antichissimi l'Heineccio ragiona da suo pari, ma rispetto a i tempi più bassi, noi abbiamo una Novella dell' Imperator Leone riportata da Costantino Armenopulo *in Promptuar. Jur. Lib. VI. Tit. I.* che è la XCII. in ordine a tutte le Novelle di detto Imperatore, ove egli, quasi rivocando in uso il Gius Mosaico, così dispone: *Si quis*, riporto le parole Latine dell' Edizione di Ginevra 1587. *cui in oculum damnum intulerit, hunc jubemus, si quidem unum effodit, uno et ipsum oculo mulctari, ut parem pœnam subeat. Sin verò ambos, & altero quidem oculorum ipsum quoque privari, idque ut maleficii sui notam in se ipse præferat: sed quoniam pro tanto facinore impiam quoque ac nefariam manum ei abscindi par est, pro damno & jactura manus bonorum suorum besse mulctator. Quem is in vitæ solatium accipiat, cui perfossi sunt oculi. Ac si quidem est ex locupletum numero, qui id patrarit, hæc ei pœna irrogator. Quod si ex tenuiorum ordine fuerit, omnino hic quoque persimilem subeat calamitatem, ac vitam in tenebris agat, utroque itidem ei luminum eruto. Et si qui ei, qui maleficium hoc admisit, facinoris administri aut participes fuerint, si quidem ipsi id propriis manibus patrarint, simulque oculos perfoderint, pari & ipsi supplicio afficiantur. Sin manus quidem in oculos non injecerint, sed quippiam aliud ministerii maleficio exhibuerint, his quidem ea præscribatur pœna, ut & corpore ictum fustium, & cute rasuram sustineant, & bonorum triente mulctentur: ipsi verò excæcationis auctores jam dictis pœnis subdantur.* Per conto poi de' Greci abbiamo la Legge de i Locresi, sopra riportata alla n. 7. Dalla Novella dunque di Leone e dalla Legge de i Locresi

voluisse, veritum Talionem, eruto C. Marii cadavere. Per questo fatto, e massimamente per le parole di Sesto Cecilio Giureconsulto quì sopra riportate, e' pare, che il Taglione appresso i Romani fosse ricevuto dall' uso, sebbene veramente non si possa asserire, che questo fosse frequente. Avendo fin quì coll' autorità puntuali e colla dichiarazione delle autorità dimostrato la costituzione e la ragione del Taglione, e avendo altresì fatto vedere, che gli uomini sotto la Vecchia Alleanza, volendo osservare la Legge, non potevano dipartirsi da ciò, ch' ella prescriveva in lettera, con che mi lusingo di avere sufficientemente difeso il Taglione medesimo contro quelli, che ne impugnano l' esecuzione, durante la Repubblica Ebraica, passo ad impugnarlo contro coloro, che in alcuni casi il difendono anche sotto la Nuova Alleanza. Il Coccejo nella Dissertazione *De Sacro Sancto Talionis jure* dopo aver sovvertito la dottrina del Pentateuco sul fatto del Taglione, e averla rifusa a suo modo, fissa questa Proposizione, che in ordine è la quarta: *Justa Talio in solo homicidio, & adulterio, est vitae ademptio; nec aliter, nisi morte, pensari haec crimina possunt*. Di questi due delitti, perocchè la loro discussione non si può facilmente ridurre in una giusta brevità, ne farò due Capitoli separati: e quì soggiungerò soltanto la cessazione del Taglione in generale. Siccome questo provvedimento riconosce la sua origine, e ripete tutta la sua forza dalla costituzione della Vecchia Alleanza, così senza questa o noi non averemmo idea del Taglione, o sarebbe un provvedimento meramente umano, incapace di obbligare alcuna Potestà ad

cresì chiaramnte apparisce, che non appresso tutti i popoli, nè in tutti i tempi era rilasciato all' arbitrio dell' offensore il poter redimere il danno della persona per via di danaro.

osservarlo. Ora, essendo cessata, anzi abolita in tutte le sue parti, siccome ho dimostrato nel Capitolo XXVIII., la Vecchia Alleanza, sono per necessaria conseguenza venuti a cessare, e sono rimasti aboliti tutti i particolari Precetti in essa contenuti; e chi, per secondare la Legge, asserisce l'osservanza di un Precetto, cade senza scampo in quegli assurdi, che ho rilevato nei Capitoli XXX. e XXXI. Quanto è convincente questa ragione, per creder cessato il Gius del Taglione, altrettanto è puntuale l'autorità del Vangelo. Cristo Signore, che ben vedeva disconvenire ai tempi di Augusto (20), quanto a quelli di Faraone conveniva reprimere la licenza di offendere altri colla minaccia di egual pena, in predicando la sua Santissima Dottrina agli Apostoli, così disse loro un giorno: *Audistis, quod dictum fuit: Oculum pro oculo, & dentem pro dente. Ego autem dico vobis, non obsistere malo: sed quicumque te percusserit in dexteram tuam maxillam, verte illi & alteram &c. Matth. Cap. V. v. 38. & 39.* e poco dopo: *Audistis, quod dictum fuit: Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis, Diligite inimicos vestros, benedicite eos, qui maledicunt vobis, benefacite odientibus vos: & orate pro infestantibus vos, & pro persequentibus vos &c. cit. loc. v. 43. & 44.* E più sotto ne

(20) Il quale

Vacuum duellis
Janum Quirini clausit, & ordinem
Rectum, & vaganti fræna licentiæ
Injecit, amovitque culpas,
Et veteres revocavit artes:
Per quas Latinum nomen & Italæ
Crevere vires; famaque & Imperi
Porrecta majestas ad ortum
Solis ab Hesperio cubili &c.

Horatius Lib. IV. Od. XV. v. 8. & seqq.

rende la ragione: *Si enim dilexeritis eos, qui diligunt vos, quam mercedem habebitis? nonne & publicani idem faciunt? Et si salutaveritis amicos vestros tantùm, quid amplius facitis? nonne & ethnici sic faciunt? cit. loc. v. 46. & 47.* Facendo adesso il paralello fra le sanzioni penali della Legge Mosaica e la Dottrina del Vangelo, noi troviamo sempre più confermato ciò, che ho detto, e quì torno a replicare, che nella Legge Iddio si propose di tenere sotto rigida sferza, e sotto i legami di dura servitù un popolo inculto e protervo; nel Vangelo poi si compiacque di emancipare il Mondo già incivilito e culto, il quale perciò non di altro abbisognava, che d'essere istruito nelle cose Celesti. Prima di por fine al presente Capitolo, piacemi di fare tre riflessioni sopra l' allegato passo del Vangelo. La prima è, che, se fosse vero, che anticamente il Taglione si riducesse a pena soltanto pecuniaria, come che non vi può essere cosa tanto giusta, quanto il riparare il danno dato, Gesù Cristo nella Nuova Legge, che è il complesso di tutte le virtù, non lo averebbe in conto alcuno abolito, ma bensì confermato. La seconda è, che, se nel riferito Testo si parlasse, come vogliono molti, della privata, non della pubblica vendetta, ne verrebbe in conseguenza, che Iddio averebbe inculcato una massima a i privati, e a' Magistrati un' altra totalmente opposta, cosa che non si può senza empietà supporre. Con questa riflessione non voglio gia inferire, che Iddio togliesse agli offesi il diritto di ricorrere, e a' Magistrati la potestà di gastigare gli offensori: imperocchè altrove Egli dicè: *Si peccaverit in te frater tuus, vade, & corrige eum inter te & ipsum solum: si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Si verò te non audierit, assume tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum. Quòd si neglexerit eos, dic Ecclesiae. Matth. Cap. XVIII. v. 15. 16. & 17.* Voglio solamente inferire, che Iddio, come appa-

risce da quest' ultimo passo, intese di sradicare da i cuori de i privati l' antico spirito di vendetta, sostituendo a questo la fraterna correzione, e di abolire ne i Tribunali il rigore del Taglione Mosaico, rilasciando alla prudenza de' Magistrati il modo da tenersi nell'ammonizione o punizione degli offensori: *dic Ecclesiae*. Finalmente la terza riflessione è, che, se il Taglione si partisse dal Gius di Natura Precettivo, come che di questo n' è Autore Iddio, non l' averebbe giammai abolito. Nè a questa generale abolizione del Taglione ostano quelle parole: *Nolite judicare, ut non judicemini; in quo enim judicio judicaveritis, judicabimini: & in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. Matth. Cap. VII. v. 1. & 2.* imperciocchè ivi, come spiega ancora il Grozio (21), si parla del giudizio di Dio, non del giudizio degl' uomini.

CAPITOLO XXXIV.

Il Gius di Natura Precettivo non comanda la morte dell' omicida.

DIMOSTRATA la cessazione del Taglione in generale, fa di mestieri adesso dimostrare, che sia cessato ancora rispetto a i due casi particolari dal Coccejo eccettuati, cioè rispetto all' omicidio, e all' adulterio. Per conto del primo egli dice, che, non essendo in questo Mondo cosa alcuna, la quale paragonar si possa con la vita e con l' anima dell' uomo, avvenga che questa sia una particella della Divinità, ove accada, che alcuno ne sia privato da un'altro, non si può tal delitto per altra cosa e modo stimare e compensare, che con

(21) *Comment. ad d. loc.*

la vita e con l' anima dell' omicida. Quindi prova la sua proposizione col dritto del Taglione, da cui esso ripete la ragione nel nostro Testo della Genesi: *Qui sanguinem effudit*, riporto le parole secondo la di lui citazione, *ejus sanguis effundetur: Genes. Cap. IX. v. 6.* Io non nego, che dal Taglione si possa in qualche parte ripetere la ragione dell' allegato Testo; ma siccome per le cose dette il Taglione era un provvedimento meramente Politico, la di cui ragione, quando nella morte de' rei aveva luogo l' espiazione, si considerava per secondaria e accessoria alla ragione Ceremoniale, così non si può col riferito passo provare, quanto egli, non lo avendo bene inteso, crede sicuramente dimostrare. Imperocchè, se io pure non mi sono inconcludentemente affaticato in questo Commentario, lo spargimento del sangue dell' omicida era un vero e legittimo Sacrifizio, diretto ad espiare il reato; e la di lui morte politicamente considerata, e per questo ancora eseguita in pubblico, era un mezzo di spaventar gli altri dal commettere sì enorme delitto. Ciò premesso, vediamo, qual ragione mai possono avere i Magistrati nella morte dell' omicida: se, come sotto la Vecchia Legge, la considerano per espiazione della terra, del popolo, e del reo, in questo supposto essa è oggimai cessata (1): se la tengono per satisfazione del reo alla Divina Giustizia, l' uomo è incapace di dare a Dio una congrua soddisfazione; ed essendo capace, ella è superflua, perchè Cristo Signore soddisfece per tutti; anzi, volendo dar noi una meschinissima soddisfazione, rinunziamo col fatto alla pienissima del Redentore (2): se, come vuole il Coccejo, intendono di ricompensare il delitto, l' ucciso per la morte dell' uccisore non è restituito alla vita, e la società, lun-

(1) Vedi il Cap. XXVIII.
(2) Vedi il Cap. XXX.

gi dal ricuperare il perduto individuo, resta privata di due. Sicchè non ci rimane, che una di queste due miserabili ragioni, o che noi, seguitando la Teologia de i Gentili, crediamo, che l'anima dell'ucciso venga per placarsi a bere il sangue dell'uccisore offertogli, come Neottolemo invitò l'ombra di Achille suo padre a bevere il sangue della vergine Polissena nell'atto, che a lui la sacrificava (3): o che i Magistrati Europei, figurandosi di regolare popoli antichi Asiatici, credano così di porre un freno a i delitti. Ma giacchè non possiamo Teologicamente creder l'una, e umanamente e politicamente supporre l'altra (4), bisogna conchiudere, che, volendo noi dare una plausibile ragione di quanto viene disposto nel riferito Testo, questa non può esser'altra, che l'addotta nel Capitolo XX., e, se questa è la vera, la proposizione del Coccejo, restando priva di sostegno, va a terra; quantunque ella non sia bene appoggiata nè pure nel caso, che io abbia preso sbaglio. Provata, com' egli crede, la necessità della pena capitale nell'omicida per il Gius del Taglione, passa a convalidarla col disposto del Gius di Natura, allegando quelle parole di Caino nella Genesi: *Quisque me invenerit, interficiet me. Cap. IV. v. 14.* Non erano allora, ei dice, ancor fabbricate le Città, gli uomini non si erano per anche uniti in società, e conseguentemente s'ignoravano le Leggi

---

(3) *Apud Euripidem in Hecuba v. 534. & seqq.*

(4) Noi possiamo supporre umanamente, perchè è crudeltà il voler regolare un popolo culto colle Leggi date ad uomini feroci; e se Iddio avesse perpetuamente voluto l'osservanza delle Leggi antiche, non averebbe abolito la Vecchia Alleanza. Noi possiamo supporre politicamente, perchè la pratica ci fa vedere la verità di quel detto di Orazio, *Lib. I. Epist. X. v. 24.*

Naturam expellas furcâ, tamen usque recurret.

sociali: dunque parlò così, perchè la natura gli suggeriva, che l' offensore deve soffrire in se quella pena, ch' esso ha fatto soffrire ad altri. Dalle quali cose, seguita a dire, irrefragabilmente se ne inferisce, che, commesso un' omicidio, non si può da alcun' uomo, nè da alcuna Potestà far grazia della pena capitale, avvenga che questa pena sia stabilita dall' istessa Legge di Natura, e in forza di un Precetto, cui nessuna Potestà, nessun Magistrato possa derogare, per esser tutti gli uomini a quello soggetti, e tutti rispetto ad esso privati. Vediamo, se, esaminando meglio il processo di Caino, si possa trovare qualche altra ragione, per cui egli disse, *Omnis inveniens me occidet me. cit. loc.* e far vedere l' errore massiccio del Coccejo. Narra la Scrittura *Genes. d. Cap. IV.* che, offerendo un giorno i due fratelli Caino ed Abelle le respettive loro primizie al Signore (5), non erano ad Esso accette quelle di Caino (6), come quelle di Abelle; e perciò quello arse di sdegno contro di questo (7). Pensa dunque di ucciderlo; e

---

(5) Per il fine indicato nel Cap. V.

(6) Dice Gionatane Interpetre Caldeo, che Caino offerse seme di lino. *Genes. Cap. IV. v. 3.*

(7) Il medesimo Interpetre Caldeo e l' Autore della Versione Gerosolimitana raccontano, che l' odio di Caino contro di Abelle nacque da una disputa Teologica, che insorse fra loro: *Et dixit Kainus ad Hebelum fratrem suum: Veni, exeamus ambo nos in agrum: fuitque, quum exiissent ambo ipsi in agrum, respondit Kainus, & dixit Hebelo: Intelligo ego, quòd per miserationes creatus est Mundus, sed non secundum fructus operum bonorum gubernatur, & acceptio est facierum in judicio: propter quid accepta est oblatio tua, oblatio verò mea ex me non accepta est cum beneplacito? Respondit Hebelus, & dixit Kaino: In miserationibus creatus est Mundus, & secundum fructus bonorum operum gubernatur, & acceptio facierum non est in judicio; & propterea quod fuerunt fructus operum meorum meliores tuis, & pretiosiores tuis, recepta est cum beneplacito oblatio mea. Respondit Kainus, & dixit Hebelo: Non est judicium, nec Judex, nec sæculum aliud, nec dabitur merces bona justis, nec ultio sumetur de improbis. Respondit Hebelus, & dixit Kaino: Est judicium, & est Judex, & est sæculum aliud, & dabitur merces bona justis, & ultio sume-*

tur

dal punto del meditato pensiero fino all' esecuzione dell' empio misfatto non si gli desta nel cuore un minimo scrupolo, che il ritenga. Consuma l' atto, e non risente alcun rimorso; anzi, domandandogli Iddio, *Ubi est Hebel frater tuus? cit. loc. v. 9.* ei non mostra in rispondere quell' umiltà, ch' avea mostrato suo padre, quando ricercato da Dio, *Ubi es? Genes. Cap. III. v. 9.* con sommessa voce rispose, *Vocem tuam audivi in horto, & timui, quòd nudus essem, & abscondi me. cit. loc. v. 10.* ma usando della sua innata sfacciataggine gli replicò, *Numquid custos fratris mei ego? d. Cap. IV. v. 9.* Quando poi Iddio ebbe proferito contro di lui la sentenza: *Et nunc maledictus tu de terra* (8), *quae aperuit os suum ad excipiendum sanguines fratris tui de manu tua. Quando coles terram, non addet dare virtutem suam* (h. e. fructum suum) *tibi: vagus & profugus* (9) *eris in terra. cit. loc. v. 11. & 12.* allora

---

tur de improbis; & propter harum rerum causam contendebant super facies agri: & surrexit Kainus contra Hebelum fratrem suum, & fixit lapidem in fronte ejus, & interfecit eum. d. Cap. IV. v. 8.

(8) Vedi il Cap. XIX. n. 5.

(9) Queste parole, *Vagus & profugus eris in terra*, sono una conseguenza delle precedenti, *Quando coles eam, non addet dare virtutem suam tibi*: se dovunque e' si poneva a coltivare la terra, questa non gli rendeva frutto, doveva per necessità andar vagando or quà, or là, per trovare, come meglio poteva, il quotidiano sostentamento. Non sarà forse alieno da questo Commentario, che io quì coll' autorità del Talmùd faccia vedere, che dal riferito gastigo ebbe origine la pena dell' esilio, e insiememente dimostri, qual punto di Religione, secondo il pensare degli Antichi, si contiene nell' esilio » Dice Rab. Giuda figliolo di » Rab. Chija: L' esilio espia la metà del peccato, perchè prima è det- » to, *Vagus & profugus eris in terra. Genes. Cap. IV. v. 12.* e di poi » *Et habitavit in terra profugus. cit. loc. v. 16.* cioè non *vagus* e insie- » me *profugus*, ma solamente *profugus*. Altro Rab. Giuda dice: L' esilio » espia tre cose, la spada, la fame, e la peste, perchè è detto: *Qui » permanserit in urbe hac, morietur in gladio, & in fame, & in peste: » qui autem egressus fuerit, & delapsus fuerit ad Caldæos, qui obsident vos,*

allora fù, ch' e' disse, *& erit, omnis inveniens me occidet me. cit. loc. v. 14.* Da questa riepilogazione dell' enunciato processo possiamo agevolmente comprendere, che il timore, che gli uomini contro lui sdegnati per la maledizione della terra non l' uccidessero, fu quello, che il fece così parlare, non che la Natura in quel punto gli suggerisse il gastigo, a cui per il commesso fratricidio si era sottoposto. E per dir vero, se dovunque e' si poneva a coltivare la terra, questa, come è detto, non poteva render frutto a motivo della maledizione,

Z

„ *vos, vivet, & erit ei anima sua in spolium. Jer. Cap. XXI. v. 9.*
» Rab. Giocanane dice: L' esilio espia tutto, perchè è detto: *Scribite*
» *virum hunc*, cioè il Re Geconia, *orbum, virum, qui non prosperabitur*
» *in diebus suis, etenim non prosperabitur de semine ejus vir sedens super*
» *Thronum David, & dominans ultrà in Juda. Jer. Cap. XXII. v. 30.*
» e dopo che se n' andò in esilio, è detto: *Et filii Jeconiæ Assir, Seal-*
» *thiel filius ejus. Lib. I. Paralip. Cap. III. v. 17.* cioè ebbe figlioli,
» avendo purgato con l' esilio tutti i suoi peccati » Così nel Trattato Sanhedrin appresso l' Ugolino *Tom. XXV. pag. 560. & seq.* Aggiungasi il Rabbino D. Kimchi *Comment. in Ps. III. in pr.* Questa dottrina dalle scuole de i Patriarchi passò nell' altre Nazioni, come si vede dalle autorità riportate nel Cap. XXIV., alle quali si può aggiungere Euripide, presso il quale Teseo nell' intimare l' esilio a Ippolito suo figliolo così gli dice, *in Hippol. v. 1049. & seqq.*

Ma dalla patria terra in terra estrania
Fuggendo, in doglie menerai la vita,
Che questa è la mercè dovuta all' empio.

Leggasi il Dialogo fra Giocasta e Polinice appresso il medesimo Euripide nelle Fenisse *v. 390. & seqq.* Vedasi Senofonte Efesio *Lib. I. Ephesiac.* Ancora appresso i Romani si espiava con l' esilio qualunque delitto, e in questa guisa il reo si liberava dalla pena di morte: *Exilium enim*, dice Cicerone, *non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii: nam qui volunt pœnam aliquam subterfugere, aut calamitatem, eò solum vertunt, hoc est, sedem ac locum mutant. Itaque nulla in Lege nostra reperietur, ut apud cæteras civitates, maleficium ullum exilio esse multatum; sed quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quæ sunt Legibus constitutæ, confugiunt, quasi ad aram, in exilium. Orat. pro A. Cæcina Cap. XXXIV.*

ch' esso vi portava, è troppo verisimile, ch' egli con tutta ragione temesse, che gli uomini non l' uccidessero, per togliere di mezzo la cagione di perpetua sterilità e carestia colla di lui morte. Di fatto chiunque ha pratica ancor leggiera degli antichi Scrittori, sa benissimo, che il reo di uccisione, volontaria o involontaria che fosse, abbisognava di espiazione da farsi con certe ceremonie, per esser purgato dalla maledizione, di cui egli era affetto, e che cumunicava alla terra e al popolo; e, non essendo espiato secondo il Rituale, dovea esser fatto morire (10). Ora, essendo cessata la maledizione, perchè da essa ci ha redenti Cristo Signore, è conseguentemente cessata ancora la necessità dell' espiazione per via di ceremonie, o di morte (11). Nè quì ha fine la replica al Coccejo: Quando Iddio ebbe conosciuto il timore, che sì angustiava Caino, per poter lui in parte quietare, gli disse: *Quisquis occiderit Kainum, septuplùm vindicabitur: cit. loc. v. 15.* Se la punizione dell' omicida per via di morte violenta si partisse dal Gius di Natura Precettivo, sarebbe egli mai credibile, che Iddio, Autore di detto Gius, volesse risparmiare la vita a un' omcida, ed in oltre gastigare il vindice dell' omicidio sette volte più, che l' omicida stesso? Nè si può dire, che Iddio avesse questo riguardo a Caino in veduta della scarsezza degli uomini, essendo questi allora troppo necessarj per popolare il Mondo tuttavia vuoto di abitanti. Imperocchè i Critici sono tra loro d' ac-

---

(10) E non essendo fatto morire per mano degli uomini, prendevane vendetta il Cielo. Così quando S. Paolo fu scampato dal naufragio, e nel porre sul fuoco i sermenti per asciugarsi e riscaldarsi, gli si attaccò alla mano una vipera, che era in quelli, gli abitanti di Malta dissero fra se: Questo uomo certamente è micidiale; conciosia cosa che, essendo scampato dal mare, pure la vendetta Divina non lo lasci vivere. *Act. Apostol. Cap. XXVIII. in pr.*

(11) Vedi il Cap. XXXII.

cordo in credere, che per tutti quei secoli, che scorsero dalla creazione del Mondo fino al diluvio, l' omicidio non fosse colla morte punito. E di fatto, se gli Antediluviani fossero stati usi di punirlo colla morte, nella riparazione del Mondo per la famiglia di Noè, o non averebbe Iddio nuovamente ordinato quello, che già per l' innanzi si praticava, o, se avesse voluto ristabilire quell' uso, già per la pravità degli uomini tralasciato, lo averebbe detto in guisa, che dalle parole stesse si arguisse la rinnovazione (12): ma all' opposto le parole, colle quali Egli manifesta il suo volere *Genes. Cap. IX. v: 6.* ci costringono a credere, che solamente da Noè in poi cominciasse il Sacrifizio dell' omicida, per espiare la terra e il popolo dal delitto. Voglio dire, quando Iddio ebbe veduto, che gli omicidj andavano moltiplicandosi, e che la terra era di ogni sorte di violenza ripiena *Genes. Cap. VI. v. 13.* onde fu in certa maniera costretto a disfare il Mondo col diluvio universale, allora fu, ch' Egli ordinò a i primi abitatori del rinnovato Mondo, che spargessero il sangue dell' omicida nelle pubbliche adunanze del popolo *d. ver. 6.* Il qual comandamento, preso come punto di Religione, tendeva ad espiare la terra divenuta immonda per lo spargimento del sangue: considerato poi come provvedimento Politico, era diretto a tenere a freno gli uomini, per la condizione de i tempi d' allora feroci e barbari. Sicchè da qualunque parte si rimira l' antico Precetto di far morire l' omicida, esso proviene dal Gius positivo, Ecclesiastico o Civile che vogliamo chiamarlo, nè mai dal Gius di Natura Precettivo. Anzi, fatto il confronto tra la cauzione data a Caino, e il precetto ingiunto a i Noachidi,

(12) Vedi ciò, che dell' uso degli erbaggi, e della carne accordato agli uomini ho scritto nel Cap. X.

chiaro apparisce, che questo fu un'atto di necessità, giacchè in altro modo non si poteva riparare al danno. Prima di por fine a questo Capitolo piaccmi di riportare i suggerimenti, che quella scaltra Donna di Livia fece al marito Augusto, essendo costituito in grave sollecitudine per l'insidie, che lui tramavano molti malcontenti del nuovo governo (13). » Non » dico già » sono parole di lei » che si debba in un' istes» so modo perdonare a tutti i colpevoli; anzi che io voglio, » che si tolgan via i troppo audaci, gl' inquieti, i maligni, e » che sempre cercano di fare e consigliar male, e gli avvezzi » a continua e irreparabil malizia, nella guisa, che si suol » fare di quelle parti del corpo, che non sono atte a rice» vere la medicina: dove poi gli altri, che peccano o per » l'età, o per non saper più, per poca prudenza, o per qual' » altro si voglia caso, di lor volere, o contro la voglia lo» ro, voglio io, che siano con parole ripresi, corretti con » minaccie, o trattati con qualche altro ragionevol modo, che » si possa tollerare: e come nell' altre cose ancora si danno » pene ora mediocri, et ora più gravi, così anco in questa, » senza pericolo alcuno, se ne gastighino parte con mandar» gli in esilio, parte con farli infami, e parte con pene di » danari, o con confinarli per diversi lati, e per diverse Cit» tà, che tanto si può. Certa cosa è, che si sono trovati ta» lora alcuni, i quali, poichè le speranze e le cupidità loro » sono riuscite vane, son tornati in cervello: alcuni altri ne » ha fatti correggere et amendare o un lato non convenevole » e vile nelle radunanze degli uomini (14), o i dolori e i

(13) *Dio Cassius Lib. LV. Histor. Rom. pag. 557.*

(14) Suetonio nella vita di Augusto, parlando del luogo, ove per gastigo doveano stare i soldati, ignominiosamente licenziati dalla milizia, dice: *Pro cætero delictorum genere variis ignominiis adfecit: ut stare per totum*

» terrori, che gli si siano parati avanti; in vece delle quali » cose un' uomo nobile e di generoso cuore bene spesso elegg- » gerebbe la morte (15) » E più sotto » Laonde, mossa da » queste cagioni, vi dò questo consiglio, che non vogliate da » ora innanzi procedere al gastigo di alcuno in pena capita- » le, ma che piuttosto vogliate gastigarli in un certo modo, » acciocchè per l' avvenire non vengano più a cadere in così » fatti errori. Perchè, ditemi, in che vi potrà più nuocere uno, » che sia in qualche isola confinato, o in qualche villa, o in » qualche terra, non solamente senza danari, e senza copia » di servitori, ma messo eziandio sotto bona guardia, ogn' » ora che la qualità del fatto così richiegga? Conciosia cosa » che, se avessimo i nemici vicini, o parte di questo ma- » re inimica, o se pure in Italia fossero Città munite di mura » e d' armi, dove i colpevoli si potessero fuggendo ridurre, » e occupandole apportarci terrore, e' sarebbe veramente da » procedere in un' altra maniera. Ma poichè i luoghi tutti » sono disarmati, e senza munizioni da guerra, i nemici sono » lontanissimi, ed oltre a ciò sono interposti tanti monti, tanti » mari, tante provincie, e tanti fiumi da non potersi in conto » alcuno passare, chi sarà quegli, che possa o debba temere » un qualche uomo certo, che sia nudo e privato, posto quì » nel mezzo dell' Imperio nostro, e serrato nel mezzo dall' » armi nostre? Io in quanto a me giudico, e tengo per fer- » mo, che non sarà uomo del Mondo, che sia per volgere

---

totum diem juberet ante Prætorium: interdum tunicatos, discinctosque, nonnumquam cum decempedis, vel etiam cespitem portantes. Cap. XXIV. & ibi Casaubonus. Questa pena combina con la berlina, o gogna, che si pratica a i giorni nostri; la quale i Principi più umani hanno, come ai tempi di Augusto, sostituito a tanti altri più atroci gastighi.

(15) *Dio Cassius d. Lib. LV. pag. 560. in fin.*

» il pensiero ad una simil cosa, e che, se pure si trovasse » alcuno tanto pazzo, sia per poterlo fare (16) » Si osservi, che a proporzione, che cresce ne i popoli la cultura, scema il rigore delle pene; e che fuori di un' urgente necessità anche la ragione di Stato và alla rilente nel punire i colpevoli, sebben rei di lesa Maestà (17). Del resto poi l'autore di questo gastigo in luogo dell' ultimo supplizio è creduto Caronda, il quale fra l' altre Leggi promulgò ancora questa contro i disertori de i segni e degli ordini militari, e contro coloro, che avessero al tutto ricusato di prender l'armi in difesa della patria. Imperocchè laddove gli altri Legislatori irrogano a costoro la pena di morte, egli ordinò, che sì fatti uomini vestiti in abito donnesco stessero per tre giorni nella pubblica piazza. La qual costituzione non solamente supera in umanità le Leggi altrove stabilite, ma di più con la grandezza del vituperio celatamente distoglie dalla feminil mollezza gli uomini di tale ingegno, avvenga che sia molto meglio subire la morte, che nella patria soggiacere a cotanta infamia (18).

CAPITOLO XXXV.

La morte degli Adulteri prescritta dalla Vecchia Legge fù abolita dalla Nuova.

L'ALTRO delitto, nel quale il Coccejo ammette per giusto Taglione la pena capitale, è l'Adulterio. Imperocchè con esso, ei dice, resta violata la santimonia del letto maritale,

---

(16) *Idem ibid. pag. 562.*

(17 Vedasi Tito Livio *Lib. XXVII. Histor. Cap. 15.* e Valerio Massimo *Lib. II. Cap. VII.*

(18) *Diodor. Sicul. Lib. XII. Cap. 16. pag. 81. in fin.*

che solo la natura ha costituito a propagar l'uomo, e a conservare il genere umano: con esso s' inferisce alle famiglie un' eterna ingiuria, che per il parto adulterino, e per la di lui posterità, la quale usurpa i diritti altrui, si perpetua in esse: per i furori dell' amore adulterino la vita dell' innocente conjuge è sempre in pericolo (1): in somma questo delitto è la sentina di tutte le scelleratezze, e perciò non si può contro di esso giustamente stabilire una pena, che sia al di sotto della pena capitale. Finchè il dotto Scrittore esagera i funesti effetti e le perniciose conseguenze di sì enorme delitto, chiunque ha sentimenti di Religione e di Giustizia non può, che lodare il di lui zelo, anche quando esorta i Magistrati di condannare a morte sì fatti delinquenti, ove credano, che questo sia un' obice a tanto male, cosa che per altro non credono i Principi più saggi, e illuminati. Ma quando indistintamente asserisce, che per disposizione del Gius Divino i Magistrati non si possono esimere dal condannare a morte i rei di questo delitto, io non so indurmi ad abbracciare il di lui sentimento, perchè le autorità del Vecchio e del Nuovo Testamento, ch' esso allega, a me pare, che, essendo bene inteso,

(1) Gli esempj però degli Egisti (Egisto innamorato di Clitennestra fu cagione, che questa uccise Agamennone suo marito, *Euripides in Oreste per tot.* onde Salvador Rosa nella Satira contro i Musici disse:

> *Agamennone mio, se tu lasciàssi*
> *Oggi per guardia alla tua moglie un Musico,*
> *Quanti Egisti, cred' io, che tu trovassi!*)

gli esempj però degli Egisti, dissi, sono nell' Istorie meno ovvj di quelli degli Eratosteni, (Eratostene, che, essendo innamorato della moglie di Eufileto, entrava occultamente nella casa di questo, fu dal medesimo ucciso, *Lysias Orat. de cæde Eratosth.*) senza parlare di quegli adulteri, che (*sit honos auribus*) riportavano a casa ravanelli e muggini. *Catull. Carm. XV. in fin. Juvenal. Satyr. X. v. 317.*

dimostrino tutto il contrario. Egli, per mostrare, quanto stia a cuore a Iddio, che l' adulterio sia scoperto, e colla morte punito, si fonda in modo particolare sul miracolo della bevanda amara, che la donna sospetta d' infedeltà era obbligata di bere *Num. Cap. V. v. 11. & seqq.* Questa bevanda, che il Sacerdote faceva bere alla donna, sulla quale cadeva il sospetto d'infedeltà, era d' acqua presa dalla Conca del Tempio in un vasello di creta con un poco di polvere raccolta dal pavimento del Tempio medesimo. Prima però di porgerle il vaso, perchè bevesse, il Sacerdote la collocava sulla porta del Tempio, appellata di Nicanore *(2)*, e quivi scopertole il capo, e messale in mano l' oblazione, che avea portato, et esso tenendo il vaso dell' amaro beveraggio *(3)*, stando l' una e l' altro rivolti verso l' Arca del Propiziatorio, proferiva una solenne formola concepita colle seguenti parole: *Si non coierit quispiam tecum, & si non declinaveris ad immunditiam sub viro tuo, immunis esto ab aquis hisce amaris maledictis. Si verò declinaveris sub viro tuo, & polluta fueris, dederitque aliquis in te semen suum præter virum tuum . . . . . Det te Dominus in maledictionem & adjurationem in medio populi tui:*

(2) In questa porta si solevano mondare i lebbrosi e le puerpere, e si faceva l' esperimento della donna sospetta per via del beveraggio amaro. Sopra il miracolo di questa porta, che Nicanore, uomo pio portò di Alessandria d' Egitto in Gerusalemme, vedasi Costantino L'Empereur *ad Cod. Middòth Cap. II. §. 3. n. 11.* Aggiungasi il Lightfoot *in Centuria Chorograph. Matthæo præmissa Cap. XXX.* e il Wagenseilio *in Sota pag. 37. & seqq. n. 6.*

(3) Non convengono fra di se i Dottori Ebrei in determinare, se questo beveraggio fosse reso amaro con la mescolanza di qualche cosa amara, ex. gr. coll' assenzio, o pure se fosse tale solamente al palato della donna rea, o se si chiamasse così per i cattivi effetti, che in quella produceva: i più antichi tengono la prima opinione; i più recenti poi tengono la seconda. Vedi il Wagenseilio *in Sota pag. 440. & seqq. n. 1.*

tui: quando dabit Dominus femur tuum cadens, & ventrem tuum tumescentem. Ingredienturque aquæ maledictæ hæ in interiora tua, ut tumescere faciant uterum, & cadere faciant femur. cit. loc. v. 19. & seqq. Se la donna era innocente, l' acqua, come è detto, non produceva in lei alcun cattivo effetto; se poi era rea, subito dopo bevuta, principiava a stralunare gli occhi, e soffriva quanto nell' imprecazione si contiene. A questo argomento io così rispondo: Egli è vero, che, per dimostrare, quanto sollecito era Iddio dello scuoprimento, e della punizione di questo delitto a i tempi della Legge, non si può allegare un Precetto, o un fatto più convincente di questo; ma è altresì vero, che, per far vedere, quanto ne sia alieno dopo l' effusione della Grazia, non si può riportare una prova più trionfante della bevanda amara. Imperocchè, se Iddio avesse voluto, che si osservasse l' istesso anche di presente, non averebbe tolto a quel beveraggio l' antica efficacia, all' oggetto di scuoprire, e quindi punire il reato; ma avendola tolta di fatto, viene con ciò a farci intendere, che si riserba a vendicarlo in altro modo, e in altro tempo, come sopra è detto (4). E quì non devo omettere di notare, che, se in alcun tempo e luogo doveasi tener fermo il miracolo della bevanda amara, ciò dovea succedere (si dica la verità senza rispetti umani) a i giorni nostri, e nell' Europa: imperocchè chiunque sà, sotto qual rigida custodia tenevano, e tuttavia tengono i popoli dell' Asia le loro donne, agevolmente comprende, con quanta difficoltà si poteva commettere un tal delitto (5). Per la qual cosa il solo ardimento di pene-

(4) Vedi il Cap. XXVIII.

(5) *Uxores*, scrive Giustino parlando de i costumi Parto-Persiani, *dulcedine variæ libidinis singuli plures habent; nec ulla delicta adulterio gra-*

trare nelle più riposte stanze di una casa loro, o di sedurre una donna a uscirne, era per se stesso allora meritevole dell' ultimo supplizio. Con questo discorso io non voglio già inferire, che l' enunciato delitto sia in oggi più frequente, e che la facilità di trattare a i giorni nostri abbia a servire di difesa, o di scusa a sì empio misfatto; dico bensì, che i Magistrati, i quali credono, che sì fatto delitto si debba espiare e punire ne i modi antichi, devono prima ridurre il vivere delle donne al sistema Asiatico, e obbligar tutti gli uomini, come nella Repubblica Ebrea, a prender moglie, tosto che per l' età ne sono capaci: e così riuscirà loro di diminuire questo delitto, ma non di toglierlo affatto, perchè l' Istoria di tutti i tempi e di tutti i popoli ci mostra la verità di quel detto di Giovenale a Postumo (6):

Antiquum & vetus est alienum, Posthume, lectum
Concutere, atque sacri Genium contemnere fulcri.

Conchiudo adunque, che, quando anche il Precetto Mosaico su questo punto sia meramente Politico, e debba ritenersi in pratica, conviene limitare o la libertà alle donne, o il rigore alla Legge. Quindi passa il Coccejo a maggiormente convalidare la sua proposizione coll' autorità del Levitico *Cap. XX. v. 10.* e del Deuteronomio *Cap. XXII. v. 22.* co' quali Testi sotto la Legge Evangelica niente si prova: *Et vir*, si

gravius vindicant. Quamobrem fœminis non convivia tantùm virorum, verùm etiam conspectum interdicunt. Lib. XXXXI. Histor. Cap. 3. Così la regina Vasti non ubbidì alla chiamata di Assuero, che la voleva mostrare a i Grandi del Regno, invitati alla famosa cena, allegando la costumanza delle donne Persiane. *Esther. Cap. I. v. 12. Josephus Lib. XI. Antiq. Jud. Cap. 6. in pr.*

(6) *Satyr. VI. v. 21. & 22.*

dice nel Levitico, *qui adulteraverit uxorem alicujus, qui adulteraverit uxorem proximi sui moriendo morte afficietur adulter & adultera*. La corteccia di questo passo a prima vista favorisce il Coccejo: passiamo dunque all' altro, ove si ripete l' istesso provvedimento, e se ne rende la ragione; per la quale chiaro si vede, che ambidue non sono più applicabili: *Quum deprehensus fuerit vir coiens cum mulire maritata marito, tum morientur etiam ambo ipsi, vir coiens cum muliere, & mulier: ATQUE AUFERES MALUM EX ISRAELE*. Quella parola *malum* spiega l' effetto tante volte indicato del peccato, cioè, la maledizione; e l' altre *auferes ex Israele* mostrano lo scopo, al quale tendeva la morte del delinquente, cioè l' espiazione Rituale. Avendo io lungamente discorso dell' uno e dell' altro, crederei ora di abusare della sofferenza di chì mi onora in leggere queste mie debolezze, se volessi nuovamente dimostrare, che, avendo il Redentore liberato noi dalla maledizione, ci ha conseguentemente esentati dall' obbligo di espiarla col sangue, e perciò gli allegati Testi non sono più applicabili: e, volendoli applicare alla pratica, bisogna, come ho detto, osservare tutta la Legge, e rinunziare alla Redenzione, come cosa onninamente inutile. Finalmente allega l' autorità di *S.* Giovanni *Cap. VIII. v. 5.* autorità che il dotto Scrittore, se non fosse stato impegnato a sostenere più la sua proposizione, che la propria estimazione, averebbe dovuto omettere. Imperocchè il passo di S. Giovanni non contiene un Precetto, come i passi del Levitico e del Deuteronomio, ma contiene una citazione degli Scribi e de' Farisei, accusatori di una donna appresso il Divino Maestro, contro de' quali, assoluta la donna, proferì la sentenza. Ma, per meglio intendere l'abolizione di questo Precetto, riportiamo interamente il passo dell' Evangelista: *Jesus autem profectus est in montem. Et diluculo rursus adfuit in Templo, & totus*

populus venit ad eum, & sedens docebat eos. Adducunt autem ad eum Scribæ & Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam: & quum statuissent eam in medio (7), dicunt ei: Magister, hæc mulier deprehensa est in ipso facto adultera. In Lege autem Moses mandavit nobis, ut hujusmodi lapidarentur: tu ergo quid dicis? Hoc autem dicebant tentantes eum, ut possent accusare eum (8): Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat in terra (9). Quum autem perseverarent eum interrogare, surrexit, ac dixit eis: Qui vestrum immunis est a peccato, primus in illam lapidem jaciat. Et rursus se inclinans deorsum scribebat in terra. Auditis autem his, redarguente ipsos conscientia, singulatim alius post alium exibant, initio facto a senioribus usque ad ultimos: & relictus est solus Jesus, ac mulier in medio stans. Quum autem surrexisset Jesus, & neminem videret præter mulierem, dixit ei: Mulier, ubi sunt illi tui accusatores? nemo te condemnavit? Ipsa verò dixit: Nemo, Domine. Dixit autem ei Jesus: NEC EGO TE CONDEMNO: VADE, ET NE AMPLIUS PECCES. cit. loc. v. 1. *& seqq.* Come? quel Dio, che con tanto rigore ordinò,

---

(7) Il consesso de i Giudici era formato a guisa di mezza Luna. *Sanhedrin Cap. IV. §. 3. in Misna*. Così il luogo de i Giudici appresso i Greci è chiamato da Omero *Sacer Circulus*, *Iliad. Lib. XVIII. v. 504.* Vedasi il Feitio *Antiq. Homer. Lib. II. Cap. VII. §.* 1.

(8) *Vel tanquam contradictorem Legis Mosaicæ, si ab ejus disertis ac perspicuis verbis recederet: vel, si iisdam strictè inhæreret, tanquam immitem, immisericordem, & humani sanguinis prodigum, quique id unum agat, ut Sapientum placitis, etiam summa æquitate & clementia nixis, atque ex Lege per connexionem legitimam illatis, adversetur*. Sono parole del Wagenseilio *in Sota pag.* 32. ove latamente spiega tutto il riportato passo dell' Evangelista.

(9) In segno non di disprezzo, come malamente spiegano alcuni Espositori, ma di mansuetudine e di tolleranza, poichè sapeva pur troppo il Divino Maestro, come quegli accusatori stavano in coscienza. *Vide omnino Wagenseilium in Sota pag. 819. & seqq. n. 2. Adde & Lightfootum in Horis Hebraicis ad allatum loc. v. 6.*

che si facessero morire sì fatti delinquenti, e minaccie severissime fece al suo popolo, se non gli ubbidissero, adesso con tanta indifferenza assolve, e con un solo *ne amplius pecces* rimanda a casa una donna, che, al dire del Coccejo, per tutte le Leggi divine e umane doveva essere strascinata alle forche? Così è per l' appunto. Durante la Legge, *sine sanguinis effusione non fit remissio. Ad Hebr. Cap. IX. v. 22.* sopravvenuta poi la Grazia alla Legge, *prius Fœdus evanuit. Ad Hebr. Cap. VIII. v. 13.* e la remissione si ottiene per il pentimento animato dalla Fede ne i Meriti di Cristo. E se nel giorno, che fu accusata e assoluta quella donna, non era stata per anche fatta la grand' opera della Redenzione, nondimeno Iddio, conoscendo in essa un vero e sincero pentimento, cosa da Lui più di qualunque Sacrifizio gradita, ne anticipò gli effetti per sua misericordia: lo che fece ancora, per dare nel tempo stesso un' esempio della cessazione dell' opere, e massimamente dell' espiazioni Legali. E quì pure hanno luogo le due ultime riflessioni da me fatte sulla fine del Capitolo XXXIII. in parlando del Taglione: alle quali, per non ripetere il già detto, rimetto il benigno Lettore. Chiuderò questo Capitolo, facendo osservare, che Mohammèd nell' Al-Corano si scosta assai meno dalla Dottrina Evangelica, che i nostri zelanti Scrittori ne i loro Scritti: *Et quæ flagitium perpetraverint ex mulieribus vestris*, ei prescrive ai popoli di Medina (10), *advocate contra eas testes quatuor ex vobis: qui si testificati fuerint, retinete eas in domibus*, come in carcere, *donec absumat eas mors, aut ponat illis Deus viam*, cioè il modo di uscire.

(10) Sura IV. intitolata *Le Donne* §. 19. dell' Edizione di Abramo Hinckelmanno. Hamburgo 1694. e §. 14. dell' Edizione di Lodovico Marracci. Padova 1698.

CAPITOLO XXXVI.

Il Dritto Noachiano dovea cessare egualmente, che il Mosaico.

ALCUNI Uomini di gran nomea nella Repubblica delle Lettere sono d'avviso, che il Gius Noachiano, come dato a tutto il genere umano in persona de i Noachidi, obblighi tutti senza distinzione di tempo e di Religione, a differenza del Gius Mosaico, che, per esser dato a i soli Ebrei, non obbliga, che questi. In sì fatta questione, secondo il mio debole parere, noi non dobbiamo considerare le persone, alle quali e per le quali fù data la Legge, ma dobbiamo ricercare la ragione, onde fù mosso il Legislatore; e, ritrovata questa, vedere con tutta la certezza, s'ella sia sempre in vigore, o pure se sia cessata. Ora nessuno potrà giammai negare, che Iddio proibisse il sangue a i Noachidi per la medesima ragione, che di poi espresse in proibirlo agli Ebrei, cioè: *Quia anima carnis in sanguine est, & ego dedi eum vobis super Altare, ad expiandum pro animabus vestris: quia sanguis ipse expiabit pro anima. Lev. Cap. XVII. v. 11.* Che se rispetto a noi è cessata la ragione di tal divieto fatto agli Ebrei, perchè già sono stati aboliti i Sacrifizj, ne viene in conseguenza, che sia cessata ancora la ragione del medesimo divieto, in quanto si considera fatto a i Noachidi, perciocchè fuori di ogni dubbio nell' uno e nell' altro Gius il divieto tendeva a un' istesso fine, cioè a preservare tutta la venerazione al sangue, come subbietto de' Sacrifizj (1). Ma giacchè il fatto, oltre la ragione, ha oramai dimostrato in quesra parte la ces-

---

(1) Vedi il Cap. XI.

sazione dell' una e dell' altra Legge, Noachiana e Mosaica, per non discorrere più lungamente sopra cose superflue, passiamo al Precetto di dovere spargere il sangue umano in caso di qualche omicidio. Abbiamo veduto ne' varj Articoli trattati in questa Operetta, che Iddio, nel dare la Legge a Mosè, riportò tutti quei provvedimenti, che avea precedentemente fatti per uso della Chiesa e del popolo a i tempi de' Patriarchi (2), sicchè quando nel Libbro de i Numeri *Cap. XXXV. v.* 33. ordina, che sia sparto il sangue dell' omicida, per mondare con esso la terra dalla contaminazione contratta per lo spargimento del sangue dell' ucciso, viene insiememente a rendere ancora la ragione del Precetto dato a i Noachidi, siccome nel riferito passo del Levitico, spiegando il motivo, per cui Egli vieta il sangue degli animali agli Ebrei, rende nel tempo stesso la ragione del medesimo divieto già precedentemente fatto a quelli. Essendo adunque rispetto a noi abrogata l' espiazione alla moda Mosaica, si devono intendere abrogate anche l' altre alla moda Noachiana, giacchè e queste e quelle, attesa l' identità della Chiesa e de' Dommi, tendevano a un medesimo scopo; e chi sente in contrario, si pone nella necessità di provarne la diverſità, cosa onninamente impossibile. Imperocchè tanto avanti, che dopo la Legge Mosaica, l' unico modo di espiare i delitti, e di placare l' ira Celeſte, era quello di spargere il sangue del reo, o di un' animale, secondo la qualità del delitto sopra indicata; e questo modo fu praticato, finchè nella pienezza de' tempi, venuto il Figurato e l' Adombrato, ceſſarono le Figure e l' Ombre (3). E veramente, se con egual rigore Iddio vietò a' Noachidi di ci-

(2) Vedi il Cap. XXVI.
(3) Vedi il Cap. XXVIII.

barsi del sangue degli animali, e ordinò di spargere il sangue dell' omicida (4), qual ragione abbiamo noi (prescindendo dalle già espresse) di creder cessato il divieto del sangue degli animali, e non pure il Precetto del sangue umano? Se, per essere stati aboliti i Sacrifizj, non v' è più bisogno di tenere il sangue degli animali in quella venerazione, che una volta, per l' istessa ragione, avendo Iddio liberato noi dalla Maledizione, nella quale una volta s' incorreva per l' omicidio, non v' è più bisogno di espiarla col sangue dell' omicida. Si conchiude pertanto, che o noi siamo Noachidi, e dobbiamo osservare tanto il divieto di cibarci del sangue degli animali, quanto il precetto di spargere il sangue dell' omicida, non essendo in nostra facoltà ritener l' uno, e rigettar l' altro: o noi siamo Abramidi, e in tal caso il Patto Noachiano per conto e del divieto e del precetto non ha più che fare in noi. Vediamo adesso, se in noi debba prevalere la qualità di Noachidi, o pure di Abramidi, giacchè siamo l' uno e l' altro: ma prima osserviamo la diversità della condizione. Per natura tutti gli uomini sono indistintamenre Noachidi, è vero, perciocchè i soli figlioli di Noè furono quelli, che ripopolarono il Mondo: *Et benedixit Deus Noacho & filiis ejus: & dixit eis, Fructificate, & multiplicamini, & replete terram. Genes. Cap. IX. v. 1.* ma in virtù dell' adozione fatta nell' Alleanza di Dio con Abramo noi come Cristiani siamo Abramidi. Ecco gli atti autentici di quest' adozione fedelmente estratti dall' Archivio di Messer Domine Iddio: *Et dixit Dominus ad Abra-*

(4) Contro chi usa il sangue in cibo egualmente, che contro chi uccide un' uomo, è prescritta la pena di morte: *Et vir vir e domo Israelis, & e peregrino peregrinante in medio vestrum, qui comederit omnem sanguinem: dabo faciem meam in animam comedentem sanguinem, & excidam illam de medio populi sui. Lev. Cap. XVII. v. 10.*

Abramum, Abi tibi e terra tua & e nativitate tua (5) *& e domo patris tui, ad terram quam ostendam tibi. Et faciam te in gentem magnam, & benedicam tibi, & magnificabo nomen tuum: & esto benedictio. Et benedicam benedicentibus te, & maledicentibus te maledicam: & benedicentur in te omnes familiae terræ. Genes. Cap. XII. v. 1. 2. & 3. Et Abrahamus essendo erit in gentem magnam & fortem: & benedicentur in eo omnes gentes terræ. Genes. Cap. XVIII. v. 18. Et benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ, pro eo quod audivisti vocem meam. Genes. Cap. XXII. v. 18.* Fra le Benedizioni spirituali e corporali, generali e speciali, presenti e future, contenute nella stipulazione di quest' Alleanza tra Dio e Abramo, la più singolare è quella, che Abramo sarebbe stato Padre onorario di tutti i Credenti, i quali in esso, come duce e capo dell' Alleanza con Dio, e come esemplare di sicurezza e di Fede, averebbero conseguito la promessa Benedizione. L' effetto della Benedizione a tutti promessa in persona di Abramo è il sottraimento dalla Maledizione, *Christus nos redemit ab execratione Legis, Ad Galat. Cap. III. v.* 13. l'effetto poi della Maledizione, alla quale sono sottoposti i Noachidi, dicendo l' Apostolo, *Quotquot ex operibus Legis sunt, sub execratione sunt. cit. loc. v. 10.* è la dura necessità di dover quella espiare colla morte (6): sicchè il supporre, che tutti gli uomini sieno della Confessione Noachiana, quando che i Cristiani realmente sono dell' Abramitica, altro non è in sostanza, che un barbaro ed empio pretesto a volerli credere privi della Benedizione, alla quale per la Fede hanno un gius quesito; e co-

(5) Cioè, *de loco nativitatis tuæ*.

(6) Dicendo chiaramente l' Apostolo, *Sine sanguinis effusione non fit remissio. Epist. ad Ebr. Cap. IX. v. 22.*

sì, tenendoli per sottoposti alla Maledizione, disporre della vita loro con dispregio di Dio (7). Veduta la differenza, che passa fra i Noachidi e gli Abramidi, resta di vedere, per qual via dal Noachismo si passi all' Abramismo, cioè da figlioli naturali di Noè a figlioli adottivi di Abramo, e conseguentemente gli uomini siano dichiarati immuni da i supplizj, essendo tolta di mezzo la Maledizione, causa principale di essi (8). S. Paolo spiegando e commentando le sopra riferite parole dell' Alleanza di Dio con Abramo, così scrive a i Galati: *Sicuti Abrahamus credidit Deo, & reputatum est illi ad justitiam. Cognoscite ergo, quod qui ex Fide sunt, hi sunt filii Abrahami. Providens autem Scriptura, quòd ex Fide justificaturus esset gentes Deus, proëvangelizavit Abrahamo, quòd benedicentur in te omnes gentes. Igitur qui sunt ex Fide, benedicentur cum fideli Abrahamo. Cap. III. v. 6. & seqq.* Tutti quelli adunque, che professano il Cristianesimo, il quale si sustanzia per la Fede ne i meriti di Cristo Signore, sono figlioli di Abramo, e, come tali, essendo eredi della Benedizione ad essi fatta da Dio nella persona del Padre adottante, sono esenti dalla Maledizione del Padre naturale. E siccome l' Abramismo non può stare insieme col Noachismo, perchè l' uno è contradittorio all' altro, quindi è, che quei Principi, nelli Stati de' quali domina l' Abramismo, cioè il Cristianesimo, e i delinquenti, come figlioli naturali di Noè, vengono riputati sottoposti alla Maledizione, e perciò espiati e puniti colla morte, sono in una patente contradizione, e nulla conchiudono nè come Abramidi, nè come Noachidi. Nulla conchiudono come Abramidi, perchè l' Abramismo si sustanzia nella Fede, e non nell' Opere Legali, *Lex autem non est ex*

(7) Vedi il Cap. XXXII. verso il fin.
(8) Vedi il cit. Cap. XXXII.

Fide, *cit. loc. v.* 12. (9). Nulla conchiudono come Noachidi, perchè il Noachismo non è osservato in tutte le sue parti, cioè nell' istesso modo, che, durante la Repubblica Ebrea, il doveano osservare i Proseliti (10); massimamente poi, perchè questo, come appunto la Legge, fu dato a tempo: *Quid igitur? Lex transgressionum causâ apposita est, usque quo veniret Semen, cui facta fuit promissio. cit. loc. v.* 19. Terminerò di parlare della nostra totale unione al Padre adottante, riportando le seguenti parole di Ermanno Witsio (11), il quale sopra il passo di S. Paolo *Sicuti Abrahamus credidit &c.* poc' anzi riportato così scrive: *Supponit ibi Apostolus tanquam rem inter Christianos notam, Abrahamum totius benedicti seminis honorarium Patrem esse, & consequenter non aliud extare medium nanciscendæ Benedictionis, i. e. justificationis ac favoris Dei, atque illud, quo eum nactus est Abrahamus. Is autem eam nactus est per Fidem. Porro, quum prædictum sit, in ipso benedicendas esse omnes familias terræ, oportet, ut illæ ipsi uniantur, & in ipso, ut in spirituali suo parente, censeantur. Ad eam autem unionem non sufficit vel naturalis ex ipso generatio, vel associatio ad naturale ipsius genimen per communionem Cæremoniarum Legumve politicarum; sed requiritur ejusdem Fidei communio. Et quandoquidem hæc promissio ad omnes familias terræ, & idcirco gentes quoque, extenditur, meritò conclusit Apostolus, gentes quoque Abrahamo, imitatione Fidei ipsius, jungendas esse, & per eamdem Fidem ejusdem cum ipso benedictionis consortes fore.*

---

(9) E di poi prosegue: *Sed qui fecerit ea homo, vivet in ipsis. d. v.* 12. sentenza presa dalle parole del Divino Legislatore a Mosè: *Et custodietis statuta mea, & judicia mea, quæ faciet homo, & vivet in illis. Lev. Cap. XVIII. v.* 5. d' onde apparisce, che il Noachismo e il Mosaismo si sostanziano nell' esecuzione dell' Opere Legali.

(10) Vedi il Cap. XVI.

(11) *De Oeconomia Fœder. Dei Lib. IV. Cap. III. §.* 14.

CAPITOLO XXXVII.

Provvedimenti per i rei de' più gravi delitti sotto la Legge di Grazia.

ESAMINATI il meglio, che per me si è potuto, tutti quegli Articoli, a i quali ho creduto di dover dar luogo nel presente Commentario, sento interrogarmi: Ora, che in opinione vostra avete rovesciato a terra le forche con ogni sorta di patibolo, cosa in avvenire si dovrà fare di quei delinquenti, che secondo la pratica, la quale non solamente avanti, ma dopo ancora il Vangelo è stata fin quì universalmente ritenuta, sarebbero meritevoli della morte? Si lascieranno eglino del tutto impuniti? Cesserà onninamente la pubblica vendetta, e la spada, che i Principi tengono in mano, per punire i facinorosi *Epist. ad Rom. Cap. XIII. v. 4.* si cangierà, come della spada ad uso della guerra predisse il Profeta *Jsa. Cap. II. v. 4.* in marra, e l' asta in falce? In somma la Religione, che Iddio ha rivelato agli uomini, ad unico oggetto di raddrizzar loro il capo (1), servirà in avvenire a fomentare i delitti? A questa folla di obbiezioni,

La quale suona a così gran martello,
Ch' e' par, che vada a sacco la contrada,
E ch' agl' incendj suoi chiami il Bargello (2),

io rispondo, che a tenore della Religione i delinquenti si de-

---

(1) *Religio homines efficit justos: religio enim nihil aliud est, quàm Deum colere; colimus autem Deum, dum obsequimur præceptis Dei.* Parole di Enrico Coccejo *Comment. ad Grot. de J. B. & P. Lib. II. Cap. XX. §. 44.*

(2) Menzini nell' Arte Poetica Lib. II. v. 55. e segg.

vono sempre punire, e si deve costantemente ritenere la pubblica vendetta, ad esempio ancora degli altri; ma ciò si ha da eseguire ne i modi alla Religione medesima convenienti. E primieramente io dico, che i Principi, in vece di fomentare ne' popoli il genio feroce, conforme facevano gli Eroi dell' antichità, quando furono promulgate tante Leggi, tutte prescriventi la morte, devono studiare di prevenire colla vigilanza i delitti, cosa assai facile, purchè la Religione sia religiosamente osservata; e allora, secondo la predizione del Profeta, si potranno cangiare in istrumenti rusticani anche le spade, che tengono i Principi per punire i mal viventi, siccome a i giorni nostri vediamo avvenuto in qualche fortunato Dominio dell' Italia, ove non solamente l' artiglierie di guerra si sono convertite in batterie d' agricoltura, ma le mannaje ancora e le scure de i Littori, purificate nel fuoco fabrile dall' antica contaminazione, servono ad altr' uso in mano dell' industrioso agricoltore, che con Titiro canta: *Deus nobis haec otia fecit* (3). Qualora poi addivenga, che sia commesso un grave delitto, perciocchè, essendo gli uomini prodotti dalla massa dannata di Adamo, portano seco dalla nascita l' inclinazione al peccato *Genes. Cap. VIII. v. 21.* in tal caso si deve far ciò, che negli Stati ben regolati osserviamo esser praticato da i Principi illuminati: voglio dire, che il più, che si possa far soffrire a' rei, è la galera, o i pubblici lavori, e lo provo coll' autorità della Scrittura. Ognuno ben sà, che il delitto più pernicioso alla Repubblica Ebrea era il profetizzare il falso, perchè con ciò, oltre il rovesciamento del Sistema Ecclesiastico e Politico, si toglieva il dovuto culto al vero Iddio, e si rivolgeva agl' Idoli. Per questo adunque, ordinò Iddio nel

(3) *Virgilius in Tityro, seu Eglog. I. v. 66.*

Deuteronomio: *Propheta autem ille, aut somniator somnii ille morte afficietur, quia loquutus est recessionem contra Dominum Deum vestrum, qui eduxit vos de terra Aegypti, & redemit te de domo servorum, ad depellendum te de via, quam praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut ambulares in ea: & auferes malum de medio tui. Cap. XIII. v.* 5. Vediamo, se la pena di morte contro il falso profeta dovea secondo le predizioni de i veri Profeti ritenersi anche a i giorni del Messia. Il Santo Prefeta Zaccheria, parlando della pena, che sotto la nuova Alleanza di Grazia soffriranno i rei de' più gravi delitti, riporta il caso della falsa profezia, come peccato più colposo, e più pernicioso degli altri; dal qual' esempio coloro, che siedono al reggimento de i popoli, possano prender norma e regola per la punizione de i delitti meno gravi. Egli adunque nel Capitolo XIII. così ci rappresenta l' economia criminale sotto la Legge di Libertà: *In die illa* (4) *erit fons apertus domui Davidis & habitatoribus Jerosolymae* (5): *pro peccato & pro immunditia* (6). *Et erit in die illa, ait Dominus exercituum, succidam nomina simulacrorum e terra, & non memorabuntur amplius: & etiam prophetas & spiritum immundum* (7) *transire faciam e terra. Et erit, quum propheta-*

---

(4) Cioè ne' giorni del Messia.

(5) Per *fonte* s' intende la Grazia di Cristo Signore, presa la similitudine dall' acque del Tempio, e da i lavamenti della Legge, per purificar la carne: per *David* s' intende il Messia, come discendente dalla stirpe di David: per *casa di David*, e *abitatori di Gerusalemme*, s' intendono i seguaci del Messia.

(6) Cioè per le contaminazioni involontarie e volontarie, per i peccati meno gravi e più gravi. Ascoltiamo il Parafraste Caldeo: *In tempore illo erit doctrina Legis patens sicut scaturigo aquarum domui Davidis & habitatoribus Jerusalem, & dimittam peccata eorum, sicut mundantur aquâ aspersionis, & cinere vaccæ peccati.*

(7) Per *Profeti* l' Interpetre Caldeo intende i falsi Profeti: e per *spirito immondo* i Rabbini Salomone Jarchi e David Kimchi intendono la prava concupiscenza.

verit quispiam ultrà, dicent ad eum pater ejus & mater ejus genitores ejus, Non vives (8), *quia mendacium loquutus es in nomine Domini: & configent eum* (9) *pater ejus & mater ejus genitores ejus, dum prophetabit. Et erit in die illa, pudore afficientur prophetae, unusquisque a visione sua, dum prophetaverit: & non induent ultrà pallium pilosum, ut mentiantur. Et dicet, Non propheta ego: vir colens terram ego, quia homo possidere fecit me terram* (10) *a pueritiis meis. Et dicet aliquis ad eum, quid plagae istae inter manus tuas? & respondebit, Quibus percussus sum in domo diligentium me* (11).

(8) Queste parole *Non vives* non si devono qui prendere nel proprio e rigoroso significato, quasi che voglia dire, tu sarai fatto morire; ma si hanno da considerare come dette da i genitori nello stato di sollecitudine, e quasi di smania, riflettendo all' errore, in cui sarà caduto il loro figliolo, e pensando al gastigo, al quale esso un tempo sarebbe stato sottoposto, come a i tempi, ne i quali scriveva il Profeta. Che se si prendono nel proprio e rigoroso significato, allora non combinano col principio del Capitolo, e non si ha più quella mutazione di scena, che il Profeta si è prefisso di rappresentare; perciocchè dicendo, che il falso Profeta non sarà più tra i vivi, non dice niente diverso da quello, che si legge nel Deuteronomio *Cap. XIII.* e in tanti altri luoghi del Vecchio Testamento. Ma per non lambiccarsi di più il cervello, come può stare, che si faccia morire un falso Profeta, e che poi questo si veda spacciarsi per lavoratore di terra, e ritrovare mendicati pretesti a i lividi, che porta nelle mani cagionatigli dal gastigo? E qui non devo tralasciare di dire, che il Verbo *vivere* appresso gli Ebrei spesse volte significa, come appresso i Latini, vivere felicemente; e che all' opposto *non vivere* significa menare una vita infelice in mezzo alle sventure e a' gastighi.

(9) Sebbene il Verbo רקר *Dakàr* ordinariamente significa trafiggere fino all' interiora, qui però significa ferire non mortalmente. *Mercerus ad Pagninum in d. Rad.* רקר *Dakàr*. Vedi la nota antecedente 8. la di cui ragione vale ancora qui.

(10) Il Parafraste Caldeo, Salomone Jarchì, & David Kimchi interpetrano il Verbo הקנני dal significato della voce מקנה *Pecur*, cioè, come traduce il primo, *docuit me, ut essem pastor*: il secondo spiega coll' autorità di Menachèm, *statuit me a pueritia mea, ut custodirem pecora ejus*: il terzo dichiara, *docuit me esse pastorem pecoris, & operam dare culturæ terræ*: Aben Ezra espone, *quia aliquis possidere fecit me terram, & a pueritia mea ego eam colo*.

(11) Cioè in casa de' miei parenti, o amici, o benefattori, che mi tengono come per garzone, *tanquam glabæ addictum*.

cit. loc. v. 1. & seqq. Non si descrive egli quì un reo, dalla catena, e da somiglianti gastighi di fresco liberato, il quale vergognandosi di palesare, a chi l'interroga, la cagione de' lividi, ch' e' porta alle mani e a' piedi, si sforza di celare la riconosciuta infamia, allegando falsi pretesti? Ora se per quei delitti, che sotto la Legge di servitù si punivano con tanto rigore, annunzia Iddio, che sotto la Legge di Grazia si dovrà far soffrire al reo una leggiera coercizione per mano de i genitori, e questa eseguita dentro le domestiche pareti, sembrerà egli poco alli zelanti della pubblica vendetta, che un' uomo, reo di assai minor delitto, sia condannato di stare a vista di ognuno per tutto il corso, o per buona parte della sua vita *Coi ceppi al piè, col duro tronco in mano?* Esige forza magior rispetto un ceto di uomini creati, che la Maestà di Dio Creatore, talmente che per il torto ricevuto nella persona di un solo individuo possa la società farsi pagar la pena in una guisa, dalla quale Iddio medesimo si mostra cotanto alieno, sebbene lo spregio sia contro Lui immediatamente diretto? Ma per meglio intendere la mente del Profeta, esaminiamo il primo versetto del riferito passo, il quale, essendo bene inteso, poteva risparmiare a me la fatica di questo debole Commentario. Dicendo adunque *In die illa*, vuol dinotare, che, fino a tanto che non sarà venuto il Messia, al quale sono dirette tutte le figure della Legge, i delitti si dovranno espiare ne i modi dalla Legge medesima prescritti, cioè per il sangue de' rei, o per quello degli animali. Venuto poi che sarà il Messia, allora *erit fons apertus &c.* nel qual fonte, che è la Grazia del Signore, gli uomini saranno lavati non solamente da quelle sozzure, per astergere le quali sotto la Legge bastava un' abluzione, o un Sacrifizio di animali, ma purgati ancora da quei peccati, o delitti, per l'espiazione de' quali una volta si ricercava essenzialmente il sangue

gue del delinquente, *pro peccato & pro immunditia*. E siccome il senso della profezia, indicato in questo primo versetto, forse poteva essere oscuro, o dubbio circa la qualità dell' immondezze, e de' peccati, da i quali averebbe mondato l' acqua dell' enunciato fonte, per questo egli passa a illustrare la sua predizione, e a spiegarla con l' esempio del più grave fra i delitti, cioè della falsa profezia. Col qual' esempio non intende già il Profeta di prescrivere a i Sacerdoti, come regolatori delle coscienze, la penitenza, che nel foro interno devono ingiungere a i rei per espiazione o soddisfazione della colpa o della pena, ma vuole insegnare a i Magistrati il modo da tenersi nella pubblica vendetta contro i più gravi delitti. Le autorità de i Padri e de i Concilj, che riporterò nel Capitolo susseguente, ci mostreranno la verità della spiegazione data al passo di Zaccheria; se pure si può dire spiegazione il riportare il senso letterale e chiaro di una profezia.

CAPITOLO XXXVIII.

Aborrimento della Chiesa dallo spargimento del sangue umano per qualunque delitto.

NON fu appena restituita la pace alla Chiesa, che i Vescovi, vedendo di potere più liberamente trattare co i Ministri della civil polizia, si studiarono con ogni sforzo di sacra eloquenza, e di Cristiane insinuazioni, di persuadere a i Giudici de i luoghi particolari, a i Presidi delle provincie, e agl' Imperatori stessi, che volessero risparmiare il sangue umano, qualunque fosse il commesso delitto. Nessuno potrà giammai negare, che per la vicinanza de i tempi de' SS. Padri alla predicazione di Cristo e degli Apostoli, e insiememente per la

profonda dottrina, di che essi erano forniti, la loro autorità in questa materia debba ad ogn' altra prevalere, massimamente poi quando esaminata per via di Critica si ritrova in tutto coerente a i Divini Oracoli, da i quali si parte la ragione delle pene capitali. Sicchè combinando gl' insegnamenti de' Padri colla spiegazione da me data alle Sanzioni della Vecchia Legge, si conchiude sicuramente, che la cagione delle pene capipitali non era perpetua e costante, ma temporanea, e adattata alla condizione e alla durazione della Legge, che le prescriveva. Ciò premesso, per allegare sul bel principio un' esempio, che molto si accosti a quello del Profeta Zaccheria, metterò in vista l' impegno grande, che dimostrò S. Agostino, che a suo tempo non fosse mai colla morte punito alcun Donatista, sebbene, oltre l' errore di quell' eresia cotanto perniciosa alla Chiesa, come distruggitrice dell' Ortodossia, fosse ancora di altri delitti contaminato. Egli adunque scrivendo a un certo Donato Proconsolo dell' Affrica, così gli dice (1): *Ex occasione terribilium judicum ac legum, ne in aeterni judicii poenas incidant, corrigi eos cupimus, non necari, nec disciplinam circa eos negligi volumus, nec suppliciis, quibus digni sunt, exerceri. Sic igitur eorum peccata compesce, ut sint, quos poeniteat peccasse* (2). *Quaesumus igitur, ut, quum Ecclesiae causas audis, quamlibet nefariis injuriis appetitam vel adflictam esse cognoveris, potestatem occidendi te habere obliviscaris, & petitionem nostram non obliviscaris. Non tibi vile sit, neque contemptibile, Fili honorabiliter dilectissime, quod vos rogamus, ne occidantur, pro quibus Dominum rogamus, ut corri-*

(1) *Epist. 127. al. 100. ad Donatum.*

(2) Sentenza consimile a quel detto di Dio appresso Ezecchiello: *Vivo ego, ait Dominus Deus, si volo mortem impii, sed conversionem impii a via sua, & vivat: convertimini convertimini a viis vestris malis; & cur moriamini, domus Israelis? Cap. XXXIII. v. 11.*

gantur, excepto etiam, quod a perpetuo proposito recedere non debemus vincendi in bono malum. E in occasione, che certi Donatisti avevano ucciso un certo Restituto Prete d' Ippona, e avevano cavato un' occhio, e riciso un dito a un' altro, chiamato Innocenzo, e quelli erano convinti di questi delitti, e confessi, si sforza di ottener loro la grazia della vita da Marcellino Tribuno (3): *Poena sanè illorum, quamvis de tantis sceleribus confessorum, rogo te, ut praeter supplicium mortis sit, & propter conscientiam nostram, & propter Catholicam mansuetudinem commendandam*. E poco dopo con maggiore impegno il prega, che in suo nome interceda per essi appresso il Proconsolo, dicendogli (4): *Soleo audire, in potestate esse judicis mollire sententiam, & mitius vindicare, quàm jubeant Leges. Si autem nec litteris meis ad hoc consenserit, hoc saltem praestet, ut in custodiam recipiantur, atque hoc de clementia Imperatoris impetrare curabimus, ne passiones servorum Dei, quae debent esse in Ecclesia gloriosae, inimicorum sanguine dehonestentur*. Viepiù rinforza l' istesso argomento, scongiurando il medesimo Marcellino per tutte le cose più Sacrosante, che non condanni quelli a morte: *Mihi sollicitudo maxima incussa est, ne forte sublimitas tua censeat, eos tanta legum severitate plectendos, ut qualia fecerunt, talia patiantur. Ideoque his litteris obtestor fidem tuam, quam habes in Christo, per ipsius Domini Christi misericordiam, ut hoc ne facias, nec fieri omnino permittas. Quamvis enim ab eorum interitu dissimulare possemus, qui non accusantibus nostris, sed illorum Notoriâ* (5), *ad quos tuendae pacis vigilantia*

---

(3) *Epist.* 158. al. 139. *ad Marcellinum*: forse il soggetto di questa lettera è l' istesso, che della precedente.

(4) *Cit. Epist.* 158. al. 139.

(5) *Notoria*, spiega il Duckero della Latinità degli antichi Giurecon-

pertinebat, praesentari videanture xamini, nolumus tamen, passiones servorum Dei, quasi vice Talionis, paribus suppliciis vindicari. Non quòd scelestis hominibus licentiam facinorum prohibeamus auferri, sed hoc magis sufficere volumus, ut vivi, & nulla corporis parte truncati, vel ab inquietudine insana (al. *vesana*) *ad sanitatis otium legum coercitione dirigantur, vel a malignis operibus alieni utili operi deputentur. Vocatur quidem & ista damnatio: sed quis non intelligat, magis beneficium, quàm supplicium nuncupandum, ubi nec saeviendi relaxetur audacia, nec poenitendi subtrahatur medicina? Imple, Christiane Judex, pii patris officium, sic succense iniquitati, ut consulere humanitati memineris: nec in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem, sed peccatorum vulneribus curandi adhibeas voluntatem* (6). Più ancora rincalza l' argomento in scrivere ad Apringio, altro Giudice dell' Affrica, pregandolo con parole piene d' affetto, di esser mite in punire i medesimi Donatisti (7): *Quum comperissem, illos fuisse confessos,* (cioè coloro, che avevano ucciso e mutilato quei due Preti)

---

consulti pag. 429. n. 10. Ediz. di Leida 1711. *sunt elogia & indicia,* (comparse, querele, accuse) *quibus crimina ad Magistratus deferuntur. L. Ab accusatione 6. §. Nunciatores ff. Ad SCtum Turpill. L. Ea quidem 7. C. de Accusation. L. Si quis 3. C. Thedos. de Epis. & Cler.* ove in luogo di *Notariis*, siccome si legge nell' Edizione di Parigi 1586. si deve leggere *Notoriis*, conforme ha riposto Jacopo Gotofredo, correggendo il Gutherio de *Offic. Dom. Aug. Cap. IX. pag. 489. Edit. Paris. 1628.* E così pure in vece di *Notariis* si ha da leggere *Notoriis* nella Pistola 4. del Lib. X. di Simmaco. *Vide Juretum ad d. Epist. 4. & 38.* Oltre S. Agostino, hanno usato questo vocabolo nel genere feminino anche Apulejo *Lib. VII. de Asin. Aur. n. 189.* Trebellio Pollione *in Claud. Cap. XVII. & ibi Casaub.* Del resto poi questa voce non è dell' ottimo conio: vedi Carlo du Fresne *Glossar. Med. & Infim. Latin. hac voce*. Leggasi il Cujacio *Lib. I. Observ. Cap. 33.* e il Salmasio *in Not. ad Vopisc. Aurelian. Cap. XXXVI.*

(6) *Epist. 159.* al. *133. ad eumd.*

(7) *Epist. 160.* al. *134. ad Apringium.*

ideoque minime dubitarem sub jura tuae securis esse venturos, has ad tuam Nobilitatem litteras acceleravi, quibus deprecor, & per misericordiam Christi obsecro, (sic detur majore atque certiore felicitate gaudeamus) ut eis paria non retribuantur, qnamquam lapidis ictibus digitum praecidere, oculumque convellere Leges puniendo non possunt, quod isti saeviendo potuerunt. Unde securus sum de iis, qui hoc se fecisse confessi sunt, quòd hanc vicissitudinem non reportabunt, sed ne vel ipsi, vel illi, quorum homicidium patefactum est, per tuae potestatis sententiam mulctentur, hoc timeo: hoc ne fiat, & Christianus Judicem rogo, & Christianum Episcopus moneo. De vobis quidem dixisse Apostolum legimus, quòd non sine caussa gladium geratis, & ministri Dei sitis, vindices in eos, qui male agunt. Sed alia caussa est provinciae, alia est Ecclesiae. Illius terribiliter gerenda est administratio, hujus clementer commendanda est mansuetudo (8). *Si apud Judicem non Christianum mihi sermo esset, aliter agerem: nec tamen etiam sic Ecclesiae caussam desererem, & quantum admittere dignaretur, instarem, ne passiones servorum Dei Catholicorum, qui prodesse debent ad exempla patientiae, inimicorum suorum sanguine foedarentur; &, si nollet acquiescere, inimico animo eum resistere suspicarer. Nunc verò, quando apud te res agitur, alia mihi ratio est, alia consultatio. Rectorem te quidem praecelsae potestatis videmus, sed etiam filium Christianae pietatis agnoscimus. Subdatur sublimitas tua, subdatur fides tua, caussam tecum tracto communem: sed tu in ea potes, quod ego non possum. Confer nobiscum consilium, & porrige auxilium. Diligenter actum est, ut inimici Ecclesiae, qui solent vaniloquio seditionis sollicitare animos imperitos, tamquam de persequutione gloriantes, quam se perpeti jactant, hor-*

---

(8) Vedansi le parole di Cicerone riportate al Cap. XXXIX. in fin.

renda facinora sua in Catholicos Clericos perpetrata faterentur, & suis verbis implicarentur. Legenda sunt gesta ad servandos animos, quos pestifera suasione venenaverunt. Numquid placet tibi, ut ad finem gestorum, si cruentum istorum supplicium continebunt, legendo pervenire timeamus, ubi ponimus & ipsam conscientiam, ne malum pro malo, qui passi sunt, redidisse videantur? Si ergo nihil aliud constitueretur frenandae malitiae perditorum, extrema fortasse necessitas, ut tales occiderentur, urgeret: quamquam, quod ad nos attinet, si nihil mitius eis fieri posset, mallemus, eos liberos relaxari, quàm passiones fratrum nostrorum, fuso eorum sanguine, vindicari. Nunc verò, quoniam aliquid fieri potest, quo & mitis commendetur Ecclesia, & immitium cohibeatur audacia, cur non flectas in partem providentiorem lenioremque sententiam, quod licet judicibus facere etiam non in caussis Ecclesiae? Time ergo nobiscum judicium Dei Patris, & commenda mansuetudinem Matris (9). *Quum enim tu facis, Ecclesia facit, propter quam facis, & cujus filius facis* (10). *Contende ergo bonitate cum malis. Illi scelere immani membra de corpore vivo avulserunt, tu opere misericordi effice, ut illa, quae nefandis operibus exercebant, alicui utili operi integra eorum membra deserviant* (11). *Illi non pepercerunt correctionem sibi praedicantibus Dei servis, tu parce com-*

---

(9) Quando il Principe non è costretto dalla ragione di Stato, deve sempre risparmiare la vita del suddito Cristiano, affinchè non si senta rinfacciare da Dio per bocca del Profeta Malachia, *Quod si Pater ego sum, ubi est honor mei? & si Dominus ego sum, ubi est timor mei? Cap. I. v. 6.* e non ascolti i lamenti della Sposa del Cantico: *Filii Matris meæ irati sunt in me. Cant. Cap. II. v. 6.*

(10) A queste parole si unisca la riflessione, che io faccio nel Cap. seguente XXXIX. sopra la Spada, che i Principi portano come Ministri di Dio.

(11) Destinando i facinorosi a i pubblici lavori, in vece di farli crudelmente morire, si provvede alla pubblica sicurezza, e si ricava dall' opera loro qualche servigio alla Società. Vedi il Cap. XXXVII.

prehensis, parce ductis, parce convictis. Illi impio ferro fuderunt sanguinem Christianum: tu ab eorum sanguine etiam juridicum gladium cohibe propter Christum (12). *Illi ministro Ecclesiae occiso extorserunt spatium vivendi, tu inimicis Ecclesiae viventibus relaxa spatium poenitendi* (13). *Talem te oportet esse in caussa Ecclesiae judicem Christianum, petentibus, monentibus, intercedentibus nobis. Solent homines, quando cum inimicis eorum convictis lentius agitur, a mitiore sententia provocare. Sed inimicos nostros ita diligimus, ut, nisi de tua Christiana obedientia praesumamus, a tua severa sententia provocemus* (14). In questa guisa dimostrava il S. Padre la sua clemenza verso i Donatisti, e con ogni impegno si studiava, che fosse loro col fatto dimostrata dalla Podestà Civile, indegna cosa stimando, che nelle cause, le quali o in tutto o in parte riguardavano la Chiesa, Madre di pietà, dovessero i rei, quantunque civilmente meritevoli, esser condannati all'ultimo supplizio. E sebbene gl' Imperatori Teodosio (15) ed Onorio (16), per assicurare dal canto loro la pace alla Chiesa, ordinassero per via di Leggi severissime, che sì fatti eretici fossero condannati alla pena capitale, pure la Chiesa stette sempre costante nel suo materno sentimento di non voler mai approvare, nè mandare ad esecuzione le Imperiali Sanzioni, per quanto atroce fosse il misfatto. Imperocchè credeva, che le pene più miti potessero avere il suo uso, e che

(12) Di quì si conferma la spiegazione, che nel Cap. seguente XXXIX. dò alle parole di S. Paolo, ove parla della Spada Giuridica.

(13) Giacchè sotto la Nuova Alleanza colla morte violenta, che soffre il reo, non si toglie la contaminazione del delitto, come sotto la Vecchia Legge.

(14) Vedi il Cap. seg. n. 10.

(15) L. *Oraculo 51. & L. 52. Lib. XVI. Tit. 5. Cod. Theod. de Hæret.*

(16) *Cc. ll.*

per esse i rei si potessero ridurre alla considerazione delle cose sue, e alla resipiscenza; il privarli poi di vita, oltre l'atrocità dell' atto, da essa sempre aborrito, vedeva niente altro essere in sostanza, che toglier loro tutti i mezzi e l' opportunità di ravvedersi. Ritornando adesso all' omicidio e all' adulterio, che il Coccejo vuol puniti coll' ultimo supplizio, perchè così vien disposto dal Gius Divino e Naturale, i Padri della Chiesa adunati nel Concilio Epaonese per conto del primo stabilirono nel seguente modo: *De poenitentia homicidarum, qui saeculi Leges evaserint* (17), *hoc summa reverentia de eis inter nos placuit observari, quod Ancyrani Canones decreverunt* (18). Il Canone del Concilio Ancirano, al quale essi si riportano per il fatto dell' omicidio, così dice: *De voluntariis caedibus, supplices quidem substernantur, eo autem, quod perfectum est, in vitae fine digni habeantur* (19). Ecco fino a qual segno in occasione di qualche volontario omicidio si estendeva il gastigo della Chiesa: il quale però non era sempre costante, poichè un Canone di S. Basilio ristringe la penitenza dell' omicida a un certo numero d'anni: *Qui sua sponte interfecit, & postea poenitentia ductus est, viginti annis Sacramento non communicabit. Viginti autem anni in eo ita dispensabuntur: debet quatuor annis flere, stans extra fores Oratorii, & fideles ingredientes rogans, ut pro eo precentur, suam iniquitatem enuntians: post quatuor autem annos inter auditores recipietur, & quinque annis cum ipsis egredietur: septem autem annis cum iis, qui in substratione sunt, orans egredietur: in*

quatuor

---

(17) Per qualsivoglia modo.

(18) *Can. XXXI. Tom. IV. Concilior. pag. 1580. Edit. Labbei & Cossartii. Lutetiae Paris. 1671.*

(19) *Can. XXXII. Tom. I. Concilior. pag. 1464.*

quatuor annis solùm stabit cum fidelibus, sed non erit oblationis particeps. Iis autem expletis, erit Sacramentorum particeps (20). Quando poi l' omicidio era congionto con altri de i più gravi delitti, ex. gr. coll' idolatria, coll' adulterio, e coll' arte magica, allora la Chiesa negava al reo la Comunione anche in fine della vita, avendo così determinato nel Concilio Illiberitano: *Flamines, qui post fidem lavacri & regenerationis sacrificaverunt, eo quod geminaverint scelera, accedente homicidio; vel triplicaverint facinus, cohaerente moechia, placuit, eos nec in fine accipere Communionem* (21). E altrove: *Si quis maleficio (* al. *veneficio) interficiat alterum, eo quod sine idololatria perficere scelus non potuit, nec in fine impertiendam esse (* al. *nisi in fine impertiendam non esse) illi Communionem* (22). Similmente un' altro Canone del medesimo Concilio dispone: *Si qua mulier per adulterium, absente marito, conceperit, idque post facinus occiderit, placuit, neque in fine dandam esse Communionem, eo quod geminaverit scelus* (23). Il Concilio Anciraно poi nella causa di semplice fornicazione, unita coll' omicidio, si mostrò più mite, determinando quanto appresso: *De mulieribus, quae fornicantur, & partus suos in utero perimunt, & foetuum necatoriis medicamentis faciendis dant operam, prior quidem definitio usque ad vitae exitum prohibebat, & ei quidam assentiuntur. Sed humanitate tamen utentes, decernimus, ut decennium per gradus praefinitos impleant* (24). Finalmente il Concilio Ilerdense prescrisse all' infanticidio la penitenza di sette anni, purchè i rei passassero tutto

(20) *Can. V. Tom. III. Op. pag. 36. Edit. Paris. 1638.*
(21) *Can. II. Tom. I. Concilior. pag. 969.*
(22) *Can. VI. Tom. eod. pag. 971.*
(23) *Can. LXIII. Tom. eod. pag. 977.*
(24) *Can. XIX. Tom. eod. pag. 1463.*

la morte prescritta a i rei di certi delitti sotto il Vecchio Testamento era una necessaria espiazione de i delitti medesimi, la quale cessar dovea sotto la Nuova Alleanza, nelle cause massimamente Ecclesiastiche giammai dal canto loro vollero acconsentire alle pene capitali, per non cadere in quegli assurdi, che ho rilevato nel Capitolo XXX. Ora, se la morte dell' omicida e dell' adultero fosse un Precetto costante e invariabile del Gius Divino, sarebbe egli mai credibile, che i Padri ne i Libri e ne i Concilj avessero privatamente insegnato, e pubblicamente deciso contro di quello? Non nego già, che sì fatti Precetti si partano in origine dal Gius Divino positivo, conforme si partono tanti altri: dico soltanto, e asserisco, che, essendo cessati tutti gli altri Precetti Divini Ceremoniali, perchè di sua natura doveano cessare, e rilasciati all' arbitrio del Principe Cristiano i Politici, anche il Precetto di far morire l' omicida e l' adultero, che considerato nel suo fine primario era Ceremoniale, o sia Rituale, si deve intendere onninamente cessato. Qualora poi si voglia considerare semplicemente come Precetto Politico, anche in questa veduta è sempre sottoposto a quelle considerazioni, che ho esposto nel Capitolo XXXI.

CAPITOLO XXXIX.

Si spiegano quei passi del Nuovo Testamento, i quali sembrano favorire la contraria opinione.

FINALMENTE la ragione del mio istituto richiede, che io spieghi quei Testi del Nuovo Testamento, i quali sembrano favorire la contraria opinione. I due passi pertanto di S. Matteo *Cap. XXVI. v. 52.* e dell' Apocalisse *Cap. XIII. v. 10.* i quali si sogliono allegare, per dimostrare l' obbligo indispen-

sabile, che hanno i Principi di dover condannare a morte il reo di omicidio, niente ostano alla sentenza, che ho preso a sostenere in questo Commentario. Nel passo di S. Matteo si racconta, che, quando S. Pietro vedde i Ministri della Sinagoga mettere le mani addosso al Divino Maestro, sguainata la spada, percosse un servo del Sommo Sacerdote, e gli recise un' orecchio: per il qual fatto Cristo il riprese dicendogli: *Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt*. Queste parole, siccome osserva il Grozio (1), contengono non un Precetto, ma bensì una Sentenza de i Rabbini appoggiata alla disposizione della Legge Mosaica, passata poscia in proverbio, che era nella bocca di tutti gli Ebrei: e intanto Cristo Signore l' usò, perchè allora la Legge Mosaica, conforme nota il Zegero (2),

(1) *Comment. in d. l.* » ibi » *Minus obscurum fuit Christi dictum, quia sententia hæc proverbio trita erat inter Judæos, & de Divino Judicio solebat intelligi. Neque verò unquam manifestior ejus veritas fuit, quàm quum Romanus ensis Judaicæ crudelitatis pœnas exegit*.

(2) *Comment. in d. l.* » ibi » *Non vetat hoc sermone* (cioè colle parole *Converte gladium tuum in locum suum*) *Christus, qui prius emi gladium jusserat, ut est apud Lucam Cap. XXII. v. 36. ne semet Petrus ac cæteri Apostoli defenderent, sed ne pro Magistro liberando confligerent, cujus jam captionis tempus advenerat; quæ captio nulla ratione impediri, nec tempus ejus debuerat prorogari: deinde ne alium ferirent, a quo ipsi læsi non essent; idque juxta Legis Mosaicæ præscriptum, quæ necdum ad plenum tum abrogata: qua tandem per Christi mortem antiquata, & Spiritu Sancto de Cælo misso, nullus jam tum ferri aut rationalis usus Apostolis fuit concessus*. Poi spiegando l' altre parole del Testo, *Omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt*, seguita a dire: *De privatis hominibus intelligendum hoc est, qui nullo jure uti gladio citra extremam necessitatem permittuntur. Secus de Magistratibus, qui jussa Dei perficiunt, & justè Talionem de nocentibus sumunt*. Ma se il Zegero medesimo confessa, che la Legge Mosaica è stata *abrogata* e *antiquata*, come può egli dire, che i Magistrati, facendo morire i rei, eseguiscono i Comandamenti di Dio per conto del Taglione prescritto nella Legge antica? Tanto è lontano, che il Taglione sia un Precetto Morale, e perciò immutabile, che Cristo Signore nella Nuova Alleanza lo tolse espressamente di mezzo; onde non v' è bisogno di supporlo abrogato nell' universale abrogazione

non era stata per anche totalmente abrogata e antiquata. Per la qual cosa, vendicando S. Pietro col ferro un' ingiuria fatta non alla sua persona, e ciò senza essere investito di pubblica autorità, si sottoponeva al disposto della Legge Mosaica (3).

---

gazione di tutti gli altri antichi Precetti. Circa il riportato passo di S. Luca, ivi Cristo palesa agli Apostoli le persecuzioni, che averanno a soffrire; e perciò, dovendo essi fuggire per luoghi pericolosi, gli esorta, che, chi non ha la spada, venda la tonica, e se la compri. Veramente il Divino Maestro allude con dette parole all' uso de i viaggianti per luoghi infestati da i ladroni e dai malviventi, di munirsi cioè oltre il viatico anche di armi; ma vuol dinotare ancora, che con la nuova Legge non proibisce all' assalito di difendersi contro l' aggressore, anzi vuole, che il faccia anche a scapito della vita dell' aggressore. Sopra di che non fa gran dicerie di distinzioni, come i Moralisti, perciocchè intendeva bene, che un' uomo costituito in pericolo della vita pensa a tutt' altro, che alla moderazione dell' incolpata tutela, come il Fraticello rinchiuso a scrivere, o ciarlare nella sua camera, e però lungi da ogni pericolo, vorrebbe, che vi pensasse. L' aggressione inaspettata è molto diversa dal duello, che facevano i battaglieri di Omero, i quali, prima di venire alle mani, si davano tempo scambievolmente di fare le loro preghiere a Giove, di complimentarsi, e di farsi reciprocamente l' albero delle loro discendenze. Ma ascoltiamo su questo articolo il barbuto Bartolo: *Quæro, quomodo versetur aliquis cum moderamine? Et primò Glossæ dicunt, quòd moderamen est, ut, qualis est offensio, talem faciat defensionem. Sed veritas est ista, quòd posset esse pugillus tuus pejor, quàm pugio, & pejus facere, quàm alius cum ense, ut fuit quidam Pisanus. Et ideo dico, quòd veritas est ista, quia tunc dicitur moderata defensio, quando aliter non potest evadi, quin tu recipias offensionem.* Poi entrando a parlare delle regole o precetti di cavalleria soggiunge: *Item quæro, quòd si poteras fugere, & non fugis? dico, quod si tu es Perusinus, qui times verecundiam, quòd optime potes usque ad actum occisionis, quia est magna offensa, & est verecundia: sed in illo, qui non timet verecundiam, ut est Florentinus, in quo non est verecundia, dico, quòd, si non fugit, (quod tardè evenit) punitur. Comment. in L. 3. n. 9. & 10. ff. de Just. & Jur.*

(3) La quale, come si è veduto nella Nota antecedente 1., non era ancor cessata; ed oltre la Legge Mosaica eravi ancora quella de i Romani, allora padroni de i Giudei, la quale nel fatto degli omicidj combinava con la Mosaica, e alla quale i Giudei erano costretti di ricorrere, non perchè fosse stata loro tolta da i Romani la facoltà di giudicare ne i giudizj capitali, ma perchè il Sinedrio non aveva più forze bastanti da opporre all' eccessiva moltitudine de i ladri, degli omicidi, e degli altri malvi-

Ma la più forte ragione si è, che l' economia di tutta la Dottrina Evangelica toglie, a chi bene l' intende, il potere opinare, che Cristo con quelle parole volesse dare a i Magistrati un Precetto, il quale esaminato secondo i principj del Gius Mosaico, da me in questa Operetta esposti, distrugge onninamente la Nuova Alleanza (4). Imperocchè nella Nuova Alleanza i delitti tutti sono espiati coll' opere della Fede, non coll' opere della Legge, le quali sono state rese del tutto inutili; sicchè, dicendo noi, che Cristo con quelle parole costituisce, o conferma un Precetto della Vecchia Legge, cadiamo nell' empio assurdo, ch' Egli nella sua Dottrina contradica a Se stesso. E se i Padri, come Depositarj del senso de i Divini Oracoli, si sono sempre studiati di ottener la vita a i rei di morte, o almeno di far loro cangiare la pena capitale, perchè avessero spazio di penitenza, bisogna dire, ch' essi pure presero quelle parole come un proverbio della Sinagoga, e non come un Precetto da seguitarsi, ove la Dottrina Evangelica fosse stata pubblicamente abbracciata. Nel passo poi dell' Apocalisse, che è il seguente, *Si quis in captivitatem ducit, in captivitatem abibit: si quis in gladio occiderit, oportet, eum gladio occidi*, non si parla della morte, che devono soffrire i rei per sentenza de i Tribunali terrestri, ma si parla, secondo l' interpetrazione, che ne dan-

---

malviventi: e perciò nella causa, o piuttosto nell' empia ed esecranda calunnia contro Gesù Cristo dissero a Pilato, *Nobis non licet interficere quemquam. Johan. Cap. XVIII. v. 31.* Ed in fatto, se da i nuovi conquistatori fosse stata loro tolta la potestà de i giudizj capitali, Pilato Governatore della Palestina per i Romani non gli averebbe detto, *Accipite eum vos, & secundum Legem vestram condemnate eum. cit. loc.* Giovanni Lightfoot ha trattato da suo pari la presente questione *in Horis Hebraicis & Talmudicis ad Matth. Cap. XXVI. v. 3. & ad Johan. Cap. XVIII. v. 31.* Aggiungasi lo Schoettgenio *in Horis Hebraicis ad d. v. 31.*

(4) Vedi il Cap. XXX.

no il Grozio e il Calmet (5), de i gastighi, e della morte, che per Decreto del Tribunale Celeste soffrirono Domiziano, Massimino, Diocleziano, Galerio, Licinio, Giuliano, e tutti gli altri barbari Imperatori, i quali fermi e costanti nell' empio proponimento di voler distruggere onninamente la Chiesa di Dio, nel calore delle persecuzioni fecero schiavi, e condannarono a crudel morte tanti santissimi Cristiani. Ora il flagello, che Iddio fa sentire a un Principe potente, i di cui mal nati pensieri e i perniciosi tentativi non si possono reprimere col braccio umano, non deve a i Principi, che drittamente pensano, servire d' esempio, per togliere il mal' animo a un facinoroso, che con tre braccia di catena al piede diventa il simbolo dell' impotenza. E così rendendo lui incapace di più nuocere, si opera a seconda del Divino volere, che l' empio viva, e si converta *Ezech. Cap. XXXIII. v. 11.* e non si trasgredisce la Legge antica, la quale, attesa l' universale satisfazione data dal Divino Redentore per tutti e per tutte le colpe, è oggimai cessata. A questi due passi del Nuovo Testamento si può aggiungere il terzo di S. Paolo, il quale parlando dell' ubbidienza, che i sudditi prestar devono a i Principi e a' Magistrati, così dice: *Omnis anima, Potestatibus supereminentibus subjecta esto; non enim est Potestas nisi a Deo: & quæ sunt Potestates, hæ sunt a Deo ordine distributæ. Itaque quisquis se opponit Potestati, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi condemnationem ferent. Nam Magistratus non sunt terrori bonis operibus, sed malis. Vis autem non timere Potestatem? quod bonum est facito (6): & feres laudem*

(5) *Comment. ad d. l.*

(6) Se chi fa il suo dovere è assicurato da S. Paolo di non avere di che temere nè pure dalla Potestà Sovrana, molto meno ha di che temere dalle minimissime potestà subalterne: *Qui habet aures ad audiendum, audiat. Matth. Cap. XI. v. 15.*

dem ab ipsa. Dei enim Minister est tibi in bonum. Quòd si feceris quod malum est, time: non enim temere gladium gestat; nam Dei Minister est, ultor ad iram ei, qui quod malum est fecerit. Epist. ad Rom. Cap. XIII. v. 1. & seqq. Di quì noi vediamo, che la Spada de i Magistrati dovea restar loro appesa al fianco ne i giorni ancora del Messia, nè, come la Spada ad uso della guerra, doveasi cangiare in zappa o marra (7). Dovendo adunque, o potendo i Principi portare la Spada, questa deve significare tutto ciò, che significava in addietro, secondo le costumanze degli Ebrei e de' Romani. Presso gli Ebrei era la Spada non solamente un distintivo della Dignità Reale, dicendo l' Autore del Salmo XXXXV. al Re Salomone, per cui è figurato il Re Messia, *Accinge te gladio tuo super femur, o Strenue, gloriâ tuâ & decore tuo. v. 4.* ma era altresì un segno dell' autorità, che il Re aveva sulla vita e sulla morte de i sudditi, dicendo Maimonide (8): *Interficiendi potestatem Rex non habet nisi gladio tantùm.* L' istesso appunto dinotava appresso i Romani: così Vitellio, vedendo le cose sue alla disperazione ridotte, e perciò volendo deporre il comando, *Assistenti Consuli (Cæcilius Simplex erat) exsolutum a latere pugionem, velut jus necis vitæque civium, reddebat* (9). Che quest' istesso diritto venga significato per la Spada, che porta il Principe Cristiano, ce ne assicura S. Paolo nel riferito luogo, ove il Principe da lui è chiamato *ultor ad iram cit. loc. v. 4.* Rispondo, che in tutto questo Commentario io non ho mai inteso d'impugnare ne i Magistrati

E e

(7) Vedi il Cap. XXXVII. in pr.
(8) *Maimonides de Regno Cap. III. §. 12. Schickardus de Jure Reg. Hebr. Cap. IV. Theor. XIV. pag. 259. & seq.*
(9) *Tacitus Lib. III. Histor. Cap. 68.*

il dritto della vita e della morte, o sia la facoltà di far morire i delinquenti: ho inteso unicamente di mostrare, che, quando Essi inclinano a risparmiare la vita a un reo, il Gius Divino non osta, anzi mirabilmente favorisce la loro inclinazione; nè questo passo dell' Apostolo è contrario alla mia asserzione. E per cominciare dall' autorità de i Padri, S. Agostino, volendo intercedere appresso Apringio Giudice dell' Affrica a prò dei Donatisti rei di omicidio, gli dice, in proposito del nostro Testo: *De vobis quidem dixisse Apostolum legimus, quòd non sine caussa gladium geratis, & Ministri Dei sitis. Sed alia caussa est provinciæ, alia est Ecclesiæ. Illius terribiliter gerenda est administratio, hujus clementer commendanda est mansuetudo* (10). Quasi che dica, ove nella punizione de' rei si considera semplicemente la ragione di Stato, Iddio rilascia interamente l' affare all' arbitrio e alla prudenza del Principe Cristiano: quando poi l' atto del punimento si vuol riferire al punto della Religione, allora Iddio Redentore esige tutt' altro, che la morte del reo; e il Principe in questa veduta non può, nè deve condannarlo. S. Gregorio Nazianzeno poi, in parlando al Prefetto de i Nazianzeni, porta la cosa più oltre, e pare, ch' e' voglia in certa maniera inchiodare la Spada de i Magistrati dentro il fodero, mentre gli dice: *Cum Christo imperium geris, cum Christo munus hoc administras. Ab illo gladium accepisti, non tam ut eo utaris, quàm ut mineris, ac terreas. Quare tibi videndum est, ut illum, tamquam donarium quoddam, purum & integrum ei, qui dedit, serves* (11). E veramente (soggiungo io, facendo le mie riflessioni sopra il passo di S. Paolo) se il Principe porta la Spada, come Ministro di

(10) *Epist. 160.* al. *134. ad Apringium*. Questo medesimo passo si è riportato più estesamante sopra nel Cap. XXXVIII. n. 7.

(11) *Orat. XVII. Opp. Tom. I. pag. 271. Edit. Colon. 1690.*

Dio Redentore, non può di essa fare quell' uso, che il suo Principale prescrisse, è vero, sotto la Legge di servitù, ma che poi sotto la Nuova Alleanza di Grazia volle abolito. Imperocchè, usandola per togliere all' uomo insieme con la vita lo spazio della penitenza, non l' adopera più come Ministro del Dio Redentore, ma bensì come Ministro del Dio delle vendette *Pſ. XCIV. v.* 1. quale si chiamava, era, e dovea necessariamente essere a i tempi degli antichi Israeliti, popolo, siccome tante volte ho detto, protervo, scostumato, e rozzo, per raffrenare il quale convenne fare della morte de' rei un' atto di Religione, o vogliamo dire un' atto espiatorio, conforme ho dimostrato in questo Commentario. Si conchiude pertanto, che i Magistrati devono dare opera, che i sudditi abbiano della loro Spada quel timore, che Cicerone in parlando di P. Quinzio dice a Lucio Aquillio Pretore: *Omnes, quorum in alterius manu vita posita est, sæpius illud cogitant, quid possit is, cujus in dictione ac potestate sunt, quàm quid debeat facere* (12).

CAPITOLO XXXX.

Conclusione dell' Opera.

ESPOSTE il meglio, che per me si è potuto, le ragioni, per le quali a mio credere Iddio vietò a i Noachidi di cibarsi del sangue degli animali, e nel tempo stesso comandò loro di spargere il sangue dell' omicida, e fatto vedere, che per esser mancate sotto la Legge Evangelica le dette ragioni, sono in conseguenza cessati anche il divieto e il comandamento, devo

(12) *Orat. pro P. Quintio Cap. II.*

adesso, prima di por fine al presente Commentario, fare ingenuamente tre proteste, come Cristiano, come Cittadino, e come Filologo. Come Cristiano devo con tutta la sincerità dell' animo protestarmi, che, sebbene io sia in coscienza persuaso della verità del mio ragionamento, pure intendo sempre di rinunziare alla mia privata opinione, qualora io abbia sbagliato nell' interpetrazione de i Divini Oracoli, il fissare il senso de i quali spetta a tutto il Corpo della Chiesa, non a un solo individuo, qualunque egli sia, e molto meno ad un' uomo della mia condizione nella Repubblica delle Lettere. Che io possa avere sbagliato, me lo fa sospettare fortemente il vedere, che tanti Critici insigni, per quanto è a mia notizia, non hanno rilevato queste ragioni, le quali era capace di rilevare qualunque ben limitato ingegno; o, se le hanno rilevate, non sono state credute comunicabili al ceto de i Credenti, perchè prive di solido fondamento. Onde io pure, se così è, intendo di ripudiarle, e di uniformarmi in tutto e per tutto agl' insegnamenti di S. Madre Chiesa, a cui come figliolo devo prestare una cieca ubbidienza, e non ribellarmi colla novità dell' interpetrazioni, nè disturbare, come fanno alcuni, la di Lei pace, con disseminare proposizioni, dettate ordinariamente dall' ambizione, sebbene palliate col falso ammanto della Dottrina Evangelica. Come Cittadino poi devo protestare, che io intanto mi sono indotto a scrivere questo Commentario, perchè sotto il fortunato Cielo, ove è piaciuto alla Divina Provvidenza di farmi nascere, le Pene Capitali sono divenute vocaboli ignoti: e con ragione, mentre e' pare, che il Sapientissimo ed Umanissimo Principe, e i costumati suoi sudditi facciano tra se a gara, questi in guardarsi religiosamente da i gravi misfatti, Quello in punire dolcemente i rari e leggieri delitti, che vi sono commessi, o più tosto in correggere con paterno affetto i traviati figlioli. Per la qual cosa con tutta la verità

si può dire, che, siccome a i tempi del gentilesimo quivi erano le scuole dell' Aruspicina e dell' altre Teologiche Discipline (1), così a' giorni nostri vi sieno le scuole pratiche della Cristiana Polizia. Finalmente come Filologo protesto, che io non intendo di fare il Maestro a i Letterati, e molto meno il Teologo a i Principi, ma solamente per esser' io sicuro di non dover recitare questo mio Componimento all' Ara di Lione (2),

---

(1) *Cicero de Divinat.* » ibi » *Hetruria autem de Cœlo tacta scientissimè animadvertit: eademque interpretatur, quid quibusque ostendatur monstris atque portentis. Quocirca benè apud majores nostros Senatus tum, cùm florebat Imperium, decrevit, ut de Principum filiis sex electi singulis Hetruriæ populis in disciplinam traderentur, ne ars tanta propter tenuitatem hominum a Religionis auctoritate adduceretur ad mercedem & quæstum. Lib. I. Cap. 41. Et in Orat. de Harusp. Respons.* » ibi » *Ego verò primùm habeo auctores ac magistros Religionum colendarum majores nostros, quorum mihi tanta fuisse sapientia videtur, ut satis superque prudentes sint, qui illorum prudentiam non dicam assequi, sed, quanta fuerit, perspicere possint, qui statas solemnesque cæremonias, Pontificatu: rerum bene gerendarum auctoritates, augurio: fatorum veteres prædictiones Apollinis, vatum libris: portentorum explanationes, Hetruscorum disciplina contineri putarunt: quæ quidem tanta est, ut nostrâ memoriâ primùm Italici belli funesta illa principia, post Syllani Cinnanique temporis extremum pene discrimen, tum hanc recentem urbis inflammandæ delendique Imperii conjurationem non obscurè vobis paulo ante prædixerint. Cap. IX. Valer. Max. Lib. I. Cap. 1. in pr.* » ibi » *Tantum autem studium antiquis non solùm observandæ, sed etiam amplificandæ Religionis fuit, ut e florentissima tum & opulentissima civitate decem Principum filii S. C. singulis Etruriæ populis, percipiendæ sacrorum disciplinæ gratiâ, traderentur.* Vedasi Tito Livio *Lib. I. Histor. Cap. 56. & Lib.* V. *Cap.* 15. C. Tacito. *Lib. XI. Annal. Cap. 15.* A. Gellio *Lib. IV. Noct. Att. Cap. 5.* Racconta Festo alla voce *Tages*, che Tagi, figliolo di Genio, *e* nipote di Giove, insegnò a i dodici popoli dell' Etruria l' Aruspicina; *e* perciò da C. Tacito è detta *Vetustissima Italiæ disciplina. cit. loc.* Leggasi Jacopo Perizonio *ad Aelian. Var. Histor. Lib. II. Cap. 31. n. 13. Edit. 1731.* Sopra il detto Tagi vedi Cicerone *de Divinat. Lib. II. Cap. 23.* Ovidio *Metamorph. Lib. XV. v. 552, & seqq.* Lucano *Lib. I. v. 637.*

(2) *Suetonius in Caligula Cap. XX.* » ibi » *Edidit & peregre spectacula: in Sicilia Syracusis astycos ludos, & in Gallia Lugduni miscellos. Sed & certamen quoque Græcæ Latinæque facundiæ: quo certamine ferunt, victoribus præmia victos contulisse, eorumdem & laudes componere coactos. Eos autem, qui maximè displicuissent, scripta sua spongiâ linguâve delere jussos,*

non ho punto dubitato di lasciarlo pubblicare: di modo che, se non riporterò l' approvazione de i Dotti, rivolgendomi colla mente a ciò, che giornalmente addiviene a tanti Scrittori del secolo nostro, dirò fra me medesimo: *Perdere verba leve est* (3).

---

jussos, nisi ferulis objurgari, aut flumine proximo mergi maluissent. Alla qual Legge di Caligola allude Giovenale *Satyr. I. v.* 42. *&* *seqq.* dicendo:

& sic
Palleat, ut nudis pressis qui calcibus anguem,
Aut Lugdunensem rhetor dicturus ad aram.

(3) *Ovid. in Epist. Didon. ad Aen. v. 6.*

F I N E.